



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E
SOVRANAZIONALE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
INDIRIZZO DIRITTO COMPARATO, PRIVATO,
PROCESSUALE CIVILE E DELL'IMPRESA

XXIX CICLO

Tesi di dottorato di ricerca

LA GARANZIA IMPROPRIA: PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE

(s.s.d. IUS/15)

Coordinatrici del dottorato:

Chiar.ma Prof.ssa Maria Francesca Ghirga

Chiar.ma Prof.ssa Maria Teresa Carinci

Tutor:

Chiar.ma Prof.ssa Simonetta Vincre

Dottoranda:

Dott. Consuelo Moschella

A.A. 2019-2020

INDICE SOMMARIO:

CAPITOLO I - INTRODUZIONE. LA NOZIONE DI GARANZIA IMPROPRIA.	7
1.1. Introduzione. La chiamata in causa del terzo in garanzia <i>ex</i> art. 106, parte seconda, c.p.c. Prime brevi riflessioni sulle categorie della cosiddetta garanzia propria e della c.d. garanzia impropria. L'inidoneità delle norme del codice di procedura civile al fine dell'individuazione di una nozione univoca della chiamata in garanzia.	9
1.2. Le norme di diritto sostanziale in tema di garanzia. Le diverse fattispecie di garanzia contemplate dal legislatore. La difficile determinazione di una nozione univoca di garanzia. L'individuazione delle ipotesi di garanzia suscettibili di dar luogo alla chiamata in garanzia.	27
1.3. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria nelle teorie dottrinarie dall'inizio alla metà del XX secolo. La teoria della garanzia quale difesa in giudizio e la teoria della garanzia quale risarcimento. La garanzia propria e le sottocategorie della c.d. garanzia formale e garanzia semplice. La garanzia impropria quale istituto di origine dottrinale e giurisprudenziale. Origini ed evoluzione di questo istituto.	35

1.3.1 Critica alle teorie della garanzia quale difesa o risarcimento: l'azione di regresso e l'azione di risarcimento nell'analisi di La China. Inadeguatezza della teoria indennitaria o sostanziale pura della garanzia: la garanzia quale istituto principalmente di diritto sostanziale. Garanzia e obbligazioni solidali. Riflessi sull'azione in garanzia.	59
1.4. La posizione del legislatore nei confronti dell'istituto della c.d. garanzia impropria. L'assenza di riferimenti alla distinzione tra la garanzia propria e la garanzia impropria nel codice del 1942. Il Progetto preliminare Solmi, il Progetto definitivo e l'attuale configurazione dell'art. 106, seconda parte, c.p.c.: una scelta ambigua.	70
1.5. Altri criteri di classificazione per la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria: la teoria della classificazione per ragioni di connessione. Riflessi sulla distinzione accolta in dottrina e in giurisprudenza in ambito processuale. La questione dell'autonomia delle domande nelle diverse fattispecie ricomprese nella figura della c.d. garanzia impropria e la contrapposizione con il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tradizionalmente individuato nelle ipotesi di garanzia propria.	76
1.5.1. La categoria della c.d. garanzia impropria e alcune fattispecie tradizionalmente incluse in questa figura.	87
1.5.2. Una fattispecie dalla controversa qualificazione: il contratto di assicurazione per responsabilità civile <i>ex art. 1917 c.c.</i>	91
1.5.3. Conclusioni. Caratteristiche delle fattispecie di garanzia impropria. L'insufficienza dei criteri dell'origine normativa e della connessione per pregiudizialità-dipendenza ai fini della distinzione tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie incluse nella c.d. garanzia impropria.	100

CAPITOLO II - IL PROCESSO DI PRIMO GRADO NELLE CAUSE
DI GARANZIA IMPROPRIA. 108

- 2.1. La chiamata in garanzia impropria: l'ingresso del terzo nel processo tra le parti originarie. L'autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo. La chiamata in garanzia impropria e la *litis denuntiatio*. Cenni. 110
- 2.1.1. La procura alle liti: uno dei corollari della differenziazione del regime processuale tra garanzia propria e garanzia impropria. 124
- 2.2. Il giudizio con pluralità di parti: la chiamata in garanzia impropria e la chiamata in causa per «comunanza di causa». Il c.d. «contenuto minimo» della chiamata in garanzia secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24707 del 2015. La questione della corretta individuazione dell'appartenenza della chiamata in causa del vero legittimato passivo all'ipotesi della chiamata per «comunanza di causa» di cui all'art. 106, prima parte, c.p.c. o alla figura della chiamata in garanzia impropria. 130
- 2.2.1. L'estensione automatica della domanda al terzo in caso di chiamata per comunanza di causa e in ipotesi di chiamata in garanzia (propria e impropria). 147
- 2.3. Art. 32 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria. Diversi regimi normativi a livello processuale tra c.d. garanzia propria e c.d. garanzia impropria in materia di deroga alla competenza del giudice. L'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie di garanzia impropria alla luce del rivisitato concetto di connessione. 152
- 2.4. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria negli altri ordinamenti. La giurisdizione nei confronti dello straniero: l'art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012 (e i precedenti art. 6 n. 2 della Convenzione di

Bruxelles prima e del Reg. to 44/2001 poi). Riflessi giuridici della normativa europea sulla definizione di connessione adottata dal nostro ordinamento. 170

2.5. Art. 108 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria: diversi regimi normativi a livello processuale. L'istituto dell'estromissione e la chiamata in causa del garante in ipotesi di comunanza di causa e di causa di garanzia. La questione della sovrapposizione tra la qualità di attore e convenuto del garante nell'ipotesi di estromissione nella causa di garanzia. Il nuovo regime introdotto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015: profili problematici. La sorte della domanda di garanzia nel caso di estensione dell'istituto dell'estromissione anche all'ipotesi di chiamata del garante in garanzia in base alla seconda parte dell'art. 106 c.p.c. 183

CAPITOLO III - LA GARANZIA IMPROPRIA NELLE IMPUGNAZIONI.

198

3.1. Premessa. La disciplina della garanzia impropria nella fase di impugnazione prima della sentenza delle Corte di Cassazione n. 24707 del dicembre 2015. Il litisconsorzio nel giudizio di gravame. Il diverso regime applicabile nell'ipotesi di garanzia propria e impropria: cause inscindibili e dipendenti *ex art. 331 c.p.c.* e cause scindibili *ex art. 332 c.p.c.* La connessione quale criterio fondante la distinzione *de qua*. I corollari della diversificazione di regime impugnatorio. La questione relativa alla legittimazione del terzo garante ad impugnare la statuizione sul rapporto principale. Ammissibilità dell'appello incidentale tardivo *ex art. 336 c.p.c.* da parte del convenuto garantito sul capo di garanzia. La questione dell'individuazione dello strumento idoneo per proporre impugnazione in

ipotesi di garanzia impropria: un antico contrasto tra appello incidentale e riproposizione della domanda <i>ex art. 346 c.p.c.</i>	199
3.2. Le statuizioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015 in riferimento alla distinzione tra garanzia propria e impropria nelle fasi di impugnazione.	230
3.2.1. Le impugnazioni nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per c.d. comunanza di causa <i>ex art. 106, prima parte, c.p.c.</i> , nelle SS. UU. n. 24707 del 2015.	235
3.2.2. Le impugnazioni nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per garanzia <i>ex art. 106, seconda parte</i> , nelle statuizioni delle SS.UU con le sentenze n. 24707 del 2015.	239
3.3. Le spese di lite: il principio di soccombenza e di causalità <i>ex art. 91 c.p.c.</i> e la chiamata in garanzia impropria.	249

Conclusioni. Il definitivo abbandono in ambito processuale della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria nella giurisprudenza. 255

BIBLIOGRAFIA	261
--------------	-----

CAPITOLO I

INTRODUZIONE. LA NOZIONE DI GARANZIA IMPROPRIA.

CAPITOLO I - INTRODUZIONE. LA NOZIONE DI GARANZIA IMPROPRIA.

1.1. Introduzione. La chiamata in causa del terzo in garanzia *ex art.* 106, parte seconda, c.p.c. Prime brevi riflessioni sulle categorie della cosiddetta garanzia propria e della c.d. garanzia impropria. L'inidoneità delle norme del codice di procedura civile al fine dell'individuazione di una nozione univoca della chiamata in garanzia. - 1.2. Le norme di diritto sostanziale in tema di garanzia. Le diverse fattispecie di garanzia contemplate dal legislatore. La difficile determinazione di una nozione univoca di garanzia. L'individuazione delle ipotesi di garanzia suscettibili di dar luogo alla chiamata in garanzia. - 1.3. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria nelle teorie dottrinarie dall'inizio alla metà del XX secolo. La teoria della garanzia quale difesa in giudizio e la teoria della garanzia quale risarcimento. La garanzia propria e le sottocategorie della c.d. garanzia formale e garanzia semplice. La garanzia impropria quale istituto di origine dottrinale e giurisprudenziale. Origini ed evoluzione di questo istituto. - 1.3.1 Critica alle teorie della garanzia quale difesa o risarcimento: l'azione di regresso e l'azione di risarcimento nell'analisi del Prof. La China. Inadeguatezza della teoria indennitaria o sostanziale pura della garanzia: la garanzia quale istituto principalmente di diritto sostanziale. Garanzia e obbligazioni solidali. Riflessi sull'azione in garanzia. - 1.4. La posizione del legislatore nei confronti dell'istituto della c.d. garanzia impropria. L'assenza di riferimenti alla distinzione tra la garanzia propria e la garanzia impropria nel codice del 1942. Il Progetto preliminare Solmi, il Progetto definitivo e l'attuale configurazione dell'art. 106, seconda parte, c.p.c.: una scelta ambigua. - 1.5. Altri criteri di classificazione per la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria: la teoria della classificazione per ragioni di connessione. Riflessi sulla distinzione accolta in dottrina e in giurisprudenza in ambito processuale. La

questione dell'autonomia delle domande nelle diverse fattispecie ricomprese nella figura della c.d. garanzia impropria e la contrapposizione con il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tradizionalmente individuato nelle ipotesi di garanzia propria. – 1.5.1. La categoria della garanzia impropria e alcune fattispecie tradizionalmente incluse in questa figura. – 1.5.2. Una fattispecie dalla controversa qualificazione: il contratto di assicurazione per la responsabilità civile *ex* art. 1917 c.c. – 1.5.3. Conclusioni. Caratteristiche delle fattispecie di garanzia impropria. L'insufficienza dei criteri dell'origine normativa e della connessione per pregiudizialità-dipendenza ai fini della distinzione tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie incluse nella c.d. garanzia impropria.

1.1. Introduzione. La chiamata in causa del terzo in garanzia ex art. 106, parte seconda, c.p.c. Prime brevi riflessioni sulle categorie della cosiddetta garanzia propria e della c.d. garanzia impropria. L'inidoneità delle norme del codice di procedura civile al fine dell'individuazione di una nozione univoca della chiamata in garanzia.

Tradizionalmente si sono distinte in dottrina e in giurisprudenza ai fini processuali della chiamata in garanzia due tipologie di garanzia: la cosiddetta garanzia propria e la cosiddetta garanzia impropria (1).

(1) Per un iniziale approccio alla questione relativa ai criteri distintivi tra garanzia propria e impropria, senza presunzione di completezza, si veda: V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali del processo di cognizione*, Napoli, 1954; p. 110 ss.; L. BACCAGLINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni Unite n. 24707/2015*, 2018, su www.eclegal.it; C. E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, cit., 457 ss.; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, Milano, 1913, p. 15 ss.; D. CAMMAROSANO, *Chiamata in garanzia impropria e chiamata del vero legittimato passivo*, Siena, 1982; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, II, 187 ss.; ID., *Sistema di diritto processuale civile*, I, *Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, p. 941 ss.; ID., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, V ed., Roma, 1956, p. 144 ss.; A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. it.*, 2016, c. 586 ss.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 559 ss.; L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, *sub. artt. 32; 106; 108; 331; 332 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, II, III e IV voll., Torino, 2012; C. CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1699 ss., sp. cc. 1700-1702.; ID., *Il cumulo condizionale di domande*, I, *Struttura e funzione*, Padova, 1985, p. 281 ss.; C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. it.*, 2016, c. 593 ss.; S. COSTA, *Garanzia impropria e spostamento di competenza*, in *Giur. it.*, 1952, I, I c.c., c. 589 ss.; G. COSTANTINO, *Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia impropria*, nota a Cass. civ., sez. un., 17 ottobre 1991, n. 10960, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1484 ss.; G. COSTANTINO, voce *Garanzia*

(chiamata in), in *Dig. Disc. Priv.* (sez. civ.), VIII, Torino, 1992, p. 596 ss.; G. DE LUCA, *La garanzia impropria e l'art. 32 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, c. 731 ss.; V. DE PETRIS, voce *Connessione. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, p. 13; G. FABBRINI, voce *Connessione: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, 1 ss. e in *Scritti giuridici*, I, *Studi sull'oggetto del processo e sugli effetti del giudicato*, Milano, 1989, p. 461 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano, 2002, pp. 37-219 e pp. 581-587; ID., *Giurisdizione italiana e chiamata in garanzia: la garanzia impropria continua a mietere vittime*, nota a Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10891, in *Int'l Lis*, 2003, p. 136 ss.; G. GIUSTI, *La chiamata del terzo sotto il profilo di garanzia impropria e la raccomandata dell'assicuratore*, in *Nuovo dir.*, 1976, p. 473 ss.; S. LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra la garanzia propria e l'impropria*, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, c. 35 ss.; ID.; *La chiamata in garanzia*, Milano, 1962, pp. 188 ss.; ID., *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, pp. 466-67.; S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX); C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2016, p. 238 ss.; A. MARIANI MARINI, *Considerazioni in tema di chiamata in causa per garanzia impropria*, in *Rass. giur. umbra*, 1957, p. 782 ss.; A. MASSARI, *Eventuale modificazione della competenza nel caso di chiamata in garanzia propria e impropria*, in *Arch. Ric. Giur.*, 1947, p. 172 ss.; B. MERLO, *Vendite a catena e garanzia impropria*, in *Giur. compl. Cass.*, 1951, p. 538 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia. II) Chiamata in garanzia. Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989, p. 1; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2001, pp. 390 ss.; L. PRENDINI, *L'azione di c.d. regresso del venditore finale fra "garanzia propria" e "garanzia impropria". Profili processuali e comparatistici*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 121 ss.; A. REISTADLER, *Note minime in tema di garanzia (propria e impropria) e proroga di competenza nel Reg. (CE) n. 44/2001*, nota a Trib. Bolzano, 11 febbraio 2010, in *Giur. it.*, 2011, c. 154 ss.; M. RICCA-BARBERIS, *Il contratto a favore di terzi e la garanzia impropria*, Milano, 1957, (Estr. da: *Il diritto fallimentare e le delle società commerciali*, a. 32., n. 1-2, parte 1, gennaio-aprile 1957); A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 930 ss.; V. SPARANO, *Difetto di giurisdizione e garanzia impropria*, in *Dir. giur.*, 1958, p. 402 ss.; S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, pp. 51-52; G. TADDEUCCI, *Esecuzione forzata di sentenza di condanna di chiamata in garanzia impropria*, in *Foro it.*, 1964, I, c. 117 ss.; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, c. 323 ss.; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, nota a Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227 e Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1197 ss.; R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 835 ss.; L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, Torino, 1921, (Estr. da: *Giurispr. It.*, vol. LXXIII, disp. 14°).

Nonostante questa classica ripartizione sia stata da sempre caratterizzata dall'esistenza di confini assai incerti, non solo con riferimento ai criteri di classificazione ma finanche relativamente alla collocazione delle singole fattispecie nell'una piuttosto che nell'altra categoria di garanzia, come vedremo meglio più avanti in questo scritto, essa ha caratterizzato sin dalle sue origini un fenomeno non solo meramente descrittivo, ma che ha avuto per lunghissimo tempo fondamentali ripercussioni dal punto della disciplina in relazione alla applicabilità o meno di determinati istituti di diritto processuale alle differenti fattispecie concrete in virtù della loro appartenenza all'una o all'altra delle due categorie di garanzia sopracitate.

In caso di garanzia impropria, infatti, alcune importanti disposizioni di diritto processuale, che tra poco esamineremo nel dettaglio, non trovavano applicazione sulla base di determinate riflessioni dottrinali concernenti da una parte l'origine atipica di queste figure di garanzia e, dall'altra, il tipo di rapporto sostanziale esistente tra i soggetti coinvolti e sottostante alle fattispecie incluse nella categoria in parola.

Sul piano processuale dalla distinzione in parola discendevano, come accennato poc'anzi, tutta una serie di corollari indicativi, nel senso che tendenzialmente soltanto in caso di cosiddetta garanzia propria si ammetteva - nella prassi dei tribunali, avallata dalla dottrina maggioritaria, su cui torneremo in maniera più completa più avanti nel testo - l'applicabilità di alcuni fondamentali istituti processuali relativi alla chiamata in garanzia previsti dal nostro legislatore, quali, in particolare, l'art. 32 c.p.c. in materia di modificazione della competenza per ragioni di garanzia, l'art. 108 c.p.c. relativo all'estromissione del garantito, l'art. 331 c.p.c. in materia di impugnazioni per le cosiddette cause inscindibili e, infine, l'art. 336, comma primo, c.p.c. sull'effetto cosiddetto espansivo interno delle impugnazioni.

In caso di chiamata in garanzia impropria, invece, si sosteneva in giurisprudenza e in dottrina - e con maggior fermezza ed intransigenza anche ad

opera del nostro legislatore (2) – che ci si trovasse innanzi a fattispecie di garanzia che potevano essere definite tali, per l'appunto, solo «impropriamente», e ciò sulla base, come già sommariamente detto, di alcune differenze per così dire ontologiche e strutturali individuate dalla dottrina, tra le quali, il rilievo che queste fattispecie fossero tutte caratterizzate da un maggior grado di autonomia dei fatti costitutivi dei diritti posti alla base delle due domande (principale e di garanzia) rispetto alle figure ricomprese nella cosiddetta garanzia propria; autonomia che per lo più non si riteneva idonea a giustificare l'applicazione delle citate disposizioni tutte presupponenti un certo maggior grado di connessione tra domanda principale e accessoria.

(2) Inizialmente sia il legislatore – come emerge chiaramente dai lavori preparatori del codice di procedura civile del 1942 (si veda in proposito il successivo § 1.4.) – di concerto con certa autorevole dottrina dell'epoca, non solo considerava non applicabili alle fattispecie ricomprese nelle ipotesi di garanzia impropria le disposizioni di diritto processuale relative ad alcuni aspetti peculiari della chiamata in garanzia (deroga alla competenza, estromissione del garantito, ecc.), ma riteneva addirittura che l'art. 106 c.p.c., nella sua seconda parte, non contemplasse proprio le fattispecie di garanzia impropria, escludendo *in toto* la possibilità di una chiamata in causa del terzo garante improprio ai sensi di questo articolo. Si veda in proposito successivo paragrafo 1.4.

Così con riferimento all'opera del legislatore si legge anche in Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707: «La soppressione dell'inciso 'e tenerla indenne', che figurava nel testo originario dell'art. 106 e che il Guardasigilli S. aveva spiegato con l'intenzione di espungere dall'ambito della norma le ipotesi di garanzia impropria» (in *Giur. it.*, 2016, c. 584).

In dottrina, S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX), p. 4; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 327.

Sempre in questo senso si è affermato: «Che una parte processuale possa, (...), chiamare nel processo un terzo in ipotesi di garanzia impropria, (...) non è possibile, ostandovi l'art. 106 c.p.c.: per lo meno secondo la corrente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che condividiamo senz'altro» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330).

Oggi, invece, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 106 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria: così, *ex multis*, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2017, p. 390; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*. II) *Chiamata in garanzia*. *Diritto processuale civile*, cit., p. 3.

Questa situazione si è protratta pressoché immutata sino a pochi anni orsono quando con alcune pronunce giurisprudenziali – *rectius*, una in particolare (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707) alla quale hanno fatto seguito altre pronunce dello stesso tenore – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sull’argomento, mettendo fine a questa distinzione dalle basi assai incerte, mantenuta da quel momento in avanti solo a fini meramente descrittivi.

La Cassazione, con la menzionata pronuncia del 4 dicembre 2015, ha provveduto ad uniformare la disciplina che veniva solitamente applicata in tema di chiamata in garanzia alle sole fattispecie rientranti nella cosiddetta garanzia propria anche a quella che si adottava in tema di chiamata in garanzia cosiddetta impropria, la quale ultima per l’appunto vedeva escluse dall’applicazione delle sopracitate disposizioni di legge tutte le fattispecie ivi incluse (3); affermando che «la distinzione

(3) Il riferimento va alle seguenti pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione: in particolare Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, con nota favorevole all’abbandono della distinzione al fine di tutelare il principio del *simultaneus processus* di A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. it.*, 2016, c. 586 ss.; con nota favorevole di R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 835 ss.; e ancora con nota di C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, 2016, su www.eclegal.it; con nota di S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Scritti offerti dagli allievi a F.P. Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, p. 233 ss. e in *Il giusto processo*, 2016, p. 1071 ss.; con nota di L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2016, p. 548 ss.; infine, con nota contraria di C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. it.*, 2016, c. 593 ss.; Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, con nota di V. CARBONE, *Chiamata in garanzia e proposizione dell’appello*, in *Corr. Giur.*, 2016, n. 6, p. 871 ss. e con nota C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 968 ss.; Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2016, n. 6623, in <http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza>. Conf.: Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30601, con nota di S. MATTEINI CHIARI, *Chiamata in garanzia: non opera la regola dell’automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato*, 2019, su www.ilprocessocivile.it; Cass. civ., sez. VI, ord. 13 novembre 2018, n. 29038, su www.dejure.it; Cass.

tra garanzia propria e garanzia impropria è destituita di fondamento e che tutte le fattispecie ricondotte all'una e all'altra categoria devono andare soggette alla medesima disciplina processuale» (4).

Nel caso di specie di cui alla sentenza n. 24707 del 2015 - avente ad oggetto l'assai dibattuta fattispecie del contratto di assicurazione per responsabilità civile sulla quale torneremo più avanti in questo scritto (5) - La Suprema Corte, chiamata a dirimere un contrasto interpretativo relativo all'ambito di applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. in presenza di un cumulo processuale tra la controversia promossa dall'attore contro il garantito e quella di garanzia con chiamata del garante ad opera del garantito, si è spinta fino ad analizzare in maniera completa l'intera disciplina processuale della garanzia e, con una lunga e complessa motivazione, ha infine dichiarato definitivamente superata questa distinzione nei suoi profili applicativi di diritto processuale, sancendo, come detto, l'applicabilità di un solo regime processuale unico per tutte le ipotesi di garanzia (sia propria che impropria) (6).

civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, con nota di F. AGNINO, *Irrelevante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini della competenza*, su ilprocessocivile.it; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017, n. 25822, con nota di S. MATTEINI CHIARI, *La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario tra chiamato e parti originarie?*, 2018, su ilprocessocivile.it; e, a seguire in senso confermativo, Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7770, su www.neldiritto.it.

(4) Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.

(5) Si veda capitolo I, § 1.5.2.

(6) L'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.) è stato richiesto con ordinanza di rimessione della sezione III, n. 16780/2014. Il caso di specie riguardava, in particolare, un contratto di assicurazione per responsabilità civile *ex art. 1917 c.c.* rispetto al quale si chiedeva di verificare la possibilità che l'accoglimento dell'impugnazione del capo principale di condanna della sentenza da parte del solo garante (assicuratore) potesse avere effetto anche nei confronti del garantito (assicurato) sebbene quest'ultimo non avesse a sua volta impugnato quel capo della sentenza. Il contrasto rispetto al quale si è richiesto l'intervento delle Sezioni Unite interessava la diversa qualificazione del contratto di assicurazione in parola effettuata, da una parte, ad opera delle stesse Sezioni Unite che con la sentenza del 26 luglio 2004, n. 13968, lo riconducevano alla categoria della c.d. garanzia propria e, dall'altra, da successive pronunce delle sezioni singole

L'argomento è di notevole interesse non solo perché, come vedremo meglio, è tornato al centro del dibattito in ambito dottrinario e giurisprudenziale grazie alle recenti pronunce della Corte di Cassazione summenzionate che hanno sovvertito l'impostazione adottata sino a quel momento dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza stessa, ma anche perché intreccia al suo interno una serie di questioni giuridiche che, come vedremo, si trovano a cavallo tra il diritto sostanziale e il diritto processuale. In altre parole, è l'istituto sostanziale della garanzia che qui produce significative implicazioni nel diritto processuale, evidenziando in tal maniera la sostanziale inseparabilità in questo specifico ambito tra diritto sostanziale e diritto processuale (7).

Tuttavia, con riferimento alle anzidette sentenze della Corte di Cassazione va evidenziato che non si tratta di pronunce del tutto innovative, in quanto foriere di un orientamento già da tempo insistente da parte di certa dottrina sulla inopportunità di questa differenziazione tra garanzia propria e impropria limitatamente ad alcuni aspetti processuali (8) e, non da meno, anche in relazione alla sempre maggiore

della Corte che, al contrario, lo classificavano come rientrante nella figura della c.d. garanzia impropria. Si chiedeva, pertanto, alle Sezioni unite, di pronunciarsi sulla corretta classificazione della fattispecie in parola e sull'opportunità di mantenere nell'ordinamento interno la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria e la correlata distinta applicazione della normativa riguardante la chiamata in garanzia.

(7) Questo aspetto è stato evidenziato da numerosi autori che si sono occupati dell'argomento, v., tra gli altri, S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 188 ss.; o, ancora, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., laddove, trattando delle caratteristiche della prestazione di garanzia, specifica che: «Ci preme, fin da questo momento, far risultare ben chiaramente questo carattere processuale che secondo noi è inseparabile dalla obbligazione di garanzia: il garante, cioè, non è obbligato a *impedire che contro il garantito sorgano molestie giudiziarie* (nel qual caso il solo sorgere della molestia giudiziaria renderebbe il garante inadempiente), ma soltanto a *difendere in giudizio il garantito dalla molestia giudiziaria appena sorta* (cosicché il garante è inadempiente sol quando si rifiuta di prestar la difesa o quando non riesce a prestarla efficacemente)» (pp. 11-12).

(8) Così, tra gli altri, A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro It.*, 1985, I, c. 2385 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 355; A.

influenza esercitata in ambito nazionale dalla normativa europea, difficilmente compatibile con il mantenimento di una siffatta distinzione, come peraltro la stessa giurisprudenza aveva già più volte indicato in passato (9).

Va premesso a questo nostro studio che non risulta per nulla agevole, anche alla luce della notevole mole di scritti e di pronunce dei tribunali dedicate alla distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, individuare in maniera chiara i criteri che hanno portato a mantenere una siffatta distinzione con il conseguente differente regime di norme applicative per così lungo tempo, in quanto molto spesso – soprattutto nella giurisprudenza – ci si è solitamente riferiti a questa distinzione in

CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, Padova, 1992, p. 860 ss.; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 930 ss.

Con riferimento alla sussistenza di rapporti caratterizzati da connessione per pregiudizialità-dipendenza anche nei casi di garanzia impropria si veda l'ampia analisi di B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 143-147; L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, Torino, 1921, (Estr. da: *Giurispr. It.*, vol. LXXIII, disp. 14°, p. 10 ss.; G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I e II, Bari, 2015, p. 179 e 367 ss.

Ma anche in giurisprudenza troviamo delle pronunce, sebbene isolate, favorevoli ad un ampliamento dell'ambito della garanzia propria col ricomprendervi le fattispecie, quali in particolare le vendite a catena ove sussiste «l'unicità e l'identità del fatto generatore della responsabilità» (Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1988, n. 6678, in *Mass. Cass. civ.*, 1988, p. 933 e in *Giust. civ. Mass.*, 1988, p. 9 ss.); dello stesso tenore la precedente Cass. civ., 7 luglio 1984, n. 3981, in *Foro it., Rep.*, 1984, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 29, p. 830.

(9) Quanto agli aspetti di diritto europeo si rimanda al capitolo successivo ove verrà affrontato l'argomento (§ 2.4).

Con riferimento ad un ancora embrionale ma sicuramente presente orientamento della Corte di Cassazione volto al superamento della distinzione tra garanzia propria e impropria si evidenzia che l'ordinanza interlocutoria Cass. civ., sez. III, ord. 23 luglio 2014, n. 16780, richiamando la precedente sentenza delle sezioni unite n. 8404 del 2012, afferma: «ritenuto che la decisione appena richiamata sembra indicare uno specifico indirizzo, ancorché riferito alla soluzione della sola questione di giurisdizione, che tuttavia svaluta la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, con possibili ricadute sulla struttura del processo e sui diritti processuali dei partecipi al rapporto sostanziale».

Sempre in questo senso si veda Cass. civ., sez. un., 12 giugno 1990, n. 5713 con nota di P. ODDI, in *Giur. it.*, 1991, c. 12 ss.

maniera apodittica (10), dandole peso di postulato sostanzialmente insindacabile, senza in realtà aver mai messo in dubbio o comunque indagato maggiormente, quantomeno sino alle più recenti pronunce, la natura sostanziale del rapporto di garanzia impropria e la sua relazione con il rapporto principale, dandone sostanzialmente per acquisita la natura autonoma.

Ma nel tentativo di analizzare compiutamente l'argomento, sembra opportuno ad avviso di chi scrive, procedere in questa sede per gradi e cercare dapprima di circoscrivere il campo di indagine partendo dalla chiamata in garanzia di cui all'art. 106, seconda parte, c.p.c. per vedere quali sono gli elementi distintivi della garanzia processuale che qui emergono – attraverso una previa breve analisi del concetto generale di garanzia -, per poi dedicarci in un successivo momento ad individuare le caratteristiche specifiche dei due tipi di garanzia tradizionalmente individuati in dottrina, appunto quello della garanzia propria e quello della garanzia impropria, al fine di delimitarne i rispettivi ambiti. Si passerà, poi, ad analizzare la differenziazione di regime processuale che per lungo tempo è stata mantenuta tra le due figure di garanzia in parola e le rilevanti conseguenze che ne sono derivate.

Quando si parla di *chiamata in garanzia* il riferimento, come detto, va immediatamente all'art. 106, parte seconda, del codice di procedura civile, ove è disciplinata l'ipotesi in cui la pretesa di garanzia venga esercitata con la proposizione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria avente ad oggetto il diritto di manleva o di rivalsa, in forza del quale il garante è tenuto a rispondere dell'eventuale esito sfavorevole al garantito del processo.

La disposizione in parola, più in generale, si occupa della chiamata in causa del terzo, ossia della chiamata di un terzo su istanza di una delle parti di un processo già pendente, tra attore e convenuto; eventualità che il nostro ordinamento ammette in

(10) F. AGNINO, *Irrilevante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini della competenza*, nota a Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, su *ilprocessocivile.it*.

due specifiche e ben distinte ipotesi disciplinate nella suddetta norma: l'ipotesi in cui la causa sia al terzo comune, ossia la c.d. *comunanza di causa* prevista dalla prima parte dell'art. 106 c.p.c., sulla quale torneremo più avanti (11), e l'ipotesi, che qui per l'appunto maggiormente ci interessa in quanto costituisce il riferimento principale della nostra ricerca, ossia quella della chiamata in garanzia, vale a dire l'eventualità che si verifica quando una delle parti in causa del processo pretenda di essere *garantita in giudizio dal terzo chiamato*, ipotesi normativamente disciplinata, appunto, dalla seconda parte dell'art. 106 c.p.c. (12).

L'art. 106 c.p.c. in questa sua seconda parte riguardante la chiamata in garanzia identifica dunque quale contenuto indispensabile della chiamata in garanzia stessa la chiamata in causa del garante al quale il convenuto intende estendere l'efficacia della sentenza sul rapporto principale in virtù della pretesa, appunto, di essere da questo terzo garantito ossia tenuto indenne in caso di soccombenza; quindi in altre parole, il convenuto in questa ipotesi propone nei confronti del garante una domanda di condanna condizionata alla propria soccombenza in giudizio, e ciò quando non si versi in quei più rari casi di chiamata in causa del garante da parte dell'attore (13).

(11) Cap. II, paragrafo 2.1.

(12) Si veda più avanti: capitolo II, § 2.2. Sulla distinzione tra chiamata nel processo per comunanza di causa e chiamata in garanzia (propria e impropria) si veda, tra gli altri, in dottrina per una compiuta analisi della questione: E. ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo passivo e impugnazione incidentale*, in *Problemi di diritto*, Milano, 1957, I, p. 515 ss. (dalla *Giur. it.*, 1947, IV, c. 73 ss.).

(13) Così, tra gli altri, A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, vol. I, p. 383; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2015, p. 352; G. COSTANTINO, sub. *Art. 106*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, Torino, 1997, I, p. 768; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2002, p. 144.

Con riferimento al contenuto «minimo» della chiamata in garanzia tale non può considerarsi, ad avviso di chi scrive, la mera estensione al terzo garante dell'efficacia della decisione relativa al rapporto principale, versandosi in questa ipotesi in una azione di mero accertamento al fine di far valere in un successivo processo contro il garante la sentenza pronunciata anche nel processo avente ad oggetto la causa principale, mentre la chiamata in garanzia presuppone ed è costituita da un ulteriore elemento fondamentale ed intrinseco,

ovverosia la consequenziale richiesta di manleva e di assunzione dell'esito sfavorevole del processo in capo al garante, sempre inseparabile e financo implicita nella chiamata in causa per garanzia del terzo stessa.

La Corte di Cassazione nella nota sentenza innovativa n. 24707 del 2015 con riferimento all'ipotesi di chiamata del terzo garante ai soli fini dell'estensione a questi della decisione relativa al rapporto principale, afferma che: «allorquando la chiamata del terzo garante sia esercitata solo sotto il descritto profilo, il che dipende da una scelta limitativa del soggetto garantito, che non chiede il riconoscimento delle sue implicazioni condizionatamente all'eventuale verificarsi di un accertamento del rapporto principale giustificativo della garanzia, lo scopo che persegue il garantito è solo quello – come non ha mancato di rilevare la dottrina – di ottenere che il garante sia assoggettato all'efficacia dell'accertamento sul rapporto riguardo al quale ad avviso del chiamante preteso garantito deve prestare la garanzia, in modo che l'esistenza di tale rapporto non possa più essere ridiscussa in un futuro giudizio nel quale lo stesso garantito farà valere la pretesa di garanzia (fra i cui fatti costitutivi necessariamente si pone il modo di essere del rapporto oggetto della prestazione di garanzia, cioè riguardo al quale essa è dovuta secondo la disciplina del rapporto di garanzia). Nel successivo giudizio con cui il garantito chiederà la prestazione di garanzia (che ha scelto di non far valere), cioè la prestazione cui il garante è tenuto in relazione a quel modo di essere, si potrà discutere fra garantito e garante soltanto della sussistenza stessa del rapporto di garanzia, della debenza della garanzia in base ad esso e di tutte le questioni ad essa relative» (paragrafo 9.2, su www.neldiritto.it).

In questo caso – come accade peraltro nelle ipotesi di comunanza di causa – però il processo si allarga esclusivamente dal punto di vista soggettivo (e di conseguenza il giudicato si estenderà anche al terzo garante chiamato in causa) e non anche dal punto di vista oggettivo, permanendo l'oggetto il medesimo (quello del rapporto principale).

In questa ipotesi non si potrebbe parlare di chiamata in garanzia ma di mero accertamento del rapporto di garanzia, presupponendo la chiamata in garanzia stessa la pretesa del convenuto chiamante di essere garantito dal terzo chiamato. E infatti, l'art. 106 c.p.c. implica già questa estensione oggettiva laddove recita «pretende di essere garantita». Quando il chiamante si limita a citare in causa il garante, senza far valere contro di lui la pretesa di garanzia, al solo fine di opporgli, in un secondo momento, nella futura ed eventuale causa che andrà a proporre contro lo stesso, la sentenza di contenuto sfavorevole, provocando, in questo modo, un cumulo soltanto soggettivo e non anche oggettivo si parla di mera *litis denuntiatio* (S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Il giusto processo*, 2016, p. 1071).

Così, in dottrina, anche G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1120; D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 526; V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1961. Per una compiuta analisi della questione e delle diverse teorie in materia

Sono ipotesi che possono verificarsi in quelle fattispecie di garanzia (c.d. garanzia formale) che hanno ad oggetto la trasmissione di un diritto, come, ad esempio, l'ipotesi in cui il garantito, che abbia acquistato un immobile, chiami in causa quale convenuto il terzo possessore dell'immobile in parola, del quale ignorava l'esistenza al momento dell'acquisto. Nell'azione di rivendica del bene nei confronti del terzo, il garantito attore con ogni probabilità potrà chiamare in causa in garanzia il garantito venditore al fine di rafforzare la propria difesa in giudizio (14).

L'art. 106 c.p.c., tuttavia, non si spinge fino a dare una definizione chiara e univoca del termine garanzia processuale.

L'articolo in parola, in questa sua seconda parte, non è l'unico strumento attraverso il quale la pretesa di garanzia può essere fatta valere nel processo tra le parti originarie; e, infatti, ben potrebbe accadere che distinte controversie proposte separatamente potranno essere successivamente riunite *ex artt. 40 e 274 c.p.c.*; ovvero i due processi potranno avere autonomo e distinto svolgimento, non essendone stata disposta la riunione o essendo stata avanzata la domanda di garanzia in un momento

si veda S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 93-110, il quale, peraltro, afferma che la chiamata in garanzia prevede sempre la domanda di regresso o manleva, che va sempre considerata come proposta – quindi implicitamente – anche quando la stessa non sia espressamente richiesta nelle conclusioni.

Parimenti assai critico rispetto alla posizione delle Sezioni Unite sul punto anche Consolo con riferimento, tuttavia, più all'ampliamento del concetto di «comunanza di causa» che rispetto all'utilizzo ritenuto solo improprio, ma non rilevante, del concetto di chiamata in garanzia (C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 594, (v. cap. II, paragrafo 2.2).

Sul punto torneremo più al paragrafo 2.2. del capitolo II e ancora trattando dell'estromissione del garantito *ex art. 108 c.p.c.* (cap. II, paragrafo 2.5).

(14) Ancora si deve considerare l'ipotesi di chiamata in causa del garante ad opera dell'attore quando la garanzia sia prestata non già a favore dell'attore chiamante ma a favore del convenuto, nell'ambito della facoltà disciplinata all'art. 2900 c.c. del creditore di sostituirsi al debitore nell'esercizio di diritti e azioni che spettino a quest'ultimo nei confronti dei terzi per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni.

temporalmente successivo alla conclusione del processo relativo alla domanda principale. Può accadere, inoltre, che il garante prenda parte al processo tra le parti originarie, senza però che nei suoi confronti sia spiegata l'azione di manleva o di regresso e in questo caso ci si troverà davanti ad un'ipotesi di cumulo soltanto soggettivo, e non anche oggettivo come avviene nel caso di chiamata in garanzia *ex art. 106 c.p.c.*, al solo fine di provocarne la partecipazione nella lite principale e potergli opporre, nel successivo processo di rivalsa, la pronuncia emessa a conclusione del processo principale (15).

Diversamente non si potrà considerare quale chiamata in causa in garanzia l'ipotesi disciplinata all'*art. 107 c.p.c.* (16). Può accadere, infatti, che il terzo presunto garante possa essere chiamato nel processo *inusu iudicis* in forza del disposto di cui all'*art. 107 c.p.c.*; in questo caso, tuttavia, non si potrà avere domanda di condanna nei confronti del chiamato e pertanto non potrà, ad avviso di chi scrive, qualificarsi la chiamata in causa del garante quale chiamata in garanzia e ciò in quanto, come detto, la domanda di garanzia presuppone e contiene in sé *ab origine* una domanda di condanna. Allora questo si avrà più probabilmente (e più correttamente) a che fare con un'ipotesi di chiamata in causa del terzo vero legittimato, aspetto questo sul quale ci soffermeremo più approfonditamente nel prosieguo della trattazione (17).

Per completezza si rileva, poi, che anche altre norme del nostro codice di procedura fanno riferimento alla chiamata in garanzia ponendo in risalto alcuni

(15) In questo caso si potrà avere intervento volontario del garante nel giudizio principale, sulla base dell'*art. 105, comma 2, c.p.c.*, o chiamata in causa del terzo garante per ordine del giudice *ex art. 107 c.p.c.* o su richiesta di parte *ex art. 106 c.p.c.* (S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Il giusto processo*, 2016, p. 1071 e in *Scritti offerti dagli allievi a F.P. Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, p. 233). Così anche G. COSTANTINO, *Garanzia (chiamata in)*, in *Dig. civ.*, VIII, Torino, 1982, p. 596 ss.

(16) Così, tra gli altri, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 96.

(17) Si veda capitolo II, § 2.2.

specifici aspetti di questo istituto. Tra questi l'art. 269 c.p.c. disciplina le modalità procedurali attraverso le quali la parte pone in essere la corretta chiamata in causa del terzo. Altre disposizioni contenute nel codice di procedura civile dalle quali si possono ricavare alcuni elementi utili al fine di ricostruire la disciplina della chiamata in garanzia sono, poi, gli articoli 32, 108 e 271 c.p.c.

L'art. 32 c.p.c., a cui abbiamo accennato pocanzi, si occupa della questione della modificazione della competenza per ragione di connessione nell'ipotesi di chiamata in garanzia, stabilendo che, ai fini della determinazione della competenza, appunto, la domanda accessoria di garanzia viene assorbita dalla domanda principale, provocando il fenomeno della connessione (18).

L'art. 108 c.p.c., invece, tratta di una possibile evoluzione del cumulo, ossia l'estromissione del garantito nell'ipotesi in cui il garante, comparso, accetti di assumere la causa in luogo del garantito – sempre che le altre parti non si oppongano – ; in questa ipotesi, prosegue la norma, gli effetti della sentenza pronunciata in assenza del garantito si estendono anche a quest'ultimo (19).

L'art. 271 c.p.c., infine, disciplina le modalità di costituzione in giudizio del terzo chiamato.

Ma, come si può agevolmente constatare anche solo dalla semplice lettura degli articoli menzionati, nessuno di essi si preme di dare una definizione di garanzia quale istituto legittimante la pretesa di essere garantito dal terzo che viene introdotto nel processo per tramite appunto della chiamata in garanzia, limitandosi a regolare aspetti squisitamente tecnici e pratici della chiamata in garanzia e della costituzione in giudizio del garantito.

Anche volgendo lo sguardo al diritto sostanziale - sul quale appare opportuno soffermarci un momento prima di proseguire nella nostra analisi - nel tentativo di

(18) La questione verrà analizzata nel capitolo II, paragrafo 2.3.

(19) La disapplicazione dell'articolo 108 c.p.c. alle fattispecie incluse nella categoria della c.d. garanzia impropria verrà esaminata successivamente al capitolo II, paragrafo 2.5.

delineare i confini del concetto di garanzia, ci si trova davanti una quantità cospicua di norme che vi fanno riferimento, e ciononostante non si rinviene in alcuna di esse una chiara e univoca definizione del concetto di garanzia (20).

(20) Il termine *garanzia* ricorre in numerose disposizioni di legge, tanto che non risulta agevole trovare una definizione univoca che soddisfi le definizioni accolte dalle diverse ipotesi che il legislatore individua negli svariati ambiti in cui esso viene in rilievo, con riferimento, peraltro, a fattispecie decisamente eterogenee e distanti tra loro. Così, in dottrina, G. TUCCI, voce *Garanzia*, cit., p. 19; M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, cit., p. 448; L. BARBIERA, *Garanzia del credito e autonomia privata*, Napoli 1971, p. 19.

Appare utile, allora, al fine di meglio inquadrare l'argomento di cui si tratta, dedicare una nota di approfondimento all'identificazione delle norme di legge che il legislatore ha dedicato alla disciplina delle varie forme di garanzia rintracciabili nel nostro ordinamento. Oltre a quelle già menzionate contenute nel codice di procedura civile, si occupano del concetto di garanzia le seguenti norme del codice civile: l'art. 2740 c.c. che disciplina la così detta *garanzia patrimoniale generica*; l'art. 2741 c.c. che, con riferimento alla garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, statuisce il principio della *par condicio creditorum*; l'art. 2742 c.c. sulla surrogazione dell'indennità alla cosa; l'art. 2743 c.c. in tema di *diminuzione della garanzia*; l'art. 2744 c.c. si occupa del divieto del patto commissorio. Sempre a tutela della garanzia patrimoniale generica rilevano l'art. 2900 c.c. che disciplina l'azione surrogatoria le norme in materia di azione revocatoria (artt. 2901-2904). Con riferimento alle c.d. garanzie reali (o diritti reali di garanzia) le norme interessate sono: quelle relative ai *privilegi* (artt. 2745 – 2783 bis c.c.); quelle riguardanti il *pegno* (artt. 2784-2806) e quelle che disciplinano l'*ipoteca*. Altre norme rilevanti in materia di garanzia sono quelle che regolano la fideiussione, ossia gli articoli dal 1936 al 1957 c.c., figura tipica di garanzia personale. Altre norme di rilievo in materia di garanzie personali sono quelle riguardanti l'avallo della cambiale di cui al capo IV (artt. 35-37) del R.D. n. 1669 del 14.12.1993 (c.d. Legge cambiaria) e l'avallo dell'assegno di cui al capo III (artt. 28-30) del R.D. n. 1736 del 21.12.1933. Queste le c.d. garanzie del credito, che la dottrina distingue da altre ipotesi di garanzia disciplinate nel codice civile: le garanzie di godimento dei diritti. (così L. PIAZZA, voce *Garanzia, 1) Diritto civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 1; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano, 2002, vol. I, p. 7 ss.; *contra* M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 449 ss., per il quale il concetto di garanzia – che Egli definisce «tecnico» – andrebbe riferito solo a quelle ipotesi di garanzia che hanno «l'effetto di accrescere o rafforzare per un dato creditore, la probabilità di essere soddisfatto» e non anche alle figure c.d. di «garanzia del godimento di un diritto». In questi ultimi casi, infatti, secondo l'autore, la garanzia dell'obbligazione non potrebbe consistere in una nuova obbligazione gravante sul medesimo debitore ma si tratterebbe della stessa identica obbligazione, sicché il

creditore non vedrebbe rafforzata o maggiormente tutelata la propria posizione, ma si avrebbe semplicemente «un'obbligazione duplicata». Si avrebbe allora non una garanzia ma piuttosto un'assunzione di responsabilità (così anche S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935).

Tra le garanzie di godimento dei diritti presenti nel codice civile troviamo nell'ambito della disciplina della divisione nelle successioni l'art. 758 c.c. che tratta della *garanzia tra coeredi*, sancendo che «i coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa». Ancora il successivo articolo 759 c.c. che disciplina l'ipotesi della garanzia per evizione subita da un coerede stabilendo che il valore del bene evitto venga ripartito tra tutti i coeredi. L'art. 1116 c.c. richiama le suddette garanzie in tema di divisione ereditaria estendendole alla comunione in generale laddove compatibili.

Di garanzia per evizione si parla anche con riferimento alla donazione; in particolare all'art. 797 c.c. a tutela del donatario e al successivo art. 798 c.c. la garanzia del donante viene esclusa con riferimento ai vizi della cosa a meno che il donante non sia stato in dolo.

Sempre tra le garanzie di godimento dei diritti si possono annoverare quelle riguardanti la compravendita, ossia l'art. 1476 n. 3 che stabilisce a carico del venditore l'obbligazione di *garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa*; l'art. 1947 c.c. che statuisce in relazione alla cosa venduta la garanzia per mancanza di qualità promesse o essenziali per l'uso a cui è destinata e la *garanzia di buon funzionamento* del bene mobile venduto di cui all'art. 1512 c.c. Altre ipotesi le troviamo all'art. 1542 c.c. in tema di vendita di eredità laddove si stabilisce che chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti è tenuto esclusivamente a garantire la propria qualità di erede; all'art. 2921 c.c. nell'ambito della vendita forzata disciplina la garanzia per evizione in deroga a quella generale di cui agli artt. 1483 ss. c.c.; sempre in materia di esecuzione forzata, all'art. 2922 c.c. che disciplinando i vizi della cosa esclude, limitatamente a questa ipotesi che si realizza in fase esecutiva, il diritto dell'acquirente o dell'assegnatario di essere garantito per i vizi della cosa.

Le garanzie stabilite in materia di compravendita vengono estese dall'art. 1555 c.c. anche al contratto di permuta in quanto compatibili.

L'art. 1266 c.c. determina l'obbligo del cedente di garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, se questa è avvenuta a titolo oneroso. Se la cessione è a titolo gratuito la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione. Il successivo art. 1267 c.c. disciplina la garanzia della solvenza del debitore, solvenza di cui il cedente non risponde, salvo che ne abbia assunto la garanzia. Mentre per la cessione di contratto, l'art. 1410 c.c. stabilisce che «Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto».

In materia di locazioni, l'art. 1575 n. 3) tra le obbligazioni principali del locatore elenca quella di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa durante la locazione e, in particolare, di garantirne l'uso e il godimento in caso di molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima *ex* art. 1585 c.c. la garanzia per molestie. Altra garanzia che opera a favore del conduttore riguarda i vizi della cosa locata che rivelatisi tali da diminuirne in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito possono portare alla legittima risoluzione del contratto da parte del conduttore o comunque ad una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto al risarcimento dei danni.

Altra forma di garanzia per vizi è quella prevista all'interno della disciplina del contratto di appalto dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in base ai quali l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera nelle modalità e nei termini ivi stabiliti.

In maniera non molto difforme da quanto sopra riportato relativamente ad altre ipotesi di vizi della cosa, nel contratto d'opera, regolato agli artt. 2222 ss. c.c., l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati (art. 2226 c.c., che, peraltro, espressamente richiama *in toto* la disciplina prevista all'art. 1668 c.c. per il contratto di appalto).

Infine, ulteriori forme di garanzia del godimento di diritti le ritroviamo nella disciplina dei rapporti tra soci nelle società di cui al Libro quinto, Titolo V, del codice civile: con riferimento alla società semplice:

a) l'art. 2254 c.c. in tema di garanzia dovuta dal socio per le cose conferite, applica a queste ultime le norme sulla vendita quando siano conferite in proprietà, e quelle sulla locazione quando siano conferite in godimento;

b) l'art. 2555 c.c. stabilisce che il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

La disciplina di cui sopra viene espressamente richiamata all'art. 2293 c.c. con riferimento alla società in nome collettivo; all'art. 2315 c.c. in relazione alla società in accomandita semplice; all'art. 2342, comma secondo, per i conferimenti di beni in natura e di crediti per le società per azioni. Infine, per la società a responsabilità limitata il riferimento va all'art. 2476 c.c. intitolato 'Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci'. Sul punto si veda G. TUCCI, voce *Garanzia*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, vol. VIII, Torino, 1992, p. 584; una disanima ancora più dettagliata delle disposizioni qui citate si trova in B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp. 6-11).

La garanzia prima ancora di essere posta a fondamento di un istituto processuale di rilievo quale quello in esame, è, infatti, un fenomeno di diritto sostanziale, ed è in questo ambito, allora, che ne andrebbe dapprima ricercata l'origine e il significato, per poter proseguire nella nostra indagine partendo da una definizione del termine garanzia all'interno del quale distinguere le nostre due categorie di garanzia propria e impropria (21).

Ancora oggi, come detto, non esiste una soluzione unanime condivisa dalla dottrina che abbia identificato una nozione generale di garanzia, capace di ricondurre ad unità le diverse fattispecie individuate dal legislatore, ma si rinvengono, piuttosto, diverse definizioni formulate sulla base della differente metodologia di classificazione adottata dai vari autori che se ne sono via via occupati, concentrandosi di volta in volta sull'uno o sull'altro aspetto che caratterizza la garanzia.

Sarà opportuno a questo punto, senza presunzione di completezza, provare a fare un po' di ordine nel complesso sistema di tipologie di garanzie individuate dal legislatore per cercare di determinare se sia invece possibile individuare una, seppur generica, nozione di garanzia di diritto sostanziale e, in caso di esito positivo, esamineremo se questa si sovrappone perfettamente a quella di garanzia processuale che qui maggiormente ci preme di delineare ai fini della nostra indagine.

Si tratterà allora di verificare anche se tutte le diverse ipotesi di garanzia previste *ex lege*, o, se non tutte, quali di queste, siano suscettibili di dar luogo alla chiamata in garanzia.

(21) Così La China: «La garanzia è prima di tutto un fenomeno, un rapporto, un istituto sostanziale. Non si può dunque spiegare la pretesa di essere garantiti – fonti, contenuto, oggetto, limiti, – semplicemente rimandando alla descrizione del modo in cui si fa valere in giudizio». (S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 46).

1.2. Le norme di diritto sostanziale in tema di garanzia. Le diverse fattispecie di garanzia contemplate dal legislatore. La difficile determinazione di una nozione univoca di garanzia. L'individuazione delle ipotesi di garanzia suscettibili di dar luogo alla chiamata in garanzia.

Con il termine *garanzia* si intende genericamente qualsiasi strumento volto a rinforzare una determinata situazione giuridica (22), ossia ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l'effettivo soddisfacimento del proprio diritto e ad evitare i rischi connessi ad un eventuale inadempimento o ad una possibile situazione di insolvenza del debitore (23).

(22) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp. 6-7; sul punto L. PIAZZA, voce *Garanzia*, 1) Diritto civile, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, 1, citato nel testo: «la garanzia si caratterizza per la sua impronta marcatamente funzionale e per la sua logica e strutturale dipendenza da una distinta situazione soggettiva, da un interesse, che mira a proteggere e rafforzare, rendendone più sicura la realizzazione».

(23) Tra i vari autori che hanno riconosciuto questo tratto comune ai diversi strumenti e ai diversi istituti giuridici ricompresi nell'ampia nozione di garanzia si possono citare: S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 138 ss.; RESCIGNO, voce *Obbligazioni (nozione)*, in *Enc. Dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 207; A. MONTEL, *Garanzia*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1968, p. 742 ss.; V. PANUCCIO, *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Torino, 1955, pp. 1 ss.; E. BRIGANTI, *Fideiussione e promessa del fatto altrui*, Napoli, 1981, p. 12; M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, cit., p. 448.

Sul punto anche F. MASTROPAOLO, *I contratti autonomi di garanzia*, Torino, 1995, p. 21: «la garanzia avrebbe caratteri spiccatamente funzionali e sarebbe strutturalmente collegata a una distinta situazione soggettiva, riconosciuta e tutelata dal diritto, che essa mira a rendere effettivamente realizzabile o che, genericamente, rafforza». Parimenti si veda M. COLAMONICO, R. ZINGARELLI (raccolte da), *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, cit., p. 5: «Comunemente, quando si parla di garanzia, si allude ad un diritto attribuito ad una persona, perché questa possa procurare l'esecuzione di un'obbligazione. Talché, la garanzia si presenta, in questo concetto comune, come qualcosa di sussidiario ed eventuale, eventuale perché non è punto sicuro che questo diritto di garanzia avrà la sua estrinsecazione; sussidiario, perché viene in seconda linea quando manchi la condizione che rende eventuale la garanzia».

Nel diritto codificato troviamo numerose disposizioni di legge che si occupano di garanzia, alle quali, per avere un quadro completo, occorre peraltro sommare le ulteriori forme di garanzia che hanno origine nella prassi per mezzo di forme contrattuali atipiche.

Per quanto rileva rispetto al tema della nostra analisi, la nozione di garanzia sostanziale che ci interessa riguarda necessariamente le sole ipotesi, tra le numerosissime casistiche considerate dal legislatore, che risultino idonee a dar luogo alla chiamata in garanzia nel processo civile; si tratta, in altre parole, di escludere tutti quei casi in cui la nozione di garanzia sostanziale non viene a coincidere con la definizione di garanzia processuale e che, pertanto, non possono avere impiego alcuno ai fini della nostra indagine.

Abbiamo visto che l'art. 106, parte seconda, c.p.c. individua un tratto fondamentale della chiamata in garanzia che ci può venire in soccorso per fare una prima cernita tra le diverse e assai disomogenee ipotesi legislativamente previste in cui ricorre il termine garanzia; questo elemento è, appunto, la chiamata del terzo.

L'istituto della chiamata del terzo ci indirizza sin da subito in maniera netta nel percorso d'indagine, consentendo di eliminare da quest'ultimo tutte quelle fattispecie in cui la garanzia finisce per svilupparsi in uno strumento utile al fine di intraprendere un'azione esecutiva. Quando la garanzia si concretizza in forme di tutela esecutiva, infatti, essa non può rilevare ai fini della chiamata in garanzia. A questa conclusione si giunge facilmente in quanto la funzionalità propria di questo tipo di garanzie è incompatibile con la chiamata in garanzia *ex* art. 106, parte seconda, c.p.c., che presuppone, invece, un'obbligazione che non si riduce al recupero coattivo di una somma di danaro o all'esecuzione forzata di un'obbligazione di fare o non fare, ma necessita dell'esistenza di un terzo che in virtù di una disposizione di legge, di un contratto o per altro motivo anche occasionale o fattuale, debba farsi carico delle conseguenze sfavorevoli legate ad una eventuale soccombenza in giudizio del soggetto garantito. In queste ipotesi, quindi, - elemento questo che differenzia

nettamente la garanzia per così dire generica da quella che qui ci interessa- la garanzia si concretizzerà in una diminuzione del patrimonio del garante non già del garantito.

Di conseguenza, ovviamente si esclude che una qualsivoglia utilità possa essere riconosciuta, per quanto qui interessa, ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale codificati, ossia azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo. Si tratta, invero, di ipotesi che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della nostra analisi, in quanto non sono suscettibili di dar luogo alla chiamata in garanzia, per il semplice fatto che non esiste alcun terzo da chiamare in causa in garanzia.

Parimenti si possono tralasciare nella nostra disamina anche le garanzie reali prestate dal debitore o da un terzo che, finalizzate anch'esse a facilitare il recupero del credito attraverso le azioni esecutive, non possono dare luogo alla chiamata in garanzia (24).

(24) Così B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp. 10-11.

Nello stesso senso, cronologicamente antecedente, si era già espresso La China, il quale dopo aver precisato che «non esiste invece alcun titolo, o capo, o sezione, o articolo, dedicato al fenomeno della garanzia propria in generale», specifica in nota: «per scrupolo di esattezza, bisogna ricordare che nel libro VI si trova un titolo, il III, nel quale si fa menzione in generale della 'garanzia patrimoniale', sotto il profilo della sua conservazione (e il capo reca appunto l'intestazione 'Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale'). Ma, a parte il fatto che l'espressione non si ritrova nel corpo dei singoli articoli, è evidente che una siffatta garanzia non ha nulla a che fare con il nostro argomento. I presupposti sostanziali degli artt. 32 e 106 c.p.c., non vanno cercati nel principio della responsabilità patrimoniale del debitore, ma nelle norme che prevedono il diritto sostanziale ad ottenere l'adempimento di una obbligazione di garantire. Il fatto è che nello stesso linguaggio del legislatore la parola 'garanzia' ha più di un senso; ma quello di cui si discorre in questa nota è certamente il più generico e il meno impegnativo: esso designa non già uno specifico rapporto giuridico ma, più semplicemente, la totalità dei beni del debitore, visti come elemento di sicurezza per il soddisfacimento delle ragioni del creditore.» (S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 48-9, nota 6).

Residuano, quindi, da ultimo, tutte le ulteriori ipotesi, ricomprese nella categoria della c.d. garanzia di godimento di diritti (25), nonché le varie figure, originate dal diritto o dalla prassi, di garanzie personali (26).

(25) Il riferimento va alle diverse norme in materia di appalti, permuta, locazioni, in ambito societario, in tema di eredità, ecc.

(26) Il riferimento per quanto riguarda le garanzie personali va alla fideiussione di cui all'art. 1936 c.c. e alle forme atipiche (quali ad es. la polizza fideiussoria o il c.d. contratto autonomo di garanzia) delle quali la fideiussione costituisce il prototipo tipico e codicizzato, che comunque perseguono la generica finalità tipica di tutte le forme di garanzia di rafforzare il credito del creditore, e nello specifico però, forniscono, in aggiunta alla garanzia già offerta dalla solvibilità del creditore, l'ulteriore garanzia procurata dalla solvibilità di un altro soggetto.

Per un'elencazione completa di tutte le possibili casistiche di garanzia processuale suddivise tra ipotesi previste da espresse disposizioni di legge e ipotesi di garanzia individuate dalla giurisprudenza e dalla dottrina al di fuori di quelle codicizzate si veda B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp. 25 – 30.

Per un'analisi strettamente legata al diritto sostanziale si veda F. MACARIO, *Garanzie personali*, in Trattato di diritto civile, in R. Sacco (diretto da), *I Singoli contratti*, X, Torino, 2009, p. 379 ss. e, ancora, M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, cit., p. 455; L. PIAZZA, voce *Garanzia*, 1) *Diritto civile*, cit., p. 6.

Le figure atipiche di garanzia c.d. autonoma, sono il frutto della ricerca di strumenti più efficaci e agili richiesti dalla rapida evoluzione del mercato dei finanziamenti, stante l'inadeguatezza sopraggiunta delle forme di protezione offerte dai tradizionali istituti codicistici in ambito di tutela dei finanziamenti. Le garanzie personali si sono rivelate nel tempo e nella prassi i mezzi più idonei a subire un rimodellamento tale da permettere l'adeguamento alle esigenze della nuova realtà economica maggiormente evidente nel settore bancario (L. PIAZZA, voce *Garanzia*, 1) *Diritto civile*, cit., p. 4; G.B. PORTALE, *Le garanzie bancarie internazionali*, Milano, 1989, p. 10; F. FIORENTINI, *Le garanzie reali atipiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 253 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp. 9-10; F. NAPPI, *Studi sulle garanzie personali. Un percorso transnazionale verso una scienza civilistica europea*, Torino, 1997, p. 153 ss.; M. SESTA, *Le garanzie atipiche. Vendita, cessione del credito, mandato a scopo di garanzia, contratto autonomo di garanzia*, Padova, 1988, p. 455 ss.). Caratteristica principale del contratto di fideiussione è, appunto, l'accessorietà rispetto al rapporto principale, ossia il rapporto garantito. Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 1939, 1941, 1942 e 1945 c.c.: la prima norma stabilisce che la nullità dell'obbligazione principale comporta la nullità di quella fideiussoria (che in questa ipotesi si ritrova priva di causa); la seconda che l'obbligazione fideiussoria non può essere assunta a condizioni più onerose rispetto a quelle

dell'obbligazione principale (e se comunque previste si considerano non apposte); l'art. 1942 c.c. statuisce che la fideiussione si estende – salvo diversa pattuizione delle parti – a tutti gli accessori, interessi e spese del debito principale; infine, l'art. 1945 c.c. prevede che il fideiussore può opporre al soggetto garantito tutte le eccezioni azionabili dal debitore principale. La stretta connessione che la fideiussione realizza tra obbligazione principale e obbligazione fideiussoria, tuttavia, ne ha rivelato ben presto la scarsa idoneità a soddisfare la necessità di realizzare la celere liquidazione del credito (M. FRAGALI, voce *Fideiussione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, 1968, p. 128; A. RAVAZZONI, voce *Fideiussione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992, p. 254).

Sul modello fideiussorio si sono così venute a creare nella prassi – prevalentemente bancaria e assicurativa – differenti fattispecie: tra di esse si menziona la fideiussione *omnibus* (oggetto poi di intervento normativo da parte del legislatore che con la legge n. 154 del 17.02.1992 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c., fissando un tetto massimo garantito); le garanzie autonome a prima richiesta (che rispetto alla fideiussione obbliga il garante ad eseguire immediatamente, a prima richiesta appunto, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto originario, senza potere sollevare eccezioni salvo l'ipotesi di *exceptio doli*, v. M. SESTA, *Pagamento a prima richiesta*, in *Contratto e Impresa*, 1985, p. 939); le lettere di *patronage*, ossia lettere rilasciate dalla banca o da altro ente e volte a ottenere, rinnovare o mantenere un finanziamento in favore di un determinato soggetto.

Sul riconoscimento da parte della giurisprudenza del contratto autonomo di garanzia si veda Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, conf. da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, entrambe su *nm.alex.it*, che superando il principio dell'accessorietà del contratto di garanzia fino ad allora dominante in giurisprudenza, accoglie nel nostro ordinamento questa figura atipica di contratto sulla base di una nuova definizione della *causa* del contratto intesa come «*lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato*» abbandonando così la precedente teoria della funzione economico sociale del contratto prevalente in dottrina e in giurisprudenza.

Analogamente a quanto accaduto per la fideiussione *omnibus*, anche per il pegno *omnibus* si è avuto il riconoscimento ufficiale da parte del legislatore con il D. lgs. n. 170 del 21.05.2004, che ha recepito la direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria; intendendosi con questo ultimo termine, come espressamente indicato all'art. 1 lett. d) dello stesso D. lgs., *il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie*.

Nei trasferimenti dei diritti a titolo oneroso reali e di credito, il cedente deve garantire il cessionario circa la titolarità e l'esistenza del diritto ceduto: così accade nella garanzia per evizione che spetta, per legge, all'acquirente in caso di trasferimento della proprietà o di un altro diritto su un bene verso il corrispettivo del prezzo (art. 1470 c.c., in materia di contratto di compravendita). In questa ipotesi, stabilisce l'art. 1485 c.c., il compratore convenuto da un terzo, che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore a scopo di garanzia appunto, affinché lo difenda e si opponga alla rivendicazione del molestante. Se il compratore subisce l'evizione totale o parziale della cosa il venditore è tenuto a restituirgli, in tutto o in parte, il prezzo pagato, a rimborsarlo delle spese e dei pagamenti compiuti in esecuzione del contratto e a risarcirlo del danno subito (artt. 1483, 1484, 1479 c.c.).

Quando ancora si versi nell'ipotesi di regresso tra condebitori di cui all'art. 1299 c.c., ossia in caso di vincolo di coobbligazione, il debitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.

Così nelle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo (come, ad esempio, nell'ipotesi di fideiussione), il garante, che ha pagato, ha il diritto di richiedere al debitore principale tutto quanto pagato nel suo interesse al creditore (e in caso di più

In materia si veda G. TARZIA, *Le garanzie atipiche (e l'attuazione della direttiva europea sui contratti di garanzia finanziaria)*, in *Fallimento*, 2005, p. 485 ss.; F. FIORENTINI, *Le garanzie reali atipiche, sintesi di informazione*, cit., p. 253 ss.; M. CENINI, *Garanzie atipiche*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 2013, p. 305 ss.; E. GINEVRA, *Le garanzie contrattuali atipiche sui crediti dell'impresa*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 233 ss.; L. LAUDISA, *Garanzia autonoma e tutela giurisdizionale*, Milano, 1993; F. MACARIO, *I contratti di garanzia finanziaria*, in AA. VV., *Scambi su merci e derivati su commodities*, a cura di M. Lamandini e C. Motti, Milano, 2006, p. 754 ss.; G. CHINÈ, *Fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia*, in *Giur. it.*, 1996, c. 93 ss.

Per un approfondimento si veda l'ampia dottrina, anche straniera, citata in ambito di garanzie atipiche da G. STELLA, *Le garanzie del credito*, Milano, 2010, p. 194 ss.

debitori il medesimo diritto di regresso sussiste nei confronti di ciascuno di essi per l'intero) (27).

Nell'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art 1917 c.c., «l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto» (28).

Nelle vendite a catena, infine, il venditore che ha venduto un determinato bene al grossista, che a sua volta lo ha ceduto al dettagliante, e quest'ultimo infine al consumatore, dovrà rispondere dei danni subiti dal consumatore per i vizi non apparenti del bene venduto *ex art. 1490 c.c.*; o, in altre parola, sussiste in capo al dettagliante un diritto di rivalsa nei confronti del venditore per quanto condannato a versare al consumatore (29).

In tutti questi casi si ha quello che si può pacificamente considerare elemento fondamentale e strutturale della garanzia, ossia la pretesa di essere tento indenne, ossia la pretesa che taluno si faccia carico verso un determinato soggetto delle conseguenze sfavorevoli subite da quest'ultimo (30).

(27) Per un approfondimento in materia v. M. FRAGALI, voce *Fideiussione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, 1968; A. RAVAZZONI, voce *Fideiussione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992; E. BRIGANTI, *Fideiussione e promessa del fatto altrui*, Napoli, 1981.

(28) Sull'argomento si rimanda al successivo paragrafo 1.5.2.

(29) Sulle vendite a catena si v. più ampiamente il paragrafo. 1.5.1.

(30) Così Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, punto 8.1., su www.neldiritto.it; laddove si afferma che struttura tipica dell'azione di garanzia sotto il profilo funzionale è sempre «la pretesa a che taluno si faccia carico verso un soggetto, sulla base di un rapporto che dicesi di garanzia, delle conseguenze sfavorevoli patite da quel soggetto sulla base di un altro rapporto giuridico verso altro soggetto e, quindi, se esse si sono verificate all'esito del giudizio su di esso, della sua soccombenza verso quest'altro soggetto».

Si veda a riguardo in dottrina la definizione di garanzia fornita da Allorio come «ogni mezzo che una persona (il garante) mette a disposizione di un'altra (il garantito) per porre il patrimonio di questo al riparo da diminuzioni giuridiche» (E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, rist. 1992, p. 211).

La garanzia sostanziale che ci interessa e sulla quale possiamo restringere il nostro ambito di studio è quindi quella che può dar luogo alla chiamata in garanzia, ossia la c.d. garanzia processuale, che si può in prima battuta definire, dunque, come quel fenomeno di diritto sostanziale in base al quale un soggetto, detto garantito, ha, per legge o per contratto (ma su questo aspetto torneremo a breve analizzando la garanzia impropria), il diritto di riversare su un altro soggetto, detto il garante, la perdita economica derivante dall'esistenza o dal soddisfacimento del diritto del terzo (31).

Va rilevato, altresì, che non sempre però lo schema della chiamata in garanzia prevede che convenuto sia l'obbligato principale e il terzo chiamato sia il garante di quest'ultimo, ma in alcune ipotesi di garanzia semplice esso risulta capovolto. Nell'ipotesi della fideiussione, ad esempio, convenuto risulterà il fideiussore in quanto direttamente obbligato nei confronti dell'attore, e a quest'ultimo, e solo a costui, spetterà la facoltà di chiamare in giudizio l'obbligato principale al fine di esercitare il proprio diritto di regresso. In altre parole, in questi casi, il convenuto è garante dell'adempimento dell'obbligazione principale ma non già nei confronti dell'obbligato principale, bensì nei confronti del creditore, e contemporaneamente si trova a rivestire la posizione di garantito dall'obbligato principale. Quest'ultimo, di contro, non ha alcun diritto nei confronti del fideiussore (32).

Vediamo ora come queste fattispecie di garanzia sono state disciplinate classificate da dottrina e giurisprudenza e quali corollari si sono fatti discendere da questa distinzione.

(31) Così, tra gli altri, F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., 305 ss. e in *Studi di diritto processuale*, I, Padova, 1925, p. 181; G. FRANCHI, *Sub. art. 32, della competenza per connessione*, in E. Allorio (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, I, 1, Torino, 1973, p. 300 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 69 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, p. 219.

(32) V. F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII ed., Milano, 2015, II, p. 345.

1.3. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria nelle teorie dottrinarie dall'inizio alla metà del XX secolo. La teoria della garanzia quale difesa in giudizio e la teoria della garanzia quale risarcimento. La garanzia propria e le sottocategorie della c.d. garanzia formale e garanzia semplice. La garanzia impropria quale istituto di origine dottrinale e giurisprudenziale. Origini ed evoluzione di questo istituto.

Tornando, quindi, forti delle conclusioni del paragrafo precedente alle disposizioni di diritto processuale in materia di chiamata in garanzia, abbiamo visto che l'art. 106, seconda parte, c.p.c., disciplinando appunto la chiamata in causa in garanzia, mette in luce un aspetto fondamentale della stessa ovvero la possibilità legislativamente prevista che un soggetto si addossi il peso economico della soccombenza in giudizio di un altro soggetto, secondo una definizione del concetto di garanzia che vede sempre il coinvolgimento di un soggetto terzo ad opera di una delle parti in causa.

Alla base della chiamata in garanzia, quindi, vi sarebbe sempre ed inevitabilmente una situazione sostanziale che fa riferimento ad un preesistente rapporto di garanzia (33).

Appare allora evidente come, per quanto qui rileva, garanzia sostanziale e garanzia processuale siano strettamente collegate, di tal guisa che il fornire una definizione di garanzia sostanziale suscettibile di dar luogo alla chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106, parte seconda, c.p.c. debba, come detto, necessariamente passare per l'analisi dell'istituto dal punto di vista processuale e viceversa.

Come accennato, la dottrina e la giurisprudenza sono solite tradizionalmente ricondurre le numerose ipotesi di garanzia viste nei paragrafi precedenti e che

(33) M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Torino, 2016, p. 324.

possono dar luogo alla chiamata in garanzia a due fondamentali categorie che sono state definite di c.d. *garanzia propria* e di c.d. *garanzia impropria* (34).

Non è immediatamente agevole delineare quali sono le caratteristiche che fanno sì che una determinata fattispecie rientri nell'una piuttosto che nell'altra di queste due categorie secondo le diverse teorie elaborate dalla dottrina.

Soffermiamoci un momento, allora, dapprima sul concetto di garanzia propria e su quelle fattispecie che la dottrina e la giurisprudenza vi hanno via via ricondotto così da poter poi enucleare seguendo il ragionamento di una certa dottrina, per esclusione, quelle rientranti nella categoria della cosiddetta garanzia impropria.

Tradizionalmente, infatti, all'interno della categoria della garanzia cosiddetta propria si distingueva ulteriormente tra la garanzia cosiddetta formale (o reale) e la garanzia cosiddetta semplice (o personale). Più precisamente, la dottrina maggioritaria era pressoché concorde nel distinguere tra garanzia formale e garanzia semplice, laddove la prima stava ad indicare tutte le differenti fattispecie di *trasmissione di un diritto reale*, mentre si aveva garanzia semplice nell'ipotesi di sussistenza di un *vincolo di coobbligazione* tra garante e garantito in virtù del quale legittimare, dopo la soddisfazione delle pretese del creditore comune, un'azione di rivalsa o regresso parziale o totale (35).

(34) La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria in termini di differente disciplina processuale è essenzialmente sconosciuta agli ordinamenti stranieri – come si vedrà meglio più avanti in questo scritto, nel capitolo II – (A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., p. 586).

(35) F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1937, p. 14 ss.; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 8 ss.; S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 5.

«Poi, sono individuate, all'interno della garanzia propria, due figure: la garanzia formale (o reale) e quella semplice (o personale). La prima è data dalle vicende traslative dei diritti (artt. 1483, 1266 e 1586 c.c.); la pretesa di garanzia ha un duplice contenuto: innanzitutto, il compratore ha diritto di chiamare in giudizio il venditore, affinché lo difenda dalle pretese del terzo e dimostri la validità e l'opponibilità a questo del suo acquisto; in secondo luogo, il venditore, ove non sia stato in grado di adempiere all'obbligo di difesa

In linea con tale impostazione, sebbene senza evidenziare in maniera inequivocabile la tradizionale distinzione tra garanzia formale e semplice, si era successivamente posto anche il legislatore italiano. Infatti, il codice di procedura civile del 1865, all'art. 198, stabilisce che: «nei casi di garanzia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa. Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha il diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo bene vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardano». E prosegue, all'art. 200, sancendo che «le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito, e a questo effetto sono notificate ad ambedue» (36).

processuale, essendo stata accolta la domanda dell'attore in molestia, deve restituire il prezzo e risarcire i danni (artt. 1484 e 1479 c.c.). La seconda è rinvenibile, invece, in presenza di situazioni di coobbligazione: colui che ha adempiuto l'obbligazione ha diritto di ripetere, in tutto o in parte, quanto abbia pagato al creditore; dunque essa ha per contenuto la pretesa di rivalsa o di regresso verso gli altri coobbligati (art. 1950 c.c.) o nei confronti di colui nel cui interesse è stata assunta l'obbligazione di garanzia (art. 1298 c.c.)» (S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit, p. 1071).

(36) La distinzione tra garanzia formale e garanzia semplice in realtà appartiene ad un'epoca ancora anteriore al 1865. Già nel Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, infatti, all'art. 227 veniva sancito che: «Il chiamato in garanzia formale deve sempre assumere intieramente la causa del reo principale, qualora questi ne faccia la domanda avanti la prima sentenza. La garanzia formale consiste nell'obbligo che si è contratto verso taluno, al quale si è ceduta una cosa, o un diritto di assumerne la difesa, ogniqualevolta egli sia messo in pericolo di soffrirne evizione. Nel caso di garanzia formale è in facoltà del reo principale, sebbene posto fuori di causa, di assistere al proseguimento di essa per la conservazione de' suoi diritti, e l'attore principale può chiedere esso pure che vi resti per la conservazione dei propri.»; e all'art. 228 che «Il chiamato in garanzia semplice è in facoltà d'intervenire in causa, senza essere tenuto di assumere le difese del primo reo convenuto. La garanzia semplice consiste nell'obbligo di indennizzare colui che citato in giudizio dal creditore, non può esimersi dal rimanervi per essere personalmente obbligato.».

L'articolo 260 del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1859 stabiliva che «La garanzia è formale o semplice. La garanzia formale si presta assumendo intieramente la

causa del convenuto. La garanzia semplice si presta aiutando la difesa del convenuto; chi dà la garanzia semplice ha facoltà di intervenire in causa e di assumere o non la difesa del convenuto principale, senza pregiudizio però delle obbligazioni che verso il medesimo gli incombono. La garanzia formale si può chiedere in materia reale e ipotecaria, e corrisponde all'obbligo dell'autore, pel caso di evizione, verso chi ebbe causa da lui. La garanzia semplice si chiede negli altri casi e corrisponde all'obbligo di indennizzare colui che, citato dal creditore, non può esimersi dal rimanere in giudizio come obbligato personalmente.».

Sul punto si veda in dottrina Viesti che, nel 1921, con riferimento alla garanzia semplice e alla garanzia formale o reale, scriveva che esse «non sono nettamente distinte nella nostra legge, ma trovansi definite dal codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla agli articoli 227 e 228, e dal codice sardo-piemontese del 1854 agli articoli 264, 265, fusi nel codice sardo del 1859 nell'unico articolo 260. Così sono passate nella dottrina e accettate nella prassi giudiziaria. Le due diverse specie determinano effetti giuridici processuali diversi, nel senso che, mentre nella garanzia formale il garante può assumere egli direttamente la lite liberando il garantito, nell'altra, il garantito rimane sempre il solo contraddittore nel giudizio sull'azione principale, anche se l'altro il garante, accetti senza contrasto di rilevarlo nel caso di soccombenza» (L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 4).

Questa tradizionale contrapposizione, come abbiamo visto, trova ancora accoglimento, sebbene non in maniera così chiara e netta, nel codice di procedura civile italiano del 1865, che, tuttavia, la sottintende nella formulazione degli articoli 198 e 200 dedicati alla garanzia. Nel codice di rito del 1942, la distinzione in parola è del tutto scomparsa, tuttavia, si riporta il testo dell'art. 272 del Progetto preliminare Solmi, diretto antecedente del codice attualmente in vigore, che così statuiva: «Effetti della chiamata del terzo per ragione di garanzia formale – Se la chiamata del terzo avvenga per ragione di garanzia formale, e il garante comparisca ed accetti di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere di essere estromesso dal giudizio, e, qualora non vi siano opposizioni, il giudice ne ordina l'estromissione. La sentenza proferita nel giudizio è esecutiva anche contro l'estromesso»; e, sulla falsariga di questo articolo, nel Progetto Definitivo l'art. 278 venne così formulato: «Chiamata del terzo per garanzia formale – Nei casi di garanzia formale, se il garante comparisce ed accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere di essere estromesso dal giudizio, e, qualora non vi siano opposizioni, il giudice ne ordina l'estromissione. In questo caso, la sentenza pronunciata nel giudizio ha efficacia ed è titolo esecutivo anche contro il garantito». Perché il legislatore, nonostante i progetti per il nuovo codice disponessero in tal senso, si sia, infine, deciso per una regolamentazione della chiamata in garanzia, all'art. 108 c.p.c., che non prevedesse più questa distinzione non appare chiaro; (i progetti sono citati in S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 6-7).

Interessante la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che attualizza la tradizionale distinzione tra garanzia formale e semplice indicando odierni

riferimenti normativi. La Corte evidenzia che la dottrina ha individuato le due figure di garanzia propria che sono state inizialmente accolte anche dal legislatore, la c.d. garanzia formale, «che ha radice o in una relazione fra rapporti per cui, essendo uno derivato – in senso lato – dall’altro, è la stessa normativa a regolare la derivazione in modo che la bontà di essa sia appunto ‘garantita’ dal dante causa all’avente causa (come negli acquisti a titolo derivativo che comportino il trasferimento di un diritto: esempi artt. 1483 e 1266 cc; e come nell’acquisto di un diritto personale di godimento su un bene, che comporta la garanzia del diritto a tale godimento: art. 1586 c.c.) », e la c.d. garanzia semplice «nella quale la prestazione di garanzia si ricollega all’esistenza a livello normativo, fra garante e garantito, di un rapporto giuridico per cui, in relazione all’esecuzione da parte del secondo di una prestazione verso un terzo, il primo sia a sua volta tenuto a farsene carico verso il secondo (esempi: azione di regresso del condebitore nelle obbligazioni solidali: art. 1298 c.c.; azione di regresso del fideiussore verso il debitore principale: art. 1950 c.c.) »; così al punto 8.2., Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, su www.neldiritto.it.

La distinzione tra garanzia formale e garanzia semplice ha origine ancor più antica poi in altri ordinamenti stranieri. In Francia, ad esempio, la contrapposizione tra *garantie formelle* e *garantie simple* risale alla *Ordonnance civile* del 1667, che agli articoli 9 e 10 con riferimento alla garanzia formale stabiliva che: «*Art. 9. En garantie formelle, les garants pourront prendre le fait et cause en main par le garanti, lequel sera mis hors de cause, s’il le requiert avant la contestation. - Art. 10. Encore que le garanti ait été mis hors de cause, il pourra y assister pour la conservation des ses droit*». Quanto alla garanzia semplice sanciva l’art. 12 della citata *Ordonnance*: «*En garantie simple, les garants ne pourront prendre le fait et le cause en main, mai seulement intervenir*».

La distinzione venne mantenuta nei successivi progetti di legge che portarono alla codificazione delle diverse fattispecie di garanzia formale e semplice nella definitiva formulazione di cui rispettivamente all’art. 182 (che riprende sostanzialmente il testo della *Ordonnance* del 1667) e all’art.183 del codice di procedura civile francese del 1806: «*Art. 182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier jugement. Cependant le garantie, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire, pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens*» - «*Art. 183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti*».». Con riferimento a quest’ultimo articolo si specifica che «*le garant peut être appelé, aux termes de l’article ci-dessus, ou intervenir pour proposer des moyens contre la demande originaire, mais secondairement et conjointement avec le défendeur originaire, dont le même article lui interdit de prendre le fait et cause. La raison de cette différence entre lui et le garant formel, c’est qu’en garantie simple, le défendeur originaire est obligé personnellement envers le demandeur, et il doit, par conséquent, répondre personnellement à l’action*». (C.L.J. CARRÉ, *Lois de la procédure civile et commerciale, sub. artt. 182 e 183*, Parigi, 1880, pp. 217-224). Sempre su tale distinzione: «*Toutefois, on doit distinguer le cas de garantie formelle et le cas de garantie simple; il est évident, par la nature des choses,*

Sicché dalla lettera della norma appare inequivocabilmente che solo con riferimento alla sottocategoria della garanzia formale, ossia con riferimento alle sole fattispecie che riguardano la trasmissione di un diritto reale, e non anche per l'ipotesi di garanzia semplice, il garante poteva assumere la causa in luogo del garantito.

In ambito processual-civilistico si deve a Calamandrei un primo compiuto inquadramento dell'istituto della garanzia, analisi che affronta anche la distinzione summenzionata tra garanzia formale e semplice (37). L'Autore riteneva che la

qu'il n'y a que les garants formels qui puissent prendre le fait et cause du garantii il est évident que le garanti ne peut lui-même être mis hors de cause que lors que le garant a pris son fait et cause. D'un autre côté, le demandeur originaire doit avoir la faculté de s'opposer à ce que le garanti soit mis hors de cause; il peut lui importer beaucoup que le garanti reste en cause, à cause des dépens qu'il lui serait peut-être difficile de recouvrer contre le garant» (La Législation Civile, Commerciale et Criminelle de La France Tome XXI, Parigi, 1830, p. 437).

Poco più tardi la distinzione era già universalmente accettata dalla giurisprudenza e dalla dottrina che ne aveva cristallizzato la differenza: «*La garantie simple est l'obligation en vertu de laquelle le codébiteur solidaire ou la caution ou tout autre co-obligé, obtient le remboursement de ce qu'il a payé au-delà de sa part. La garantie formelle a lieu lorsque l'acquéreur, menacé d'être évincé par un tiers, agit en recours contre son vendeur*» (P. Lucas- Championnière, M. Rigaud, P. Pont, *Traité des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, et des contraventions à la loi du 25 ventôse an XI*, Parigi, 1841, p. 220).

Il codice di procedura civile francese attualmente vigente, all'art. 334, stabilisce, mantenendo sostanzialmente ferma la precedente impostazione, che «*La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.*», e agli articoli successivi (335-338) detta una disciplina della chiamata in garanzia che ripete quella contenuta nelle precedenti disposizioni del codice di procedura civile del 1806.

L'*appel en garantie*, tuttavia, ha origine ancora prima della citata *Ordonnance civile* del 1667 ad opera della giurisprudenza con specifico riferimento alla garanzia per evizione e successivamente l'istituto è stato esteso ad altri casi particolari (se ne trova traccia già nell'*Ordonnance civile* del 1539, v. C. GARNIER, *De la Garantie en cas d'éviction en matière de vente immobilière*, Toulouse, 1877, p. 70 ss.).

(37) P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit. Si tratta della prima monografia approfondita in materia di chiamata in garanzia, tuttavia, già prima che questo scritto venisse alla luce, altri autori avevano affrontato in maniera senz'altro meno completa il tema della garanzia.

garanzia si concretizzasse sostanzialmente nella *difesa in giudizio* e, solo successivamente e in relazione all'esito negativo della difesa stessa o per l'ipotesi in cui il garante si fosse rifiutato di adoperarsi nella difesa in giudizio, finisse per realizzarsi nel mero *risarcimento del danno*, quasi come una sorta di sanzione, dunque, derivante dall'insuccesso della occorsa difesa o dalla mancata difesa (38).

La teoria del Calamandrei si concentra, quindi, prevalentemente sull'aspetto processuale della garanzia, intesa, usando le parole dell'Autore, quale «difesa in giudizio volta a respingere una domanda di un terzo o a sostenere una domanda contro un terzo, e il risarcimento del danno derivante dalla non fatta o non riuscita difesa che una persona, chiamata garante, è obbligata a prestare per legge o per convenzione, ad un'altra persona, chiamata garantito» (39).

Per la dottrina precedente alla monografia di Calamandrei, si veda, in particolare, Pescatore, il quale in merito a quanto qui in parola aveva per primo suggerito la tesi della garanzia quale difesa giudiziaria poi resa celebre dallo scritto di Calamandrei. Scriveva infatti l'Autore. «Garante è colui, che deve difendere un altro, e garantire il successo della difesa, ed in caso di non fatta o non riuscita difesa assumere egli medesimo le conseguenze dell'esito in luogo del garantito, o in via preventiva, o in via di riparazione e d'indennità.», così M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, 1 *Procedura civile*, Torino, 1864, pp. 225-231.

V. anche L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1895, p. 608 ss., che esprime in *incipit* al capitolo intitolato 'Della Garanzia': «Garante è colui, che deve difendere un altro, e tenerlo indenne dalle conseguenze della non fatta o non riuscita difesa.»

In tema si veda anche, sempre antecedente allo studio del Calamandrei: L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1905, il quale precisava che al vocabolo 'garantia' dev'essere attribuito il significato specifico di «assicurazione del pacifico godimento di una cosa o di un diritto; o in modo più ampio della immunità da molestie di diritto, con la inseparabile sanzione correlativa del ristoro dei danni e delle altre conseguenze pregiudizievoli che dalla molestia subita fossero derivate» (cit., p. 514).

(38) P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 3-5.

(39) P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 3. E ancora, a p. 4 e 5: «Allorché il garantito è nella imminenza di soffrire quelle molestie di diritto, dalle quali il garante è obbligato a tenerlo immune, il garante deve correre alla difesa, cercando di allontanare e di far cessare quelle molestie: soltanto quando la difesa

La definizione indicata dal Calamandrei ha l'evidente pregio di mettere in luce la duplicità di contenuto della prestazione di garanzia (difesa in giudizio e risarcimento del danno) e nel contempo consente di rilevare come per l'Autore la difesa in giudizio assuma carattere principale rispetto all'obbligazione risarcitoria, la quale, invece, presenta carattere secondario e subordinato in confronto alla difesa in giudizio, in quanto assume rilievo solo ed esclusivamente a seguito dell'esito sfavorevole del processo in cui si è svolta appunto la difesa (40).

Costituendo la difesa in giudizio elemento fondamentale e principale della garanzia, secondo l'Autore, ne deriva che il garante ha il dovere di svolgere a vantaggio del garantito un'attività positiva, di indole processuale; anzi addirittura «il garante ha il dovere di far rigettare in giudizio una domanda mossa da un terzo contro il garantito, o di sostenere in giudizio contro un terzo una domanda mossa dal

non sia stata tentata, o tentata non abbia ottenuto efficace resultamento, il garante dovrà rifondere al garantito i danni da lui incontrati per le molestie forzatamente sofferte. Prima, adunque, la difesa, l'assistenza processuale, quello che gli antichi autori chiamavano il *factum defendi*; poi il rifacimento dei danni, che della fallita difesa è l'inseparabile sanzione».

(32) P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit.: «l'azione di garanzia mira principalmente al conseguimento della difesa in giudizio e solo in via sussidiaria alla riparazione pecuniaria del danno causato dalla mancanza di questa prestazione principale» (p. 14). Prosegue, più avanti, l'Autore: «La chiamata in garanzia è l'istituto processuale in forza del quale chi è parte di una causa vertente sopra un oggetto per cui un terzo gli deve garanzia (questione di molestia), chiama in causa questo terzo per metterlo in grado di prestare spontaneamente la difesa e per estendere anche a lui gli effetti del giudicato; e, in revisione che il terzo neghi di essere tenuto alla difesa, o, pur acconsentendo a prestarla, resti soccombente, chiede, allo stesso giudice investito della questione di molestia, che dichiari il terzo tenuto a prestare la difesa (azione di difesa) e a risarcire il danno derivante dalla non fatta o non riuscita difesa (azione di regresso)», p. 81. Così anche, tra gli altri, F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., 305 ss.; S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX), c. 4; D. CAMMAROSANO, *Chiamata in garanzia impropria e chiamata del vero legittimato passivo*, Siena, 1982, pp. 30-31.

garantito» (41). In capo al garante esiste dunque *ab origine*, sin dal momento in cui sorge l'obbligazione di garanzia, un correlato obbligo di *attivamente* difendere in giudizio il garantito e non quindi un mero obbligo di subire le conseguenze negative di questo processo e/o di difendere esclusivamente la propria posizione a discapito della posizione del garantito. In altre parole, l'obbligazione di garantire consisterebbe sempre, in origine, in un'obbligazione di fare, in un'attività positiva che solo a seguito della fallita difesa (*difesa non riuscita*) o conseguentemente all'impossibilità oggettiva di costringere ad un *facere* un soggetto che si rifiuta di agire (*difesa non fatta*) può tramutarsi in un'obbligazione pecuniaria di risarcimento del danno (42).

Nell'opinione di Calamandrei, dunque, la nozione stessa di garanzia si riconnette in maniera inseparabile al descritto aspetto processuale. Sarebbe pertanto inesatto, sulla base di quanto sostenuto da Calamandrei, considerare quale elemento essenziale della garanzia l'obbligo del risarcimento del danno; l'obbligazione risarcitoria ha invece carattere «sussidiario, condizionato, eventuale», poiché diviene «principale ed attuale» solo quando il garante si rifiuti di prestare in giudizio la propria attività di difesa in favore del garantito, o quando, pur avendola prestata, il garantito resti soccombente nella controversia originariamente instaurata (43). Il risarcimento

(41) P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 4.

(42) IBIDEM, pp. 10-11.

(43) *Op. cit.*, laddove Calamandrei critica l'opposta teoria caldeggiata dal francese De Paepe nell'opera *De la compétence en matière de garantie* (in *Etudes sur la Compétence civile, septième, étude*, vol. II, Bruxelles, 1892): «Sarebbe inesatto considerare quale elemento fondamentale della garanzia l'obbligo del risarcimento, ed affermare, come un autore fa, che 'quelquefois le garant n'a d'autre obligation que d'indemniser la personne lésée'. L'obbligazione primitiva e caratteristica del garante è sempre un'obbligazione di fare: il garante, cioè, deve spiegare in favore del garantito la propria attività positiva, consistente nella difesa giudiziaria; prestazione di un'opera, quindi, e non risarcimento di un danno. Soltanto siccome il garante non può esser costretto a prestare tale opera contro la sua volontà, o, anche volendola prestare, può non riuscire a prestarla in modo valido, sorge naturalmente, quale effetto dell'inadempimento all'obbligazione di fare, un'obbligazione sussidiaria di risarcimento, secondo la regola

affermata all'art. 1218 Cod. civ.; tale obbligo di risarcimento non esiste dunque fin dall'origine come essenziale elemento della obbligazione di garanzia, ma, in forza del principio generale posto a sanzione di ogni inadempienza, è conseguenza della mancata prestazione dell'oggetto dovuto in linea principale» (pp. 11-12). E ancora, più avanti nel testo, Calamandrei specifica che l'obbligazione di garanzia si può considerare suddivisa in due distinte azioni, delle quali, una ha ad oggetto la prestazione di un'opera, di un *facere*, e mira all'esecuzione dell'obbligazione principale della difesa in giudizio, mentre l'altra, l'azione di risarcimento (o, più specificamente, di regresso o di rivalsa) mira all'esecuzione di un'obbligazione sussidiaria. Si tratta di azioni che nascono in due momenti distinti, giacché quella di difesa in giudizio nasce con l'inizio del giudizio stesso, mentre l'azione di regresso nasce solo successivamente in presenza di una sentenza definitiva a carico del garantito. Potrà quest'ultima allora essere proposta in via autonoma o in via incidentale attraverso la chiamata in garanzia (pp.19-20). L'azione di garanzia è lo strumento col quale il garantito si rivolge al garante perché risponda o attraverso la difesa in giudizio o attraverso il risarcimento del danno e la scelta tra le due alternative dipenderà esclusivamente dal fortunato o sfortunato esito del processo. Chiaramente solo in caso di esito favorevole al garantito del processo la garanzia avrà svolto la propria funzione di tutela della pretesa di quest'ultimo, mentre in caso di risarcimento del danno egli si dovrà accontentare per così dire di un *minus*, alternativo rispetto alla pretesa originaria (e ciò sempre che non si tratti di obbligazioni pecuniarie per le quali l'alternatività non avrà ripercussioni trattandosi sempre di somme di denaro per loro natura sostituibili). In questo senso l'azione di garanzia, essendo posta a tutela del garantito, va intesa principalmente quale difesa in giudizio e solo in via sussidiaria quale azione di risarcimento.

Per completezza si riporta che, nel trattare dell'azione di garanzia proposta in via principale, Calamandrei afferma che «Può accadere (...) che il garantito che ha voluto combattere da sé solo, resti soccombente nella lite; ed allora egli potrà direttamente e separatamente rivolgersi contro il garante e richiedere a lui i danni derivati dalla soccombenza, cioè dalla mancata difesa del garante. Questo modo di esercitare l'azione di garanzia, dopo che già, nella questione di molestia, si è verificata la soccombenza ai danni del garantito, dicesi *azione di garanzia in via principale*, e, siccome contro una soccombenza già verificatasi, non si può più chiedere la difesa, così, praticamente questa azione di garanzia in via principale si riduce a una comune azione di risarcimento danni, perché soltanto a un risarcimento può in pratica condurre. Bisogna peraltro guardarsi dal cadere in una inesattezza: quando si abbia in mente quella suddivisione già fatta dell'azione di garanzia in *azione di difesa* e *azione di regresso* (.), potrebbe venir fatto di pensare che l'azione di garanzia in via principale equivalga né più né meno che all'azione di regresso; ma ciò non corrisponde alla verità teorica, quando si rifletta che il garantito, già danneggiato dalla soccombenza nel giudizio di molestia, esercitando l'azione di garanzia in via principale chiede che il giudice dichiari: 1) che il garante era tenuto a prestargli difesa contro la molestia (azione di difesa); 2) che il garante,

del danno rappresenterebbe dunque, in una tale prospettiva, una sorta di sanzione, la conseguenza negativa dell'inadempimento da parte del garante dell'obbligazione *principale* di difesa in giudizio, ossia di una prestazione di fare avente carattere essenzialmente processuale.

Partendo da questa concezione di garanzia, Calamandrei fornisce una definizione delle nozioni di garanzia formale e garanzia semplice nei seguenti termini: la prima è «la difesa in giudizio che l'alienante di un diritto deve prestare all'acquirente contro tutte le molestie giudiziarie (domanda di un terzo contro l'acquirente; resistenza di un terzo contro l'acquirente) volte ad impedire il libero esercizio del diritto stesso, e il risarcimento dal danno derivante dalla non fatta o non riuscita difesa»; mentre per garanzia semplice si intende «la difesa in giudizio e il risarcimento del danno derivante dalla non fatta o non riuscita difesa che il debitore deve prestare a chi, per essere personalmente obbligato di fronte al creditore comune, è convenuto pel pagamento di un debito, faciente carico in definitiva non a lui ma al garante» (44).

non avendo prestato la difesa cui era obbligato, è tenuto a risarcire i danni da ciò derivati (azione di regresso). L'azione di garanzia proposta in via principale, adunque, conserva in sé entrambi gli elementi di cui si compone; ma il primo (azione di difesa) è fatto valere non più come scopo, ma come mezzo per potere esercitare il secondo (azione di regresso)» (p. 87).

(44) *Op. cit.*, pp. 7-8. Secondo l'Autore, rientravano nella categoria della garanzia formale tutte le ipotesi di garanzia per evizione nei trasferimenti di diritti a titolo oneroso (art. 1552 c.c. del 1865); la garanzia dell'esistenza del credito che il cedente deve prestare al cessionario (art. 1542 c.c. del 1865); la garanzia del pacifico godimento della cosa che il locatore deve al conduttore *ex art.* 1575 c.c. del 1865, la garanzia per evizione di cui all'art. 1709 c.c. del 1865 in materia di conferimenti societari, nonché ulteriori ipotesi di contratti a titolo gratuito. Appartenevano alla garanzia semplice tutte le ipotesi in cui si realizza un obbligo di indennizzo a favore del condebitore solidale che abbia adempiuto da parte degli altri condebitori o un obbligo di regresso per l'ipotesi di fideiussione.

Già prima della monografia di Calamandrei, Pescatore si esprime sul tema con le seguenti parole: «Così l'essenza giuridica della garanzia è identica sotto tutte le forme: ma per rispetto alla procedura si distingue in due specie, designate coi nomi oscuri ed equivoci di garanzia semplice e garanzia formale. Se uno debba essere garantito contro una obbligazione personale che altri pretenda imporgli, è il caso della garanzia semplice: se il caso della garanzia

La natura e il contenuto del termine *garanzia* (e del correlato istituto della chiamata in garanzia) nella teoria di Calamandrei derivano dall'indagine di questo circoscritto ambito di ipotesi di garanzia, che individua, in altre parole, nella garanzia formale i casi di *trasmissione di un diritto* e nella garanzia semplice le ipotesi in cui sussiste di *vincolo di coobbligazione*.

Questa distinzione generalmente accettata in dottrina e successivamente, come accennato poc'anzi, adottata anche dal legislatore con il Codice del 1865, venne, tuttavia, abbandonata nelle successive formulazioni (45).

formale. — Così il fideiussore solidale è chiamato in giudizio dal creditore; egli si rivolge al debitore principale che lo deve garantire, dimostrando estinta ovvero estinguendo l'obbligazione, rilevarlo e in tutti i casi tenerlo indenne (garentia semplice). — Il compratore e possessore del fondo è chiamato in giudizio da un terzo che se ne pretende proprietario; egli si rivolge al suo venditore il quale lo deve difendere nel possesso della cosa vendutagli e guarnetigli (garentia formale)». Secondo l'Autore la differenza fondamentale tra i due tipi di garanzia consisterebbe esclusivamente nella possibilità che per l'ipotesi di chiamata in garanzia formale il garantito possa legittimamente essere estromesso dal processo senza ledere il diritto di alcuno (nemmeno il proprio), stante che in questa ipotesi il convenuto non ha rapporto alcuno di obbligazione personale con l'attore.» (M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, cit., pp. 230-231).

(45) In dottrina è rimasta questa distinzione tra garanzia semplice e garanzia formale all'interno della categoria della c.d. garanzia propria. Cosa riconosciuta, anche dalla recente giurisprudenza laddove, con una chiara sintesi, si afferma appunto che in dottrina troviamo le due figure la «c.d. garanzia formale, che ha radice o in una relazione fra rapporti per cui, essendo uno derivato – in senso lato – dall'altro, è la stessa normativa a regolare la derivazione in modo che la bontà di essa si appunto 'garantita' dal dante causa all'avente causa (come negli acquisti a titolo derivativo che comportino il trasferimento di un diritto: esempi artt. 1483 e 1266 c.c.; e come nell'acquisto di un diritto personale di godimento su un bene, che comporta la garanzia del diritto a tale godimento: art. 1586 c.c.), e quella della c.d. garanzia semplice, nella quale la prestazione di garanzia si ricollega all'esistenza a livello normativo, fra garante e garantito, di un rapporto giuridico per cui, in relazione all'esecuzione da parte del secondo di una prestazione verso un terzo, il primo sia tenuto a farsene carico verso il secondo (esempi: azione di regresso del condebitore nelle obbligazioni solidali: art. 1298 c.c.; azione di regresso del fideiussore verso il debitore principale: art. 1950 c.c.)» (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit., punto 8.2.).

Va nondimeno precisato, infatti, che con l'attuale enunciato dell'art. 106, seconda parte, c.p.c. questa distinzione, per lo più ormai acquisita in dottrina, è andata definitivamente perduta in relazione alla chiamata in garanzia, sicché oggi, sia per l'ipotesi della c.d. garanzia semplice che per quella di garanzia c.d. formale, si riconosce, quale tratto comune ed intrinseco al concetto di garanzia stesso, la correlata facoltà di chiamare il garante in giudizio al fine di venire tutelati per l'ipotesi di soccombenza nel giudizio medesimo (46).

Tutte le fattispecie di garanzia formale e di garanzia semplice poc'anzi individuate, rientravano, quindi, in quella che comunemente in dottrina veniva chiamata *garanzia propria*.

Oltre a queste tradizionali ipotesi, tuttavia, residuavano nella pratica e nell'esperienza giurisprudenziale tutta una serie di casistiche che esulavano dalle fattispecie via via ricomprese nelle sottocategorie di garanzia sopra indicate, ossia di garanzia formale e di garanzia semplice (47).

Si trattava di ipotesi di garanzia che non risultavano annoverate né tra le fattispecie relative al trasferimento di diritti né tra quelle riguardanti vincoli di coobbligazione, ma il cui tratto comune consisteva nel tenere indenne il debitore sulla base di un obbligo scaturente da rapporti negoziali relativo ad una ipotesi di responsabilità derivante da un fatto rispetto al quale il garante doveva comunque rispondere per fatto a lui estraneo (come, per es., nel mandato o nel contratto di

(46) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 5-6 e p. 80.; così anche M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Torino, 2016, p. 327.

(47) Si veda giurisprudenza di fine XIX – inizio XX: Cass. civ. Roma, 26 novembre 1891, in *Legge*, 1892, I, p. 111; App. Torino, 27 febbraio, 1893, in *Giur. it.*, 1893, I, 2, c. 491; App. Milano, 4 luglio 1900, in *Giur. tor.*, 1900, p. 1505; Cass. civ. Torino, 27 gennaio 1906, in *Giur. tor.*, 1906, p. 329; Cass. civ. Napoli, 19 luglio 1897, in *Foro napol.*, 1897, c. 182; Cass. civ. Palermo, 3 marzo 1900, in *Foro sic.*, 1900, c. 187; Cass. civ. Roma, 31 dicembre 1906, in *Cass. unica civile*, 1907, p. 86; App. Ancona, 28 febbraio 1895, in *Giorn. Giur.*, 1886, p. 14; Cass. civ., 30 gennaio 1909, in *Foro it.*, 1909, I, c. 306.

assicurazione per responsabilità civile) o di cui egli doveva rispondere per fatto proprio o perché direttamente obbligato (è questa l'ipotesi, ad esempio, delle c.d. vendite a catena e dei subcontratti) (48).

Già a partire dal finire del XIX secolo, dunque, accanto alla garanzia semplice e alla garanzia formale o reale, ricomprese nella più ampia categoria della cosiddetta garanzia propria, si venne a creare, soprattutto inizialmente grazie all'elaborazione giurisprudenziale, questa ulteriore figura di garanzia che raggruppava tutte le fattispecie che risultavano escluse dalla garanzia propria e che prese il nome, appunto, di *garanzia impropria* (49).

E' significativo evidenziare che, come accennato, le categorie di garanzia impropria e di garanzia propria (nonché all'interno di quest'ultima, come detto, quelle

(48) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, p. 39.

La fattispecie del contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. è stata a lungo ricondotta all'ambito della garanzia impropria (*ex multis* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, su www.nuovefrontierediritto.it; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5279, con nota di A. GRAZIOSI, *Brevi note in tema di solidarietà, opponibilità del giudicato ed estensione dell'impugnazione nei giudizi di r.c. auto*, in *Resp. Civ. e previd.*, 2009, p. 368 ss.; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2008, n. 6896, in www.pluris-cedam-utet-giuridica.it; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2006, n. 14813, in *Resp. e risarcimento*, 2006, p. 13; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2000, n. 3785, con nota di E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, in *Giust. Civ.*, 2000, p. 2287 ss.; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9136, www.pluris-cedam-utet-giuridica.it; Cass. civ., 10 giugno 1960, n. 1554, in *Resp. civ. prev.*, 1961, p. 105 e in *Assicurazioni*, 1960, II, 2, p. 149; Cass. civ., 31 maggio 1958, n. 1840, in *Resp. civ. e prev.*, 1959, p. 452; Cass. civ., 16 giugno 1954, n. 2034, in *Mass. Foro. It.*, 1954, c. 404, e con nota di A. MARTINELLI, *Applicabilità dell'art. 32 cod. proc. civ. nella ipotesi di chiamata in causa dell'assicuratore*, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1955, c. 584 ss.), tuttavia sul punto è intervenuta anche la Cassazione a sezioni unite che ne ha invece prospettato una qualificazione esattamente opposta in termini di garanzia propria Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2011, n. 25581, in www.pluris-cedam-utet-giuridica.it; che conferma Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, con nota di B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di garanzia*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2385 ss.; senza però influire in maniera determinante sulle successive pronunce delle sezioni semplici (tra le altre, ad es., Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, cit.).

(49) L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 4.

di garanzia formale o semplice) non trovano la loro origine in disposizioni di legge, ma sono il frutto esclusivamente della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, che, come spesso accade, per prime si sono trovate a dover qualificare fattispecie differenti di garanzia che non rispondevano al medesimo criterio classificatore e che necessitavano, pertanto, almeno a livello teorico-descrittivo, di essere tra loro identificate e divise (50).

Anche attualmente, peraltro, le stesse non vengono considerate dal legislatore: l'art. 106 c.p.c., infatti, non fa alcun accenno a questa distinzione, al pari delle altre norme che trattano della garanzia e della chiamata in garanzia, e ciò nonostante, come vedremo meglio a breve, si trattasse di casistiche già ampiamente presenti nelle trattazioni all'interno delle aule dei tribunali.

La dottrina maggioritaria era pressoché concorde con la giurisprudenza circa la necessità di tenere distinte le ipotesi di garanzia propria da quelle di garanzia impropria sia a livello descrittivo che nel concreto nel rispettivo regime processuale, ma la diffidenza nei confronti di queste ultime fattispecie era tale in dottrina che addirittura alcuni autori non ritenevano nemmeno di poter considerare le fattispecie solitamente ricomprese nella c.d. garanzia impropria anche solo vicine al concetto

(50) In dottrina, abbiamo visto che, in particolare, sono stati di straordinario impulso gli scritti di Calmandrei e Chiovenda in materia; nonché l'importante monografia di La China, per citarne solo alcuni. P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit.

In giurisprudenza assai numerose sono le pronunce che, già a far data dalla fine XIX secolo, riconoscono e trattano della distinzione tra le figure della garanzia propria e impropria, divenute necessariamente oggetto di indagine da parte delle corti italiane a causa della frequenza con cui casi di questo tipo si sono presentati nella pratica dei tribunali e avendo portato con sé una serie di questioni complesse legate alla disciplina applicabile all'una o all'altra categoria. Così, infatti, già Cass. civ. Roma, 26 novembre 1891, in *Legge*, 1892, I, p. 111; App. Torino, 27 febbraio 1893, in *Giur. it.*, 1893, I, 2, c. 491; App. Milano, 4 luglio 1900, in *Giur. tor.*, 1900, 1505; Cass. civ. Firenze, 14 aprile 1898, in *Foro nap.*, 1897, c. 192; Cass. civ. Palermo, 3 marzo 1900, in *Foro sic.*, 1901, c. 187.

stesso di garanzia - considerando, peraltro, la poca chiarezza che da sempre aveva caratterizzato i confini questo istituto -, ritenendole del tutto inadeguate a dar vita alla chiamata in garanzia di un terzo soggetto all'interno di un processo (51).

E' sempre Calamandrei che giunge ad una iniziale definizione di quella che lo stesso, per primo in dottrina, definì col termine di garanzia impropria, osservando come, per ragioni di opportunità si tendesse nella pratica dei tribunali ad estendere le regole della chiamata in garanzia a tutti i casi nei quali chi è parte in un giudizio ha contro un terzo soggetto «non un diritto di garanzia vera e propria (difesa processuale), ma un diritto di semplice rivalsa nel caso di soccombenza». «Una parte ragguardevole della giurisprudenza», infatti, era incline ad affermare il principio generale che «ogniqualevolta alcuno sia parte in un giudizio, sapendo che, qualora vi restasse soccombente, avrebbe, per qualunque titolo, diritto di farsi risarcire da un terzo il danno derivatogli da tal soccombenza, nasce in lui contro questo terzo un'azione di garanzia impropria, che può essere nello stesso giudizio esercitata in via incidentale» (52).

(51) Così S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX), p. 4; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 327.

E, più di recente, G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330.

(52) P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 15-16.

Una critica che l'Autore muove in particolare a coloro che riconoscono l'azione di garanzia anche alle fattispecie ascrivibili alla categoria della c.d. garanzia impropria è, con riferimento alle c.d. vendite a catena, che questo ragionare porterebbe alla singolare conseguenza che «chi vende assume obblighi e responsabilità non nei limiti del fatto proprio e della sua convenzione, ma nei limiti indefiniti di tutte quelle altre contrattazioni che faranno l'altra parte e tutti i successivi contraenti, nella ipotesi, s'intende, della inesecuzione di quella prima convenzione, sanzionando l'erroneo principio che l'obbligo del risarcimento comprende in sé necessariamente l'obbligo di prestare garanzia e che il debitore debba rispondere sempre di tutte le conseguenze anche mediate e indirette della propria obbligazione» (P. CALAMANDREI, nota a Cass. Roma, sez. un., 30 gennaio 1909, in *Foro it.*,

Sulla base di questa teoria, dunque, la garanzia impropria ricorrerebbe «in tutte quelle azioni che mirano ad ottenere il rilievo dalle molestie e la conseguente condanna ai danni da chi, per inadempienza contrattuale (è il caso tipico della garanzia impropria ammessa dalla nostra giurisprudenza) o per altro titolo, colpa aquiliana, convenzione, è tenuto all'obbligo del risarcimento» (53).

In altre parole, sempre secondo Calamandrei, in questi casi si finiva però per trattare alla stregua di un'azione di garanzia quella che è invece una semplice azione di risarcimento o di rivalsa, la quale ultima non avrebbe motivo di godere, a detta dell'Autore, di quelle speciali norme processuali poste a tutela dell'azione di garanzia c.d. propria e che scaturiscono dalla necessità di rendere agevole, in quest'ultima ipotesi, la difesa in giudizio tanto del garante quanto del garantito.

Nei confronti delle espressioni giurisprudenziali favorevoli ad una applicazione estensiva delle regole dell'azione di garanzia Calamandrei formula ampie riserve critiche. L'Autore, pur riconoscendo le evidenti ragioni di pratica utilità sottese alla suddetta scelta inclusiva della riferita tendenza giurisprudenziale, non esita ad

1909, I, c. 305.). Si tratta, tuttavia, di una critica facilmente confutabile giacché, come è stato osservato, «il venditore inadempiente chiamato in garanzia dal suo diretto compratore per rilevare quest'ultimo dalle molestie e dai danni da parte del nuovo compratore, cioè del compratore dal compratore diretto, non risponde che degli obblighi assunti con la sua prima convenzione, e quindi nessuna estensione degli obblighi assunti. Ed anche nel caso in cui più compratori siano rimasti danneggiati dalla sua inadempienza egli risponde unicamente dei danni effettivamente cagionati dalla sua obbligazione, ma che risultino dovuti secondo i criteri dalla nostra legge sanzionati» (L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 22).

(53) Così L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 5, che evidenzia peraltro come in materia di responsabilità nascente da colpa aquiliana la giurisprudenza inizialmente accogliesse il principio della inapplicabilità delle regole dell'azione di garanzia.

evidenziare il fatto che essa «non può non essere disapprovata, da chi si attenga alla rigorosa esattezza dei principi» (54).

Tuttavia, va qui rilevato che vi era altra parte della dottrina, a dir il vero la parte maggioritaria, per la quale, in antitesi alla teoria esposta da Calamandrei e accolta, come vedremo meglio successivamente (55), anche dal legislatore, l'indennizzo, o comunque il risarcimento del danno o il c.d. diritto di regresso, costituivano invece (quindi esattamente all'opposto) la caratteristica peculiare e distintiva non già della c.d. garanzia impropria, bensì di quella propria, con inevitabili esiti divergenti, ed anzi del tutto sovvertiti e antitetici rispetto alla posizione del Calamandrei, in relazione alla definizione stessa della residuale figura della garanzia impropria.

Tra i sostenitori di questa opposta tesi possiamo annoverare quale esponente primario, anche in ordine di tempo, Chiovenda (56). L'Autore, infatti, ribaltando la tesi di Calamandrei, riconosce nell'azione di regresso a seguito della soccombenza in

(54) L'Autore soffermandosi poi su alcune fattispecie determinate «nelle quali si vuol da alcuni vedere un'azione di garanzia dove non è che un'azione di risarcimento o di rivalsa», esclude esplicitamente dal novero delle ipotesi di garanzia l'azione di risarcimento 'per colpa aquiliana', quale si verifica nel caso pratico in cui il convenuto, citato in giudizio per il risarcimento di un danno cagionato da fatto colposo, assuma che «il fatto dannoso da lui commesso è stato l'effetto di una colpa anteriore di un terzo» e che pertanto egli si trova ad essere «perseguitato in giudizio per un fatto di cui egli non è il vero responsabile». Nella prospettiva di una rigorosa delimitazione dell'ambito della garanzia (e dell'istituto processuale della chiamata in garanzia), Calamandrei nega inoltre la qualità di azione di garanzia sia all'azione di risarcimento 'per nullità d'atti' (azione che spetta, cioè, alla parte danneggiata dalla dichiarazione di nullità di un atto contro il responsabile estraneo al giudizio), sia all'azione di risarcimento per inadempimento contrattuale' (l'azione che la parte convenuta per inadempimento può esercitare nei confronti del terzo, il cui inadempimento contrattuale è stato a sua volta causa del primo), sia, infine, riguardo all'azione di risarcimento nascente dal contratto di assicurazione. P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 19-23.

A favore di questa interpretazione anche E. T. LIEBMAN, *Mancata integrazione del giudizio nella chiamata in garanzia*, cit., p. 3 ss.

(55) Si veda oltre cfr. § 1.4.

(56) G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1120.

giudizio il carattere principale della chiamata in garanzia, non già quindi, come per Calamandrei, la garanzia quale difesa volta primariamente ad evitare l'esito negativo del processo, quanto, invece, la garanzia come prodromo della necessaria sequenziale azione di regresso; ed anzi, l'Autore esplicitamente esclude una qualsivoglia idea di difesa giudiziale legata alla chiamata in garanzia, se non come residua attività meramente strumentale, di tal guisa che «o il chiamante (in garanzia) ha torto e non si può concepire un obbligo giuridico di fargli avere ragione: o ha ragione ed è obbligo del giudice riconoscerla, non del chiamato farla riconoscere» e, pertanto, il garante poteva a ragione restare responsabile e sopportare le conseguenze economiche legate all'esito negativo del processo anche, ed, anzi, nonostante l'occorrenza difesa in giudizio (57).

Secondo l'impostazione delineata da Chiovenda, la chiamata in garanzia si riduce, in sostanza, nell'esercizio anticipato ed eventuale dell'azione di regresso in vista della possibile soccombenza in giudizio del chiamante (58).

In netta divergenza rispetto alla nozione per così dire prettamente processuale, incentrata sull'obbligo del garante di difendere il garantito nel giudizio di molestia, la teoria di Chiovenda pone la premessa per una più ampia applicazione dell'istituto della chiamata in garanzia, correlativamente all'affermazione di un diverso e più comprensivo concetto di garanzia.

(57) IBIDEM, p. 1120. E ancora prosegue l'Autore (IBIDEM, p. 1121): «L'azione di regresso è proposta *condizionatamente*, affinché nell'ipotesi che il chiamante soccomba di fronte al suo avversario, il chiamato non soltanto si trovi (come nella semplice *litis denuntiatio*) nella impossibilità di disconoscere in questa soccombenza il presupposto della sua responsabilità, essendo stato in grado di difendersi, ma sia contemporaneamente condannato a rispondere delle conseguenze di tale soccombenza».

(58) Precisa l'Autore: «quando alla chiamata del terzo contro cui la parte chiamante ha una azione di regresso, si aggiunge la proposizione *in eventum* di questa azione nella stessa lite, abbiamo la chiamata in garanzia», istituto che la legge ammette «in omaggio al principio dell'economia dei giudizi e alla convenienza di decidere una sola volta e in un solo modo i punti che sono comuni all'azione principale e all'azione di regresso». *Op. cit.*, pp. 1120-1121.

Infatti, se la figura giuridica del garante pare essenzialmente esaurirsi nella nozione di soggetto responsabile per l'altrui soccombenza, diviene agevole comprendere come Chiovenda sia indotto a ritenere «arbitraria» la restrizione del campo della chiamata in garanzia ad alcuni soltanto dei casi di «responsabilità» (quali le ipotesi derivanti da trasmissione di diritti e da vincolo di coobbligazione poc'anzi esaminati).

Afferma sul punto l'Autore: «chiunque col fatto proprio espone altri ad una azione e risponde della sua soccombenza nella lite, può essere chiamato a rispondere nella *stessa lite*; la ragione dell'istituto lo consente ugualmente in tutti i casi». Precisa, in maniera molto chiara, ancora in merito Chiovenda: «chi è convenuto in un'azione di risarcimento di danni per il fatto di una terza persona, può chiamare in garanzia questa terza persona, benché estranea al suo avversario e benché è conveniente, sia che si decida una sola volta se il fatto dannoso e il danno si sono verificati, sia che colui che per causa del terzo è condannato, ottenga *insieme* la condanna del terzo a rivalerlo» (59).

Il pensiero di Chiovenda circa il contenuto e la funzione della chiamata in garanzia ha senza dubbio esercitato una influenza determinante sulla dottrina di epoca successiva in materia. La preminenza accordata alla funzione che si può definire indennitaria della garanzia e la correlativa accentuazione dell'importanza primaria dell'azione di regresso furono, infatti, successivamente sostenute da altri autorevoli studiosi, quali, per citarne alcuni soltanto, Carnelutti, Betti, Liebman, Allorio (60).

(59) *Op. cit.*, pp. 1121-1122, 1122 nota 1.

(60) Le posizioni degli Autori menzionati le possiamo leggere rispettivamente in F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, II, 305 ss. e in *Studi di diritto processuale*, I, Padova, 1925; ID., *Progetto del codice di procedura civile*, I, *Del processo di cognizione*, Padova, 1926; ID., *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936; E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 498 ss. E ancora, E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, rist. 1992, per il quale (IVI, p. 211) caratteristica principale della garanzia

sarebbe «*il mezzo che una persona mette a disposizione di un'altra, per porre quest'ultima persona al riparo da una diminuzione del suo patrimonio*» (corsivo dell'Autore); M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1992, p. 177 ss.

Anche altri sono gli autori che si sono espressi a favore di questa teoria, alla quale ormai ha aderito la dottrina prevalente. Si veda anche A. ATTARDI, *Limiti di applicazione del gravame incidentale tardivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1965, p. 173 ss.; G. GORLA, *La compravendita e la permuta*, Torino, 1937; N. JAEGER, *Diritto processuale civile*, 2° ed., Torino, 1944, p. 144 ss.; S. COSTA, *L'intervento in causa*, Torino, 1953, p. 280 ss.; G. A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, Milano, 1959, p. 204 ss.; P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942 (rist. 1953), p. 68 ss.; M. RICCA-BARBERIS, *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942, p. 70 ss.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1957, p. 247 ss.

In particolare, è interessante leggere la perentoria affermazione di Andrioli che, argomentando circa la natura e il contenuto dell'azione di garanzia, fornisce in maniera chiara e concisa il fulcro del pensiero alla base di questa maggioritaria teoria della garanzia processuale. Egli scrive, infatti, che è nell'esercizio dell'azione di regresso «che si sostanzia il *proprium* della chiamata in garanzia». E ancora, l'Autore fornisce una definizione molto chiara di ciò che si deve intendere per garanzia impropria, ossia una categoria ricomprendente tutti i casi «nei quali ricorre la situazione di chi espone col fatto proprio altri ad un'azione in giudizio di terzi e risponde della loro soccombenza nella lite». V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954, p. 268-269.

Inizialmente a favore della teoria esposta da Calamandrei, oggi decisamente superata, troviamo invece M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1941, p. 351 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Milano, 1966, pp. 339-340; F. TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano, 1975, p. 152 ss.; L. BUSATTI, nota a Corte di Cassazione del Regno, ud. 12 gennaio 1924, in *Foro it.*, vol. 49, 1924, p. 59 ss.

Critica anche la posizione di Redenti per il quale: «di solito la chiamata in garanzia avrà anche un altro scopo ed un altro effetto, e cioè far condannare il garante a tener indenne il garantito, in caso di soccombenza. In questo caso lo scopo e l'effetto della chiamata è duplice, per il garantito: esser difeso contro il suo avversario e, in caso di soccombenza, ottenere a proprio favore la condanna del garante... Le due finalità e le diverse conseguenze della chiamata non si possono confondere. Può anche avvenire infatti, e avviene talvolta in pratica, che la chiamata in garanzia avvenga soltanto per il primo scopo (difesa), riservando invece ad un separato ed eventuale processo distinto il secondo (domanda di indennità). Ed allora, la chiamata non determina un abbinamento di due cause, ma soltanto l'intervento di una nuova parte (ausiliaria) nella prima» (E. REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938, pp. 287-8; citato anche in S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 16). L'Autore, ha mantenuto questa posizione critica anche successivamente, ed infatti, molti anni dopo, in maniera analoga, argomentando sulla riunione di cause nel processo civile di primo

Si comprende che così argomentando la residuale categoria della c.d. garanzia impropria veniva ad assumere secondo i fautori di questa teoria indennitaria della garanzia, contorni assolutamente non in linea con l'impostazione seguita dal legislatore – di cui ci occuperemo a breve -. In altre parole, per quanto qui rileva, la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria veniva in tal modo a collocarsi su un piano completamente differente, laddove, sostanzialmente, la garanzia impropria era in questo senso intesa quale categoria ricomprendente tutta quella serie di fattispecie di garanzia in cui ad un rapporto principale dedotto in causa faceva da specchio un secondo rapporto sì di garanzia ma apparentemente autonomo e indipendente da quello principale. Se la garanzia si risolve nel ristoro del danno economico subito, infatti, il concetto stesso di garanzia si presta ad una rappresentazione più ampia ricomprendendo ogni fattispecie che esuli da un rapporto stretto di correlazione tra rapporto originario e rapporto di garanzia, non essendo considerata primaria caratteristica della posizione di garante del terzo la difesa attiva in giudizio.

L'interpretazione che potremmo qui definire «estensiva» del termine *garanzia* (nel senso che è favorevole ad una più ampia rappresentazione del concetto di garanzia ai fini della chiamata in garanzia) fornita da questi autori non solo era riconosciuta quale corrente di pensiero maggioritaria, ma era a tutti gli effetti un dato acquisito da tempo anche nell'esperienza giurisprudenziale già dalla fine del XIX secolo (61). L'indirizzo prevalente in giurisprudenza era sempre stato, infatti, senza

grado, scrive: «La garanzia (...) ha un duplice contenuto: che il garante difenda il garantito nella causa principale contro il di lui avversario e, in caso di soccombenza, lo tenga indenne (rilevato o risarcito) delle conseguenze della soccombenza. Il garantito (o preteso garantito) può chiamare perciò il (vero o preteso) garante a partecipare al processo (artt. 106 e 108 c.p.c.) per quel duplice effetto.» (E. REDENTI, M. VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, p. 136).

(61) Così Cass. civ. Roma, 26 novembre 1891, cit.; App. Torino, 27 febbraio, 1893, cit.; App. Ancona, 28 febbraio 1895, cit.; Cass. civ. Napoli, 19 luglio 1897, cit.; App. Milano,

possibilità di dubbio alcuno, stante l'opportunità e l'economicità di una trattazione unitaria delle controversie, quello di ritenere applicabile la chiamata in garanzia di cui all'art. 106, seconda parte, c.p.c., sia in relazione ad una pluralità di rapporti di diritto sostanziale, che tradizionalmente venivano ricompresi nell'ambito della garanzia propria, sia con riferimento a tutta quella serie numerosa di situazioni sostanziali eterogenee che venivano per l'appunto ricomprese nel concetto di garanzia impropria, pur finendo poi per mantenere una differenziazione rispetto alle ipotesi di garanzia propria con riferimento al regime processuale adottabile che prevedeva la disapplicazione di determinate norme giuridiche quando la chiamata in garanzia fosse qualificata come impropria (62).

E infatti, molto semplicemente le fattispecie che non potevano essere incluse nel concetto di garanzia propria, come detto, venivano fatte rientrare in un separato gruppo che, sulla scorta della terminologia francese, prese il nome di garanzia impropria (63).

4 luglio 1900, cit.; Cass. civ. Palermo, 3 marzo 1900, cit.; App. Firenze, 31 luglio 1906, in *Cass. Firenze*, 1906, Firenze, p. 643; Cass. civ. Torino, 27 gennaio 1906, cit.; Cass. civ. Roma, 31 dicembre 1906, cit.; Cass. civ., 30 gennaio 1909, cit.; e, ancora, nel secolo successivo: Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1971, n. 2676, in *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Intervento in causa*, n. 68; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1972, n. 1871, in *Giur. it.*, Rep. 1972, voce *Intervento in causa*, n. 57; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1975, n. 3835, voce *Intervento in causa*, Rep. 1975, n. 28; Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 1976, nn. 157 e 158, in *Giust. civ.*, Rep. 1976, voce *Intervento in causa*, nn. 6, 7; Cass. civ., sez. III, 17 settembre 1977, n. 3994, in *Giust. civ.*, Rep. 1977, voce *Intervento in causa*, n. 15; Cass. civ., 27 aprile 1978, n. 1974, in *Giust. civ.*, Rep. 1978, voce *Intervento in causa*, n. 18.

(62) Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1961, n. 316, in *Giur. it.*, 1962, I, c. 36; e ciò per evidenti ragioni di opportunità a trattare le due cause contemporaneamente, benché in assenza, come affermato dalla Corte, di una connessione oggettiva tra le cause e sempre che il giudice investito della causa principale sia competente anche per quella di garanzia, dato che, fino alle recenti sentenze che ne hanno uniformato il regime processuale, nel caso di garanzia impropria non si applicava la deroga alla competenza di cui all'art. 32 c.p.c.

(63) L'utilizzo del termine garanzia impropria nella realtà italiana si deve a Calamandrei che per primo lo ha utilizzato nel suo trattato sulla chiamata in garanzia (CALAMANDREI in

Entrambe queste teorie ora esposte, in ogni caso, pur fornendo definizioni antitetiche del concetto di garanzia, erano concordi nell'evidenziare la necessità di tenere distinte le ipotesi di garanzia propria da quelle di garanzia impropria. Siffatta separazione, come abbiamo visto, non aveva rilievo meramente teorico ma nella pratica del diritto produceva effetti concreti a livello processuale nell'applicazione degli istituti relativi alla chiamata in garanzia. Infatti - pur concludendo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza per l'inclusione delle fattispecie di garanzia impropria nell'applicazione dell'art. 106, parte seconda, c.p.c. ai fini della chiamata in garanzia - l'occorrenza estensione aveva finito per determinare una diseguale interpretazione delle norme che il codice di rito dedica alla chiamata in garanzia, e quindi, oltre al citato art. 106 c.p.c., gli articoli 32 c.p.c. e 108 c.p.c., e gli articoli 331 e 336 c.p.c. in tema di impugnazioni.

Rimandando al prosieguo della trattazione una più dettagliata analisi della questione e delle ulteriori motivazioni alla base della diversa applicazione dei singoli istituti con riferimento alla chiamata in garanzia impropria, basti qui rilevare che, per esempio, si escludeva lo spostamento di competenza per le cause di garanzia

La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile, cit.). Tuttavia il termine era già noto alla giurisprudenza e alla dottrina francesi a partire dal XIX secolo. A quest'epoca risalgono le prime sentenze della Corte di Cassazione che, senza variazioni di rilievo rispetto a quanto delineato successivamente dalla dottrina italiana in relazione alle categorie di garanzia propria e impropria, individuano fattispecie non riconducibili alle categorie di *garantie simple* e *garantie formelle* tradizionalmente esistenti, caratterizzate invece dall'essere finalizzate sin dalla loro origine ad indennizzare il pregiudizio da taluno subito. Così, *ex multis*, Req. 18 août 1864, in *D.P.* 1864, 1, p. 463, e in *Jurisprudence générale du royaume*, Parigi, 1876, vol. 35, p. 95; con la quale si è accolta la chiamata in garanzia del proprietario da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio dal subappaltatore per i danni subiti a causa dell'interruzione dei lavori ordinata dal proprietario stesso; ancora Civ. 4 juillet 1889, in *D.P.* 1890, 1, p. 376, con cui è stata riconosciuta validamente proposta la chiamata in garanzia del venditore da parte del compratore convenuto dal subacquirente per il ritardo del primo nella consegna della merce; Civ. 17 novembre 1908, in *S.* 1914, p. 443 ove si è ammessa la chiamata in garanzia del dante causa da parte del venditore convenuto in giudizio dal compratore per vizi che erano già esistenti prima dell'occorrenza vendita.

impropria, cosicché la chiamata del garante improprio di fronte al giudice dell'azione principale risultava ammissibile solo se questi fosse stato competente per entrambe le azioni, principale e di garanzia. L'art. 108 c.p.c., poi, veniva applicato esclusivamente ai casi di garanzia propria nei quali il garantito si trovava in causa perché gli veniva contestato da un terzo un diritto trasmessogli dal garante (64).

Prima di addentrarci ulteriormente nella distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, ci pare opportuno rilevare brevemente, per una maggior completezza di analisi, che la contrapposizione della dottrina divisa tra le due teorie poc'anzi esposte ha trovato una terza via esposta nella nota monografia di La China alla quale ci sembra opportuno dedicare un breve approfondimento.

1.3.1 Critica alle teorie della garanzia quale difesa o risarcimento: l'azione di regresso e l'azione di risarcimento nell'analisi di La China. Inadeguatezza della teoria indennitaria o sostanziale pura della garanzia: la garanzia quale istituto principalmente di diritto sostanziale. Garanzia e obbligazioni solidali. Riflessi sull'azione in garanzia.

Nella nota monografia di La China dedicata alla chiamata in garanzia, l'Autore, nell'affrontare la disamina del concetto di garanzia nelle ipotesi che possono condurre alla chiamata in garanzia, critica le posizioni assunte dagli illustri Suoi colleghi sin qui menzionati. La China, infatti, analizza entrambe le definizioni fornite dalla precedente dottrina e, con apprezzabili argomentazioni, ad avviso di chi scrive, evidenzia come

(64) Sul punto si rimanda al successivo paragrafo 2.5, capitolo II.

le stesse appaiano parimenti lacunose ed incomplete (65). L'Autore, in maniera acuta, pone l'accento su un aspetto fondamentalmente trascurato dai diversi studiosi che si erano espressi in passato su questo istituto, ovverosia sulla sostanziale differenza esistente - con riferimento alla tesi maggioritaria che potremmo definire della «garanzia come regresso» in contrapposizione a quella della «garanzia come difesa» – tra i termini giuridici di 'regresso', 'risarcimento' e 'indennizzo', indifferentemente, e per questo erroneamente secondo La China, utilizzati dai fautori di questa teoria per indicare un concetto eccessivamente ampio di generica azione volta a garantire, in parole semplici, il ristoro del danno subito dal garantito soccombente a seguito dell'esito sfavorevole del giudizio da parte del garante (66).

La China nella monografia citata riserva ampio spazio alla problematica relativa all'azione di regresso e, in particolare, alla questione riguardante la correlazione tra azione di regresso e soccombenza, a sua detta del tutto trascurata dalla precedente dottrina (67).

I sostenitori della teoria della garanzia come regresso, infatti, vedevano nella chiamata in garanzia sostanzialmente la proposizione anticipata della domanda di regresso stessa, la quale ultima veniva appunto a realizzarsi concretamente solo a seguito della soccombenza in giudizio, evento al quale, dunque, essa era indissolubilmente ancorata e da cui risultava, in ultima istanza, dipendente (68).

(65) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit.

(66) ID., p. 34 ss.

(67) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 34 ss.

(68) Sul punto si v. S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 67 ss.

A favore della teoria che ritiene inscindibilmente connesse garanzia e soccombenza in giudizio *ex multis*, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 5 ss.; E. REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938, pp. 280 ss.; E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, rist. 1992, p. 211 ss.; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1895, p. 607 ss.; E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 498 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954, p. 268 ss.; N. JAEGER, *Diritto processuale civile*, 2° ed., Torino, 1944,

Tuttavia, ampliando il campo di analisi a tutte le ipotesi normativamente previste di garanzia, La China nella sua monografia evidenzia, con un'attenta analisi delle norme di legge relative alle varie ipotesi di regresso considerate dal legislatore italiano, come nel nostro ordinamento si possano individuare con non rara frequenza casi in cui questa domanda di regresso non soggiace alla regola della soccombenza, ovverosia non è legata né condizionata al verificarsi futuro dell'esito negativo del giudizio.

Senza riportare nel dettaglio le eterogenee ipotesi indagate dall'Autore, basti qui rilevare che, stante la grande diversità sostanziale constatata tra le differenti casistiche normativamente previste che possono dar luogo al regresso, Egli giunge alla conclusione che l'azione di regresso non può essere ritenuta un vero e proprio istituto giuridico, non avendo confini sufficientemente chiari o comunque tali da permettere di fornire un concetto unico e indivisibile di regresso. Ciò comporterebbe, secondo l'Autore, l'assoluta inadeguatezza e finanche l'inutilità del concetto di regresso ai fini della determinazione di una teoria della chiamata in garanzia, giacché mentre la garanzia «è un vero, distinto fenomeno giuridico: il regresso no: e perciò dal loro accostamento non può derivare alcuna conclusione sicura» (69).

E infatti, le obbligazioni solidali per esempio, danno luogo ad un'ipotesi di regresso per così dire «di diritto sostanziale», che non presuppone necessariamente

p. 144 ss.; M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1955, p. 197 ss.; G. A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, Milano, 1959, p. 204 ss.; P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942 (rist. 1953), p. 68 ss.; M. RICCA-BARBERIS, *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942, p. 70 ss.; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1941, p. 351 ss. *Contra* L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1905, p. 514; A. DE MARTINI, voce *Evizione (Diritto civile)*, in *Noviss. Dig.it.*, VI, Torino, 1964, p. 1069; D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 520.

(69) *Ibidem*, p. 45.

anche un agire processuale e, quindi, per certo non considera la soccombenza (70).

Ma vi è di più, giacché l'Autore mette in luce come nelle obbligazioni solidali si abbia a che fare con un obbligo di risarcire, di rimborsare una somma corrisposta, non già con una obbligazione di garanzia. Benché, infatti, il legislatore utilizzi spesso in materia di obbligazioni solidali i termini «garanzia» e «garantire», non si ha in materia alcuna concreta forma di garanzia intesa come garantire un fatto o un comportamento positivo o negativo (71).

L'obbligazione di garanzia, per l'appunto, presuppone l'esistenza di un fatto o un comportamento che deve verificarsi o che si è già verificato, mentre per le obbligazioni solidali questo fatto o comportamento da garantire non sussiste, l'obbligazione è già *ab initio* un'obbligazione di pagamento (ciascun condebitore è obbligato ad effettuare il pagamento).

In altre parole, nelle ipotesi di garanzia normativamente previste si garantisce sempre una legittima pretesa: nella compravendita il compratore garantisce l'evizione, o ancora, che la cosa sia immune da vizi (come anche accade nell'ipotesi di appalto); il locatore garantisce il pacifico godimento della cosa o del diritto; il cedente garantisce l'esistenza del credito o, se così previsto, la solvenza del debitore ceduto. Il verificarsi o meno di tale fatto o comportamento costituisce la obbligazione che il garante si impegna a garantire, e solo in caso di inosservanza di quest'obbligo che sorge la corrispondente e consequenziale obbligazione a indennizzare il garantito. Al contrario nelle obbligazioni solidali, come detto poc'anzi, il pagamento effettuato dal condebitore costituisce il naturale svolgimento della vicenda giuridica e, pertanto,

(70) Cosa che, invece, si verifica nell'ipotesi di cui all'art. 1670 c.c., laddove l'appaltatore si rivolge ai subappaltatori agendo in regresso al fine di ottenere il risarcimento del danno, l'eliminazione dei vizi, ecc.

(71) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., pp. 51-53.

all'azione di regresso che sorge col pagamento manca «quel carattere di reazione e di sanzione che è tipico della garanzia» e che abbiamo or ora richiamato (72).

In conclusione La China, così argomentando, mette in evidenza, con esiti investigativi assolutamente condivisibili a parere di chi scrive, come non si possa assolutamente far coincidere il concetto di indennizzo o risarcimento con quello di garanzia, confondendo, per usare le parole dell'Autore, «il dover pagare e il dar garanzia: due fenomeni che già il semplice buon senso, con la pratica dei rapporti giuridici, avverte quanto siano differenti. Il fenomeno della garanzia, in tutte le sue forme, si ha proprio per aver sicurezza sulla soddisfazione dell'interesse del creditore: segno che la garanzia rafforza, non è, l'obbligazione» (73).

Se, quindi, la garanzia non può essere fatta coincidere con l'azione di indennizzo o risarcimento, essa deve necessariamente essere considerata quale istituto diretto esclusivamente, o comunque in via principale, a far ottenere al creditore ciò a cui aveva diritto, e solo in un secondo momento e per l'ipotesi di impossibilità di adempiere da parte dell'obbligato garantito a far sì che il primo venga indennizzato o risarcito per quanto non ha potuto ottenere in via principale – e ciò anche per estensione in quelle ipotesi che sono già in origine obbligazioni di tipo pecuniario che mirano a recuperare una perdita economica (74) - in base

(72) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 54

(73) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 60. Aggiunge, inoltre, l'Autore che «l'interesse alla difesa, nel garante, è quindi non solo riflesso, ma primario: non è mosso solo dalla previsione del futuro eventuale danno che su lui si riverserà con l'azione di regresso del garantito, ma innanzitutto dalla considerazione dell'attuale danno che già gli viene dal fatto di veder negata da un terzo la verità delle proprie dichiarazioni contrattuali» (IBIDEM, p. 188).

(74) Si tratta di ipotesi quale l'azione di indennità del mandatario nei confronti del mandante, dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e l'azione di regresso del fideiussore nei confronti dell'originario debitore che sono volte a riprendere la somma versata che già in origine corrispondeva alla medesima obbligazione (ma proveniente da un soggetto diverso come nel caso della fideiussione, ma anche per l'ipotesi assicurativa, giacché nonostante la

all'obbligazione originaria e che, pertanto e di conseguenza, il garante provveda a reintegrare il patrimonio del garantito diminuito a seguito della vittoria del creditore. In questo senso allora si può riprendere il concetto di garanzia che abbiamo visto risultare dall'analisi delle norme di diritto sostanziale in tema di garanzia (75) e che ritorna con la medesima importanza anche in ambito processuale. Se la garanzia non si basa sull'obbligo di difesa in giudizio come sostengono i teorici della garanzia quale difesa né sull'obbligo di indennizzo a seguito di soccombenza in giudizio come nella teoria indennitaria della garanzia, allora essa torna a coincidere con la garanzia sostanziale che unisce tutte le forme di garanzia disciplinate dal codice in una visione assai ampia di questo istituto, che nella garanzia processuale si distingue solo ed esclusivamente per la presenza di un soggetto garante terzo rispetto alle parti del rapporto principale.

Di fondamentale importanza appare, infatti, evidenziare che in questa interpretazione fornita da La China, le prestazioni in cui si sostanzia la garanzia sono dovute non già perché vi è stata soccombenza in giudizio, come sostenuto da numerosi autori, ma bensì poiché a monte, e quindi in epoca precedente il giudizio, si era venuta a creare una determinata situazione sostanziale successivamente accertata in giudizio, ma già precedentemente idonea e sufficiente a porre in essere i meccanismi di tutela dell'istituto della garanzia. A riprova di ciò, si osservi che il legislatore tutela delle situazioni giuridiche che poco hanno a che vedere con la soccombenza in quanto si verificano in una fase necessariamente di molto antecedente ad essa e precedente anche rispetto allo stesso instaurarsi del giudizio e anzi, addirittura, al verificarsi dell'accadimento in relazione al quale la singola disposizione di legge impone la garanzia, quando non si tratti addirittura di quelle

sussistenza del contratto di assicurazione l'obbligazione pecuniaria di risarcimento del danno è originariamente stabilita in capo all'assicurato).

(75) Si veda § 1.2. che precede.

ipotesi di garanzia che non hanno assolutamente nulla a che vedere con l'esito negativo del processo (76).

Allo stesso modo si potrà argomentare con riferimento al concetto di indennizzo e a quella che viene chiamata la c.d. teoria sostanziale pura o indennitaria della garanzia. La chiamata in garanzia, secondo i sostenitori della teoria summenzionata, sarebbe l'esercizio anticipato di un'azione diretta alla condanna del garante a tenere indenne il garantito dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio. Nella pratica la garanzia predisposta dal legislatore diverrebbe operativa solo una volta verificatosi l'evento molesto (evizione, vizio, ecc..) e si concretizzerebbe nell'obbligo del garante di mettere in atto quel rimedio specificamente previsto dal legislatore per quel tipo di garanzia (risarcimento, restituzione, ecc..). Ma questa teoria fa di un aspetto marginale della garanzia - ossia del rimedio posto dal legislatore per il caso del verificarsi della molestia - il suo fulcro e trascurava invece quell'aspetto fondamentale visto poc'anzi della garanzia, ossia la sua natura di istituto prettamente di diritto sostanziale che non può che collocarsi a monte della chiamata in garanzia, in una fase certamente antecedente. In questa fase di molto anteriore, la preoccupazione del legislatore è quella di tutelare il soggetto del rapporto obbligatorio nel suo diritto di pretendere ed ottenere dalla controparte, in primo luogo, l'esatto adempimento dell'obbligazione a cui ha diritto; in altre parole, la garanzia ha lo scopo

(76) Sono quest'ultime, ad esempio, le ipotesi di garanzia della solvenza del debitore di cui all'art. 1267 c.c. nell'ambito della cessione dei crediti, o, ancora, la fattispecie disciplinata all'art. 2255 c.c. in materia di conferimento di crediti. Si consideri anche la garanzia del locatore, che nulla ha a che vedere con la soccombenza in giudizio del garantito; stante che qui è il locatore stesso che assume la causa in luogo del garantito (il conduttore) nei confronti di chi si affermi proprietario del bene locato. Questa è un'ipotesi di garanzia a tutti gli effetti, dove però non si ha soccombenza del garantito ma del garante stesso che è esposto all'esito negativo del processo in prima persona. Ancora si pensi a quelle ipotesi, quali l'evizione parziale e la vendita di cosa viziata in cui conseguenza del rapporto di garanzia è, alternativamente, la riduzione del prezzo o il diritto di chiedere la risoluzione del contratto (v. artt. 1484, 1480 e art. 1492 c.c.).

di ridurre al minimo il rischio dell'inadempimento, è volta a rafforzare la certezza che l'evento molesto scongiurato non si verificherà e non vi sarà, quindi, necessità di provvedere secondo i rimedi disposti dal legislatore.

Correlare garanzia e indennizzo o risarcimento avrebbe, allora, l'erroneo risultato di creare un legame di interdipendenza tra di essi, legame che nella realtà non esiste; o perlomeno non esiste nei termini così saldi e concatenati che si dovrebbero supporre se si decidesse di aderire a quel filone di pensiero che li ritiene in strettissima correlazione fino a farne sostanzialmente coincidere le rispettive nozioni.

Con riferimento alle teorie esposte nel paragrafo precedente va evidenziato, peraltro, che anche la stessa teoria c.d. difensiva esposta da Calamandrei, pur considerando preminente l'aspetto processuale della difesa in giudizio con riferimento alla chiamata in garanzia, non prescinde dal carattere per così dire economico sottostante al concetto di garanzia, nel senso che il tentativo di recuperare il significato e il valore dell'attività di difesa in giudizio, eventualmente svolta dal garante a favore del garantito, appare mosso dalla considerazione, di natura pratica, del comune interesse economico, che unisce garantito e garante allo scopo di evitare la soccombenza del primo nel giudizio principale.

Quanto alla concezione prevalente in dottrina esposta da Chiovenda, invece, si dovrà notare come, aderendo a questa impostazione, il contenuto della garanzia (e della chiamata in garanzia) finisca per ridursi all'aspetto economico e risarcitorio, arrivando a determinare una sensibile attenuazione della distinzione tra garanzia e responsabilità, concetti che costituiscono invece istituti giuridici ben distinti tra loro (77).

(77) Il concetto di garanzia a differenza di quello di responsabilità è tradizionalmente ritenuto separato dall'eventuale colpevolezza del soggetto a cui è imputabile l'inadempimento, trattandosi di circostanze oggettive per le quali solitamente la garanzia viene prestata, infatti, essa appare indipendente dal comportamento del convenuto. Per un

Volgendo la nostra attenzione ad aspetti più pratici si può convenire che diverse teorie fin qui analizzate, seppur utili a fornire un quadro di riferimento e spunti riflessivi utili ad una più approfondita analisi di ciò che costituisce oggetto specifico del nostro studio, non riescono ad offrire un quadro chiaro delle differenze volte ad individuare i diversi concetti qui richiamati.

Tuttavia, si può pacificamente affermare che la preminenza accordata alla funzione indennitaria della garanzia, se, a parere di chi scrive, non convince pienamente alla luce di una più rigorosa analisi logico-giuridica, d'altro canto appare senza dubbio più consona alla configurazione odierna dei rapporti economici. E infatti, da una parte, anche volendo abbracciare la definizione di garanzia processuale fornita dalla c.d. teoria difensiva della garanzia - in quanto più convincente a livello teorico-astratto rispetto alla a quella c.d. indennitaria e in quanto ne evidenzia la natura di rafforzamento del diritto del soggetto a favore del quale è prestata la garanzia di una determinata obbligazione a vedere soddisfatte *in toto* le proprie pretese come sorte in origine e non quindi il diritto ad un mero risarcimento derivante dall'inadempimento di quella iniziale pretesa - non si comprende come si possa per questo arrivare ad escludere le ipotesi di garanzia impropria dall'applicazione delle disposizioni processuali in tema di chiamata in garanzia. Anche in questo caso a noi sembra, infatti, che l'azione che spiega il garantito contro il garante abbia per obiettivo appunto la prestazione della difesa, che si concretizza nell' essere rilevato dal garante di tutte le molestie prodotte dall'attore principale verso il garantito, l'obbligazione dunque rimane sempre, anche in caso di mera richiesta di indennizzo, la difesa giudiziaria (78). Il considerare quale aspetto fondante il concetto di garanzia la difesa

approfondimento e un'analisi anche storica della differenza tra responsabilità e garanzia, si veda L. VACCA, *Garanzia e responsabilità*, Padova, 2010.

(78) E, d'altra parte, è lo stesso Calamandrei che ammette che conseguentemente all'impossibilità oggettiva di costringere ad un *facere* un soggetto che si rifiuta di agire (*difesa non fatta*) l'obbligazione di difesa può tramutarsi in un'obbligazione pecuniaria di risarcimento

in giudizio può essere valido per alcune delle fattispecie di garanzia esistenti ma ciò non significa che quando la garanzia si realizzi in mere ipotesi di risarcimento ciò possa di per sé valere a validare qualsivoglia classificazione di garanzia, e, in particolare, essere posta ad elemento discriminante nell'applicazione delle norme processuali tra la figura della garanzia propria e quella della garanzia impropria, giacché, tra l'altro, possiamo facilmente rinvenire ipotesi di garanzia propria che nel loro realizzarsi concreto nulla o poco hanno a che vedere con la difesa in giudizio nel senso indicato dai sostenitori della teoria della garanzia quale difesa (79).

Dall'altra parte, poi, è difficile negare che la garanzia processuale nella pratica odierna finisca con il concretizzarsi proprio nel mero diritto al risarcimento, giungendo spesso a rendere del tutto trascurabile il profilo della difesa in giudizio e non è possibile, ad avviso di chi scrive, prescindere da aspetti che, seppur di maggior rilievo pratico, non per questo debbono essere considerati meno degni di considerazione nell'analisi degli istituti giuridici, che necessariamente va estesa all'ambito applicativo e inserita nel contesto socio-economico in cui operano (80).

del danno (P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 4).

(79) Si veda l'analisi condotta da Gambineri in merito all'assenza di un qualsivoglia elemento riconducibile all'obbligo di difesa in giudizio nel caso garanzia per evizione, principale fattispecie ascrivibile alle ipotesi di garanzia propria, in quanto riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale (B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., I, p. 65 ss. e, in particolare, p. 85).

(80) Sul punto si riportano qui di seguito le calzanti parole di Carratta sui concetti di effettività e rimedio: «il primo è la misura del secondo, perché serve per qualificare la sua efficacia o la sua riuscita, mettendo in relazione ciò che l'ordinamento assicura al titolare della situazione sostanziale sul piano astratto e ciò che egli riesce ad ottenere in concreto quando sia costretto a ricorrere ai rimedi che l'ordinamento gli mette a disposizione. L'esigenza di effettività nell'attuazione dei diritti nasce dal continuo confronto fra l'ordinamento nella sua astrattezza e generalità e la concretezza dei bisogni di tutela che dal basso 'si originano, circolano, reclamano accoglimento a livello ufficiale'» (A. CARRATTA, *La scienza del processo in Italia all'inizio del XXI secolo*, in *Diritto&Questioni Pubbl.*, 2019, p. 11 ss.).

Certo è che in ogni caso da questa manifestazione pratica dell'azione di garanzia in ipotesi di garanzia impropria, arrivare a negare a queste ultime l'accesso al regime processuale stabilito per la garanzia propria, significa compiere una inesatta valutazione dello svolgimento concreto dell'istanza di garanzia confondendo lo scopo processuale (la difesa in giudizio) con il mezzo atto a conseguirlo (la domanda di risarcimento).

Pur ammettendo che astrattamente possa considerarsi quale primaria funzione della garanzia quella di difesa processuale in tutte le sue manifestazioni, non si può fare a meno di notare che oggi essa finisce per realizzarsi concretamente sempre più spesso nel mero risarcimento del danno (che ne è il fine pratico-giudiziale, la manifestazione funzionale, senza che ciò possa confondersi con l'esplicazione di ogni azione di garanzia, propria e impropria, quale difesa processuale), di pari passo con il moltiplicarsi delle transazioni che avvengono spesso a distanza – soprattutto con l'avvento di internet e delle transazioni *online* -, l'aumento di controparti aventi sede in Stati esteri, e, non da ultimo, l'oggettiva conseguente difficoltà nel vedere comparire i garanti di siffatte obbligazioni nelle aule di tribunale. In questo senso necessariamente bisognerà prediligere aspetti legati alla realtà attuale che favoriscono un'assimilazione dal punto di vista pratico del significato dei termini indennizzo e garanzia con riferimento al risultato finale dell'azione di garanzia, sulla scorta dell'esempio tedesco che molto pragmaticamente appunto riconduce sempre e comunque la garanzia al concetto di indennizzo (81), costituendone quest'ultimo la naturale conseguenza in caso di inadempimento agli obblighi assunti dal garante, nonché di esito a questi sfavorevole del relativo processo.

(81) A. WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, cit., p. 655.

1.4. La posizione del legislatore nei confronti dell'istituto della c.d. garanzia impropria. L'assenza di riferimenti alla distinzione tra la garanzia propria e la garanzia impropria nel codice del 1942. Il Progetto preliminare Solmi, il Progetto definitivo e l'attuale configurazione dell'art. 106, seconda parte, c.p.c.: una scelta ambigua.

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi come la figura della c.d. garanzia impropria sia istituito la cui origine, a far data dalla fine del XIX secolo, si deve, non già alla volontà del legislatore, quanto piuttosto, come spesso accade peraltro, grazie all'elaborazione della giurisprudenza, sostenuta in questo caso specifico da certa autorevole dottrina, entrambe attente e ricettive rispetto alle questioni pratiche del diritto che emergevano in questo ambito nella vita sociale ed economica e che non potevano più ignorare determinate fattispecie sempre più frequentemente oggetto di disamina nelle aule dei tribunali.

Come già detto precedentemente, nel codice di diritto processuale del 1865, all'art. 198, il legislatore ha riconosciuto, anche se non espressamente, le diverse figure di garanzia semplice e formale individuate in dottrina, cui abbiamo già accennato, diversificandone addirittura in parte il regime processuale e dimostrando in questo senso una certa sensibilità rispetto alle problematiche emerse in dottrina in ambito di chiamata in garanzia.

Successivamente, invece, con il nuovo codice del 1942 il legislatore, che si è trovato a dover dirimere sempre in tema di chiamata in garanzia una controversia interpretativa che per certi aspetti potremmo definire simile alla precedente almeno in relazione ai profili applicativi delle norme di diritto processuale, non ha voluto prendere una posizione netta a riguardo, lasciando sostanzialmente ad altri – dottrina e giurisprudenza – il difficile compito di superare l'ambiguità legislativa.

Già nel corso della vigenza del codice del 1865 nella pratica dei tribunali (82) - attraverso l'applicazione di un diverso regime processuale - e in dottrina (83) si era soliti ormai distinguere tra garanzia propria e la garanzia c.d. impropria, laddove nella prima categoria, come abbiamo visto, venivano raggruppate le fattispecie di trasmissione di un diritto o di coobbligazione caratterizzate da un obbligo di indennizzo o regresso (garanzia per evizione, ad esempio, o ancora l'ipotesi del contratto di fideiussione), mentre la seconda costituiva un *genus* indeterminato in cui rientravano tutte quelle ulteriori fattispecie escluse dalla garanzia propria e contraddistinte da un rapporto di garanzia, per così dire, indiretto (84).

Tuttavia, nel codice di rito del 1942 della suddetta distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria non troviamo cenno alcuno, né nella formulazione della parte seconda dell'art. 106 c.p.c. né nelle altre norme in materia di chiamata in garanzia.

Ma mentre l'attuale formulazione dell'art. 106, seconda parte, c.p.c. non fa riferimento alcuno alla distinzione in parola, il Progetto preliminare Solmi, al contrario, distingueva in maniera netta, all'art. 14, due ipotesi di chiamata in giudizio legate rispettivamente, l'una, dall'obbligo di garantire e, l'altra, dall'obbligo di tenere indenne.

Appare evidente in questo senso la decisione del legislatore dell'epoca di riportarsi a quella dottrina, vista precedentemente, che accosta il concetto di garanzia alla difesa in giudizio e che individua, invece, nell'obbligo di indennizzare un

(82) Così Cass. Torino, 5 febbraio 1904, in *Giur. tor.*, 1904, p. 342; Cass. Roma, 30 gennaio 1909, in *Foro it.*, 1909, c. 306.

(83) Tra gli altri v. P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit.; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit.

(84) C. DI SALVO, *La connessione per garanzia*, in (a cura di) L. DITTRICH, *Diritto processuale civile*, Tomo II, Torino, 2019, p. 375.

elemento estraneo al tradizionale concetto di garanzia e in questo senso secondario (85).

Questa iniziale impostazione venne, tuttavia, abbandonata nel successivo e corrispondente art. 17 del Progetto Definitivo che, salve lievi modifiche, corrispondeva al testo dell'attuale art. 106, seconda parte, c.p.c., e ciò, secondo

(85) L'articolo 14 del Progetto preliminare Solmi, rubricato 'Intervento coattivo' così recitava: «Ciascuna delle parti può chiamare in giudizio un terzo a cui creda comune la controversia o che sostenga esser tenuto a garantirla o a tenerla indenne, salvo in questo caso il disposto dell'art. 272». Si veda a riguardo P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in ID., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939, ora in ID., *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965.

In dottrina: «La garanzia impropria deve essere esclusa da noi anche riguardo ai nuovi codici, che opportunamente confermano le disposizioni dei vecchi» (M. RICCA-BARBERIS, *Il contratto a favore di terzi e la garanzia impropria*, Milano, 1957, Estr. da: *Il diritto fallimentare e le delle società commerciali*, a. 32., n. 1-2, parte 1, gennaio-aprile 1957).

Si legge nella monografia di La China dedicata alla chiamata in garanzia un interessante passo inerente all'interpretazione dell'art. 14 del Progetto preliminare Solmi, riportato nelle Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile, Milano, 1938, della Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Catania, relatore CONIGLIO, ed espresso nei seguenti termini: «Risorgerà perciò la questione della competenza del giudice della causa principale nelle azioni cosiddette di garanzia impropria. Tali ipotesi ricorrono, come si sa, quando il convenuto vuol fare ricadere su altri, a lui legati da vincoli di obbligatori convenzionali, la responsabilità di risarcimento del danno, alla cui condanna mira l'azione fatta valere dall'attore contro di lui. Può darsi che per effetto della disposizione concepita in termini assai lati, contenuta nell'art. 14 del progetto, che permette la chiamata in giudizio di un terzo quando la parte sostenga che il terzo è tenuto a garantirla o a tenerla indenne, si affermi un'interpretazione più larga.» La Facoltà, infine, a differenza di quanto sostenuto dal Guardasigilli, caldeggiava una soluzione che ammettesse lo spostamento di competenza non solo per l'azione di garanzia propria, ma anche per quella impropria: «può egualmente l'azione in garanzia, qualunque sia la connessione tra l'azione in garanzia e l'azione principale, proporsi davanti al giudice competente per l'azione principale» (S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 8, nota 6).

«Che una parte processuale possa, (...), chiamare nel processo un terzo in ipotesi di garanzia impropria, (...), non è possibile, ostandovi l'art. 106 c.p.c.: per lo meno secondo la corrente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che condividiamo senz'altro» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330).

L'interpretazione fornita nella relazione del Guardasigilli, proprio con l'intento di evitare ambiguità interpretative che lasciassero margine ad un possibile riconoscimento normativo della fattispecie della garanzia impropria, che nelle intenzioni del legislatore pareva non dovesse proprio essere considerata una concreta figura di garanzia tale da consentire l'applicazione anche ad essa delle norme in materia di chiamata in garanzia (86).

Nella relazione del Guardasigilli, infatti, in merito alla scelta di escludere dalla formulazione finale dell'art. 106 c.p.c. il presunto richiamo, inizialmente presente, alla garanzia impropria, si legge «ho quindi precisato la formulazione dell'art. 17, limitandone la norma ai casi di comunanza della controversia, e di chiamata in garanzia, con esclusione dell'ipotesi di chiamata di un soggetto terzo che la parte sostenga essere obbligato a tenerla indenne, nella quale qualcuno aveva creduto di ravvisare un richiamo alla cosiddetta garanzia impropria, perché la disposizione dell'art. 17 intende riferirsi unicamente a quella che è la sola vera e propria chiamata in garanzia» (87). In altre parole, l'aver escluso, infine, il riferimento all'obbligo di indennizzo avrebbe dovuto significare che il legislatore aveva adottato una soluzione che propendeva per un'interpretazione per così dire restrittiva del concetto di garanzia processuale. La giustificazione fornita dal Guardasigilli appare poco chiara, considerato, peraltro, che anche qualora si volesse ammettere che la scelta del legislatore sia stata quella di accogliere sostanzialmente la definizione elaborata dal Calamandrei tesa ad identificare la garanzia con la difesa in giudizio e a racchiudere tutte le ulteriori ipotesi di garanzia volte esclusivamente a garantire il risarcimento del danno o l'indennizzo nella categoria della garanzia impropria, e che in linea con essa

(86) Art. 17 del Progetto definitivo Solmi, corrispondente all'art. 14 di cui alla nota precedente, rubricato 'Intervento ad istanza di parte' stabiliva: «Ciascuna delle parti può chiamare in giudizio un terzo a cui creda comune la controversia o dal quale pretenda di essere garantita» (i progetti di legge e le relazioni esplicative si possono leggere in A. LUGO-M. BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori*, Milano, 1942).

(87) Citato anche da S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 8-10.

avesse, pertanto, deciso di escludere categoricamente la garanzia impropria dall'applicazione delle disposizioni in tema di chiamata in garanzia, non si comprende come tutto ciò possa desumersi dall'eliminazione dell'inciso «e tenerla indenne». Non si capisce, in altri termini, come il tenere indenne il garantito sia un aspetto che si possa ascrivere in via esclusiva alle sole ipotesi di garanzia impropria; e, infatti, anche volendo (correttamente) ravvisare in questo inciso un riferimento alla teoria della garanzia quale difesa in giudizio, ciò non appare sufficiente ad escludere *in toto* la categoria della garanzia impropria dalla disposizione in parola (88). Di fatto, nella pratica, quantunque le teorie processualistiche possano distinguere tra difesa e indennizzo quale elemento fondamentale della garanzia processuale, il risultato finale è sempre e solo un soddisfacimento di tipo risarcitorio che si concretizza nell'escludere che il garantito debba sopportare la perdita economica e ciò indipendentemente dalla teoria processualistica che si decide di abbracciare. In altre parole, il voler identificare la garanzia con la difesa in giudizio non esclude in alcun modo che la finalità con cui il garantito chiama in causa il garante sia quella di essere tenuto indenne.

Che fosse nelle intenzioni del legislatore l'escludere le fattispecie di garanzia impropria dalla disciplina codicistica in materia di chiamata in garanzia appare evidente anche in un altro punto della Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo Solmi che con riferimento all'art. 118 – corrispondente all'attuale art. 32 c.p.c. – riporta: «questo si dice naturalmente per la garanzia propria che è l'unica presa in considerazione dall'art. 118. Taluno aveva proposto di chiarire questo significato della norma, ma la precisazione mi è sembrata del tutto superflua, dato che il termine

(88) Così sul punto correttamente osservano le sezioni unite della Corte di Cassazione: «La soppressione dell'inciso 'e tenerla indenne', che figurava nel testo originario dell'art. 106 e che il Guardasigilli S. aveva spiegato con l'intenzione di espungere dall'ambito della norma le ipotesi di garanzia impropria, in disparte che non è dato comprendere come e perché solo ad esse potesse riferirsi» (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, punto 10, cit.).

garanzia ... ha un significato tecnico soltanto se lo si riferisce alla garanzia propria; la stessa espressione garanzia impropria dimostra evidentemente che si allude ad un istituto che è fuori del concetto di garanzia» (89).

Sempre nella relazione, al n. 105, si legge ancora che: «Il termine garanzia ha un significato tecnico soltanto se lo si riferisce alla garanzia propria; la stessa espressione garanzia impropria dimostra evidentemente che si allude ad un istituto che è completamente fuori dal concetto di garanzia» (90).

La scelta del legislatore, così come spiegata nella relazione sopracitata, di non estendere il concetto di garanzia alla garanzia c.d. impropria, discostandosi, dunque, dalla dottrina maggioritaria che aveva appoggiato la teoria indennitaria della garanzia, e di non disciplinarne diversamente il regime processuale, fa sì che la formulazione finale delle norme in tema di chiamata in garanzia rimanga comunque ambigua e poco chiara. Semplicemente decidendo di non prendere in considerazione la figura della garanzia impropria il legislatore finisce per non assumere una reale posizione e lasciare un grosso *vulnus* nella normativa codicistica con riferimento a fattispecie ormai già da tempo bisognose di una chiara disciplina come dimostra l'ampio dibattito dottrinario e l'esplicito riconoscimento della giurisprudenza della c.d. garanzia impropria.

Tuttavia, non convince la spiegazione fornita nella relazione del Guardasigilli e la formulazione finale dell'art. 106, seconda parte, c.p.c. appare più che altro una scelta dettata dalla difficoltà di giungere ad una soluzione chiara e universalmente accettata in materia di distinzione tra garanzia propria e impropria (91); soluzione che

(89) A. LUGO- M. BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori*, Milano, 1942, p. 72.

(90) G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, pp. 329-330.

(91) Secondo La China, tuttavia, essendo le posizioni della dottrina assai divergenti tra loro in materia di garanzia impropria, si deve affermare il «carattere non risolutivo delle

vedrà la luce solo con i recenti interventi della Corte di Cassazione a distanza di oltre settant'anni.

1.5. Altri criteri di classificazione per la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria: la teoria della classificazione per ragioni di connessione. Riflessi sulla distinzione accolta in dottrina e in giurisprudenza in ambito processuale. La questione dell'autonomia delle domande nelle diverse fattispecie ricomprese nella figura della c.d. garanzia impropria e la contrapposizione con il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tradizionalmente individuato nelle ipotesi di garanzia propria.

L'esposizione dedicata nelle pagine che precedono all'esame delle teorie fondamentali venutesi a delineare in tema di garanzia e di chiamata in garanzia, può offrire, ad avviso di chi scrive, una adeguata cornice di inquadramento del tema affrontato ed apportare alcuni interessanti elementi di riflessione nell'analisi del profilo giuridico che costituisce oggetto specifico del nostro studio, anche se, tuttavia, si ritiene che dall'analisi esposta, stante l'eterogeneità delle numerose casistiche di garanzia che abbiamo visto esistenti nel diritto sostanziale, nonché le non poche complessità legate alle teorie sostenute in dottrina, emerga con tutta evidenza la conseguente difficoltà di individuare una nozione unitaria e generalizzata del termine garanzia e, conseguentemente, dei distinti concetti di garanzia propria e garanzia impropria, la cui differenziazione mantiene, come vedremo meglio, ancora oggi

indicazioni date dai lavori preparatori e dalla dottrina», stante la contraddizione «troppo evidente» delle divergenti tesi in materia (S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 10).

contorni assai poco definiti, di tal guisa che incompiuto appare il tentativo di cogliere l'esatta natura dell'istituto giuridico oggetto del nostro studio.

Tuttavia, pur nell'impossibilità di circoscrivere in maniera chiara i termini delle diverse forme di garanzia individuate, abbiamo visto che in Italia la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ha sempre avuto grande seguito e rilievo sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza, alla quale ultima, come già detto precedentemente, si deve l'elaborazione di questo istituto (92).

Questa differenziazione, come vedremo meglio anche più avanti in questo scritto, ha inciso profondamente in ambito processuale - fino alle recenti pronunce della Cassazione, avallate anche da una certa dottrina, che ne hanno contestato il fondamento - dando luogo a tutta una serie di preclusioni nell'applicazione di alcuni istituti processuali alle ipotesi di garanzia impropria rispetto alla correlata opposta applicazione delle norme codicistiche che disciplinano la chiamata in garanzia alle

(92) Questa suddivisione così netta è da sempre stata sostenuta da dottrina e giurisprudenza ed è stata mantenuta anche se esclusivamente a livello descrittivo nelle innovative recenti sentenze della Cassazione in materia di chiamata in garanzia impropria: Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, con nota di V. CARBONE, *Chiamata in garanzia e proposizione dell'appello*, in *Corr. Giur.*, 2016, n. 6, p. 871 ss. e con nota di C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 968 ss.

; e, ancora, Così Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; laddove si afferma, al punto 9, che «la distinzione debba essere mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia ma possa essere abbandonata – sia agli effetti dell'art. 32 c.p.c., sia agli effetti dell'art. 108 c.p.c., sia agli effetti dell'art. 331 c.p.c. – a livello di conseguenze applicative e ciò perché non esistono ragioni normative che giustificano differenze sotto tale aspetto»).

Negli altri ordinamenti continentali, di cui ci occuperemo più avanti in questo scritto, è stata adottata, invece, sin da principio una nozione molto più ampia di garanzia che comprende le diverse fattispecie che in Italia si sono volute fortemente distinguere in diverse categorie e che, pertanto, in tali ordinamenti, si estende anche a tutti quei casi che esulano dalla trasmissione di un diritto o dalle ipotesi di obbligazioni solidali con applicazione di un medesimo regime processuale per tutte le ipotesi sia che si tratti di garanzia propria che di c.d. garanzia impropria.

ipotesi di garanzia propria (93). Ed è proprio in quest'ultimo campo, allora, che, al fine di meglio procedere nell'individuazione delle caratteristiche specifiche dell'istituto della garanzia impropria, conviene spostare la nostra indagine, ovverosia all'applicazione nella sfera processuale della distinzione tra garanzia propria e impropria e, successivamente, ai risvolti concreti che questa distinzione, accennata nel paragrafo precedente, ha prodotto in questo specifico ambito; domandandoci in un secondo momento se questa stessa distinzione trovi giustificazione nelle norme processuali medesime o nella loro applicazione concreta e se, infine, si possa affermare che essa ancora oggi sia il discrimine tra l'applicazione e l'esenzione dall'applicazione di determinate norme processuali o se questa differenziazione, alla luce dei recenti interventi della giurisprudenza in materia e sulla loro scia, si possa correttamente e definitivamente riconoscere come superata (94).

(93) *Ex multis* G. GORLA, *Introduzione*, in *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, in *Quaderni de "Il Foro Italiano"*, Roma, 1996, p. 7.

(94) Benché la più volte citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 4 dicembre 2015, n. 24707, abbia dichiarato il superamento della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini dell'applicazione delle norme che ne disciplinano gli aspetti processuali, non sono mancate, seppur isolate, pronunce in senso contrario. Tuttavia, si può ritenere che l'intervento sia stato dirimente a riguardo e che la tradizionale distinzione in materia possa dirsi ormai definitivamente superata.

In senso conforme a quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza in parola si veda, *ex multis*, in tema di inopportunità di distinzione del regime processuale per le ipotesi di garanzia impropria: Cass. civ., sez. III, ord. 27 novembre 2018, n. 30601, con nota di S. MATTEINI CHIARI, *Chiamata in garanzia: non opera la regola dell'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato*, cit.; Cass. civ., sez. VI, ord. 13 novembre 2018, n. 29038, cit.; Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, con nota di F. AGNINO, *Irrilevante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini della competenza*, cit.; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017, n. 25822, con nota di S. MATTEINI CHIARI, *La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario tra chiamato e parti originarie?*, cit., in tema di inscindibilità delle cause in sede di gravame per l'ipotesi di garanzia impropria; e ancora in materia di impugnazioni Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7770, su *www.neldiritto.it*. *Contra* Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2018, n. 24574 su *www.dejure.it*, che, invece, ripropone il tradizionale principio della scindibilità delle domande in sede di impugnazione nelle ipotesi di garanzia impropria.

Ci si dovrà chiedere allora quali siano gli ulteriori criteri discriminanti utilizzati da dottrina e giurisprudenza per isolare le ipotesi di garanzia impropria summenzionate e poterle meglio distinguere da quelle di c.d. garanzia propria.

Possiamo pacificamente affermare che la distinzione tra garanzia propria e impropria, tradizionalmente accettata e sostenuta da pressoché tutti gli autori che nel tempo si sono occupati di questo argomento, è stata principalmente impostata sulla base del criterio della *connessione* che si ha nelle ipotesi di coincidenza di alcuni degli elementi di identificazione di due o più azioni (95).

(95) Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 335 e S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 189, nota 6; Tra i tanti, v. P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 260 ss.; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, cit., n. 54; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954, p. 110; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 82 ss.; e, ancora, C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 594; G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., pp. 330-331; G. COSTANTINO, voce *Garanzia* (chiamata in), cit., p. 596 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, cit., p. 140; S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, pp. 51-52; V. DE PETRIS, voce *Connessione*. I) *Diritto processuale civile*, cit., p. 13; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.*, 1956, c. 323 ss.; B. MERLO, *Vendite a catena e garanzia impropria*, cit., p. 538; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2001, p. 390-391; V. DE PETRIS, voce *Connessione*. I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, p. 462; C.E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, cit., 457 ss.

In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; in cui si legge «la dottrina, anche sulla scorta dei lavori preparatori del codice (si veda, per esempio, la relazione preliminare al Progetto Solmi) e nel solco di indagini che si erano avute già nel vigore nella disciplina della c.d. 'garantia' contenuta negli artt. 193 e ss. c.p.c. 1865, nello sforzo di individuare le fattispecie riconducibili alla figura della chiamata in causa in garanzia, ha da sempre distinto ipotesi dette di c.d. garanzia propria ed ipotesi di c.d. garanzia impropria, individuando il discrimine fra le une e le altre sostanzialmente con riferimento all'atteggiarsi della relazione (e, quindi, della connessione) fra i due rapporti giuridici che sono necessariamente presenti nella figura, quello del garantito e quello di garanzia».

Allo stesso modo si è sostanzialmente espressa anche la giurisprudenza (96).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie (97), da una parte, nelle ipotesi di garanzia propria vi sarebbe connessione per identità di titoli, ovvero sia quando la causa principale (ossia quella dell'attore nei confronti del garantito) e quella accessoria (ossia quella del garantito nei confronti del garante) si fondino sullo stesso titolo, o connessione tra titoli per c.d. pregiudizialità-dipendenza *in senso stretto* (98), mentre, dall'altra parte, nei casi di garanzia impropria sussisterebbero rapporti tra loro autonomi seppur collegati tra loro da un nesso cronologico e di tipo economico; in altre parole, la domanda di garanzia impropria sarebbe fondata su un titolo distinto ed indipendente rispetto a quello posto a fondamento della domanda principale, in forza del quale, tuttavia, il chiamante pretende ugualmente di essere tenuto indenne dal chiamato per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale sulla base di un

(96) *Ex multis*: Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1975, n. 3835, in *Foro it., Rep.* 1975, v. *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 63; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1977, n. 1630, in *Foro it., Rep.* 1977, I. col. 1681; Cass. civ., sez. un., 7 dicembre 1978, n. 5812, in *Foro it., Rep.* 1978, voce *Impugnazioni civili in genere*, n. 26; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1990, n. 2867, in *Foro it., Rep.* 1990, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 40; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1997, n. 546, in *Giur. it.*, 1998, c. 1372; Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 1998, n. 1020, in *Foro it., Rep.*, 1998, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 24; Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, cit.; Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2007, n. 5978, cit.; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515, cit.; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898 su *www.dejure.it*.

(97) Tra i meno recenti, G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 559 ss.; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 104 ss.; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., p. 187 ss.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 559 ss.

(98) Per pregiudizialità in senso stretto (o tecnica) si intende quella peculiare relazione sostanziale tra rapporti giuridici in base alla quale l'esistenza o meno o ancora l'estinzione di un diritto o pretesa dipende dall'esistenza o dall'inesistenza tra le medesime parti o tra parti differenti di un diverso rapporto giuridico che appartiene alla fattispecie costitutiva, impeditiva o modificativa del primo (G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Bari, 2015, pp. 166-186).

nesso di natura meramente economica o di fatto, ma senza che sussista alcun tipo di collegamento giuridico (99).

(99) Così, Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16703; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2011, n. 710; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2009, n. 17688; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515; Cass. civ., sez. lav., 05 giugno 2006, n. 13178; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2004, n. 429; Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2004, n. 9774; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2003, n. 16935; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029; Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1992, n. 979, su *www.dejure.it*.

«Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, si configura invece la garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto» (Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515, cit.).

In questo senso, sulla base appunto dell'autonomia e distinzione dei rapporti nelle fattispecie riconducibili a garanzia impropria, si è ravvisata un'ipotesi di garanzia propria nel caso di una chiamata in garanzia della società appaltatrice da parte del Comune (appaltante) per un caso di risarcimento danni richiesto dall'attore, un passante, che aveva subito un danno fisico a seguito di una caduta dovuta al cattivo stato della strada. Così il tribunale ha deciso che: «nella fattispecie in esame la domanda proposta dal Comune nei confronti (dell'appaltatore) va sicuramente qualificata come azione di regresso ex art. 1299 c.c.: si è, dunque, in presenza di una ipotesi di garanzia propria stante l'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso» (così Trib. Nola, sent. del 10 maggio 2010, su *www.dejure.it*).

Allo stesso modo è stata ritenuta ipotesi di chiamata in garanzia impropria la chiamata in causa del terzo, INAIL, da parte del datore lavoro al fine di essere garantito in relazione ad una domanda risarcitoria da parte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, in quanto avente *petitum e causa petendi* diversi rispetto a quelli propri dell'azione del lavoratore volta al conseguimento delle prestazioni previdenziali (così Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2011, n. 12317, su *www.olympus.uniurb.it*).

Parimenti si è ravvisata una fattispecie di garanzia impropria con riferimento alla domanda principale da parte di un lavoratore di pagare una somma a titolo di differenze retributive rivolta nei confronti di un ente di formazione finanziato dalla Regione Sicilia e da una chiamata in garanzia (appunto impropria) dell'ente nei confronti della Regione Sicilia al fine di tenerlo indenne a seguito della mancata erogazione da parte della Regione del

finanziamento dovuto sulla base proprio della qualificazione degli stessi quali rapporti distinti e autonomi (Cass. civ., sez. VI, 10 luglio 2012, n. 11636, su *www.dejure.it*).

In dottrina, tra gli altri, G. COSTANTINO, voce *Garanzia* (chiamata in), cit., p. 596; C. E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, cit., p. 462; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 104; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., p. 187; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 559; G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., p. 330 ss.; A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 586 ss.

Fermamente contrario al riconoscimento di qualsivoglia tipo di connessione giuridica alle fattispecie incluse nella c.d. garanzia impropria Busatti, il quale afferma: «si costituisce così una catena di azioni e di eccezioni le quali non sempre sono veramente conseguenza una dell'altra che ad ogni modo sorgono per titoli diversi e distinti (...) non sarà certo un *nomen iuris* di fantasia il 'sesamo apriti' della porta dell'art. 100. E' quindi fuor di luogo designare con l'appellativo *garantia* seguito dall'aggettivo *impropria* una situazione che con la *garantia vera e propria* non ha affinità» (L. BUSATTI, nota a Corte di Cassazione del Regno, ud. 12 gennaio 1924, in *Foro it.*, vol. 49, 1924, pp. 60-61.).

Ancora in dottrina si è rilevato in proposito che «nella garanzia impropria (convenuto che tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento sopra un terzo, in base ad un titolo diverso da quello dedotto nella domanda principale), la causa principale e quella di garanzia sono, oltre che scindibili, anche indipendenti e possono essere discrezionalmente separate (art. 103, cpv., c.p.c.)» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330).

Contra A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro It.*, 1985, I, c. 2385 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 355; L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 10 ss.; A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, Padova, 1992, p. 860 ss.; e anche Gambineri, la quale – al termine dell'analisi della struttura di alcune ipotesi di garanzia propria (garanzia per evizione e fideiussione) e di altre fattispecie di garanzia impropria (vendite a catena e assicurazione per responsabilità civile) – finisce per concludere che in tutte le fattispecie che consentono la chiamata in garanzia ex art. 106, seconda parte, c.p.c., e quindi anche con riferimento a tutte le fattispecie di garanzia impropria, ci si troverebbe innanzi ad un rapporto di pregiudizialità-dipendenza (B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp.143-218). E ancora parimenti Balena: «la connessione tra la domanda principale e quella contro il garante, nel caso di garanzia c.d. impropria, non appare qualitativamente dissimile da quella che caratterizza la garanzia propria, essendo comunque definibile in termini di pregiudizialità-dipendenza», G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., p. 179; R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 846-7.

Non esisterebbe, quindi, nelle ipotesi di garanzia impropria un legame di carattere giuridico tra le domande (caratterizzate da titoli distinti e autonomi al pari dei rapporti contrattuali a cui fanno capo) ma semplicemente un collegamento indiretto, una connessione di mero fatto o occasionale (100). Manca, in altre parole, nei casi di garanzia impropria, «un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore e il terzo» (101).

La connessione tra le due cause nell'ipotesi di garanzia impropria sembrerebbe limitarsi ad una semplice comunanza di «un punto di diritto controverso» (102).

Secondo questa differenziazione le fattispecie rientranti nella figura della c.d. garanzia propria tradizionalmente risultano caratterizzate da una previsione normativa (o contrattuale) che collega la posizione dell'attore e quella del garante, stabilendo essa stessa un collegamento tra il rapporto giuridico garantito e il rapporto giuridico di garanzia, mentre nelle fattispecie incluse nella categoria della c.d. garanzia impropria questo collegamento non sussiste; non vi è alcuna possibilità di immaginare pretese dirette tra attore e garante e il nesso tra obbligo principale e obbligo di manleva si realizza in un mero accadimento storico (103).

In questi termini vi sarebbe, dunque, un vincolo di inscindibilità ed interdipendenza (c.d. rapporto di pregiudizialità-dipendenza) tra l'azione principale e quella di garanzia nelle ipotesi di garanzia propria, mentre, al contrario, si verserebbe in una fattispecie riconducibile alla categoria della garanzia impropria ogniqualvolta tra l'azione principale e quella di garanzia vi sia una situazione di scindibilità delle domande e di autonomia delle stesse pur essendo queste collegate in modo

(100) M. DALLA COSTA, «*Appalto per le stampe*» e responsabilità dell'appaltatore, nota a Trib. Roma, 17 dicembre 1996, in *Resp. Civ. e previd.*, 1998, p. 766.

(101) Così Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2008, n. 5027, su www.dejure.it.

(102) G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., p. 331.

(103) C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, 2016, su www.elegal.it.

occasionale ed estrinseco (come, ad esempio, nelle vendite a catena o nell'ipotesi di subvettore e subtrasporto); questo aspetto ovviamente, come vedremo meglio nella seconda parte di questo scritto, ha conseguenze di notevole importanza in materia di impugnazioni (104).

Per comprendere meglio il collegamento tra le due domande nell'ipotesi di garanzia impropria, come evidenziato dalla giurisprudenza, si prenda in considerazione il fatto che, come correttamente osservato in giurisprudenza, mentre le fattispecie rientranti nella categoria della c.d. garanzia propria sono tutte riconducibili a dei casi in cui sussiste una norma giuridica ovvero sono ipotesi nascenti da un contratto che stabilisce un collegamento, per così dire, «forte» tra il rapporto principale e quello di garanzia, e quindi una situazione che è già tale prima ancora che si verifichino le condizioni che 'attivano' per così dire il rapporto di garanzia, per le ipotesi di c.d. garanzia impropria il collegamento tra i due rapporti non può contare sulla determinazione operata *ex ante* dalla norma giuridica o dal rapporto sostanziale nascente dal contratto ma risulta concretizzarsi in via del tutto occasionale, appunto, al verificarsi di un determinato fatto storico che fa sì che il rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello principale, e originato per così dire in via subordinata rispetto all'obbligazione principale, spieghi i propri effetti (105).

(104) Così da ultimo Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, su <http://olympus.uniurb.it>.

(105) Così Carnelutti, per il quale la differenza tra garanzia propria e impropria starebbe proprio nel fatto che solo nella prima ipotesi ci si troverebbe davanti a un'obbligazione diretta del garante nei confronti del garantito e non già da un'obbligazione derivata dall'inadempimento all'obbligazione principale come avviene nelle fattispecie ascrivibili alla figura della garanzia impropria. Sul punto F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., p. 305 ss.

Così, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; in cui, al punto 8.1 distinguendo tra le fattispecie rientranti nella c.d. garanzia propria e quelle riconducibili alla c.d. garanzia impropria, così si argomenta «le prime sono state ravvisate in quei casi nei quali la struttura tipica dell'azione di garanzia sotto il profilo funzionale – che è sempre la pretesa a che taluno si faccia carico verso un soggetto, sulla base di un rapporto

Rispetto alle ipotesi tradizionali di garanzia cd. propria, quindi, in cui rientrano tutte le fattispecie ascrivibili alle sottocategorie di c.d. garanzia formale e semplice, la garanzia impropria sarebbe caratterizzata da in situazioni giuridiche che non possono agilmente essere ricondotte – proprio a causa di questa assenza di connessione «forte» tra le domande principale e di garanzia – alla struttura tipica della garanzia (106). Si tratta di fattispecie fondamentalmente caratterizzate dal fatto che il garante è tenuto a mantenere indenne il garantito e a rispondere per un fatto che è sostanzialmente a lui estraneo, come, per es., in ipotesi quali il mandato o di cui egli deve rispondere per fatto proprio o perché direttamente obbligato, come nell'ipotesi dei subcontratti

che dicesi di garanzia, delle conseguenze sfavorevoli patite da quel soggetto sulla base di un altro rapporto giuridico verso altro soggetto e, quindi, se esse si sono verificate all'esito del giudizio su di esso, della sua soccombenza verso quest'altro soggetto – trova una giustificazione già nella previsione di una norma che stabilisce essa stessa un collegamento fra il rapporto giuridico garantito ed il rapporto giuridico di garanzia. Le seconde sono state invece ravvisate in quelle ipotesi nelle quali l'operare del meccanismo strutturale della garanzia non ha un referente per così dire preliminare ed astratto in una norma che prevede il collegamento fra il rapporto garantito e quello di garanzia, ma emerge perché un fatto storico, insorto nell'ambito di un rapporto giuridico fra due soggetti e sfavorevole ad uno di essi, integra, come accadimento della vita, e, quindi, in via del tutto occasionale, il presupposto per cui in un diverso rapporto, che lega quel soggetto ad un altro, è previsto (per lo più, si dice, in via negoziale) che una certa tipologia di fatti, cui quel fatto risulta ex post riconducibile, dia luogo all'insorgenza a favore del soggetto dell'altro rapporto ad un dovere di prestazione di garanzia, cioè di farsi carico delle conseguenze negative del fatto sfavorevole».

(106) Si veda giurisprudenza di fine XIX – inizio XX secolo citata anche da CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., nota 1 p. 16 ss.: Cass. civ. Roma, 26 novembre 1891, in *Legge*, 1892, I, p. 111; App. Torino, 27 febbraio, 1893, in *Giur. it.*, 1893, I, 2, c. 491; App. Milano, 4 luglio 1900, in *Giur. tor.*, 1900, p. 1505; Cass. civ. Torino, 27 gennaio 1906, in *Giur. tor.*, 1906, p. 329; Cass. civ. Napoli, 19 luglio 1897, in *Foro napol.*, 1897, p. 182; Cass. civ. Palermo, 3 marzo 1900, in *Foro sic.*, 1900, p. 187; Cass. civ. Roma, 31 dicembre 1906, in *Cass. civ. unica civile*, 1907, p. 86; App. Ancona, 28 febbraio 1895, in *Giorn. Giur.*, 1886, p. 14; Cass. civ., 30 gennaio 1909, in *Foro it.*, 1909, I, col. 306.

e in quella che è considerata la fattispecie più rappresentativa tra le ipotesi riconducibili alla figura della garanzia impropria, ossia le c.d. vendite a catena (107).

Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria ci si trova, dunque, innanzi a due domande distinte e separate, una dell'attore volta ad ottenere la condanna del convenuto e un'altra, separata, del convenuto garantito volta ad ottenere di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice (108).

Cerchiamo allora di considerare le differenze strutturali nel rapporto tra la domanda principale e domanda di garanzia nell'ipotesi di garanzia impropria al fine di verificare se effettivamente siamo di fronte a un rapporto di c.d. indipendenza.

Infatti, va rilevato che non sono pochi gli Autori che si sono espressi in maniera contraria, individuando in ogni rapporto di garanzia, e quindi anche nell'ipotesi di garanzia impropria, un rapporto di pregiudizialità-dipendenza (109).

(107) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, p. 39.

(108) In questo caso, allora, come vedremo meglio più avanti nel prossimo capitolo, ci si troverebbe innanzi ad un'ipotesi di litisconsorzio successivo facoltativo sostanziale, la cui necessarietà è del tutto processuale e che fonda le proprie ragioni su esigenze di economia processuale (S. RICCARDI, *Intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso; limiti all'impugnazione incidentale tardiva; ipoteca volontaria ed azione revocatoria*, nota a Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1996, n. 7119, in *Giust. Civ.*, 1997, p. 3188); con le conseguenze che ne derivano in relazione all'efficacia della confessione resa dal convenuto nei confronti del terzo garante chiamato in cause (su quest'ultimo aspetto si veda E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, cit. p. 2287).

(109) In particolare si veda *Contra* A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro It.*, 1985, I, c. 2385 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, p. 355; A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, Padova, 1992, p. 860 ss.; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 937 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 143-218.

Parimenti Balena: «da connessione tra la domanda principale e quella contro il garante, nel caso di garanzia c.d. impropria, non appare qualitativamente dissimile da quella che caratterizza la garanzia propria, essendo comunque definibile in termini di pregiudizialità-dipendenza», G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Bari, 2015, p. 179.

Inoltre si tratta di riscontrare, in caso di esito positivo circa l'esistenza di differenze strutturali, se esse sono di una rilevanza tale da far ritenere necessaria una differenziazione della rispettiva disciplina processuale, tenendo conto che - stante i confini poco chiari di queste due categorie di garanzia - non solo in dottrina, ma anche nelle pronunce dei tribunali troviamo spesso forti incongruenze nell'analisi delle diverse casistiche che fanno capo all'una o all'altra delle due classi; in certi casi addirittura una stessa fattispecie viene collocata all'interno della figura della c.d. garanzia propria in alcune sentenze mentre in altre pronunce viene indicata nella opposta categoria della garanzia impropria, come ad esempio, nell'ipotesi assai discussa, del contratto di assicurazione per responsabilità civile (110).

1.5.1. La categoria della c.d. garanzia impropria e alcune fattispecie tradizionalmente incluse in questa figura.

Rivolgendo per un momento l'attenzione ai casi concreti di c.d. garanzia impropria riscontrati nella pratica a cui abbiamo già accennato precedentemente in questo scritto, l'esempio tipico di garanzia impropria è quello noto con il termine di

Ancora Viesti laddove, ammettendo l'opportunità di considerare il fondamento ben più ampio della connessione rispetto a quello esteso alla sola garanzia propria, afferma che la garanzia in generale è determinata «da un rapporto di connessione derivante dall'identità del titolo e dell'oggetto e dalla unità del fine e del titolo dell'azione principale e della istanza di garanzia, o da un rapporto d'identità sostanziale esistente tra le due azioni riducentesi in un vero e proprio rapporto di regresso. Per modo che la connessione tra l'una e l'altra azione, tra quella principale e di garanzia, si effettui in dipendenza di elementi in parte identici ed in parte diversi, ma poggiata sicuramente sulla dipendenza dell'una azione e dell'altra» (L.VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 12).

(110) v. successiva nota 115.

vendite a catena (ovverosia successive vendite di un medesimo bene ove risultano coinvolti più soggetti a formare appunto una catena di negozi traslativi) in cui l'attore (solitamente l'acquirente finale/consumatore) che cita in giudizio il venditore non ha alcun rapporto con il grossista o il produttore che, a sua volta, viene chiamato in causa dal dettagliante convenuto in qualità di garante perché si faccia carico delle conseguenze sfavorevoli del giudizio se dipendono, in tutto o in parte – e in questo caso per quella sola parte il garante risponderà – da un difetto della merce venduta; in altre parole, nelle vendite a catena ciascuno degli acquirenti agisce contro il proprio immediato dante causa in forza del contratto con questi stipulato, per verificare quale dei soggetti coinvolti debba rispondere di danni subiti dall'acquirente finale.

In queste ipotesi, come specificato dalla Suprema Corte secondo un orientamento consolidato nel tempo, nonostante identico sia il bene oggetto delle successive vendite e nonostante la parziale identità del contenuto delle obbligazioni delle successive vendite (parziale identità del fatto costitutivo), ciascuna di esse ha una propria autonomia rispetto alle altre «che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato; ciò non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore» (111).

(111) Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1995, n. 12577, in *Danno e Resp.*, 1996, p. 524; laddove si legge che «anche nelle c.d. vendite a catena l'azione contrattuale di risarcimento del danno sorge solo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato; ciò non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore, né esclude la possibilità della diversa azione extracontrattuale esperibile da

Possiamo poi annoverare, tra le ipotesi più frequentemente sottoposte all'esame dei nostri giudici, il subtrasporto, fattispecie inquadrata nella figura di garanzia impropria da consolidata giurisprudenza. E infatti la Corte di Cassazione ha spesso così qualificato la fattispecie in parola come ipotesi di «garanzia impropria» sulla base del «fondamento autonomo della pretesa» del primo vettore nei confronti del subvettore in relazione alla domanda principale (112).

Così, con riferimento all'ipotesi di responsabilità civile e risarcimento del danno da fatto illecito si è affermato in giurisprudenza sulla base del criterio della connessione che la garanzia può essere di due tipi e riguardare o un'azione «cd. di regresso, laddove la domanda principale e quella di garanzia siano fondate sul medesimo titolo, ovvero sia rilevabile una connessione obiettiva fra i titoli delle due domande (garanzia propria)» oppure si può trattare di garanzia «impropria (domanda di manleva), quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale» (113).

ogni compratore contro il fabbricante, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica». Conf. Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10112 con nota di M. MULLACE, *Vendite a catena: della tutela del compratore*, in *Contratti*, 2001, p. 169 ss.

(112) Così Cass. civ., sez. III, 30 gennaio, 2009, n. 2483, con nota di M. M. COMENALE PINTO, *Spunti in tema di subtrasporto e caricazione del mittente*, in *Giust. civ.*, 2010 p. 2917 ss.

Sempre in materia di subvettore e subtrasporto, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050; Cass. civ., sez. un., 10 agosto 1999, n. 579, con nota di C. PERRELLA, *Sull'inquadramento della chiamata in garanzia dell'actual carrier ed i riflessi sulla giurisdizione in una recente pronunzia della Suprema Corte*, in *Dir. maritt.*, 2001, p. 729 ss.; Trib. Napoli, 17 ottobre 1992, con nota di M. CAMPALLA, *Alcuni possibili criteri per la qualificazione della chiamata in garanzia del subvettore*, in *Dir. trasp.*, 1993, p. 497 ss.; Trib. Lecco, 25 marzo 1995, con nota di G. GHINI, *Trasporto con sub-trasporto, Azione diretta o di regresso?*, in *Dir. maritt.*, 1997, pp. 1969-1979.

(113) Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5057 con nota di A. CARCHIETTI, *Pretesa risarcitoria dell'attore e chiamata di terzo da parte del convenuto: come «scongiurare» il pericolo di una condanna affetta da vizio di ultrapetizione*, in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 125.

Un altro caso di garanzia impropria si è poi ravvisato in una causa con domanda principale di pagamento di canoni di locazione non corrisposti. La domanda principale traeva il proprio fondamento in un contratto di locazione di immobile ad uso foresteria e la domanda di garanzia (impropria) proposta dalla convenuta nella causa principale nei confronti del terzo chiamato era fondata invece su di un impegno assunto dal soggetto chiamato in garanzia nei confronti della convenuta, impegno separato e distinto da quello di cui alla domanda principale e relativo ad un rapporto di lavoro tra la convenuta e il terzo chiamato. Sicché anche in questo caso la giurisprudenza individuava la discriminante tra le due forme di garanzia nel fatto che «l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili» (114).

Senza proseguire oltre nell'individuazione delle casistiche qualificate quali ipotesi di garanzia impropria e frutto dell'elaborazione giurisprudenziale (115), basti

(114) Cass. civ., 4 febbraio 2010, n. 2557, su *www.neldiritto.it*.

Nella giurisprudenza di merito, *ex multis*, Trib. Roma, 4 settembre 2009, n. 17999, per il quale parimenti «nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - (...) - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili», su *www.dejure.it*.

(115) Un'altra ipotesi di garanzia impropria è stata ravvisata nel rapporto intercorrente tra l'INPS convenuto in giudizio dalla società attrice per crediti del primo e la società concessionaria del servizio di riscossione dei contributi, all'epoca Equitalia ETR S.p.a. - (rimasta estranea al processo) -, terza chiamata in causa dall'INPS al fine di, una volta accertata la violazione delle norme sulla riscossione da parte di Equitalia, vederla condannare a risarcire il danno subito da INPS in misura pari agli importi della cartella opposta, oltre alla rifusione delle spese di lite (Così Trib. Catanzaro, sentenza del 14 aprile 2010, su *www.dejure.it*).

Cass. civ., 12 aprile 1965, n. 647, in *Giust. civ.*, Rep. 1965, voce *Competenza civile*, n. 165, ha ravvisato una figura di garanzia impropria nell'azione proposta dal conducente del veicolo tamponante, convenuto dal proprietario del veicolo tamponato, contro il proprietario del veicolo tamponante. Nello stesso senso anche Cass. civ., 21 luglio 1966, n. 1980, in *Giust. civ.*, Rep. 1966, voce *Intervento in causa*, n. 6, sempre a proposito del caso in cui il convenuto abbia chiamato nel processo il terzo «non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità».

qui ribadire che la discriminante per ricondurre una fattispecie nell'una o nell'altra figura di garanzia (propria o impropria) sta, secondo la giurisprudenza prevalente fino alla pronuncia n. 24707 della Cassazione del 2015, nella sussistenza di due titoli distinti alla base della domanda principale e della domanda di garanzia e quindi nel configurarsi di una situazione sostanziale di totale estraneità tra la posizione dell'attore, terzo rispetto al rapporto di garanzia, e quella del garante.

1.5.2. Una fattispecie dalla controversa qualificazione: il contratto di assicurazione per responsabilità civile ex art. 1917 c.c.

Discorso a parte merita una fattispecie controversa la cui analisi può aiutarci a verificare la correttezza logico-giuridica della ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie in relazione a quelle che sono le caratteristiche della figura della c.d. garanzia impropria.

In altra pronuncia si riconosce natura di garanzia impropria all'ipotesi in cui il convenuto addossi interamente alla responsabilità del chiamato «il medesimo fatto per il quale l'attore lo ha convenuto in giudizio per rispondere», Cass. civ., 14 novembre 1975, n. 3885, in *Giur. it.*, Rep. 1975, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 28.

Ancora la Cassazione in un giudizio per il risarcimento danni causati da un carrello incustodito individua una ipotesi di chiamata in garanzia impropria dell'Amministrazione postale, indicata quale unico soggetto responsabile dal convenuto che asseriva la propria estraneità ai fatti, così Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1975, n. 3835, in *Giur. it.*, Rep. 1975, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 28.

Infine Cass. civ., sez. un., 24 luglio 1981, n. 4779, in *Giust. civ. Mass.* 1981, p. 1696, definiscono chiamata in garanzia impropria la «chiamata in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della stessa difesa del garante, poiché si assume essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità».

Assai dibattuta è stata, infatti, la collocazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile *ex art.* 1917 c.c. all'interno dell'una o dell'altra figura di garanzia tradizionalmente individuate. In materia, infatti, vi sono sempre stati due distinti e opposti orientamenti giurisprudenziali che vedevano la fattispecie in parola inquadrata o all'interno della figura della cd. garanzia propria o, di contro, in quella della garanzia impropria (116). E ciò sulla base di alcune particolarità relative a questa

(116) Con riferimento al contratto di assicurazione per la responsabilità civile *ex art.* 1917 c.c., i due distinti, o *rectius* opposti, orientamenti giurisprudenziali vedono la fattispecie in parola inquadrata o all'interno della figura della cd. garanzia propria (*ex multis* Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, con nota contraria di B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2385 ss.; conf. Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25581, in *www.pluris-cedam-utet-giuridica.it*) o, di contro, in quella della garanzia impropria (*ex multis* Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10919, in *www.pluris-cedam-utet-giuridica.it*; Cass. civ., 28 febbraio 2008, n. 5279, con nota di A. GRAZIOSI, *Brevi note in tema di solidarietà, opponibilità del giudicato ed estensione dell'impugnazione nei giudizi di r.c. auto*, in *Resp. Civ. e previd.*, 2009, p. 368 ss.; Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 6896, in *www.pluris-cedam-utet-giuridica.it*; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14813, in *Resp. e risarcimento*, 2006, p. 13; Cass. civ., 29 marzo 2000, n. 3785, con nota di E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, in *Giust. Civ.*, 2000, p. 2287 ss.; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9136, *www.pluris-cedam-utet-giuridica.it* ; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, con nota di P. DI MICHELE, *Indispensabile l'appello incidentale condizionato per la riproposizione della domanda di manleva*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 37 ss.). Laddove si è ricondotto il contratto di assicurazione alla c.d. garanzia propria lo si è fatto sulla base della dipendenza strutturale tra le due cause, principale e di garanzia, mentre nell'ipotesi opposta si faceva rientrare nella c.d. garanzia impropria la fattispecie in parola per via del diverso titolo posto alla base delle due domande. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è sostenuto che «la chiamata in causa dell'assicuratore ad opera del conducente costituisce un esempio di chiamata in garanzia impropria dal momento che la responsabilità del primo sorge in base ad un titolo contrattuale (contratto di assicurazione), quella del secondo in base ad un illecito extracontrattuale» (L. POLIMENO, *Osservazioni su di una dibattuta questione: può il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro qualificarsi soggetto «assicurato»?», in *Giust. civ.*, 2001, p. 84).*

Ed è questo, infatti, il ragionamento che troviamo alla base di una importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia, laddove si specifica che «si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande, o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso. Si

fattispecie e della sua regolamentazione esplicita da parte del legislatore, fonte tipicamente riconosciuta alle ipotesi di garanzia propria.

Da una parte, infatti, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato è previsto esplicitamente da una norma del codice oltre che dal contratto stesso e, parimenti, nella stessa norma, ovvero sia al comma quarto dell'art. 1917 c.c., è prevista la facoltà dell'assicurato convenuto dal danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore. La pretesa di garanzia, quindi, non risulta originata da un mero fatto estrinseco o occasionale come solitamente si richiede per le ipotesi di garanzia impropria. Dall'altra parte, le due obbligazioni sorgono evidentemente sulla base di rapporti distinti e autonomi e si discosterebbero in questo senso da quel rapporto di

ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (Cass. civ. 29.7.2009 n. 17688; Cass. civ. ord. 24.1.2007 n. 1515; Cass. civ. 30.9.2005 n. 19208). Ora, nel caso in esame, è evidente che il titolo delle domande proposte sia diverso. La prima, quella di risarcimento dei danni proposta dalla S. nei confronti del R., attiene alla responsabilità professionale del legale, mentre quella in base alla quale quest'ultimo ha convenuto in giudizio la sua compagnia di assicurazione è fondata sul contratto di assicurazione» (Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7273, *ilfogliodelconsiglio.it*).

A favore della collocazione del contratto di assicurazione all'interno della figura della garanzia propria si veda, in dottrina, tra gli altri, P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 19-23; E. T. LIEBMAN, *Mancata integrazione del giudizio nella chiamata in garanzia*, cit., p. 3 ss.; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 323 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*, cit., p.1 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, vol. I, p. 128; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 391; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni* in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1197 ss.

Riconducono il contratto di assicurazione all'interno della categoria della garanzia impropria, invece, in dottrina: F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 333; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, cit., p. 140; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 937 ss.; E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, nota a Cass. civ., 29 marzo 2000, n. 3785, cit., p. 2287; B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2385 ss

pregiudizialità-dipendenza richiesto tradizionalmente per le ipotesi di garanzia propria. Altro aspetto fondamentale è la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1917 c.c., che stabilisce che l'assicuratore ha la facoltà, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, previa comunicazione in tal senso all'assicurato, o ne ha il dovere se è l'assicurato a richiederlo. Ora, questa disposizione crea un rapporto diretto tra terzo garante e creditore, venendo così a rompere, all'opposto, lo schema tipico della garanzia impropria che evidenzia l'assoluta assenza di interazione e di legame tra questi due soggetti che rimangono solitamente del tutto estranei (117). E infatti la regola - secondo la definizione fornita tradizionalmente da giurisprudenza e dottrina maggioritarie - vuole che le fattispecie di garanzia impropria non siano riconducibili ad una disposizione normativa specifica né trovino la loro fonte in un contratto, ma originino da un mero fatto, da un fatto occasionale; eccezione a questa regola, invece, è rappresentata proprio dalla fattispecie in parola, in quanto la chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato è consentita all'assicurato, come detto, con disposizione di legge espressa e trova origine sempre da un contratto, il contratto di assicurazione appunto.

(117) Vedremo successivamente, trattando delle impugnazioni, come ricorra, invece, a detta della giurisprudenza maggioritaria sino all'intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 24707 del 2015, una situazione di inscindibilità delle domande (principale e di garanzia) quando, anche per le ipotesi di garanzia impropria, il terzo garante chiamato in giudizio non si limiti a contestare la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti dal garantito chiamante, ma si spinga fino a contestare l'obbligazione principale, configurandosi in tale ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione – con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c. - (così Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20552, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968, su www.ricercajuridica.com; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, su www.nuovefrontierediritto.it; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11055, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1985, n. 376, con nota di C. ALLADIO, *Sulla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza che decide sulla causa principale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 200 ss.).

Sul punto poi va considerata anche l'introduzione dell'art. 144 del D. lgs. n. 209 del 9 settembre 2005, il c.d. Codice delle assicurazioni private. L'articolo in parola esplicitamente riconosce oggi, attraverso una specifica disposizione di legge, al danneggiato l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, giungendo peraltro a stabilire, al comma secondo, che «per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione» (118).

Laddove, invece, il contratto di assicurazione è stato ricondotto alla c.d. garanzia propria si è argomentato sulla base della dipendenza strutturale tra le due cause, principale e di garanzia; e su questo aspetto è apparso forse assai facile convenire con l'affermazione che tra il rapporto esistente tra il danneggiato e l'assicurato e quello sussistente tra l'assicurato e l'assicuratore si abbia a che fare con un rapporto giuridico caratterizzato da pregiudizialità-dipendenza stante lo stretto collegamento esistente tra i due rapporti in questione (119).

(118) Sul punto si veda D. DE STROBEL, V. OGLIARI, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private*, Milano, 2008.

(119) In dottrina così anche G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 327; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, p. 128 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*. II) *Chiamata in garanzia*. *Diritto processuale civile*, cit., p. 1 ss.

Nello stesso senso C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 82 ss. E, ancora, laddove specifica che il contratto di assicurazione va ascritto alla categoria della garanzia propria in quanto «non v'è dubbio che la pretesa dell'assicurato possa divenire attuale solo in caso di esito sfavorevole della domanda proposta dal danneggiato, che costituisce fatto costitutivo della garanzia» (C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 594).

Sebbene le argomentazioni a favore di questa teoria possano essere sicuramente sorrette da una certa logica, esse appaiono sostenute anche dal tentativo di ovviare ad una forse troppo gravosa criticità derivante dall'ostinazione di voler separare la normativa applicabile alle diverse fattispecie di garanzia. L'aver ascritto il contratto di assicurazione per la responsabilità civile ad un'ipotesi di garanzia propria da parte di alcuni autori, in altre parole, appare dettato più dallo sforzo di ampliare quanto più possibile la categoria della garanzia propria, includendovi ulteriori fattispecie rispetto a quelle classiche, e quindi dalla conclamata difficoltà a mantenere e giustificare la distinzione tra le due figure di garanzia e la conseguente adozione di un differente regime processuale, più che da una scelta basata su una reale esigenza di correttezza di analisi logico-giuridica.

Mentre secondo una corrente di pensiero opposta la fattispecie in parola si deve far rientrare nella c.d. garanzia impropria per via del diverso titolo posto alla base delle due domande (120); in quest'ultima ipotesi, infatti, si è sostenuto che fosse proprio la diversa origine delle obbligazioni relative rispettivamente alla domanda principale e a quella di garanzia a connotare la fattispecie in parola quale ipotesi di garanzia impropria, in altre parole in questo caso «la chiamata in causa dell'assicuratore ad opera del conducente costituisce un esempio di chiamata in garanzia impropria dal momento che la responsabilità del primo sorge in base ad un titolo contrattuale (contratto di assicurazione), quella del secondo in base ad un illecito extracontrattuale» (121).

(120) Così S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Milano, 1966, p. 140; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII ed., Milano, 2015, II, p. 333; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 940.

(121) L. POLIMENO, *Osservazioni su di una dibattuta questione: può il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro qualificarsi soggetto «assicurato»?», in *Giust. civ.*, 2001, p. 84.*

Ed è questo, infatti, il ragionamento che troviamo alla base di una pronuncia della Corte di Cassazione, laddove si specifica che «si ha garanzia propria quando la domanda

Ancora, da ultimo si precisa che – in particolare in epoca abbastanza risalente nel tempo secondo quella teoria, rimasta pressoché isolata, che non considerava applicabile nemmeno l'art. 106 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria (122), ma anche da parte di chi, in dottrina e in giurisprudenza, riconduceva l'ipotesi *de qua* alla categoria della garanzia propria –, la previsione esplicita della facoltà di chiamare in causa l'assicuratore prevista dall'art. 1917 c.c., è stata vista come nient'altro che una deroga esplicita del legislatore che, proprio in quanto tale, non solo non ammette

principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande, o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso. Si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (Cass. civ., 29.7.2009 n. 17688; Cass. civ., ord. 24.1.2007 n. 1515; Cass. civ., 30.9.2005 n. 19208). Ora, nel caso in esame, è evidente che il titolo delle domande proposte sia diverso. La prima, quella di risarcimento dei danni proposta dalla S. nei confronti del R., attiene alla responsabilità professionale del legale, mentre quella in base alla quale quest'ultimo ha convenuto in giudizio la sua compagnia di assicurazione è fondata sul contratto di assicurazione» (Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7273, *ilfogliodelconsiglio.it*).

Il contratto di assicurazione quando viene ricondotto all'interno della categoria della c.d. garanzia impropria dell'assicuratore spesso trova una giustificazione anche nel ricorso nel contratto stesso di quella che viene definita clausola «claims made», ossia «a richiesta fatta» (che riduce l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore), clausola solitamente inserita all'interno dei contratti assicurativi per la responsabilità civile, attraverso la quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne il garantito per tutte e le ipotesi di risarcimento danni da fatto illecito a quest'ultimo imputabili relative ad epoca antecedente la stipula dell'assicurazione, qualora per esse sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato nel corso della vigenza dell'assicurazione stipulata (Così, Cass. civ., 18 giugno 2015, n. 12598, D. PALOMBELLA, *Possibile la condanna dell'appaltatore chiamato in causa*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 44 ss.; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, su *www.webgiuridico.it*; Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7273, su *ilfogliodelconsiglio.it*). Nello specifico sulla clausola «claims made» si rimanda a Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140 con nota di R. CALVO, *Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 921 ss.

(122) S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, cit., p. 4; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 327; nello stesso senso G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330.

estensione analogica ad altre fattispecie, ma anzi proprio per questo suo carattere eccezionale deve far propendere per la collocazione del contratto di assicurazione all'interno della figura della garanzia impropria stante che nel caso opposto in cui questa stessa fattispecie fosse rientrata nella diversa categoria della garanzia propria, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna manifesta previsione in tal senso, essendo già la chiamata in causa del terzo in ipotesi di garanzia propria chiaramente consentita e ricompresa nell'art. 106, seconda parte, c.p.c. (123).

Resta inteso che, quando anche si è voluta inserire la fattispecie *de qua* all'interno della categoria della garanzia impropria, le si è riconosciuta la possibilità di fare ricorso alla deroga alla competenza prevista dall'art. 32 c.p.c. attraverso il cumulo della causa principale e della causa di garanzia e alle ulteriori disposizioni processuali riservate tradizionalmente alle sole fattispecie incluse nella categoria della garanzia propria (124).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2004 avevano inizialmente stabilito che si trattasse di un'ipotesi di garanzia impropria sia per via della espressa statuizione di legge che disciplina la fattispecie, sia in virtù dell'unicità del fatto

(123) Così in dottrina, si è sostenuto che nel caso di specie ci si trovasse innanzi ad un'ipotesi di garanzia impropria e che proprio la previsione dell'art. 1917 c.c., in quanto codificata, stesse a significare un'esplicita deroga consentita dal legislatore proprio per il caso *de quo*: «Che una parte processuale possa, sussistendo tali condizioni obiettive e per motivi di opportunità e convenienza, chiamare nel processo un terzo in ipotesi di garanzia impropria, non esclude (anzi, conferma) che normalmente ciò non è possibile, ostandovi l'art. 106 c.p.c.: per lo meno secondo la corrente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che condividiamo senz'altro. L'eccezione (o, meglio, la particolarità del caso) conferma, anche questa volta, la regola generale» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., p. 330).

(124) Così R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835.
La questione verrà affrontata compiutamente più avanti al capitolo II, paragrafo 2.3.

generatore dei due rapporti giuridici alla base della domanda principale e di garanzia (125).

Tuttavia, nel 2015, con la innovativa sentenza n. 24707, che vedeva proprio sottoposto all'esame delle Sezioni Unite ancora una volta il contratto di assicurazione *ex art. 1917 c.c.* e, tra le altre questioni, anche quella della sua qualificazione quale ipotesi di garanzia propria o impropria ai fini del regime di impugnazione, la Corte si è definitivamente pronunciata a favore della classificazione della figura *de qua* in quest'ultima categoria, considerandola, sulla scia di un nutrito numero di pronunce giurisprudenziali precedenti in tal senso (la maggior parte per il vero), ipotesi archetipica di chiamata in garanzia impropria, riducendo, tuttavia, la portata di tale decisiva qualificazione attraverso l'affermazione del superamento, ai fini del regime processuale, della tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria, mantenuta ai soli fini descrittivi.

(125) La Corte ha così statuito: «con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 c.c., ricorre un'ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917 c.c., comma 2. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto» (Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, cit.).

1.5.3. Conclusioni. Caratteristiche delle fattispecie di garanzia impropria. L'insufficienza dei criteri dell'origine normativa e della connessione per pregiudizialità–dipendenza ai fini della distinzione tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie incluse nella c.d. garanzia impropria.

Se consideriamo quali sono le caratteristiche che accomunano le fattispecie osservate nei paragrafi precedenti possiamo sicuramente enuclearne alcune che ritornano in tutte le figure di garanzia impropria sin qui esaminate: la pretesa del garantito a che un terzo (il garante) si faccia carico delle eventuali conseguenze sfavorevoli del processo e il correlato diritto di regresso o di manleva del garantito nei confronti di quest'ultimo; l'assoluta mancanza di rapporto, se non derivato, tra il soggetto terzo rispetto al rapporto di garanzia e il garante; l'esistenza di un fatto, un accadimento quale origine della pretesa di garanzia; il carattere economico della garanzia stessa (la funzione economica della garanzia); l'esistenza di rapporti negoziali alla cui base abbiamo un collegamento che, in contrapposizione a quello solitamente ricondotto alle ipotesi di garanzia propria (e che origina dalla legge o da una fonte convenzionale), si potrebbe definire debole o, con un termine più calzante ad avviso di chi scrive, «indiretto»; la coincidenza del fatto costitutivo del diritto del garante verso il garantito con quello del diritto di quest'ultimo verso il garante.

Alcune di queste le ritroviamo facilmente anche in quelle fattispecie tradizionalmente ricondotte nella c.d. garanzia propria (126). E così sicuramente la funzione economica della garanzia e la pretesa del garantito a che un terzo (il garante) si faccia carico delle eventuali conseguenze sfavorevoli del processo e il correlato

(126) Ricordiamo che le fattispecie ricomprese nella figura della garanzia propria sono i casi di garanzia per evizione (artt. 1485; 797; 1533 c.c.); la fideiussione (ossia l'esercizio anticipato del diritto di regresso da parte del fideiussore nei confronti dell'obbligato principale); l'azione di regresso del coobbligato solidale; ecc...

diritto di regresso o di manleva del garantito nei confronti di quest'ultimo sono caratteristiche che accomunano chiamata in garanzia propria e in garanzia impropria.

Quanto alla supposta distinzione tra garanzia propria e impropria basata sull'origine normativa della prima, in antitesi alla fonte fattuale della seconda, il criterio appare decisamente poco sostenibile. Le norme giuridiche sono innanzitutto frutto dell'osservazione della realtà alla quale, pur a volte con una qualche eccessiva lentezza, finiscono presto o tardi per conformarsi. La legge non è avulsa dalla realtà dei rapporti economici e, pertanto, può mutare come essi stessi mutano con il trascorrere del tempo, con l'aumento dei traffici economici e con il conseguente aumento della complessità degli stessi che necessitano di nuovi strumenti di tutela e di regolamentazione fino ad allora inesistenti agli occhi del legislatore. Il criterio discriminante della fonte originaria della garanzia, peraltro, è stato del tutto privato di qualsivoglia riconoscimento sia a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite del 2015 che lo hanno dichiarato irrilevante, sia dalla nuova previsione normativa introdotta con riferimento alla «vendita di beni di consumo» di cui al Codice del Consumo (127).

Ma, come è stato rilevato in dottrina, in tutti questi casi, sia quindi nell'ipotesi di garanzia propria che in quelle di garanzia impropria, siamo di fronte all'esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia, in senso stretto nella prima ipotesi e in senso lato (c.d. pregiudizialità logica)

(127) Sul punto si veda L. PRENDINI, *L'azione di c.d. regresso del venditore finale fra "garanzia propria" e "garanzia impropria". Profili processuali e comparatistici*, cit., p. 121 ss.

A favore della limitazione dell'inclusione nelle ipotesi di garanzia propria delle sole fattispecie ascrivibili allo schema delle vendite a catena normativamente previste dal nuovo Codice del Consumo, con esclusione delle altre e mantenimento della distinzione tra garanzia propria e impropria (non solo a livello descrittivo ma anche con riferimento ai corollari applicativi in ambito processuale) C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 593 ss. e C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 85.

nelle ipotesi di garanzia impropria (128), pregiudizialità che si verifica in quest'ultimo caso allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l'esistenza.

Quando si parla di connessione per identità di titolo o di oggetto in riferimento alla garanzia propria – cosa che mancherebbe nelle ipotesi di garanzia impropria – si fa riferimento ad un collegamento tra rapporto principale e rapporto di garanzia (quindi due rapporti giuridici) che vede l'identità di almeno uno degli elementi oggettivi del rapporto, ovverosia del *petitum* (l'oggetto del rapporto) e/o della *causa petendi*, quando si tratti della comunanza anche parziale della fattispecie costitutiva.

La connessione impropria, invece, si realizzerebbe quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto (129).

In altre parole, mentre nell'ipotesi di garanzia propria si tratterebbe di connessione «forte» o «qualificata», di connessione «impropria» o «intellettuale» (130) si tratterebbe nell'ipotesi di garanzia impropria (e quindi una connessione più debole, ma pur sempre esistente, basata sulla mera identità di questioni *ex art. 103 c.p.c.*).

(128) Si veda, a riguardo, la chiara analisi del fenomeno della connessione di cause in G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel giudizio di primo grado*, Milano, 1972, p. 40 ss.; ID., *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 397 ss.

Per una più recente dettagliata analisi dei concetti di connessione, pregiudizialità-dipendenza e per un raffronto tra le diverse fattispecie incluse nelle categorie di garanzia propria e impropria si veda B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 143-218, la quale ultima si è espressa a favore del riconoscimento di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza anche nei casi di c.d. garanzia impropria.

(129) Si veda in argomento: P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1943, pp. 166 ss.; C.E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, III, Torino, 1998, 457 ss.; G. FABBRINI, voce *Connessione*: I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, 1 ss. e in *Scritti giuridici*, I, *Studi sull'oggetto del processo e sugli effetti del giudicato*, Milano, 1989, p. 461 ss.; V. DE PETRIS, voce *Connessione*. I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961; G. GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 130 ss.

(130) P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1943, pp. 166 ss.

Tuttavia, nel caso della garanzia impropria si può parlare senza dubbio di un collegamento basato su qualcosa di più di un nesso di fatto (131) o di una mera identità di questioni ai sensi dell'art. 103, primo comma, c.p.c. (132), in quanto le due azioni – principale e di garanzia – hanno sì diversa *causa petendi*, ma tra la domanda principale e quella di garanzia impropria sussiste un certo qual tipo di correlazione, un evidente nesso che rende opportuna la trattazione simultanea delle due questioni e che condiziona all'esito della lite originaria la definizione di quella di garanzia (133).

Questo nesso è senza dubbio ascrivibile ad una concezione – sicuramente ampia ma per ciò non di meno riconoscibile – di connessione per pregiudizialità–dipendenza, e ciò in virtù del fatto che, anche se *ex post*, ovverosia quando si verifica nella realtà materiale la fattispecie concreta oggetto del rapporto garantito e del

(131) Di «comunanza di mere questioni di fatto» parla Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.

(132) A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., p. 591.

In giurisprudenza di «intima connessione» tra causa principale e di garanzia nelle ipotesi di garanzia impropria parla la Corte di Appello di Venezia per giustificare l'applicazione anche a queste ipotesi della deroga in materia di competenza territoriale per connessione (App. Venezia, 4 aprile 1918, in *Giur. it.*, 1918, I, p. 200).

(133) Così Luiso che fa riferimento ad una «connessione estrinseca, soprattutto sorgente da collegamenti negoziali»; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII ed., Milano, 2015, II, p. 347.

Con significato non dissimile, parla invece Caratta di «collegamento indiretto tra l'obbligo del garantito nei confronti del terzo e quello del garante di rifonderlo delle perdite subite» (A. CARATTA, *op. cit.*).

A favore della sussistenza di una connessione di pregiudizialità-dipendenza che rende ingiustificata la distinzione tra garanzia propria e impropria anche a fini processuali l'analisi di Gambineri, che specifica come l'identità di titolo che tradizionalmente viene ricondotta alle ipotesi di garanzia propria non sussiste proprio in quella che viene considerata l'ipotesi classica di garanzia propria, ovvero la garanzia per evizione; riscontrandosi, invece, in quella che, all'opposto, è la fattispecie per molti archetipo della garanzia impropria, ovverosia le vendite a catena; e conclude affermando che ciò che caratterizza tutte le ipotesi di garanzia, propria e impropria, è l'esistenza di un diritto condizionato al diritto oggetto del giudizio originario (B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 143-218).

rapporto di garanzia (134), l'esistenza del rapporto principale condiziona l'esistenza del rapporto di garanzia al pari di quanto avviene nelle ipotesi di garanzia propria, benché (salvo il caso del contratto di assicurazione *ex art. 1917 c.c.*) queste pretese di garanzia trovino la loro fonte in un accadimento, in un fatto (e quindi appunto in un momento successivo) e non, *ex ante* come avviene per le fattispecie normativamente regolate in una disposizione di legge. Ma ciò che si realizza in un diverso momento è solo ciò che potremmo definire come l'*attivazione* della garanzia che in realtà esiste dapprima, benché non ancora esplicitata, indifferentemente in tutte le ipotesi di garanzia propria o impropria.

A favore di una siffatta interpretazione, peraltro, si deve menzionare anche l'indubbia influenza esercitata sulla nozione di connessione dalla normativa internazionale in materia (135), su cui torneremo più avanti, successivamente recepita in Italia, che fa riferimento ad un concetto di connessione molto più ampio e allargato di quello tradizionalmente adottato nel nostro ordinamento e abbracciato dalla nostra dottrina come sopra riportato; una rappresentazione della connessione volta a ricomprendere qualsivoglia tipo di legame tra domande distinte che, indipendentemente dalla «intensità» del rapporto tra esse intercorrente (e quindi una connessione non solo basata su identità di elementi oggettivi dell'azione), rende

(134) Così F. AGNINO, *Irrilevante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini della competenza*, cit.

In questo senso anche L. VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 12, laddove, adottando un concetto di connessione ampio si specifica che «questa maggiore estensione dell'azione di garanzia porta a comprendere in essa non solamente le due tipiche figure della garanzia semplice o personale e della garanzia formale o reale, ma anche la cosiddetta *garanzia impropria*, la quale può bene esercitarsi anche per tutte le azioni contro il terzo che hanno per oggetto indennizzo di danni a seguito di risoluzione per inadempimento contrattuale alla quale ha dato lui causa».

(135) Il riferimento va all'art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012 (precedentemente art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles sostituito dal Reg. to (CE) 44/2001) di cui si tratterà al paragrafo 2.5 del capitolo II.

opportuna la trattazione simultanea delle due cause in virtù della necessità, identificata quale primaria, di avere al termine del processo pronunce non discordanti tra loro in presenza di domande che, invece, se trattate separatamente, potrebbero rischiare di tradursi in giudicati contrastanti (136).

Si tratta di un concetto di connessione già adottato da altri ordinamenti europei e basato principalmente su criteri di economia processuale e di risultato (orientati alla cosiddetta finalità della connessione) più che su poco utili differenziazioni e che, in questo senso, ha sicuramente spinto a favore dell'adozione anche nel nostro ordinamento di una pari estensione del concetto di connessione, favorendo di conseguenza una parimenti allargata interpretazione dell'istituto della garanzia e del suo regime processuale, comprendente sia le ipotesi di garanzia propria che quelle di garanzia impropria (137).

Vediamo ora come si concretizza la chiamata in causa del garante nel processo di primo grado nell'ipotesi di garanzia impropria e concentriamoci sul cercare di comprendere se le differenze che abbiamo constatato sono tali da giustificare nei loro profili applicativi una differenziazione del regime processuale applicabile alle ipotesi

(136) Così, in dottrina, favorevolmente rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione che ha eliminato ogni distinzione a livello processuale tra garanzia propria e impropria, anche Tiscini: «alla scelta, che ci sembra, non solo semplificante – quanto ai relativi effetti sul processo – ma anche più in linea con il ruolo del cumulo tra azione di molestia e di manleva, quale mezzo al fine di decisioni omogenee» (R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835).

(137) Si rimanda a riguardo a quanto verrà detto in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e ai successivi Regolamento (CE) 44/2001 e Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché alle ulteriori importanti considerazioni in materia di deroga alla competenza territoriale per ragioni di connessione *ex art. 32 c.p.c.* di cui si tratterà al successivo capitolo II, §§ 2.3 e 2.4.

di garanzia impropria rispetto a quelle di garanzia propria, con riferimento alla competenza, al litisconsorzio e ai poteri del garante nel processo.

CAPITOLO II

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO NELLE CAUSE DI

GARANZIA IMPROPRIA.

CAPITOLO II – IL PROCESSO DI PRIMO GRADO NELLE CAUSE DI GARANZIA IMPROPRIA.

2.1. La chiamata in causa nei giudizi di garanzia impropria: l'ingresso del terzo nel processo tra le parti originarie. L'autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo. La chiamata in garanzia impropria e la *litis denuntiatio*. Cenni. – 2.1.1. La procura alle liti: uno dei corollari della differenziazione del regime processuale tra garanzia propria e impropria. – 2.2. Il giudizio con pluralità di parti: la chiamata in garanzia impropria e la chiamata in causa per «comunanza di causa». Il c.d. «contenuto minimo» della chiamata in garanzia secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24707 del 2015. La questione della corretta individuazione dell'appartenenza della chiamata in causa del vero legittimato passivo all'ipotesi della chiamata per «comunanza di causa» di cui all'art. 106, prima parte, c.p.c. o alla figura della chiamata in garanzia impropria. – 2.2.1. L'estensione automatica della domanda al terzo in caso di chiamata per comunanza di causa e in ipotesi di chiamata in garanzia (propria o impropria) — 2.3. Art. 32 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria. Diversi regimi normativi a livello processuale tra c.d. garanzia propria e c.d. garanzia impropria in materia di deroga alla competenza del giudice. L'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie di garanzia impropria alla luce del rivisitato concetto di connessione. – 2.4. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria negli altri ordinamenti. La giurisdizione nei confronti dello straniero: l'art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012 (e i precedenti art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles prima e del Reg. to 44/2001 poi). Riflessi giuridici della normativa europea sulla definizione di connessione adottata dal nostro ordinamento. – 2.5. Art. 108 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria: diversi regimi normativi a livello processuale. L'istituto dell'estromissione e la chiamata in causa del garante in ipotesi di comunanza di causa e di causa di garanzia. La questione della

sovrapposizione tra la qualità di attore e convenuto del garante nell'ipotesi di estromissione nella causa di garanzia. Il nuovo regime introdotto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015: profili problematici. La sorte della domanda di garanzia nel caso di estensione dell'istituto dell'estromissione anche all'ipotesi di chiamata del garante in garanzia in base alla seconda parte dell'art. 106 c.p.c.

2.1. La chiamata in garanzia impropria: l'ingresso del terzo nel processo tra le parti originarie. L'autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo. La chiamata in garanzia impropria e la *litis denuntiatio*. Cenni.

Nel capitolo precedente abbiamo visto che nell'ipotesi in cui un soggetto terzo rispetto al rapporto di garanzia agisca in giudizio contro il garantito, questi ha diritto di chiamare in causa il proprio garante al fine di ottenerne la condanna, sia che si tratti di garanzia propria sia che si versi in un'ipotesi di impropria, e ciò in forza del disposto della seconda parte dell'art. 106 c.p.c.

Il garante può essere chiamato nel processo anche al solo fine di estendere a questi l'efficacia della sentenza tra le parti originarie in forza della prima parte dell'art. 106 c.p.c. e quindi senza alcuna domanda di condanna nei suoi confronti ad opera del chiamante. In questo caso, come accennato precedentemente, si parlerà però non già di chiamata in garanzia, ma di mera denuncia di lite tesa a far valere in un successivo processo la sentenza pronunciata nel primo processo. La chiamata in garanzia, infatti, abbiamo visto che presuppone sempre un ulteriore elemento fondamentale ed intrinseco che ne costituisce la principale caratteristica, ovverosia la consequenziale richiesta di manleva e di assunzione dell'esito sfavorevole del processo in capo al garante (138).

Il soggetto garante, inoltre, può fare il suo ingresso nel processo pendente anche attraverso altri strumenti: è questa, ad esempio, l'ipotesi di distinte controversie che proposte separatamente potranno essere successivamente riunite *ex artt. 40 e 274 c.p.c.*

(138) In questo senso G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1120; D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 526; V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1961; S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 93-110.

Meno frequentemente rispetto alla c.d. chiamata in causa in garanzia in via incidentale, l'azione di garanzia potrà essere proposta, come detto, anche in via principale.

La chiamata in garanzia, dunque, potrà essere proposta da chi, essendo parte in una lite pendente, vanta nei confronti di un terzo un diritto di garanzia. Essa è ammessa sia ad opera del convenuto che, sebbene l'ipotesi si verifichi nella pratica assai raramente, che ad opera dell'attore; non potrà invece il terzo essere chiamato in garanzia ad opera del giudice *ex art. 107 c.p.c.* (139).

L'articolo 269 c.p.c., rubricato «chiamata di un terzo in causa», nel disciplinare la chiamata in causa ad istanza di parte, statuisce un diverso regime a seconda che l'intervento del terzo debba avvenire ad iniziativa del convenuto o ad istanza dell'attore. Mentre nella prima ipotesi, ossia nel caso di chiamata ad opera del convenuto, non è richiesta l'autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo (140), nel caso di chiamata in causa ad opera dell'attore è stabilito che se, a seguito delle difese svolte dal convenuto, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, egli debba chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, nella prima udienza (141). In entrambi i casi, tuttavia, l'ingresso del terzo avviene nella fase preliminare del giudizio.

(139) In questo senso anche per l'interveniente volontario e per l'interveniente coatto, nonché per il sub-garante, deve ritenersi ammissibile la chiamata in causa del rispettivo garante. Così, tra gli altri, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 96-99.

(140) Così, E.F. RICCI, *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 975 ss. con nota contraria a Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, laddove afferma la facoltà del giudice di rifiutare la fissazione dell'udienza per la costituzione del terzo per motivi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, ignorando del tutto la finalità di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

(141) A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, p. 109.

La disparità di trattamento tra attore e convenuto nella chiamata in causa del terzo ha destato dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diritto alla difesa della parte e a quello, per l'appunto, di parità di trattamento (v. G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo civile di cognizione*, Milano, 1996, p. 102; G. OBERTO, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa)*, in *Giur. it.*, 1993, IV, c. 450. E in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 73, *La riforma del processo civile*, I, Roma, 1994, p. 290; G. RAMPAZZI, in AA. VV., *Le riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 1992, p. 1013 ss.).

Anche la Corte costituzionale si è espressa sul punto con la sentenza n. 80/1997, nella quale si legge la condivisibile posizione dell'Avvocatura di Stato: «non potrebbe in primo luogo escludersi un sindacato del giudice sulla chiamata in causa richiesta dal convenuto, allorché, nel provvedere con decreto allo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo, rilevi il carattere pretestuoso dell'intento dichiarato dal convenuto. La diversità di trattamento risulta, poi, secondo l'Avvocatura, pienamente giustificata in relazione alla differente posizione delle parti: infatti, l'autorizzazione alla chiamata in causa richiesta dall'attore postula la verifica da parte del giudice che l'esigenza di chiamare il terzo sia effettivamente sorta a seguito delle difese del convenuto, e ciò al fine di impedire un ampliamento tardivo dei soggetti del giudizio. Inoltre, quella stessa possibilità che ha l'attore, in sede di instaurazione del procedimento, di chiamare in causa tutti i soggetti che ritenga necessari al giudizio è riconosciuta al convenuto al momento della sua costituzione, sì che non vi è motivo di prevedere un controllo del giudice». La Corte costituzionale, uniformandosi alla riportata posizione dell'Avvocatura di Stato, e contrariamente alla posizione del giudice remittente che aveva segnalato il contrasto della norma in parola «con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento operata tra le parti del processo in relazione alla chiamata in causa del terzo», ha così deciso sulla questione: «Per verificare che sia garantita alle parti un'identità di trattamento, la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale, il quale, nella fattispecie, è da individuarsi nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni: in questo momento le parti devono essere poste in grado di compiere le medesime attività con eguali poteri. Ed in effetti, nell'indicato momento, la posizione dell'attore, che può liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, è del tutto corrispondente a quella del convenuto, cui è esattamente e correlativamente riconosciuta la facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda essere garantito.

Una volta così definito il *thema decidendum*, qualunque altra istanza difensiva non può non essere sottoposta al controllo del giudice, al quale è rimessa sia la valutazione della utilità processuale, sia il controllo della tempestività della richiesta, particolarmente incisivo nell'attuale regime di preclusioni.

Ed è proprio in tale successiva fase che si colloca la domanda dell'attore di chiamare in causa un terzo, chiamata che, a norma del terzo comma dell'art. 269 del codice di procedura civile, può essere autorizzata dal giudice solo se l'interesse dell'attore alla chiamata sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

Lo spirito informatore delle nuove disposizioni processuali, quale risulta, particolarmente, dallo schema delle preclusioni delineato negli artt. 163 e seguenti del codice di procedura civile, giustifica che la proposizione di una domanda ulteriore nei confronti di una nuova parte del processo, nella quale si sostanzia la chiamata in causa ad opera dell'attore, sia sottoposta ad autorizzazione del giudice, che dovrà verificare se l'estensione del contraddittorio sollecitata dall'attore derivi effettivamente e necessariamente dalle difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrettizio per modificare impropriamente la domanda originariamente proposta» (su www.giurcost.org/decisioni).

Sul punto successivamente sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4309, si è invece espressa a favore di un'interpretazione alquanto singolare dell'art. 269 c.p.c. (e senza dubbio contraria alla lettera stessa dell'articolo in parola), statuendo che anche la chiamata in causa del terzo in garanzia da parte del convenuto sarebbe sottoposta al vaglio del giudice e alla sua autorizzazione al pari di quella effettuata dall'attore sorta in seguito delle difese del convenuto.

Riportiamo l'interessante passo: «se la prevalente dottrina afferma che, allorché la chiamata in causa sia chiesta con la comparsa di risposta dal convenuto prima dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, la norma che sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, non può non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come questa Corte ha già affermato in rapporto all'art. 420 c.p.c., comma 9, richiamato anche nella sentenza di merito (Cass. 25 agosto 2006 n. 18508, 28 agosto 2004 n. 17218).

Il novellato art. 269 c.p.c. è stato introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10682 e 11 gennaio 2008 n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444), con conseguente separabilità dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c., che comporta la scindibilità delle cause pure ai fini delle impugnazioni delle parti (art. 332 c.p.c.). Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per

Sia nell'ipotesi di chiamata in garanzia propria che in quella di garanzia impropria il garantito, per l'evenienza in cui si tratti del convenuto, procede allo stesso modo alla chiamata in causa del garante. Egli ne deve fare dichiarazione nella comparsa di risposta con la quale contestualmente chiede al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza al fine di consentirgli la notifica della citazione a comparire al terzo secondo quanto disciplinato dall'art. 269 c.p.c., osservati i termini di cui all' art. 163 *bis* c.p.c., a pena di decadenza.

Limitatamente alla nullità della citazione si applica il disposto dell'art. 164 c.p.c.

Il giudice provvede entro cinque giorni a fissare con decreto la nuova udienza e ne fa dare relativa comunicazione alle parti dal cancelliere. La citazione è notificata a cura del convenuto.

Oppure ancora, è questa la seconda delle due ipotesi, nella medesima prima udienza (anche qui, come detto, a pena di decadenza), sarà l'attore garantito che potrà chiedere al giudice istruttore un termine per la chiamata in causa del terzo. E, infatti, quest'ultima modalità di chiamata in causa del terzo garante sarà a tutti gli effetti l'unica possibile in tutti quei casi in cui l'attore garantito, e non invece il convenuto,

la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell'art. 111 Cost. del 1999; pertanto il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 269 c.p.c. novellato dalla L. n. 353 del 1990, deve rigettarsi perché infondato» (con nota contraria, R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.*, 2010, I, c. 1794 ss., in particolare laddove si afferma, che « E, nel merito, con riguardo al caso di cui all'art. 269 c.p.c., non comprendiamo ancora come possa sostenersi che negare l'autorizzazione alla chiamata del terzo in causa possa in taluni casi ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, visto che un simile diniego obbliga il convenuto a citare separatamente il terzo e ad instaurare un ulteriore giudizio. Fino ad oggi, infatti, si è sempre ritenuto preferibile fare un solo processo anziché due, poiché un solo processo evita la formazione di giudicati fra loro contraddittori, e meglio soddisfa l'esigenza di economia dei giudizi, anche ai sensi dello stesso art. 111 Cost.»).

sia nella condizione di dover chiamare in causa il terzo garante quando il suo interesse a citare il terzo in giudizio sia sorto a seguito della difesa del convenuto (142).

Il giudice in questa ipotesi, a differenza di quanto avviene nel caso in cui sia il convenuto a chiamare in garanzia, deve valutare l'opportunità della chiamata in causa

(142) E' questo, ad esempio, il caso del creditore cessionario al quale sia eccepita dal debitore convenuto l'inesistenza del credito che, in risposta, chiami in causa il cedente per far valere la garanzia ex art. 1266 c.c.

Per un'analisi dettagliata e approfondita delle problematiche di tipo pratico-applicative connesse a questo tipo di chiamata in causa del terzo si veda S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., pp. 212-218.

Sul punto ha affermato la giurisprudenza: «la chiamata in causa del terzo non può dall'attore essere richiesta, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza; e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto è stata ritenuta rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa» (cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21088 su *www.ilcaso.it*; in senso conforme Cass. civ., 24 aprile 2008, n. 10682; Cass. civ., 12 maggio 2000, n. 6092, su *www.ilcaso.it*).

In senso contrario ad un'interpretazione rigorosa dell'art. 269, comma 3°, c.p.c. vi è un diverso orientamento della Corte di Cassazione, che ha interpretato in maniera più flessibile il concetto di prima udienza, ai fini della chiamata di terzo, riferendola a quella di effettiva trattazione della causa: «Il concetto di 'prima udienza' ex art. 269 cod. proc. civ., agli effetti della chiamata del terzo, deve essere inteso in senso non meramente cronologico, bensì sostanziale, come indicativo della fase in cui si abbia una effettiva trattazione e cioè esercizio di attività istruttoria oppure la risoluzione di questioni insorte fra le parti, senza, quindi, che la preclusione per tale chiamata possa verificarsi, qualora, esaurite le attività preparatorie attinenti alla comparizione e costituzione delle parti, si siano avute udienze di mero rinvio, ma non anche espletamento, sia pure in parte, di attività istruttoria o decisoria, a pregiudizio definitivo del terzo chiamato» (così Cass. civ., 5 marzo 2002, n. 3156, su *www.ilcaso.it*; in senso conforme Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 18455, su *www.ilcaso.it*).

Si evidenzia che con riferimento alla chiamata in causa dell'assicuratore nell'ipotesi di azione per responsabilità civile, in seguito all'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza 16 aprile 1998, n. 112, è stata riconosciuta la possibilità, pur in assenza di espressa previsione normativa, la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, nel caso sia in corso, nell'ambito del procedimento penale, l'azione civile per il risarcimento del danno (L. POLIMENO, *Osservazioni su di una dibattuta questione: può il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro qualificarsi soggetto «assicurato»?», cit., p. 84).*

del terzo e deve dare la sua approvazione. Se la concede, il giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo fissa anche i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c.

Il giudice nel decidere in merito all'autorizzazione a chiamare il terzo da parte dell'attore, dovrà valutare sia la sussistenza dei presupposti di cui all'art 106 c.p.c, sia altri aspetti quali l'opportunità della chiamata in causa in termini di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo, nonché l'esistenza di un nesso rilevante tra l'interesse dell'attore a chiamare il terzo e le difese svolte dal convenuto, nesso che sussiste ogni qualvolta la richiesta di chiamare il terzo si colleghi ad un aspetto o circostanza relativa ad un'eccezione del convenuto contenuta nella comparsa di risposta che sia fondamentale per l'accoglimento o il rigetto della domanda attorea (143).

Se l'autorizzazione alla chiamata in causa implica una valutazione discrezionale da parte del giudice investito della questione per il caso che la richiesta provenga da parte dell'attore, appare chiaro che una distinzione tra garanzia propria e impropria, qualora non equiparate nel regime processuale, potrebbe comportare un maggior rischio di diniego della suddetta autorizzazione da parte del giudice. Si potrebbe, infatti, facilmente immaginare una valutazione orientata a garantire maggiormente la ragionevole durata del processo – visto anche il riconoscimento di un vero e proprio diritto di risarcimento nel caso di mancato rispetto di questo principio (144) –

(143) A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, cit., p. 109 ss.; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, cit. p. 144; R. GIORDANO, *Brevi considerazioni sulle modalità processuali della chiamata in causa di terzi*, nota a Trib. Milano, 10 maggio 2005, in *Giur. merito*, 2006, p. 1893.

(144) V. Legge 24 marzo 2001, n. 89, nota anche come «Legge Pinto», emanata in attuazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e intitolata «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

piuttosto che salvaguardare il principio di economia processuale (145); col risultato di favorire la separazione dei processi piuttosto che la trattazione unitaria in tutte quelle ipotesi di garanzia impropria che vedono più complessa l'individuazione del soggetto garante e ciò in quanto non si ha a che fare con una norma giuridica che lo individua in maniera incontrovertibile ma si tratta appunto di collegamenti fattuali che possono richiedere una maggiore investigazione.

Di fatto, l'ipotesi archetipo della garanzia impropria è proprio quella delle c.d. vendite a catena che si concretizza a livello processuale in una serie di chiamate a catena, così come accade anche nei casi di garanzia impropria degli appalti con chiamate a catena tra subappaltatori o tra subvettori nel caso di subtrasporto.

E' chiaro che in tutte queste ipotesi la fase iniziale del processo rischia di divenire estremamente complicata e le udienze potrebbero moltiplicarsi fino a mettere in serie difficoltà il giudice che deve esprimersi sull'opportunità di una trattazione unitaria. Nell'ipotesi di introduzione di nuove domande da parte del terzo il processo, infatti, rischia di ampliarsi a tal punto da metterne a rischio la ragionevole durata.

E' possibile pensare che, sebbene la valutazione del giudice possa sempre risultare differente in virtù delle precedenti considerazioni che possono rendere più lunga e complessa la trattazione unitaria delle cause e quindi influire negativamente in termini di rispetto del principio della ragionevole durata del processo, è vero che con l'equiparazione dei regimi processuali delle due figure di garanzia si scongiura anche l'eventualità che il mantenimento della loro distinzione possa in qualche modo influire sulla scelta da parte dell'organo giudicante, o che comunque essa possa

(145) Si veda, a riguardo, Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, con nota contraria di E.F. RICCI, *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, cit., p. 975 ss., in cui, per l'appunto, un giudice ha rifiutato all'attore la fissazione dell'udienza per la costituzione del terzo per motivi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

sfavorire una valutazione paritaria da parte del giudice delle ipotesi ascrivibili alla garanzia propria e impropria. E, infatti, il giudice non potrà più considerare (o quantomeno non potrà trovare supporto giuridico a questa convinzione) le ipotesi di garanzia impropria in qualche modo un *minus* rispetto alle ipotesi di garanzia propria e quindi in questo senso non sarà invogliato a valutarle meno degne, se così si può dire, di accedere a una trattazione unitaria.

Inoltre, e sul punto torneremo a breve (146), non si può sottovalutare l'ulteriore notevole influenza che la disapplicazione dell'art. 32 c.p.c. per le ipotesi di garanzia impropria può avere, o meglio poteva avere prima dell'intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015, sul libero apprezzamento del giudice. La possibilità di trattare unitamente le due cause, infatti, in ipotesi di diversa competenza territoriale delle stesse, sarebbe venuta meno nel caso di chiamata in garanzia impropria, alla quale ultima, appunto, non si estendeva la deroga di cui all'articolo in parola.

Il discorso non muta anche se si vuole aderire a quella tesi, che non riteniamo giuridicamente logica, che vede, invece, necessaria l'autorizzazione del giudice anche nel caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (147). Anche in questo caso la valutazione circa il grado di connessione nelle ipotesi di garanzia impropria e la disapplicazione di alcuni istituti processuali, tra cui *in primis* la deroga prevista all'art. 32 c.p.c., potrebbero indurre il giudice a favorire una separazione dei processi

(146) V. paragrafo 2.3, capitolo II.

(147) In riferimento alla teoria che ritiene necessaria anche all'ipotesi di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto l'autorizzazione del giudice, si veda nota precedente.

Per un approfondimento in merito alle possibili complessità relative alle preclusioni in tema di domande, eccezioni e altre facoltà processuali derivanti dalla presenza di una pluralità di parti sia originarie che intervenute successivamente ed eventualmente con pluralità di domande, nonché con riferimento alle c.d. domande trasversali, si rimanda a L. BREGGIA, *Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile di cognizione?*, in *Giur. it.*, 2004, c. 1325 ss.

piuttosto che una trattazione unitaria. Anche se chiaramente dopo le SS.UU. n. 24707 del 2015 questo aspetto ha perso ogni rilievo, essendo stato parificato il regime processuale delle due figure di garanzia.

Il terzo garante si costituirà in giudizio ai sensi dell'art. 166 c.p.c. che disciplina la costituzione del convenuto. Anch'egli, ovviamente, qualora intendesse a sua volta chiamare in causa un altro terzo in garanzia (come avviene solitamente nelle ipotesi poc'anzi riportate di chiamate a catena), dovrà farlo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.

La *vocatio in ius* è ciò che vale a distinguere la chiamata in garanzia da un altro istituto che tradizionalmente viene ad essa accostato, ossia la *litis denuntiatio*, che, come dice la parola stessa, esaurisce la propria funzione con un mero atto non processuale di notizia rivolta alla parte destinataria riguardo alla pendenza di un processo, privo innanzitutto della domanda di condanna nei confronti del terzo e, poi, anche dell'invito a costituirsi in quel giudizio pendente che rimane una mera facoltà del destinatario della denuncia di lite che se vorrà, appunto, potrà decidere di intervenire e divenire parte del processo. Il terzo garante, invece, a differenza del destinatario della denuncia di lite che fino a che non decide di intervenire rimane estraneo al processo, con la corretta notifica della citazione diviene parte del giudizio pendente sia che decida di costituirsi sia che scelga di non farlo e diventare in tal modo parte contumace di quello stesso processo.

L'argomento sarà oggetto di più specifica analisi a breve (148), basti qui preliminarmente rilevare alcuni aspetti importanti.

L'ipotesi della *litis denuntiatio* è tradizionalmente fatta rientrare nella figura della c.d. chiamata per «comunanza di causa» di cui alla prima parte dell'art. 106 c.p.c. (149).

(148) si veda oltre paragrafo 2.2. e poi ancora in tema di impugnazioni, capitolo III, paragrafo 3.2.1.

(149) Per un'attenta analisi della denuncia di lite in relazione alla chiamata in garanzia si veda, tra gli altri, S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit. pp. 222-225, P.

In questo senso, prima dell'intervento livellatore della Corte di Cassazione del 2015, che, con la sentenza n. 24707, ha eliminato le differenze processuali tra chiamata in garanzia propria e chiamata in impropria, l'ipotesi in parola si applicava alle sole fattispecie rientranti nella c.d. garanzia propria.

Dalla differenziazione di regime tra garanzia propria e impropria è scaturita poi un'ulteriore conseguenza che, vale la pena ricordare, si riscontra con riferimento alla disciplina che regola la portata probatoria della confessione giudiziale e che differisce nei procedimenti a litisconsorzio necessario rispetto a quelli a litisconsorzio facoltativo (150). Mentre nei casi di litisconsorzio necessario la confessione giudiziale resa da uno soltanto dei litisconsorti forma piena prova solo nei confronti del suo

CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, pp. 103-104; e, più recentemente, con uno studio assai approfondito sull'argomento B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, capitolo IV. Si aggiunga che la chiamata in garanzia, inoltre, è da tenere ben distinta dalla provocazione all'intervento adesivo che si ha solo nel caso di denuncia di lite, così S. COSTA, *L'intervento in causa*, cit., n. 248. La differenza tra le due ipotesi ha significativi risvolti sul piano pratico, atteso che, ad esempio, come vedremo meglio a breve, il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (così Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23308, su *www.neldiritto.it*).

Si rimanda, inoltre, alla nota 10, Capitolo I, paragrafo 1.1. di questo stesso scritto, laddove viene analizzata la questione con riferimento in particolare alla ricostruzione criticabile fatta dalla Cassazione con la sentenza sez. un., n. 4707 del 2015, e al c.d. «contenuto minimo» della chiamata in garanzia, che appunto non può considerarsi, ad avviso di chi scrive e come invece statuito dalla Cassazione nella pronuncia menzionata, l'estensione al terzo garante dell'efficacia della decisione relativa al rapporto principale, versandosi in questa ipotesi in una azione di mero accertamento (al fine di far valere in un successivo processo contro il garante la sentenza pronunciata nel processo principale). La chiamata in garanzia, infatti, è costituita dall'azione di manleva o di regresso, ulteriore elemento fondamentale ed intrinseco alla chiamata in garanzia stessa.

(150) Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2000, n. 3785, con nota di E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, in *Giust. Civ.*, 2000, p. 2287 ss.

autore e deve invece essere liberamente apprezzata dal giudice *ex art. 2733*, comma terzo, c.c. nei confronti degli altri litisconsorti (151), nei casi di litisconsorzio facoltativo, di contro, il comma terzo dell'art. 2733 c.c. non dovrebbe trovare applicazione, limitando il suddetto comma espressamente la disciplina *de qua* ai soli litisconsorti necessari. Da questa evidenza giuridica discenderebbe l'assunto che, trattandosi nei casi di chiamata in garanzia impropria di cause scindibili e non trovando quindi applicazione il comma terzo dell'art. 2733 c.c., la domanda di garanzia possa trovare accoglimento sulla base della sola confessione resa dal chiamante e così il garante non avrebbe alcun mezzo di difesa dinnanzi alla confessione del proprio garantito (152). Interpellate sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con riferimento all'ipotesi di responsabilità civile da circolazione di veicoli, al fine di giungere ad una soluzione che non fosse palesemente in contrasto con le disposizioni costituzionali quali il diritto di difesa, hanno escluso che e le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano «condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore» (153) e hanno, di contro, stabilito che nel caso *de quo* il responsabile del danno assume le vesti di litisconsorte necessario, di tal guisa che alle dichiarazioni confessorie rese da

(151) Si veda a riguardo E. ALLORIO, *Divieto di testimoniare e litisconsorzio*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, II, p. 89 ss.; V. ANDRIOLI, *Confessione*, in *Novissimo Dig. it.*, Torino, 1959, p. 20 ss.

(152) Sul punto, in un caso di risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli: «il chiamato in garanzia, in quanto titolare di un diverso rapporto rispetto a quello danneggiato-danneggiante, risulta estraneo allo stesso e non può, pertanto, sindacare i mezzi e le ragioni con cui viene accertata o negata la responsabilità del proprio garantito. Per converso, l'accertamento così condotto, qualora conduca al riconoscimento di responsabilità del danneggiante, è di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di garanzia» (E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, cit., p. 2288).

(153) G. STELLA RICHTER, P. STELLA RICHTER, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile. Coordinata con la dottrina*, II, *Del Processo di Cognizione*, Milano, 2011, p. 229 ss.

quest'ultimo si applica l'art. 2733, comma terzo, c.c. in tema di confessione resa solo da alcuni dei litisconsorti e in relazione a tutte le parti, incluso colui che ha reso le dichiarazioni stesse (154).

Ma le conseguenze del considerare le fattispecie di garanzia impropria caratterizzate da autonomia e separazione rispetto alla domanda principale, a differenza di quanto accadeva per le fattispecie che si facevano rientrare nella figura della garanzia propria, non si limitano a questi aspetti, giacché, ad esempio, l'accoglimento della distinzione tra garanzia propria e impropria in ambito

(154) Le Sezioni Unite hanno stabilito che stante la necessità che il giudizio termini con una decisione uniforme nei confronti di tutti e tre i soggetti coinvolti (danneggiato, responsabile del danno e assicuratore) la causa non può che essere definita inscindibile e pertanto le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno non hanno valore di piena prova nei confronti del solo confitente, ma deve necessariamente applicarsi il comma terzo dall'art. 2733 c.c. anche in questa ipotesi, sicché le dichiarazioni in parola seguiranno la sorte previste per il caso di litisconsorzio necessario dall'articolo di cui si tratta per le dichiarazioni rese nei confronti di solo alcuni dei litisconsorti e dovranno, pertanto, liberamente apprezzate dal giudice (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, con nota di M. ROSSETTI, *Il confiteor dell'assicurato? Non basta. Sul modello Cid deve decidere il giudice*, in *Dir. e Giust.*, 23, 2006, p. 12 ss.; con nota di M. ANZANI, *Il valore probatorio della constatazione amichevole nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore*, in *Resp. civ. e prev.*, 11, 2006, p. 1880 ss.; con nota di S. COSTANZO, *L'efficacia probatoria della Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI)*, in *Resp. civ.*, 2007, p. 115; con nota di F. CIPRIANI, *Una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario: gli incidenti stradali con pluralità di danneggiati*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1262; con nota di G. DI ROSA, *Efficacia del modulo di constatazione amichevole*, in *Giudice di pace*, 2007, p. 134; con nota di G. FINOCCHIARO, *Il litisconsorzio nell'azione diretta verso l'assicurazione R.C.A.*, in *Danno e Resp.*, 2006, p. 1123; con nota di G. REALI, *Incidente stradale ed efficacia della dichiarazione confessoria del danneggiante*, in *Foro it.*, 2007, I, p. 1259). Conf. Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1680, su www.personaedanno.it; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, in *Arch. giur. cir. e sin.*, 2007, p. 1302 ss.

In dottrina, era stato sostenuto, in epoca precedente rispetto alla pronuncia *de qua*, che il litisconsorzio facoltativo in generale tale risulta solo nella scelta iniziale, mentre una volta introdotta una pluralità di parti il procedimento deve sempre svolgersi secondo le norme che regolano il litisconsorzio necessario se non si vuole incorrere in una serie di evidenti contraddizioni quale quella in parola (G. FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 837 ss.).

processuale, ha comportato, ad esempio, notevoli conseguenze anche rispetto agli istituti dell'interruzione e dell'estinzione del processo. In questo caso, infatti, è stato affermato che, proprio a causa di questa autonomia e separazione che si riteneva caratterizzasse le domande per le fattispecie di garanzia impropria, a) l'evento interruttivo che in primo grado colpisce il garante (nel caso di specie l'assicuratore) «determina l'interruzione unicamente del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; b) l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa; c) mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa» (155).

Secondo un identico ragionamento, in giurisprudenza, si è giunti alla conclusione che qualora si verifichi una causa estintiva relativa al rapporto di garanzia impropria, l'estinzione del processo va dichiarata esclusivamente con riferimento a detto rapporto; si tratta, quindi, di un'estinzione parziale che nulla comporta, di contro, relativamente all'intero procedimento che può proseguire senza che ciò incida sul suo regolare svolgimento (156).

(155) Cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, su *www.dejure.it*.

(156) Così Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1997, n. 2866, in *Foro it.*, 1997, p. 2130 ss. In maniera conforme: Cass. civ., sez. un., 8 giugno 1992, n. 6788, con nota di C.M. BARONE, in *Foro it.*, 1992, I, p. 2377 ss.

2.1.1. La procura alle liti: uno dei corollari della differenziazione del regime processuale tra garanzia propria e garanzia impropria.

Un aspetto di non scarso rilievo su cui occorre spendere qualche parola è la questione della procura alle liti per l'ipotesi di chiamata in garanzia impropria. In particolare, ci si è chiesti quale siano i poteri del difensore e quali i limiti al suo potere di rappresentanza in ambito di chiamata in garanzia. Nello specifico si è affrontata la questione dell'estensione dei poteri di rappresentanza del difensore, e di conseguenza dei limiti a questo potere, quali risultanti dalla procura alle liti al fine della chiamata in causa del terzo nelle ipotesi di garanzia impropria e, nello specifico, la questione sottoposta recentemente al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione ha riguardato quelle ipotesi in cui la procura alle liti sia stata rilasciata al difensore in forma generica con formule quali, ad esempio, «con ogni facoltà di legge» (157).

La Corte si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 4909 del 2016.

In questa occasione la Suprema Corte, con ogni probabilità sulla scorta dei cambiamenti introdotti con l'innovativa sentenza delle stesse Sezioni Unite in tema

(157) Il caso riguardava la chiamata in causa del terzo garante improprio (nel caso di specie la ditta appaltatrice) da parte dell'attore (un condominio), quale difesa a seguito della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta nella comparsa di risposta dai condomini convenuti. La ditta appaltatrice, avendo in giudizio eccepito la nullità della procura rilasciata in maniera generica a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e, comunque, senza specifica ed espressa facoltà di chiamare in causa terzi, rimasta soccombente in primo e secondo grado, è ricorsa in cassazione riproponendo l'eccezione *de qua* (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909 con nota di A. GIORDANO, *Procura alle liti e garanzia impropria tra diritto alla difesa ed ossimori del formalismo*, in *Giur. it.*, 2017, c. 356 ss.; con nota di R. BENCINI, *Procura alle liti: l'insegnamento delle sezioni unite*, in *Diritto&Giustizia*, 2016, p. 50 ss.; e con nota di M. DI MARZIO, *Procura alle liti «con ogni facoltà»? L'avvocato può chiamare qualunque terzo*, su www.ilprocessocivile.it).

Nello stesso senso successivamente, Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20898, secondo cui la procura alle liti conferita in termini ampi al difensore è idonea ad attribuirgli anche il potere di chiamata in garanzia impropria (la sentenza si può leggere anche *online* su <https://sentenze.laleggepertutti.it>).

di chiamata in garanzia impropria n. 24707 del 2015, ha ribaltato quella che sino ad allora era stata la posizione delle singole sezioni che avevano trattato la questione e che avevano dettato un orientamento giurisprudenziale decisamente predominante in materia, sebbene non siano mancate pronunce in senso contrario (158). Ed in effetti era ormai pressoché maggioritaria la corrente che considerava nulla ovvero inammissibile la chiamata del terzo in garanzia impropria qualora la procura alle liti non prevedesse, ancorché implicitamente (ad esempio con idonea procura in calce o a margine della comparsa di risposta nella quale si provvede alla chiamata del terzo garante improprio o dell'atto di citazione in appello o di uno degli altri atti *ex art. 83, comma 3, c.p.c.*), la menzionata facoltà del difensore, e di conseguenza la correlata autorizzazione da parte dell'assistito all'esercizio dell'azione di manleva (159). Né si

(158) Cass. civ., 22 novembre 1996, n. 10307, in *Mass. giust. civ.*, 1996, p. 1571; Cass. civ., 20 febbraio 1988, n. 1780, in *Mass. giust. civ.*, 1988, fasc. 2, p. 74.

(159) Così, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20825, in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la chiamata in garanzia impropria da parte del difensore del convenuto, in quanto la procura rilasciata in calce all'atto di citazione non conteneva l'autorizzazione espressa all'esercizio dell'azione di manleva; e ciò in quanto la chiamata in garanzia introducendo una nuova e distinta domanda rispetto a quella originaria indicata in procura, richiede l'attribuzione di uno specifico mandato al difensore. La Corte, richiamando la precedente sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 5768 del 17 marzo 2005, ha ribadito alcuni dei principi ritenuti ormai consolidati in giurisprudenza fino a quel momento, ovvero sia che: « a) la chiamata in causa, di un terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, è nulla se effettuata da difensore sfornito di apposita procura; b) non occorra il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, quando dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia (Cass. 21 maggio 1998, n. 5083); c) la procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa, di risposta, e la procura alle liti sia apposta in margine od in calce alla stessa (Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233)» (con nota di P. PIRRUCCIO, *Il notaio risponde dei danni al cliente anche se delega l'attività a un collega – Per la chiamata in giudizio del terzo responsabile necessario il conferimento di un'apposita procura*, in *Guida al Diritto*, 2009, p. 50 ss.). In senso confermativo Cass. civ., sez. II, 19 giugno 2015, n. 12741, su *www.dejure.it*, la quale ultima, facendo riferimento al menzionato orientamento giurisprudenziale ormai consolidato

riteneva sufficiente la mera utilizzazione di frasi generiche quali appunto le locuzioni «con ogni più ampio potere» ovvero «con ogni facoltà di legge» (160).

E ciò, in quanto, come abbiamo già visto precedentemente in questo scritto, a differenza di quanto si era da sempre ritenuto in tema di chiamata in garanzia, nel caso di garanzia propria si aveva a che fare con domande connesse in maniera tale da

in materia di chiamata di terzo in garanzia impropria, ne elenca i relativi postulati: «a) la chiamata in causa di un terzo, contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, è nulla se effettuata da difensore sprovisto di apposita procura; b) non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, quando dall'atto contenente la procura originaria risulti chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia (Cass., sez. III, sentenza n. 5083 del 1998); la procura deve considerarsi implicitamente conferita, ove la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa di risposta, e la procura alle liti sia apposta in margine od in calce alla stessa (*ex plurimis*, Cass., sez. III, sentenza n. 5768 del 2005; sez. III, sentenza n. 20825 del 2009)». Nello stesso senso con riferimento ad un'ipotesi di chiamata in garanzia dell'assicuratore qualificata quale garanzia impropria si veda Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19912, in *Giur. dir.*, 2008, 41, p. 56 ss.

(160) Così, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, del 31 luglio 2015, n. 1627, su *www.dejure.it*.

Sulla facoltà di chiamare in causa il terzo in caso di procura generica nel caso di chiamata in garanzia propria, invece, si veda Comoglio, per il quale la procura alle liti è un atto di mera designazione del difensore e non già di conferimento di poteri, che deriverebbero invece già direttamente dalla legge. In questa prospettiva, soccorre la disposizione contenuta nell'art. 84 c.p.c., che autorizza il difensore munito di ministero a «compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (L. P. COMOGLIO, voce *Procura (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2000, p. 1057 che riprende l'interpretazione C. MANDRIOLI, *Dei difensori*, in *Comm. Cod. Proc. Civ.*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 942 ss.).

In questo senso, ha specificato la Cassazione, ad esempio, il potere del procuratore di proporre l'azione di garanzia contro un terzo e di chiamarlo in causa non necessita del rilascio di una nuova e diversa procura, in calce o a margine della citazione per chiamata del terzo, se «la volontà di chiamare il terzo sia chiaramente manifestata nella comparsa di risposta, e la procura alle liti sia apposta in margine od in calce alla stessa» (Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2005, n. 5768, su *www.foro-europeo.it*; e in senso confermativo Cass. civ., 2 dicembre 1998, n. 12233, in *Mass. giust. civ.*, 1998, p. 2521).

Questa medesima impostazione è stata poi ripresa dalla sentenza in commento nel testo.

risultare inscindibili, mentre nei casi chiamata del terzo in garanzia impropria ci si trovava innanzi all'introduzione nel processo di «una nuova e ben distinta controversia, eccedente dall'ambito dell'originario rapporto litigioso» (161), solitamente considerata autonoma e quindi scindibile da quella originaria e, pertanto, si riteneva necessaria l'indicazione di questo specifico potere di ampliare la controversia soggettivamente e oggettivamente non ricompreso, secondo gli interpreti, nei basilari poteri difensivi del patrocinatore (162).

Quella della procura alle liti era dunque una questione irrimediabilmente connessa e scaturente dalla tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria in ambito processuale, e seppur non interessata dall'ampia analisi della Corte di Cassazione nella sentenza 24707 del 2015, era questione che inevitabilmente prima o poi si sarebbe dovuta affrontare e dichiarare decaduta al pari degli altri corollari processuali derivanti dalla classificazione in parola in un'ottica di definitivo abbandono della distinzione processuale tra garanzia propria e impropria sulla scorta delle innovazioni della sentenza n. 24707/2015 e di uniformazione tra diritto processuale italiano e normativa europea.

E infatti, l'intervento della Corte del 2016 diretto a dirimere i contrasti interpretativi interni alle sezioni singole con riferimento alla procura alle liti, non ha

(161) Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2013, n. 27732, su *www.dejure.it*.

(162) Nell'ipotesi di garanzia impropria, infatti, si riscontrava un eccesso di potere del difensore che avesse provveduto alla chiamata in causa del terzo senza espressa facoltà riconosciuta in procura; e ciò era considerato dalla giurisprudenza prevalente causa di nullità relativa dell'atto in base all'art. 157 c.p.c. da eccepire nella prima istanza o difesa successiva (Così Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2001, n. 12293, in *Mass. giust. civ.*, 2001, p. 786; Id., 11 marzo 1992, n. 2929, in *Assicurazioni*, 1993, I, VI, *Mass.* 6; Id., 7 agosto 1990, n. 7984, in *Mass. giust. civ.*, 1990, p. 1951). Non mancano sentenze divergenti che hanno considerato la mancata espressa previsione di tale facoltà vizio rilevabile d'ufficio (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1996, n. 10307, in *Mass. giust. civ.*, 1996, p. 1571 ss.) o, ancora, nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., 19 agosto 2004, n. 16264, in *Arch. giur. circolaz.*, 2005, p. 757).

rilievo circoscritto a quello che potrebbe ritenersi un aspetto meramente formale relativo agli atti introduttivi del processo, ossia la forma e l'estensione della procura generale, ma investe appunto la concezione stessa della figura della garanzia impropria così come tradizionalmente concepita. La distinzione di regime processuale abitualmente accolta, prima del 2015, tra chiamata in garanzia propria e impropria, come detto, finiva coerentemente per incidere in maniera speculare, secondo la giurisprudenza prevalente, anche in tema di mandato *ad litem*, giacché solo nella seconda ipotesi, ossia per la chiamata in garanzia impropria, la procura era ritenuta nulla o inammissibile se non estesa (quantomeno implicitamente) alla facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia, mentre nell'ipotesi di garanzia propria si riteneva che la medesima facoltà fosse già implicita nel mandato generico, che si estende a tutte quelle attività difensive necessarie per il corretto espletamento del mandato che non prevedano l'estensione dell'ambito della lite attraverso l'introduzione di nuove e differenti domande fondate su titoli distinti e autonomi, quale appunto l'ipotesi della chiamata in garanzia impropria. La Corte nella sentenza in parola, dopo aver ricostruito le caratteristiche dell'istituto della procura alle liti, ha parimenti rimosso ogni correlata diversificazione tra la forma della procura richiesta per la chiamata del terzo garante proprio e improprio, e ciò in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, volta alla valorizzazione dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione e di difesa di cui agli articoli 24 e 111 Cost.; interpretazione precedentemente applicata ai soli casi di garanzia propria ed estesa invece con questa sentenza anche alla chiamata del terzo in garanzia impropria in quanto parimenti tesa a salvaguardare il diritto alla difesa della parte rappresentata in giudizio. che ha ridotto la distinzione tra garanzia propria e impropria a un dato meramente espositivo e didattico.

Non si può non osservare, tuttavia, che l'aver scelto di fornire un chiarimento circa l'interpretazione della normativa dell'istituto della procura alle liti in caso di chiamata in garanzia impropria basato sulle richiamate disposizioni della nostra

Costituzione, appare non necessario e forse poco logico a livello giuridico stante la possibilità concreta e sensata di agganciarsi all'intervento della stessa Corte del 2015 volto all'eliminazione della distinzione processuale tra garanzia propria e impropria e di inserire all'interno di questo importante mutamento giurisprudenziale anche l'abbattimento della distinzione tra le due figure di garanzia in tema di procura alle liti.

Certamente però a seguito del menzionato intervento delle Sezioni Unite del 2016 si può ormai pacificamente affermare che anche in tema di procura alle liti non sussiste più alcuna distinzione tra chiamata del terzo in garanzia propria e chiamata in garanzia impropria e che, altresì, per quest'ultima vale la medesima interpretazione dell'art. 84 c.p.c. fornita dalle precedenti e costanti pronunce giurisprudenziali in materia di chiamata in garanzia volta a ritenere sufficiente il conferimento di una procura generica e quindi anche di un mero richiamo implicito, nelle modalità anzidette, alla relativa facoltà di chiamata in causa del terzo da parte del difensore in virtù di quei principi di economia processuale, di difesa e di tutela del diritto di azione sopramenzionati.

2.2. Il giudizio con pluralità di parti: la chiamata in garanzia impropria e la chiamata in causa per «comunanza di causa». Il c.d. «contenuto minimo» della chiamata in garanzia secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24707 del 2015. La questione della corretta individuazione dell'appartenenza della chiamata in causa del vero legittimato passivo all'ipotesi della chiamata per «comunanza di causa» di cui all'art. 106, prima parte, c.p.c. o alla figura della chiamata in garanzia impropria.

Abbiamo visto che l'art. 106 c.p.c., rubricato «intervento su istanza di parte», che permette e disciplina, appunto, la chiamata in causa del terzo ad opera delle parti del processo, ne ammette la possibilità in due ipotesi tra loro ben distinte: la c.d. comunanza di causa disciplinata nella prima parte dell'art. 106 c.p.c., e la chiamata in garanzia, regolata nella parte seconda della norma, senza che in quest'ultima ipotesi si possa distinguere in alcun modo nella lettera della disposizione in parola tra chiamata in garanzia propria e chiamata in garanzia impropria (163).

Da questo primo elemento si possono prendere le mosse per enucleare le due differenti fattispecie ivi regolamentate così da poter delineare i confini della chiamata in causa per garanzia impropria rispetto all'ipotesi di comunanza di causa, individuando altresì alcune difficoltà rispetto alla collocazione di determinate ipotesi nella categoria della chiamata in causa del terzo per comunanza di causa piuttosto che in quella appunto della chiamata in garanzia impropria.

La prima delle due fattispecie trattate dall'art. 106 c.p.c., ossia quella della chiamata per comunanza di causa, assolve alla primaria funzione di estendere l'efficacia diretta della sentenza, che viene pronunciata all'esito del processo instaurato tra le parti originarie, anche al terzo chiamato.

(163) Si veda a riguardo quanto detto nel capitolo I, paragrafo 1.3.

Per effetto della chiamata del terzo al quale la causa è comune, infatti, il processo diventa soggettivamente complesso, in quanto si ha l'ingresso in esso di un'altra parte, nuova rispetto a quelle originarie.

Dal punto di vista dell'oggetto del giudizio, ossia dell'oggetto della futura sentenza, il processo secondo una certa dottrina rimane sostanzialmente identico (164), mentre secondo un diverso orientamento si avrebbe un'estensione anche oggettiva del processo (165).

Per i primi non vi sarebbe la proposizione di una nuova domanda, ma semplicemente la parte che chiama in causa il terzo, mira ad ottenere che l'originaria decisione – ossia la decisione che sarebbe stata resa in giudizio nei confronti dei soli attore e convenuto – si estenda anche al terzo chiamato nel senso che si estende a

(164) C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., pp. 69 ss.

(165) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 228; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 413 ss.

Dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che, con la nota e innovativa sentenza n. 24707 del 2015 offre una diversa interpretazione in termini di estensione anche oggettiva del processo nell'ipotesi di chiamata in causa del terzo garante ai sensi dell'art. 106, prima parte, c.p.c. Su questo aspetto, e ci torneremo più avanti al paragrafo 2.3 di questo stesso capitolo, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza del 2015, ha specificato, al punto 9.3 che: «Nell'ipotesi di chiamata del terzo ora descritto si dice che l'oggetto del giudizio non risulterebbe allargato ma, in realtà, l'affermazione ha un valore relativo. L'oggetto del giudizio resta certamente quello relativo al modo di essere del rapporto principale, ma, accanto ad esso, se ne aggiunge un altro, che è l'estensione dell'efficacia dell'accertamento su di esso al garante, che è un profilo se si vuole oggettivo quanto meno sul piano del *petitum*. Non sembra possa negarsi, cioè, che un allargamento dello stesso oggetto del giudizio si verifica in tal caso sotto il profilo soggettivo, perché l'ingresso del garante nel processo determina che l'accertamento, sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato, si estenderà al terzo, cui invece, in difetto della chiamata, non si sarebbe in alcun modo esteso» (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.).

questi l'efficacia diretta della sentenza, efficacia che si potrà spiegare in tal modo in un eventuale futuro processo o a qualsiasi altro fine (166).

Non sussisterebbe secondo costoro, quindi, una modificazione dei limiti oggettivi del futuro giudicato che rimane immutato sotto questo punto di vista rispetto a quello che avrebbe coinvolto attore e convenuto anche in assenza della chiamata del terzo, ma abbiamo un processo che diviene soggettivamente complesso.

Al contrario, coloro che sostengono che vi sia sempre anche una estensione oggettiva del processo, pure nelle ipotesi di chiamata per mera comunanza di cause *ex art. 106*, prima parte, c.p.c., ritengono vi sia sempre e comunque almeno la proposizione di una domanda di accertamento del rapporto di garanzia, giacché non è immaginabile che il terzo garante sia chiamato al solo fine di estendere a costui gli effetti della sentenza emessa con riferimento al rapporto principale (la c.d. causa di molestia) con la residua possibilità magari in un successivo processo della facoltà in capo al garante di contestare o disconoscere l'esistenza del rapporto di garanzia (167).

La nozione di «comunanza di causa» risulta molto ampia, ma possiamo pacificamente affermare che le fattispecie che dal punto di vista pratico più frequentemente vedono le parti di un processo chiamare in causa un terzo sono sostanzialmente due. La prima è l'ipotesi classica del c.d. «vero legittimato passivo»,

(166) Così C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., pp. 69 ss.

(167) Così La China, laddove afferma: «con la chiamata in garanzia si propone sempre almeno una domanda di accertamento del rapporto sostanziale di garanzia intercorrente fra il chiamante e il chiamato. Non è esatto dunque distinguere fra mera chiamata del garante, senza proposizione di azione di regresso nei suoi confronti, e chiamata con la quale invece si esercita tale azione, si chiede cioè una condanna del garante. Una mera chiamata, il cui unico effetto sia di aggiungere una parte alla causa di molestia, in realtà non esiste; se c'è una chiamata in garanzia, c'è anche, dedotta in giudizio, la questione circa l'esistenza o meno del rapporto di garanzia; e quindi – conseguenza importantissima – rispetto a tale materia il chiamato assume la qualità di parte in senso proprio» (S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 228).

in cui il convenuto contesti la propria legittimazione passiva, ossia contesti di essere egli stesso il soggetto obbligato all'adempimento o il soggetto responsabile del fatto illecito, e ritenga invece che il soggetto obbligato alla stessa sia un terzo (168). In questa ipotesi, dunque, abbiamo un soggetto, l'attore, titolare di una pretesa e occorre individuare il soggetto vero obbligato alla soddisfazione di quella pretesa, ma l'oggetto del giudizio rimane sempre quello stesso rapporto giuridico dedotto originariamente. Non sussiste un ampliamento dal punto di vista oggettivo del processo, in quanto qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva chiamando in causa il terzo, come chiarito in giurisprudenza, una volta che il terzo abbia fatto ingresso nel processo non vi sarà a che l'attore riformuli la propria domanda iniziale anche nei confronti del terzo chiamato, «la domanda attrice si estende automaticamente al terzo chiamato senza necessità di espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente nullo» (169). Sul punto torneremo a brevissimo.

Nella pratica giudiziaria, tuttavia, difficilmente il convenuto chiamerà in causa il terzo vero responsabile, limitandosi a contestare la propria legittimazione passiva e indicando quale vero obbligato il terzo. Il terzo, infatti, intervenendo nel processo, dove porta interessi inevitabilmente in contrasto con quelli del convenuto, renderà più difficoltosa la difesa di quest'ultimo (170). Chiamare in causa il terzo, pertanto, non sarà il più delle volte una scelta strategicamente opportuna a livello processuale

(168) G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2002, p. 144.

(169) Cass. civ., ord. 6 aprile 2016, n. 6623, su www.dirittoegustizia.it.

(170) Così Ricci, laddove afferma che «il terzo (...) normalmente se la prende con chi lo ha evocato nel processo, sostenendo che il vero obbligato o responsabile è costui». Così E.F. RICCI, *Cancellato il principio della domanda anche nello stranissimo caso del terzo aspirante suicida*, cit. p. 557, il quale, tuttavia, in questa nota a sentenza si trova a dover affrontare l'ipotesi, che comunque rimane assai rara nella realtà, del terzo che addirittura interviene volontariamente nel processo sostenendo di essere il vero legittimato passivo e accettando il contraddittorio nel merito.

per il convenuto. Appare allora più probabile che sia l'attore o il giudice *ex art. 107 c.p.c.* a chiamare in causa il terzo vero legittimato passivo.

La seconda ipotesi di comunanza di causa, che nella pratica statisticamente più frequentemente si realizza, è quella della lite fra pretendenti, cioè l'ipotesi in cui più soggetti affermano di essere titolari di un diritto soggettivo su un determinato bene ed è possibile per il convenuto, nella misura in cui gli risulti che ci sia un terzo soggetto che parimenti vanta lo stesso diritto o un diritto parziale su quello stesso bene, avere interesse a chiamare in causa questo terzo affinché una volta per tutte si accerti con la qualità di giudicato, in modo opponibile anche nei confronti del terzo pretendente, la situazione dedotta in giudizio.

Queste sono dal punto di vista applicativo le ipotesi più frequenti di chiamata del terzo per comunanza di causa.

Passando ora, alla chiamata del terzo in garanzia di cui alla parte seconda dell'art. 106 c.p.c. che qui maggiormente ci preme di analizzare, appare chiaro sin da una prima lettura che le fattispecie che rientrano in questa seconda categoria dovranno necessariamente differenziarsi da quelle disciplinate dalla parte prima del medesimo articolo 106 c.p.c., che il legislatore ha volontariamente separato e ciò in quanto, appunto, la chiamata in causa del terzo in questo caso, ossia in caso di chiamata in garanzia *ex art. 106, seconda parte, c.p.c.*, non solo produrrà un ampliamento dal punto di vista soggettivo come nel caso della c.d. comunanza di causa, ma comporterà altresì inevitabilmente una estensione dal punto di vista oggettivo del processo; in altre parole oltre ad provocare l'ingresso nel processo di una terza parte così come avviene nell'ipotesi di comunanza di causa a cui estendere l'efficacia della sentenza, la chiamata in causa in garanzia determinerà anche un ampliamento dell'oggetto del processo in quanto nei confronti del terzo verrà formulata una domanda nuova, ovverosia la domanda volta a tenere indenne il garantito in caso di soccombenza all'esito del processo. Quindi sostanzialmente la

chiamata in garanzia si configura come una chiamata cosiddetta innovativa di condanna del terzo chiamato (171).

Appare evidente che sebbene l'art. 106 c.p.c. differenzi le due ipotesi, nulla vieta che il garante venga chiamato in causa ai sensi della prima parte dell'art. 106 c.p.c. nell'ottica di rendergli opponibile la sentenza emessa in quel processo, riservando ad un secondo momento, e quindi ad un successivo processo da instaurarsi, la domanda di rivalsa nei suoi confronti da parte del garantito nell'ipotesi di soccombenza; eventualità questa certamente possibile ma del tutto sconveniente in termini di economica processuale e che di fatto, nella pratica giudiziaria, è molto rara.

Abbiamo accennato a questa ipotesi precedentemente (172).

Orbene la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24707 del 2015, ha affrontato questo aspetto, finendo per ampliare in maniera, ad avviso di chi scrive, alquanto inappropriata e secondo un ragionamento giuridicamente poco condivisibile, l'istituto della chiamata in garanzia fino a ricomprendervi quella particolare figura poc'anzi esaminata con cui il chiamante richiede l'intervento del terzo al mero fine di rendere a questi opponibile la sentenza emessa in quel determinato processo, e quindi con finalità di semplice accertamento della situazione giuridica esistente con riferimento al rapporto principale e che chiaramente va sotto il concetto di comunanza di causa.

La Corte, infatti, nella sentenza in parola, ricomprende nel concetto di «chiamata in garanzia» (o, *rectius*, in quello che viene definito il «contenuto minimo» della chiamata in garanzia *ex* art. 106, seconda parte, c.p.c.) anche la chiamata del terzo volta esclusivamente ad estendere a quest'ultimo il giudicato e l'efficacia dell'accertamento relativo al rapporto principale affinché non possa più essere messo

(171) F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 334.

(172) v. capitolo II, paragrafo 2.1.

in discussione; senza, quindi, che sia proposta nei suoi confronti alcuna domanda di manleva o risarcitoria. Nel dettaglio la Corte, nella sentenza di cui si tratta (173), specifica che «allorquando la chiamata del terzo garante sia esercitata solo sotto il descritto profilo, il che dipende da una scelta limitativa del soggetto garantito, che non chiede il riconoscimento delle sue implicazioni condizionatamente all'eventuale verificarsi di un accertamento del rapporto principale giustificativo della garanzia, lo scopo che persegue il garantito è solo quello – come non ha mancato di rilevare la dottrina – di ottenere che il garante sia assoggettato all'efficacia dell'accertamento sul rapporto riguardo al quale ad avviso del chiamante preteso garantito deve prestare la garanzia, in modo che l'esistenza di tale rapporto non possa più essere ridiscussa in un futuro giudizio nel quale lo stesso garantito farà valere la pretesa di garanzia (fra i cui fatti costitutivi necessariamente si pone il modo di essere del rapporto oggetto della prestazione di garanzia, cioè riguardo al quale essa è dovuta secondo la disciplina del rapporto di garanzia). Nel successivo giudizio con cui il garantito chiederà la prestazione di garanzia (che ha scelto di non far valere), cioè la prestazione cui il garante è tenuto in relazione a quel modo di essere, si potrà discutere fra garantito e garante soltanto della sussistenza stessa del rapporto di garanzia, della debenza della garanzia in base ad esso e di tutte le questioni ad essa relative».

In dottrina si è commentata la riportata scelta della Suprema Corte di estendere il concetto di chiamata in garanzia all'ipotesi di chiamata del terzo garante per mera c.d. comunanza di causa, e quindi al fine unico di estendere gli effetti della sentenza sul rapporto principale al terzo chiamato, ravvisando in essa semplicemente un'inesattezza, o meglio una differente scelta terminologica (174).

(173) Al paragrafo 9.2.

(174) C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., p. 595.

Al contrario, ad avviso di chi scrive, la citata scelta terminologica della Corte non appare come una semplice opzione linguistica priva di conseguenze come la si vorrebbe intendere.

La chiamata in garanzia, come indica la parola stessa, è volta a proporre azione di manleva o rivalsa nei confronti del garante e ciò la differenzia in maniera indiscutibile dalla chiamata *ex art. 106*, prima parte, c.p.c., che è ipotesi di mera estensione nei confronti del garante dell'efficacia della sentenza pronunciata sul rapporto principale.

E infatti nella chiamata in garanzia è intrinseca e inscindibile la richiesta di condanna del garante e ciò, come sostenuto da autorevole dottrina (175), anche in mancanza di espressa previsione nelle conclusioni dell'atto processuale con cui si chiama in garanzia il terzo. Si conviene, tuttavia, che la definizione adottata nella sentenza n. 24707/2015 non è adatta a creare alcun tipo di problematica di tipo giuridico dal punto di vista processuale o applicativo delle norme coinvolte.

Abbiamo visto che ipotesi tipiche di chiamata in causa per comunanza di causa ai sensi dell'art. 106, prima parte, c.p.c. sono nella pratica le ipotesi di chiamata in causa del vero legittimato passivo, tuttavia va qui rilevato che l'aver ampliato la categoria delle fattispecie di garanzia a quelle che vengono chiamate appunto di garanzia impropria, ha sicuramente comportato anche una maggiore difficoltà nell'individuare le casistiche di chiamata in garanzia impropria rispetto a quelle ipotesi di chiamata in causa del vero legittimato passivo e quindi all'interno della chiamata per comunanza di causa (176).

(175) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., pp. 98-100.

(176) Così anche R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 846 ss.

A. IEVOLELLA, *Piogge abbondanti e la fogna straripa: Comune condannato, ma può chiamare in causa il manutentore*, nota a Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15387, su *Diritto&Giustizia online*, 2011, p. 278, in cui si discute il caso in cui il giudice di primo grado aveva qualificato l'intervento del terzo quale intervento in garanzia impropria; qualificazione che non poteva più essere

Non poche sono state le pronunce dei tribunali che, rivelando una difficoltà concreta ad individuare le fattispecie di garanzia impropria, hanno confuso casi di chiamata in causa del terzo vero legittimato con ipotesi di chiamata in causa in garanzia impropria (177).

In relazione alla chiamata in garanzia impropria è innegabile che traspaia una notevole incertezza, non solo in merito alla configurazione della sua stessa struttura, ma soprattutto riguardo ai margini di distinzione con la diversa ipotesi della chiamata in causa del vero legittimato passivo ove appunto si controverta sulla individuazione del titolare passivo del rapporto. E infatti, è stato qualificato quale ipotesi di garanzia impropria il caso in cui il convenuto originario abbia chiamato nel processo un nuovo soggetto, «non solo ai fini di un'eventuale rivalsa, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua definizione in rapporto all'assunto che al terzo fosse

mutata dal giudice dell'appello al quale si era fatto ricorso in quanto avente carattere decisivo con tutto ciò che essa comporta(va) in termini di applicazione o meno della disciplina di cui agli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.

(177) R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 846 ss.

Sul punto, anche, v. D. CAMMAROSANO, *op. cit.*, p. 42 ss. In particolare l'Autore sull'argomento specifico fa notare come ad aggravare la situazione di incertezza «nel contesto rappresentato dai menzionati fatti di natura obiettiva, si inseriscono atteggiamenti processuali delle parti, che assumono spesso carattere contraddittorio ed equivoco. La complessità dei rapporti di diritto sostanziale sembra in effetti determinare, nella prospettiva in cui si collocano le parti, una certa approssimazione nell'individuare e qualificare con esattezza il rapporto giuridico, quindi il titolo da porre a fondamento della propria pretesa o tesi difensiva. In molti casi il convenuto, minacciato di solito da una pretesa condannatoria, non si limita a perseguire l'assoluzione contestando la propria responsabilità, e chiamando altresì in causa un terzo in qualità di 'vero legittimato passivo'. Il convenuto infatti, ad ogni buon conto, nell'ipotesi che l'esperimento di simili iniziative risulti vano pretende che il chiamato lo risarcisca per l'eventuale soccombenza, in forza di un imprecisato titolo di rivalsa. In questo contesto, poi, si inserisce sovente l'attore, con il richiedere la condanna di colui che il giudice riterrà a qualsiasi titolo responsabile. A questo punto, che si tratti di garanzia ovvero di responsabilità sembra rivestire scarso rilievo», cit., pp. 45-46.

unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità» (178). Notevoli infatti sono le difficoltà che sorgono nella pratica giudiziaria in merito alla qualificazione giuridica della chiamata del terzo responsabile nel processo pendente tra le parti originarie, laddove, sarà necessario avere riguardo al rapporto tra convenuto e terzo.

(178) Così, Cass. civ., 4 ottobre 1968, n. 3110, in *Giust. Civ.*, Rep. 1968, voce *Competenza e giurisdizione civile*, n. 6; e, precedentemente, in maniera conforme: Cass., 5 febbraio 1957, n. 442, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 828 e Cass. civ., 14 settembre 1963, n. 2522, in *Giust. Civ.*, 1964, I, p. 139. Ancora si veda conf.: App. Milano, 25 marzo 1955, in *Giust. civ.*, Rep. 1955, voce *Competenza civile*, n. 197, ove espressamente si afferma che «pone in essere una chiamata in garanzia impropria e non una chiamata per comunanza di causa colui che, convenuto in giudizio per l'adempimento di una obbligazione contrattuale, assume che contraente è stato un terzo e lo cita in causa per far valere nei di lui confronti una pretesa di rivalsa per il caso di soccombenza»; e poi ancora, Cass. civ., 12 aprile 1965, n. 647, in *Giust. civ.*, Rep. 1965, voce *Competenza civile*, n. 165, ha ravvisato una figura di garanzia impropria nell'azione proposta dal conducente del veicolo tamponante, convenuto dal proprietario del veicolo tamponato, contro il proprietario del veicolo tamponante. Nello stesso senso anche Cass. civ., 21 luglio 1966, n. 1980, in *Giust. civ.*, Rep. 1966, voce *Intervento in causa*, n. 6, sempre a proposito del caso in cui il convenuto abbia chiamato nel processo il terzo «non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità». In altra pronuncia si riconosce natura di garanzia impropria all'ipotesi in cui il convenuto addossi interamente alla responsabilità del chiamato «il medesimo fatto per il quale l'attore lo ha convenuto in giudizio per rispondere», Cass. civ., 14 novembre 1975, n. 3885, in *Giur. it.*, Rep. 1975, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 28. Ancora la Cassazione in un giudizio per il risarcimento danni causati da un carrello incustodito individua una ipotesi di chiamata in garanzia impropria dell'Amministrazione postale, indicata quale unico soggetto responsabile dal convenuto che asseriva la propria estraneità ai fatti, così Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1975, n. 3835, in *Giur. it.*, Rep. 1975, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 28. Ancora App. Milano, 10 ottobre 1978, in *Resp. civ. e prev.*, 1978, p. 875, secondo la quale «la chiamata del terzo in manleva è di per sé evocazione del terzo come unica vera parte passiva, sì che il giudice, anche senza formale estensione della domanda originaria, può condannare direttamente il terzo chiamato 'in manleva' dal convenuto in favore dell'attore.» Infine Cass. civ., sez. un., 24 luglio 1981, n. 4779, in *Giust. civ.*, Mass. 1981, p. 1696, definiscono chiamata in garanzia impropria la «chiamata in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della stessa difesa del garante, poiché si assume essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità».

Sebbene non sia sempre agevole la netta qualificazione di questo rapporto, si può in linea generale affermare che, al di là della qualificazione formale operata dal chiamante, si dovrà portare l'attenzione ad altri fattori, ad esempio, se tra questi due soggetti coinvolti non intercorre alcun rapporto giuridico, alcun vincolo su cui fondare una pretesa di garanzia, sia pure impropria, si dovrà ritenere sussistente una semplice ipotesi di chiamata nel processo del terzo vero legittimato passivo per comunanza di causa ai sensi dell'art. 106, prima parte, c.p.c., viceversa si potrà configurare un'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia impropria, e ciò, ovviamente, sempre avendo riguardo al *petitum* e alla *causa petendi* (179).

(179) Nella pratica giudiziaria sono sorte con frequenza delle difficoltà in relazione alla qualificazione giuridica della chiamata del terzo responsabile nel processo pendente tra le parti originarie e alla individuazione di criteri discretivi certi e ciò anche in epoca non recente. Non di rado, infatti, troviamo nella giurisprudenza meno attuale opinioni nettamente contrastanti: da una parte, infatti, si afferma che «quando la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto sia diretta a far accertare chi sia il legittimato passivo nei riguardi dell'azione proposta dall'attore, allo scopo di ottenere, attraverso la individuazione del vero responsabile, la propria liberazione, non si versa nella figura di garanzia impropria, bensì in quella dell'intervento coatto per comunanza di controversia di cui all'art. 106 c.p.c.» (Trib. Piacenza, 10 gennaio 1963, in *Arch. Circolaz.*, 1963, p. 409); in senso conforme, App. Napoli, 11 luglio 1968, n. 1640, in *Foro nap.*, 1969, c. 32; Trib. Pavia, 4 gennaio 1969, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, c. 662; Cass. civ., 27 luglio 1973, n. 2206, in *Foro it.*, 1974, I, c. 2137; dall'altra, invece, in altre sentenze leggiamo che «qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo...al fine della propria liberazione per l'individuazione di altro unico responsabile, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato», così Cass. civ., 17 marzo 1972, n. 811, in *Giur. it.*, Rep. 1972, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 6; e in maniera conforme Cass. civ., 27 luglio 1973, n. 2206, in *Foro it.*, Rep. 1973, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 34; Cass. civ., 2 marzo 1974, n. 586, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 63.

Secondo un altro orientamento, poi, «l'ipotesi di chiamata in causa comune al convenuto ed al terzo per la comunanza del *petitum* e della *causa petendi* si realizza allorché il convenuto, chiamato in causa il terzo, tende ad ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva del chiamato, con la conseguente propria liberazione verso l'attore, e costituisce un *quid pluris* rispetto alla connessione per il solo oggetto o per il solo titolo», Cass. civ., 19 novembre 1969, n. 3770, in *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 8; e nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 30 marzo 1972, n. 1010, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1264.

Si tratta di un motivo ricorrente nelle decisioni giurisprudenziali, benché rimanga del tutto imprecisato in cosa consista quel *quid pluris* rispetto alla connessione obiettiva che si verrebbe a realizzare allorché il convenuto chiami in causa un terzo al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva di costui.

Ancora si può notare la tendenza delle corti all'assorbimento del presupposto della 'causa comune' nelle ragioni di opportunità della chiamata del terzo, prospettando in sostanza il superamento di una puntuale verifica sulla effettiva ricorrenza del requisito nel caso concreto. Così Trib. Pavia, 4 gennaio 1969, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, c. 662 che afferma «data la notevole elasticità della norma che lo disciplina (la legge parla semplicemente di 'causa comune') l'istituto dell'intervento coatto è stato utilizzato con una certa larghezza dalla giurisprudenza, fino a ricomprendere fattispecie che a stretto rigore di logica non vi potevano rientrare... In realtà non potrebbe parlarsi di comunanza di causa quando una fonte indica nel terzo l'unico responsabile, dichiarando espressamente di non avere nulla da spartire con il chiamato. Ma vi sono considerazioni di opportunità che inducono talvolta ad abbandonare il campo della stretta logica: si ammette così che il terzo chiamato in causa dal convenuto, e indicato come unico responsabile, sia considerato come chiamato in causa comune. Suggestiscono questa soluzione il principio della economia dei giudizi e la preoccupazione che, operando diversamente, si vengano a formare giudicati contraddittori».

Le difficoltà menzionate in tema di distinzione tra chiamata in garanzia impropria e chiamata del terzo vero legittimato passivo e, di conseguenza, la corretta qualificazione della chiamata nel caso singolo e specifico, non mancano, peraltro, di riscontro anche nelle più recenti pronunce della giurisprudenza. Così, ad esempio, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610, laddove, nel caso di specie esaminato dalla Corte, la domanda nei confronti del terzo chiamato era stata erroneamente qualificata nei gradi precedenti di giudizio quale ipotesi di chiamata del terzo vero legittimato passivo e non già, correttamente, come ipotesi di chiamata in garanzia impropria, e ciò basandosi sull'errata formulazione della chiamata effettuata del convenuto, il quale aveva concluso l'atto di chiamata chiedendo, in subordine, in caso di affermazione della sua responsabilità che il chiamato fosse condannato a garantirlo e manlearlo. In questa pronuncia, con un passo che è interessante riportare, la Corte osserva che «non poteva non essere inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria e ciò, al di là della formula adottata (...), dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alle finalità in concreto perseguite, che erano quelle di attribuire a terzi la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. Ed invero, la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può presupporre la non

Rispetto alla chiamata per comunanza di causa, la chiamata in garanzia impropria, come abbiamo già ampiamente visto, viene ricondotta in linea di massima all'esistenza di un titolo diverso, cioè di un rapporto (contrattuale), fra garantito e garante, autonomo e distinto da quello dedotto nella causa principale (180). Criterio non sempre di agevole individuazione ed univoca interpretazione, è stato affiancato in giurisprudenza da un altro criterio di maggior efficacia, ossia l'individuazione degli aspetti funzionali della chiamata (181). In particolare la finalità sostanziale delle due diverse domande è quella che conta al fine di individuare la discriminante tra le due

contestazione della suddetta legittimazione passiva (Cass. 254/06, 2524/99, 2471/00, 1294/03)» (su www.dejure.it).

(180) Così, Cass. civ. sez. III, 13 aprile 2015, n. 7370, con nota di E. BRUNO, *Il direttore dei lavori è persona di fiducia del committente e deve garantire la corretta esecuzione delle opere*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 24 ss.; Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16703, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2011, n. 710 su www.dejure.it; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2009, n. 17688, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 05 giugno 2006, n. 13178, *ivi*; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2004, n. 429, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2004, n. 9774, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2003, n. 16935, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1992, n. 979, *ivi*.

Il criterio selettivo si dimostra essenzialmente inadatto alla sua funzione, se si ammette che la alternatività soggettiva passiva non sia affatto incompatibile con la diversità fra i titoli dei distinti rapporti, intercorrenti fra l'attore e i possibili titolari passivi della pretesa.

(181) Il riferimento va in particolare alla nota sentenza App. Napoli, 10 maggio 1939, in *Mon. Trib.*, 1939, p. 561: nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva rilevato come nella decisione di primo grado si facesse riferimento indifferentemente alla chiamata in garanzia e di causa comune «e ciò probabilmente dal fatto che nel procedimento di primo grado v'è stata in proposito qualche confusione». Il convenuto, infatti, aveva chiamato in causa il terzo attribuendogli la responsabilità esclusiva del sinistro stradale (tamponamento a catena), mentre il pretore aveva autorizzato la chiamata in causa del terzo «in qualità di garante». La Corte di Appello di Napoli afferma allora che anche nel caso della c.d. garanzia impropria, la chiamata del terzo deve pur sempre trovare fondamento su un preesistente rapporto sostanziale fra colui che viene chiamato e la parte chiamante; mentre nel caso in parola non vi era alcun rapporto sostanziale dedotto dal convenuto nei confronti del chiamato, bensì «un mero legame di fatto, inidoneo in ogni caso a giustificare una chiamata in garanzia».

ipotesi e non già la forma esteriore delle stesse. Quando la finalità è quella di riversare sul terzo chiamato la condanna del chiamante, allora ci si troverebbe davanti ad un'azione di garanzia impropria; al contrario, quando la finalità è quella di estromettere dal giudizio il convenuto per doversi pronunciare la condanna soltanto contro il chiamato in causa in quanto unico responsabile ci si troverebbe dinanzi ad una chiamata in causa per comunanza al fine dell'individuazione del vero legittimato passivo.

In conclusione, si può affermare pacificamente che i casi nei quali sia dato di riscontrare una relazione di identità, sia per l'oggetto che per il titolo, fra il rapporto originariamente dedotto in giudizio e quello in cui è parte il terzo chiamato quale vero e unico responsabile, non si prestano ad essere ricompresi nell'ambito della chiamata in garanzia impropria. Qualora il convenuto sostenga che della specifica pretesa dell'attore (identica per oggetto e per titolo) l'unico titolare passivo sia il terzo chiamato, è pacifico sostenere che, al di là della formale denominazione della chiamata quale domanda di garanzia (182), ci si trovi di fronte ad una situazione di alternatività soggettiva passiva. E infatti, dal momento che si è soliti ricondurre la garanzia impropria ad un diverso e autonomo rapporto sostanziale che intercorre tra convenuto e terzo garante, si può dire che questo primo ampio ambito di ipotesi non si presta a generare equivoci.

La distinzione tra i due istituti processuali è parimenti agevole, quando il convenuto chiami in causa un terzo al fine di pretendere da questi il risarcimento dei propri danni (non già di quelli causati all'attore). In questa ipotesi siamo con tutta

(182) Così, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24294, laddove si specifica proprio che al di là della qualificazione effettuata dal chiamante nell'atto di chiamata, nel caso di specie si trattava di qualificazione effettuata dal convenuto quale chiamata in garanzia, «va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato» (su *www.dejure.it*).

Nello stesso senso si veda anche Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610.

evidenza dinanzi non già ad un'azione di garanzia, bensì ad una azione di responsabilità, diversa sia per l'oggetto che per il titolo rispetto alla controversia instaurata tra l'attore e il convenuto.

Si versa, poi, in un'ipotesi di comunanza di controversia e non già, come a volte erroneamente è stato ravvisato dalla giurisprudenza (183), nell'ipotesi di chiamata in garanzia, qualora vi sia una chiamata in causa del terzo con domanda di manleva per sua unica responsabilità e sua unica legittimazione. In questo caso, nella causa di risarcimento, il terzo sarà chiamato al fine di individuarlo quale unico responsabile determinando così la liberazione del convenuto.

I confini tra chiamata in garanzia impropria e chiamata per l'individuazione del vero legittimato passivo diventano incerti, invece, in tutte quelle ipotesi in cui il convenuto affermi che del medesimo oggetto debba rispondere esclusivamente il terzo per un titolo diverso da quello originario, ossia da quello della domanda nella controversia attore e convenuto. Tuttavia è possibile individuare alcuni tratti distintivi tra le due ipotesi. Nelle controversie relative alla titolarità passiva del diritto ove si configura una situazione di incertezza sulla titolarità passiva del fenomeno, ossia nelle liti in cui si ha da una parte la contestazione da parte del convenuto della propria titolarità passiva e dall'altra l'ingresso coattivo nel processo del terzo designato quale vero soggetto passivo, troviamo un rapporto giuridico che vede un unico titolare dal lato attivo a cui corrispondono più titolari passivi (184). Si ha così una pluralità di pretese nei riguardi di soggetti diversi, pretese destinate a valere alternativamente, non cumulativamente. Da una parte troviamo l'attore che si afferma titolare dei rapporti,

(183) Così, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1959, con nota di F. CARNELUTTI, *Chiamata nel processo del terzo obbligato*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 478 ss.

(184) Sul punto si rimanda per un approfondimento a E. ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo passivo e impugnazione incidentale*, cit., p. 515 ss. G. TARZIA, *Appunti sulle domande alternative*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 253 ss.; N. TROCKER, *L'intervento «iussu iudicis» e ampliamento dei limiti oggettivi del giudizio. La chiamata in causa del c.d. vero legittimato passivo*, in *Studi Senesi*, 1980, p. 393 ss.

in via alternativa, con tutti i soggetti passivi del giudizio, dall'altra ci sono i soggetti passivi ciascuno titolare di un unico rapporto nei confronti del solo attore e non già degli altri convenuti. Con la pronuncia di merito la pluralità di pretese viene meno in quanto viene individuato l'unico vero legittimato passivo con esclusione degli altri, e ciò ovviamente quando non venga addirittura negata la fondatezza di tutte le pretese dedotte in giudizio.

Anche nelle ipotesi di chiamata in garanzia impropria abbiamo una pluralità di rapporti giuridici, ma in questo caso a differenza della prima ipotesi vista, la fondatezza dell'uno non esclude quella dell'altro, anzi la presuppone, ne è condizione imprescindibile. A fondamento della chiamata in garanzia impropria sussiste un rapporto sostanziale che intercorre tra garantito e garante, in base al quale il secondo è tenuto a tenere indenne il primo dalle conseguenze sfavorevoli dell'esito del processo. Nessun rapporto intercorre, invece, tra attore e terzo chiamato. L'attore rimane del tutto estraneo al rapporto giuridico di garanzia che sussiste tra garante e garantito, aspetto quest'ultimo inconcepibile nelle ipotesi di alternatività soggettiva passiva. Tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, e infatti il garante partecipa al processo nella causa tra attore e convenuto garantito in quanto ha un interesse giuridico all'esito del processo (185). Il garante ha un interesse economico in comune con il garantito e di conseguenza un interesse ad evitare la soccombenza del garantito, essendo, appunto, la fondatezza della domanda principale condizione presupposta per la causa di

(185) Così, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, su <http://olympus.uniurb.it>, laddove si specifica che: «si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto».

garanzia; di tal guisa che se si ha rigetto della domanda principale non potrà sussistere condanna del garante (186).

Nell'alternatività soggettiva passiva, invece, non sussiste alcun nesso di pregiudizialità–dipendenza. In questa ipotesi tutti i rapporti intercorrono con il solo attore e sono posti sullo stesso piano e tra loro sussiste una relazione di alternatività *ad excludendum*, giacché la fondatezza di uno esclude quella dell'altro e, al contrario, la soccombenza di uno esclude quella dell'altro, anziché costituirne il necessario presupposto come accade nelle ipotesi di chiamata in garanzia impropria. Si tratta, quindi, in conclusione, di figure processuali tra loro profondamente diverse così come estremamente differenti sono le relazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'una e nell'altra delle ipotesi considerate, i cui confini risultano pertanto sufficientemente ben delineati da far sì che le stesse non possano dar luogo a dubbi o erronee sovrapposizioni nella individuazione della corretta categoria di appartenenza e di conseguenza nel regime giuridico applicabile alle singole fattispecie.

(186) Così, tra gli altri, P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 104 ss.

2.2.1. L'estensione automatica della domanda al terzo in caso di chiamata per comunanza di causa e in ipotesi di chiamata in garanzia (propria e impropria).

Abbiamo già fatto riferimento nelle pagine precedenti al c.d. principio dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo, ossia a quel fenomeno giuridico processuale che si realizza quando al terzo che, a seguito di chiamata in causa da parte del convenuto, fa il suo ingresso nel processo già pendente tra le parti originarie acquisendo in tal maniera anch'egli a tutti gli effetti la qualità di parte del processo in cui è chiamato, viene, per il solo effetto di questo intervento e senza quindi che si renda necessaria una qualsivoglia esplicita istanza nei suoi confronti, automaticamente estesa la domanda attorea originaria.

Si tratta, evidentemente, di una deroga al principio della domanda, che vuole che il soggetto che ha interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di qualsivoglia natura debba adire l'autorità giudiziaria competente, formulando espressa domanda in tal senso nei confronti del legittimato passivo.

La regola generale è, infatti, quella volta ad escludere l'estensione automatica della domanda.

In questo senso la giurisprudenza è sempre stata sufficientemente concorde nel ritenere che questa estensione si verifichi solo in determinati casi e ciò in relazione al presupposto ritenuto indispensabile dell'unicità del rapporto controverso (187). L'estensione automatica della domanda non opera, secondo questa interpretazione, quando il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da

(187) Così, *ex plurimis*, Cass. civ. ord., sez. IV, 6 aprile 2016, n. 6623, con nota di A. PAGANINI, *Estensione automatica della domanda nei confronti del terzo se unico «destinatario» delle pretese attoree*, in *Diritto&Giustizia*, 2016, p. 39 ss. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Piacenza, 18 ottobre, 2011, n. 779, con nota di G. SARDO, in *Foro padano*, 2012, 2, I, p. 328 ss.

quello dedotto in giudizio dall'attore (188), ipotesi che si verifica appunto nei casi di chiamata in garanzia impropria, ma nemmeno si verifica nelle ipotesi di chiamata in garanzia propria, laddove è necessaria, come in ogni caso di chiamata in garanzia (propria o impropria), la formulazione di un'espressa domanda da parte dell'attore (189).

L'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non opera nemmeno quando il coinvolgimento del terzo avvenga al solo fine di rendergli opponibile gli effetti della sentenza resa nel processo tra le parti originarie. Appare evidente che in questo caso il terzo entra nel processo pendente in una posizione assai differente da quella relativa alla chiamata in garanzia, giacché nessuna esplicita domanda viene in questa sede proposta nei suoi confronti. Egli non viene chiamato col fine di ottenere la sua condanna e, di certo, non si realizza alcuna estensione della domanda attorea nell'ipotesi *de qua*, non essendo il terzo chiamato destinatario non solo della domanda attorea ma proprio di alcuna domanda in assoluto.

Orbene, l'estensione automatica della domanda attorea si verifica, invece, secondo costante giurisprudenza (190), proprio nel caso esaminato nel paragrafo precedente, ossia nell'ipotesi di chiamata in causa del terzo vero legittimato passivo.

Le domande proposte contro il convenuto si estendono al terzo automaticamente, senza che occorra una specifica istanza o deduzione da parte dell'attore, a condizione che la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore e che il terzo venga

(188) Così Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13374, su *www.foroeuropeo.it*.

(189) A. PAGANINI, *Estensione automatica della domanda nei confronti del terzo se unico «destinatario» delle pretese attoree*, cit.

(190) Così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5057, cit.; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2013, n. 15710, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2094, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2011, n. 12317, *ivi*.

dichiarato unico ed effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore in sostituzione, per così dire, del convenuto stesso (191).

Solo nell'ipotesi in cui il terzo sia chiamato in giudizio in quanto vero legittimato passivo, e quindi la fine di essere egli stesso, o meglio egli solo, oggetto delle pretese attoree, si verificherà l'estensione automatica della domanda attorea al chiamato e il giudice, di conseguenza, potrà, provvedere ad emettere, al termine del processo, eventuale condanna esclusivamente nei confronti del chiamato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (192). E ciò poiché il rapporto dedotto in giudizio è unico dal punto di vista oggettivo.

(191) Così F. CARNELUTTI, *Chiamata nel processo del terzo obbligato*, cit., p. 478 ss. per l'ipotesi di chiamata in causa per comunanza in un'ipotesi di risarcimento danni con domanda di manleva nei confronti del terzo per sua unica responsabilità e sua unica legittimazione.

(192) «Ed è appena il caso di sottolineare che, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610, cit.). In maniera conforme Cass. Civ., sez. I, 1° luglio 2008, n., 17954, con nota di E.F. RICCI, *Cancellato il principio della domanda anche nello stranissimo caso del terzo aspirante suicida*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 556 ss.; Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13165, in *Giust. civ. Mass.* 2007, c. 7-8 e su *www.dejure.it*.

Ancora in questo senso: «La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva. Conseguentemente, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. 11 gennaio 2006, n. 254, su *www.dejure.it*). Conf. Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1294, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2000, n. 2471, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2524, *ivi*.

Nel caso di chiamata in garanzia, invece, il chiamante che intende chiamare in causa il terzo garante, dovrà tempestivamente formulare, entro i termini previsti *ex lege*, una autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato, in caso contrario gli sarà preclusa ogni possibilità in tal senso e il giudice non potrà pronunciare alcuna condanna nei confronti del chiamato senza incorrere appunto nel menzionato vizio di ultrapetizione (193).

E' questo uno degli aspetti che maggiormente rilevano nella differenziazione tra chiamata del vero legittimato passivo e chiamata in garanzia impropria, ma anche, come detto, con riferimento alle ipotesi di chiamata in garanzia propria, laddove solo nel primo caso si ha estensione automatica della domanda attorea, in quanto la finalità

(193) Così Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610, cit., laddove, nel caso di specie, la condanna del chiamato era stata richiesta ben oltre l'udienza di trattazione e nello specifico, la richiesta di risarcimento danni era stata richiesta unicamente nella memoria conclusionale.

Un aspetto problematico si verifica allorché sia il convenuto a chiamare in causa un soggetto terzo del tutto estraneo all'attore che abbia agito, ad es., per il risarcimento del danno patito, individuando in quest'ultimo il solo legittimato passivo o quantomeno attribuendo a quest'ultimo una parte della responsabilità del danno e, quindi, obbligato solidalmente con il convenuto. E' questa un'ipotesi non così rara nella pratica giurisprudenziale che è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione in diverse occasioni. Tra queste, ad es., Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5057, con nota di A. CARCHIETTI, *Pretesa risarcitoria dell'attore e chiamata di terzo da parte del convenuto: come «scongiurare» il pericolo di una condanna affetta da vizio di ultrapetizione*, in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 125 ss. In questo caso la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, ove vi sia il concorso di due soggetti nella causazione di un evento dannoso, con distinti comportamenti colposi, il giudice ben potrà procedere, senza cadere nel vizio di ultrapetizione, alla condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'attore del terzo chiamato – da solo o in solido con il convenuto chiamante – e ciò nonostante l'attore non abbia fatto alcun riferimento al terzo chiamato né nell'atto introduttivo né successivamente attraverso la chiamata in causa (essendo questa stata operata dal convenuto), in quanto la domanda risarcitoria originariamente posta dall'attore non si modifica con l'ingresso del terzo. Più di recente, invece, la Corte si è espressa in senso contrario, affermando che il principio dell'estensione automatica del terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando il primo venga chiamato come obbligato in solido, oltre che in ipotesi di chiamata in garanzia propria o impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'apposita ed esplicita domanda in tal senso.

della chiamata del terzo è quello di vedere quest'ultimo soccombente in vece del convenuto originario, e, pertanto, la domanda attorea appare immediatamente estendibile al chiamato; invece, nelle ipotesi di chiamata in garanzia si ha a che fare con due rapporti diversi e autonomi, connessi sì, in diversa misura, tra di loro ma comunque separati, benché confluiti in un unico processo, cosa che non permette in quanto non funzionale al fine della chiamata stessa l'estensione della domanda dell'attore (194).

(194) Così Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2015, n. 12598, con nota di D. PALOMBELLA, *Possibile la condanna dell'appaltatore chiamato in causa*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 44 ss.

Sempre in questo senso si è espressa la Corte in un'altra precedente occasione, laddove ha specificato che: «La chiamata del terzo nel giudizio era stata effettuata dal datore di lavoro affinché INAIL fosse riconosciuto unico soggetto obbligato nei confronti degli attori, con sua conseguente liberazione da ogni pretesa e che, pertanto, doveva ritenersi operante il principio dell'estensione automatica della domanda al chiamato in causa» (Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2012, n. 16812, su *www.dejure.it*).

«Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come 'causa petendi' come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria» (Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2011, n. 12317, su *www.foro europeo.it*).

E ancora sul punto: «Deve, in questa ottica, evidenziarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26.1.2006 n. 1522; Cass. 11.8.2004 n. 15563; Cass. 10.5.2002 n. 6771; Cass. 28.3.2003 n. 4740; Cass. 9.1.1998 n. 135), nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. Analoga estensione non si verifica, invece, nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché

2.3. Art. 32 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria. Diversi regimi normativi a livello processuale tra c.d. garanzia propria e c.d. garanzia impropria in materia di deroga alla competenza del giudice. L'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie ascrivibili alla garanzia propria e fattispecie di garanzia impropria alla luce del rivisitato concetto di connessione.

Alla chiamata in garanzia nel processo il legislatore dedica, oltre all'art. 106 c.p.c., seconda parte, anche l'art. 32 c.p.c., rubricato «cause di garanzia» (sez. IV, Libro I, del c.p.c.), che, derogando per le sole domande di garanzia connesse ai normali criteri per la determinazione della competenza per territorio derogabile, ammette che il giudice competente per la domanda principale conosca anche della domanda di garanzia, e consente altresì la modificazione della competenza per valore, ammettendo la trattazione congiunta della causa di garanzia e della causa principale da parte del giudice superiore quando il valore della prima superi la competenza del giudice adito per la causa principale (195).

confluiti in un unico processo» (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5057, su www.personaedanno.it).

Conf. anche Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2008, n. 25559, su www.foroitaliano.it; Cass. Civ., sez. I, 1° luglio 2008, n. 17954, con nota di E.F. RICCI, *Cancellato il principio della domanda anche nello stranissimo caso del terzo aspirante suicida*, cit.; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13374, cit.; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2006, n. 13131, su www.foroitaliano.it; Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2005 n. 1748, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 10, p. 1207 ss.; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2003, n. 7273, su www.federproprietaaabruzzo.it; Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2003, n. 1294, su www.altalex.it.

(195) Sull'argomento si veda C. DI SALVO, *La connessione per garanzia*, in (a cura di L. Dittrich) *Diritto processuale civile*, Torino, 2019, p. 371 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, p. 250 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2017, p. 364 ss.; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII ed., Milano, 2015, p. 341 ss.; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1941, p. 303 ss.; E. MERLIN, *Commento all'art. 32, in codice di procedura civile, diretto Consolo*, Torino, 2013, vol. I, p. 462 ss.

Oltre a favorire, attraverso la trattazione congiunta della causa principale e della causa di garanzia, l'ottenimento di una pronuncia contestuale contro il garantito e conseguenzialmente contro il garante (a tutto vantaggio del garantito stesso), l'art. 32 c.p.c. – la cui disciplina va completata con quanto previsto dall'art. 40 c.p.c., comma sesto e settimo – ha l'evidente scopo di evitare pronunce discordanti relativamente a cause tra loro strettamente connesse come accade anche per altre disposizioni previste dal nostro ordinamento quali, ad esempio, le ipotesi di accessorieta' (art. 31 c.p.c.), connessione per titolo o per oggetto (art. 33 c.p.c.), pregiudizialita' (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.) e riconvenzione (art. 36 c.p.c.), o, ancora, nell'ipotesi di intervento in causa *ex art.* 105 c.p.c. Si tratta in tutti questi casi di ipotesi in cui il legislatore ha ravvisato la necessita' del *simultaneus processus*, proprio al fine di garantire l'uniformita' dei giudicati, oltre al rispetto del principio della economicita' dei processi (196).

La trattazione congiunta nel medesimo processo della causa principale e di quella introdotta con la domanda di garanzia permette al garantito di ottenere la pronuncia contro il garante insieme alla pronuncia sulla domanda principale, di tal guisa che se quest'ultima sa' sfavorevole al garantito, gli effetti sfavorevoli potranno essere direttamente rivolti in capo al garante.

Nelle pagine precedenti abbiamo visto che fino quantomeno alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2015 in materia di garanzia impropria che ne ha modificato il regime processuale, la tradizione dei nostri tribunali – sostenuta dalla dottrina maggioritaria – vedeva limitatamente alle sole ipotesi di

(196) Cosi', tra gli altri, M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, 1 *Procedura civile*, Torino, 1864, pp. 168-183; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1895, p. 608.; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II, IV ed., Milano, 1923, p. 329; C. LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano, 1932, p. 64; G. FRANCHI, *Sub. art. 32, della competenza per connessione*, cit., p. 300 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 335-339; e, pi' di recente, C. DI SALVO, *La connessione per garanzia*, cit., p. 371 ss.

garanzia propria l'applicazione dell'art. 32 c.p.c. relativo allo spostamento di competenza (che non si applicava quindi alle sole ipotesi di garanzia impropria), in maniera tale per cui in ipotesi di garanzia impropria, invece, veniva consentita esclusivamente la riunione delle cause devolute allo stesso giudice, senza che potessero esservi delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione, come invece pacificamente si è sempre ammesso per le ipotesi di garanzia propria (197).

(197) Così Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, su <http://olympus.uniurb.it>, che così recita: «Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, (...), gli ordinali criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio (Cass., n. 1515 del 2007). In particolare, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale preconstituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria (Cass., S.U., n. 13968 del 2004), ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia (Cass. S.U., n. 5978 del 2007)».

Sempre in questo senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2015, n. 12598 con nota di D. PALOMBELLA, *Possibile la condanna dell'appaltatore chiamato in causa*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 44; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2015, n. 1515 (secondo cui poiché la domanda principale e la domanda di garanzia «sono basate su due contratti distinti e autonomi, il primo concluso a Genova, il secondo a Napoli, per cui trattasi di garanzia impropria che non consente deroga alla competenza territoriale ex art. 32 c.p.c.»); Cass., sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16703, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.; Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 15052; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515; Cass. civ., sez. lav., 05 giugno 2006, n. 13178; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2004, n. 429; Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2004, n. 9774; Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029, su www.dejure.it.

Di conseguenza, qualora la garanzia nel caso specifico avesse avuto natura impropria, la domanda di garanzia non poteva essere proposta avanti al giudice della causa principale per il caso di diversa competenza territoriale, di tal guisa che non veniva a realizzarsi il c.d. cumulo processuale delle domande.

Contra, Cass. civ., sez. un., 17 ottobre 1991, n. 10960, con nota di G. COSTANTINO, *Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia impropria*, cit., c. 1484 ss., rimasta, sino al 2015, isolata.

In dottrina, si è affermato che «non è neppure pensabile che, versandosi in un caso di garanzia impropria, la causa accessoria possa essere proposta avanti al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo qualora esorbiti dalla sua competenza per valore o territorio, secondo la previsione di cui all'art. 32 c.p.c. Infatti la competenza per connessione (per cui l'azione di garanzia può essere attratta dalla competenza del giudice della causa principale) riguarda solo l'azione di garanzia propria, che si verifica quando il terzo, per contratto o per legge, è tenuto a rilevare il convenuto dalla domanda dell'attore, e non anche quella di garanzia impropria, che si verifica quando il convenuto tende a riversare su altri (a lui legato da obbligazione dipendente da titolo diverso da quello della domanda principale) le conseguenze del suo inadempimento. Riassumendo dobbiamo pertanto escludere che una questione di garanzia impropria possa essere cumulata alla causa principale (un tanto ai sensi degli artt. 106 e 32 c.p.c.), salvo, s'intende, che sussistano le condizioni previste dall'art. 103 c.p.c.» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330).

Ancora, si riporta l'interessante passo di Lessona a riguardo: «la garanzia impropria, intesa come istituto che valga a riunire, occorrendo con deroga di competenza, le cause diverse sorte perché un venditore, rendendosi inadempiente, ha occasionato l'azione dell'ultimo compratore contro l'ultimo rivenditore, non è ammissibile, né formalmente né sostanzialmente. Non formalmente perché, se fosse dimostrata (...) l'esistenza di elementi comuni a tutti i casi di connessione, non vi sarebbe bisogno di creare un istituto ibrido, col pericolo di confusioni, per giungere a risultati cui portano correttamente e semplicemente i criteri d'interpretazione del metodo storico-evolutivo. Non sostanzialmente, perché accertato essere presupposti comuni a tutti i casi di connessione l'identità di due degli elementi costitutivi di tutte le cause, o anche di uno solo di essi quando si tratti del titolo o dell'oggetto, non si riscontrano nell'ipotesi di più azioni contrattuali, derivanti da contratti diversi e indipendenti, per quanto economicamente collegati, quei presupposti fondamentali, che autorizzano il *simultaneus processus* con o senza deroga alla competenza normale» (S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX, p. 17-18).

La questione, tuttavia, benché data tradizionalmente per insindacabile, è stata sempre anche fonte di difficoltà da parte degli interpreti che hanno giustificato la disapplicazione nelle ipotesi di garanzia impropria dell'art. 32 c.p.c. non senza evitare una serie di ambiguità argomentative; non solo, infatti, i confini incerti della garanzia impropria stessa ma anche i lavori preparatori legati ai meno recenti dettati normativi riflettevano le problematiche relative a questo aspetto (198). Queste incertezze alimentarono la preoccupazione – fortemente sentita dalla dottrina maggioritaria dell'epoca – che vi fosse confusione nell'applicazione di questo istituto e che sorgessero dubbi interpretativi circa una eventuale estensione alle ipotesi di garanzia impropria delle previsioni relative allo spostamento della competenza con riferimento alla causa principale e a quella di garanzia nei casi di garanzia impropria (199).

La dottrina, tuttavia, era pressoché unanime nel ritenere che alle fattispecie di garanzia impropria non si applicasse l'art. 32 c.p.c. (200).

(198) Si veda quanto già ampiamente analizzato al precedente § 1.4.

(199) P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 19-23; ID., *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., sub. art. 14 Progetto preliminare Solmi; Si veda altresì S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 8, nota 6 e p. 60, laddove si riportano le perplessità circa l'interpretazione dell'art. 14 del Progetto preliminare Solmi con specifico riferimento alla competenza del giudice della causa principale nelle azioni cosiddette di garanzia impropria e, nel dettaglio, la conseguenza che «per effetto della disposizione concepita in termini assai lati, contenuta nell'art. 14 del progetto, che permette la chiamata in giudizio di un terzo quando la parte sostenga che il terzo è tenuto a garantirla o a tenerla indenne, si affermi un'interpretazione più larga».

(200) V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Napoli, 1954, p. 100 ss.; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, c. 323 ss.; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 303 ss.; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994, p. 18; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, cit.1, p. 390; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 333; M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 67; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., c. 323 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, p. 250 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni*

Anche da parte della giurisprudenza, fino alla pronuncia n 24707 del 2015 delle Sezioni Unite, sulla questione dell'applicazione o meno dell'art. 32 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria vi era sostanzialmente uniformità di pensiero a riguardo, nel senso che l'esclusione dell'applicazione della deroga *ex art. 32 c.p.c.* alle ipotesi di

delle sentenze, Torino, 2017, p. 364 ss.; S. COSTA, *Garanzia impropria e spostamento di competenza*, in *Giur. it.*, 1952, I, I c.c., c. 589 ss.; C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Evoluzioni processuali fra translatio iudicii e riduzione della proliferazione dei riti e dei ritualismi*, in *Corr. Giur.*, 2007, p. 745 ss.; G. GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 130 ss. *Contra* B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 413 ss. Riportiamo un interessante passo di Viesti risalente al 1921 che ci fornisce un'opinione controcorrente per l'epoca in materia di deroga della competenza per connessione e garanzia impropria. L'Autore, favorevole ad una definizione di connessione ben più ampia di quella adottata dalla maggior parte dei giuristi del tempo che lo portava a ricomprendere nel concetto di garanzia non solo le due figure tipiche della garanzia semplice o personale e della garanzia formale o reale, ma anche la cosiddetta garanzia impropria così argomenta: «Quali le conseguenze di questa ampliamento del concetto di garanzia? Principalissima è l'estensione anche alla garanzia impropria della regola relativa alla competenza per connessione sanzionata dall'art. 100, n. 1, del codice di procedura civile. Difatti dimostrato che il fondamento sia delle due forme comuni di garanzia formale e di garanzia semplice, che della forma anomala della cosiddetta garanzia impropria è unico, è il rapporto di connessione, si addimostra del tutto arbitrario l'escludere quest'ultima forma di elaborazione giurisprudenziale dalla regola di unificazione processuale richiesta dalla nostra legge di rito. Per le une e per l'altra sussistono anche i medesimi principii ispiratori della stessa competenza territoriale. E' principio essenzialmente pubblicistico oltre che di interesse privato che venendo sottoposti allo stesso giudice due cause, sia separatamente (caso di connessione) sia in un solo giudizio (caso di continenza) riesca garantita la loro decisione secondo criteri armonici e uniformi, a miglior protezione dei litiganti e più corretto adempimento della funzione giudiziaria. L'unificazione processuale di due giudizi connessi risponde anche all'altro principio dell'economia dei giudizi al quale è pure informata la nostra legge processuale, proprio nella parte relativa alla competenza per connessione, mentre obbedisce alla tendenza evolutiva dello stesso congegno processuale di rendere sempre più effettivo il principio del minimo mezzo nel conseguimento dei fini giuridici. Si aggiunga la comodità e la convenienza, l'opportunità e l'utilità addirittura della decisione da parte dello stesso giudice sull'azione principale e su quella di garanzia e delle stesse parti nella valutazione più integrale degli elementi comuni o favorevoli all'una ed all'altra azione» (L.VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., pp. 13-14).

garanzia impropria è sempre stata pacifica e non contestata (201), pur non mancando isolate pronunce in senso contrario; tra queste, in alcune si poteva ravvisare un orientamento favorevole all'adozione di un concetto ampio più di garanzia tale da ricomprendervi anche le ipotesi di garanzia impropria solo sulla base di un semplice ragionamento giuridico intorno ad un concetto maggiormente esteso di connessione, mentre in altre si favoriva l'inclusione delle ipotesi di garanzia impropria in base ad una interpretazione che potremmo definire estensiva della normativa europea – e, in particolare, dei concetti di garanzia e connessione – in materia (202).

(201) *Ex multis*, Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515, cit.; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2004, n. 429, cit.; Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19050, cit.; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2002, n. 11711, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, p. 1466; Cass. civ., 9 dicembre 1988, n. 6678, cit.; Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1984, n. 3981, cit.; Cass. civ., 23 gennaio 1976, n. 220, in *Foro it., Rep.* 1976, voce *Competenza civile*; Ancora, Trib. Grosseto, 7 giugno 2016, n. 450, su *www.dejure.it*.

Si veda, inoltre, Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, che con una singolare – e fortunatamente rimasta isolata – ricostruzione della distinzione tra garanzia propria e impropria in termini di «collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia di guisa che la partecipazione del terzo al giudizio instaurato dall'attore possa ricondursi ad una previsione legislativa», riscontra una tale ipotesi proprio con riferimento alla fattispecie del contratto di assicurazione, prevalentemente inquadrato all'interno della garanzia impropria, e afferma che il «il collegamento giuridico tra le posizioni sostanziali del (preteso) danneggiato e del terzo assicuratore, idoneo a dare un fondamento legislativo alla chiamata in garanzia ed a giustificare, quindi, la deroga, alla competenza prevista dall'art. 32 c.p.c.» (con nota contraria di B. GAMBINERI, cit.).

(202) Quanto al primo tipo di pronunce si veda già Corte di Trani, sentenza del 5 maggio 1920, (sentenza inedita), ove veniva ammessa quale ipotesi di chiamata in garanzia in grado di determinare la deroga alla competenza prevista all'art. 100 n. 1 del c.p.c. allora vigente (che ricalcava il nostro attuale art. 32 c.p.c.) una fattispecie ascrivibile alla garanzia impropria e, nel dettaglio, un caso di inadempienze conseguenziali al contratto di compravendita di merce tra attore principale e garantito e di altro contratto della stessa natura tra garantito e garante).

Così anche Cass. Torino, 13 gennaio 1912, in *Temi genovese*, 1912, p. 98, laddove si afferma che l'azione di risarcimento dei danni promossa dal compratore di una merce contro il venditore inadempiente e l'azione proposta contro quest'ultimo, a sua volta inadempiente, dal suo acquirente, sono fra loro connesse per identità del titolo e dell'oggetto e quindi

Peraltro, a favore dell'esclusione dell'applicazione della deroga in parola alle ipotesi di garanzia impropria, nella relazione ministeriale al codice di procedura civile si legge in merito, al n. 105 – ragionando intorno alla inopportunità dell'estensione del concetto di garanzia anche all'ipotesi di garanzia impropria – che non «sarebbe conveniente e giustificato imporre al garante improprio uno spostamento di competenza quando il rapporto intercedente fra questi ed il garantito è del tutto estraneo a quello che è oggetto del giudizio tra il garantito e l'altra parte» (203).

Questa esclusione era dovuta, quindi, principalmente al fatto che i rapporti facenti capo alla domanda principale (rapporto tra attore e garantito) e alla domanda di garanzia (rapporto tra garantito e terzo garante) nelle fattispecie rientranti nella figura della garanzia c.d. impropria venivano considerati rapporti diversi, separati e indipendenti tra loro, tra i quali, secondo costante giurisprudenza, non sussiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione simultanea ed unitaria delle cause se non considerazioni di mera economia in ambito processuale (204).

Un siffatto argomentare non risultava peraltro privo di effetti in quanto escludere dall'applicabilità dell'art. 32 c.p.c. le cause di garanzia impropria significava

producono deroga alla competenza territoriale. Così anche Cass. Napoli, 6 aprile 1912, *Corte app.*, 1912, p. 281. E ancora App. Milano, 11 luglio 1917, in *Monitore trib.*, 1917, p. 883; App. Venezia, 4 aprile 1918, in *Giur. it.*, 1918, I, p. 200.

Con maggior fermezza Cass. Torino, 6 luglio 1915, in *Giur. tor.*, 1915, p. 1107: «L'azione di garanzia che per connessione viene attratta dalla competenza per territorio della causa principale non è soltanto quella di garanzia formale e di garanzia semplice, ma è pur quella di garanzia impropria che si estende a tutti quei casi nei quali il litigante che dalla eventualità di una soccombenza trarrebbe titolo a farsene risarcire i danni da un terzo, lo chiama a tale effetto nel giudizio».

Quanto alla giurisprudenza che ha aderito ai concetti di connessione e di garanzia di ispirazione europea si veda successiva nota 233.

(203) Citato anche in G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 330.

(204) Così Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19050, su www.diritto2000.it; e conf. Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2007, n. 5978, su www.dejure.it.

nella pratica, ad es., accogliere le eccezioni d'incompetenza territoriale del giudice adito a decidere sulle domande di garanzia nelle ipotesi in cui queste risultassero appunto fondate su un titolo diverso rispetto alle domande principali (205), e comportava, altresì, la pericolosa esposizione in tutti i casi di garanzia impropria al rischio di giudicati contrastanti.

Con riferimento al contratto di assicurazione per la responsabilità civile, nonostante i già accennati contrasti circa la corretta qualificazione della chiamata in garanzia nell'ipotesi *de qua* (206) e chiaramente in un momento antecedente rispetto all'intervento delle Sezioni Unite con il quale è stata dichiarato estendibile a tutte le fattispecie di garanzia il ricorso alla deroga prevista *ex art. 32 c.p.c.*, era assunto ormai consolidato – in quanto espressa deroga si trova codificata all'art. 1917, quarto comma, c.c., – secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina che l'assicurato potesse chiamare in causa l'assicuratore quando fosse stato convenuto dal danneggiato anche se ciò comportava spostamento della competenza (207). Questa

(205) E' questa l'ipotesi di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, 12 gennaio 2009, n. 284, laddove la domanda principale era relativa ad un illecito extracontrattuale aquiliano *ex art. 2043 c.c.* e la domanda di garanzia era fondata su un titolo di responsabilità contrattuale scaturente dall'inesatto adempimento del contratto di agenzia, in *Giust. Milano*, 2009, p. 7.

(206) vedi precedente paragrafo 1.5.2, capitolo I.

(207) Così, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, cit.; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5279, cit.; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2008, n. 6896, cit.; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2006, n. 14813, cit.; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2000, n. 3785, cit.; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9136, cit.; Cass. civ., 10 giugno 1960, n. 1554, cit.; Cass. civ., 31 maggio 1958, n. 1840, cit.; Cass. civ., 16 giugno 1954, n. 2034, cit.

Ancora è stato affermato che eccezione alla regola della disapplicazione della deroga alla competenza nelle ipotesi di garanzia impropria è rappresentata dalla fattispecie della chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato *ex art. 1917 c.c.*; in quanto la disposizione in parola trova applicazione nel caso della chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato, atteso che tale chiamata, nonostante sia da inquadrare quale ipotesi di garanzia impropria (*ex multis* Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10919, cit.; benché sul punto, abbiamo visto, non c'è sempre stata unanimità di posizioni all'interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione

disciplina particolare costituiva secondo gli interpreti (e solo ovviamente per quella parte della dottrina che riconduceva l'ipotesi *de qua* alla garanzia impropria) semplicemente una eccezione espressa rispetto alle altre ipotesi di garanzia impropria e non comportava assolutamente una facoltà estensibile per analogia ad altre fattispecie rientranti in questa stessa tipologia di garanzia, ma anzi ne evidenziava ancor più il carattere di deroga eccezionale e limitata al caso in parola (208).

– come ad es. Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25581, cit. -) è consentita all'assicurato con disposizione di legge espressa (comma quarto dell'art. 1917 c.c.) e ciò avviene, in particolare, nei casi in cui la chiamata in garanzia impropria dell'assicuratore si realizza a mezzo della cosiddetta clausola «claims made», ossia «a richiesta fatta» (che riduce l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore), clausola solitamente inserita all'interno dei contratti assicurativi per la responsabilità civile, attraverso la quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne il garantito per tutte e le ipotesi di risarcimento danni da fatto illecito a quest'ultimo imputabili relative ad epoca antecedente la stipula dell'assicurazione, qualora per esse sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato nel corso della vigenza dell'assicurazione stipulata (Così, Cass. civ., 18 giugno 2015, n. 12598, cit.; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, su www.webgiuridico.it; Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7273, su ilfogliodelconsiglio.it).

In dottrina, si è rilevato che «l'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, non può *ad citare* avanti lo stesso giudice il suo assicuratore poiché, essendo la garanzia offerta da quest'ultimo una garanzia impropria, la chiamata non è ammissibile ostandovi l'art. 106 c.p.c. Ma l'art. 1917, comma 4°, c.c., recitando 'l'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore' sembra sancire al contrario tale facoltà, ingenerando l'impressione che il legislatore abbia voluto concedere a tale tipo di garanzia impropria una delle possibilità connaturate alla garanzia propria, cioè la possibilità di chiamare nello stesso processo il garante, ad istanza del garantito a sua volta convenuto in giudizio da un terzo. Tale disposizione si presenta pertanto come una esplicita eccezione all'art. 106 c.p.c. ed è derogabile soltanto in senso più favorevole all'assicurato, come statuisce l'art. 1932 c.c.» (G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit. pp. 331-332).

(208) Così Cass. civ., 10 giugno 1960, n. 1554, in *Giur. it.*, 1961, c. 837; Cass. civ., 16 giugno 1954, con nota di A. MARTINELLI, *Applicabilità dell'art. 32 cod. proc. civ. nella ipotesi di chiamata in causa dell'assicuratore*, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1955, c. 584 ss.

Così anche, in dottrina, G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., p. 327 ss.

Si veda poi il già citato art. 144 del Codice delle assicurazioni private (D. lgs. n. 209 del 9 settembre 2005) che oggi esplicitamente riconosce oggi, attraverso una specifica

Con la recezione nell'ordinamento italiano dell'art. 22 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, poi, la cui trattazione affronteremo subito a seguire, la distinzione tra connessione nelle ipotesi di garanzia propria e impropria, è stata inevitabilmente compromessa, stante l'introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo e più ampio concetto di connessione adottato a livello comunitario che inevitabilmente ha avuto importanti riflessi anche sull'interpretazione della normativa interna (209).

Con la nota sentenza del 2015, n. 24707, la Corte di Cassazione, eliminando ogni distinzione nella disciplina processuale tra garanzia propria e impropria, ha stabilito che la deroga alla competenza per ragioni di connessione *ex art. 32 c.p.c.* sussiste anche per le ipotesi di garanzia impropria, specificando che «se il legislatore avesse voluto attribuire rilievo al problema della competenza riservando la norma dell'art. 32 c.p.c. solo alle ipotesi di cd. garanzia propria avrebbe, in realtà dovuto dirlo, mentre detta norma assume rilievo la 'domanda di garanzia', la quale (...) può essere proposta tanto in caso di chiamata in garanzia propria che impropria» (210).

La Corte ha, quindi chiarito che la deroga di cui all'art. 32 c.p.c. opera solo ed esclusivamente per l'ipotesi di chiamata in garanzia in senso stretto, ossia per l'ipotesi

disposizione di legge, al danneggiato l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore (D. DE STROBEL, V. OGLIARI, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private*, Milano, 2008).

(209) Si veda successivo paragrafo 2.4.

Per un approfondimento in materia si veda G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1969, p. 156 ss. e in *Problemi di diritto*, Padova, 1989, p. 85 ss.

(210) Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 24707, cit., al paragrafo 12.

Sull'irrelevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 32 c.p.c. della distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo l'intervento delle SS. UU. con la sent. n. 24707/2015 e in conformità a quanto statuito da quest'ultima, si veda Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, su *www.dejure.it*.

in cui sia proposta nel processo tra le parti originarie nei confronti del garante domanda di manleva, e non anche nel caso in cui il garante sia chiamato nel processo pendente al solo fine di estendere anche a quest'ultimo l'efficacia della sentenza, giacché in quest'ultimo caso non essendovi domanda non può sorgere nemmeno il problema della competenza (211), ma senza che ciò possa influire sull'applicazione dell'art. 32 c.p.c. a tutte le figure di garanzia, propria e impropria, giacché quest'ultimo articolo fa riferimento alla chiamata in garanzia in generale, ammessa ai fini dell'applicazione della seconda parte dell'art. 106 c.p.c., per tutte le figure di garanzia citate (212).

(211) Sul punto, però, va rilevata una contraddizione evidente nell'argomentare della Corte, che ha invece inizialmente sostenuto che anche in caso di chiamata per mera comunanza di causa vi sia la proposizione di una domanda di accertamento del rapporto di garanzia e quindi un conseguente ampliamento oggettivo del processo. Si rimanda a quanto già analizzato a riguardo al § 2.2.,

Sull'opportunità di limitare a questa sola ipotesi l'applicazione dell'art. 32 c.p.c. si veda C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit., c. 593 ss., ove si specifica che sebbene concorde nel ritenere non applicabile all'ipotesi di estensione al garante dell'accertamento relativo al rapporto principale l'art. 32 c.p.c., sul punto critico il commento di Tiscini, la quale sostiene che la Corte abbia trattato l'argomento in maniera troppo semplicistica e senza un necessario e sperato approfondimento. In questo caso aggiunge l'Autrice, si potrà sempre ricorrere all'ipotesi di cui all'art. 33 c.p.c.: «In effetti, ove di solo spostamento della competenza territoriale si dovesse parlare (in caso di allargamento soggettivo del giudizio), non entrerebbe in gioco l'art. 32 c.p.c., bensì eventualmente l'art. 33 c.p.c. Certo è che – al cospetto di una sentenza che non risparmia energie nella ricostruzione di interi istituti – una maggiore chiarezza sul punto (non limpidamente risolto nella prassi applicativa) avrebbe agevolato l'opera dell'interprete» (R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835).

Contra B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 585 ss., con riferimento all'esistenza di una domanda di accertamento del rapporto di garanzia anche nell'ipotesi di chiamata del terzo garante per comunanza di causa.

(212) Si rimanda a quanto già detto al capitolo I, § 1.1. in merito alla pressoché generale adesione di dottrina e giurisprudenza all'interpretazione dell'art. 106, seconda parte, c.p.c. che ne vede l'applicabilità a tutte le fattispecie di garanzia propria e impropria.

L'art. 32 c.p.c. non opera nelle sole ipotesi in cui il terzo garante sia chiamato in giudizio al solo fine di vedere estesa anche a quest'ultimo l'efficacia della sentenza resa nel processo tra le parti originarie, rispetto al quale egli sostanzialmente rimane estraneo, affinché il rapporto garantito non possa più essere rimesso in discussione successivamente in un eventuale processo volto ad ottenere la condanna del garante, ma si applica ai soli processi in cui il garante sia stato chiamato per ottenere la condanna di quest'ultimo a mantenere indenne o a risarcire il garantito (213). Solo in

(213) Così Cass. civ., sez. III, 1375 del 4 febbraio 1993, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 27.

Questa impostazione, anticipiamo sin d'ora, è stata confermata da Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, (cit.), che ha così statuito, al paragrafo 12: «L'art. 32, quando allude alla domanda di garanzia ed attribuisce alla sua proposizione, o per cumulo originario o per cumulo nascente ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il possibile effetto - implicito - di determinare una modificazione della competenza per ragioni di territorio derogabile davanti al giudice adito ed una modificazione della competenza per valore, con rimessione dell'intero giudizio, anche per la causa principale, al giudice superiore, intende riferirsi non già al caso in cui la chiamata del garante sia stata fatta al solo fine di provocare l'estensione soggettiva dell'accertamento sulla domanda principale, bensì al caso in cui abbia avuto luogo con il cumulo rispetto a tale richiesta della domanda di accertamento del rapporto di garanzia ed eventualmente di riconoscimento della prestazione di garanzia subordinatamente all'esito sfavorevole del giudizio sul rapporto principale. La disciplina dell'art. 32 c.p.c. viene in rilievo allora solo nei casi in cui la chiamata in garanzia abbia avuto efficacia estensiva oggettiva e, dunque quando accanto alla domanda di estensione soggettiva al garante dell'accertamento del rapporto principale, sottesa necessariamente a qualsiasi chiamata in garanzia, si sia accompagnata la domanda di garanzia nei sensi su indicati. E' solo in questo caso che vengono in rilievo le regole poste dalla norma sui limiti in cui può avere luogo il *simultaneus processus* ed eventualmente la modificazione della competenza. E' questa un'implicazione che si deve desumere innanzitutto dal fatto che l'art. 32 c.p.c. allude alla 'domanda di garanzia' e con tale espressione (che non è presente nell'art. 106, il quale, conforme alla rubrica del titolo in cui è inserita, disciplina una modalità di esercizio dell'azione e di un'azione già in atto, tale essendo la posizione riferibile al garantito) intende riferirsi alla proposizione della domanda intesa ad ottenere l'accertamento del rapporto di garanzia, che corre fra il chiamante preteso garantito e il garante, ed eventualmente alla domanda consequenziale di attribuzione della prestazione di garanzia condizionatamente all'esito sfavorevole dell'accertamento del rapporto principale».

quest'ultimo caso d'altronde si verifica il cumulo delle cause innanzi al giudice competente perché si realizzi il *simultaneus processus*; e, infatti, si può immaginare l'applicazione dell'art. 32 c.p.c. solo nell'ipotesi di chiamata in causa in garanzia con domanda di condanna del garante e non già nell'ipotesi di comunanza di causa al solo fine di estendere a quest'ultimo gli effetti della sentenza, giacché in quest'ultimo caso non vi è una ulteriore domanda rispetto a quella principale (non essendovi domanda nei confronti del garante chiamato) e pertanto la questione della competenza nemmeno sorge. Solo in questa ipotesi, infatti, si avranno due differenti domande – trattandosi, come già visto, di mera estensione soggettiva dell'efficacia della sentenza nel caso di chiamata del terzo garante per comunanza di causa – e quindi, solo in questo caso, si potrà parlare di causa di garanzia vera e propria tale da rendere opportuna e giustificata una deroga alle disposizioni che tutelano il principio costituzionale del diritto ad un giudice naturale e precostituito per legge.

Inoltre, come rilevato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 24707 del 2015 (214), la questione è facilmente risolvibile in questo senso se si confronta il tenore dell'art. 32 c.p.c. con quello dell'art. 106 c.p.c. L'assoluta genericità di quest'ultimo rispetto alla specificità con cui all'art. 32 c.p.c. si delimita l'applicazione della relativa disciplina alle sole cause di garanzia (ossia alla sola parte seconda dell'art. 106 c.p.c. e non anche alla prima parte che disciplina la chiamata del terzo per c.d. comunanza di causa e, quindi, con riferimento alle cause di garanzia, la chiamata del terzo garante ai soli fini di estensione a quest'ultimo delle statuizioni relative al rapporto principale senza che vi sia stata domanda di condanna nei suoi confronti), non può che far propendere per una siffatta interpretazione. Sul punto non si può che concordare col ragionamento seguito dalle SS. UU. Con riferimento all'eliminazione di qualsivoglia

In dottrina, favorevole all'abbandono della distinzione al fine di tutelare il principio del *simultaneus processus*, si veda A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 597 ss.

(214) Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 24707, cit.

discriminazione in ordine all'applicabilità dell'art. 32 c.p.c. in virtù dell'appartenenza alla categoria della c.d. garanzia propria o a quella impropria, la soluzione accolta appare in linea con quel filone dottrinale (215), al quale abbiamo aderito, che ravvisa anche nelle fattispecie ascrivibili alla figura della garanzia impropria un'ipotesi di pregiudizialità–dipendenza, un nesso cronologico non meramente di fatto, e, ovviamente non è andata esente da critiche da parte dei sostenitori della opposta teoria che, al contrario, non rinviene alcun tipo di connessione – o comunque non tale da rilevare a livello giuridico determinando un'assimilazione delle ipotesi di garanzia propria e impropria – nelle fattispecie di garanzia impropria (216). Non ritorneremo qui sull'argomento già affrontato trattando della connessione nelle ipotesi di garanzia impropria (217), basti, pertanto, rilevare solo alcuni ulteriori aspetti degni di attenzione e, ad avviso di chi scrive, dirimenti sulla questione.

Se da, una parte, si è argomentato in senso contrario facendo riferimento all'art. 33 c.p.c che regola l'ipotesi di cumulo soggettivo e ad una contraddizione giuridica che si verrebbe a creare con questa disposizione in caso di accoglimento del definitivo superamento della distinzione tra garanzia propria e impropria (218), dall'altra la

(215) Così A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, cit., c. 2385 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 355; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 937 ss.; A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, cit., p. 860 ss.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, pp.143-218; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., p. 179; L.VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit., p. 12 ss.

(216) G. COSTANTINO, voce *Garanzia* (chiamata in), cit., p. 596; C. E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, cit., p. 462; P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 104; F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, cit., p. 187; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 559; G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., p. 330 ss.; C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, 2016, cit.

(217) Si rimanda al capitolo I, paragrafi 1.5. e 1.5.3.

(218) Ovviamente si tratta in questo caso di critiche mosse da quegli Autori che non rinvennero nella garanzia impropria alcun tipo di connessione se non un mero collegamento

decisione della Corte appare in linea non solo con una definizione di connessione che inevitabilmente si è dovuto adattare ai mutamenti socio-economici occorsi che hanno prepotentemente reso necessaria l'inclusione delle fattispecie di garanzia impropria all'interno del più ampio concetto di chiamata in garanzia al fine di garantire giudicati tra loro non contrastanti e la tutela del principio dell'economicità dei processi, ma che ha risentito anche, come detto, dell'influenza di una normativa di stampo europeo di ispirazione per il superamento definitivo di un concetto di connessione ormai obsoleto e legato (e conosciuto) esclusivamente alla realtà italiana.

Si tratta di una concezione di connessione che va riconsiderata alla luce dell'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015 e in virtù dell'occorsa eliminazione di ogni distinzione applicativa rispetto alle fattispecie di garanzia impropria, essendo frutto, così come concepita

di fattuale: così C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit., c. 593 ss.; C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, 2016, cit.

A proposito rileva Caratta che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non si concilierebbe con l'art. 33 c.p.c. poiché quest'ultimo esplicitamente non legittima la deroga di competenza per cause connesse solo per ragioni di fatto, ma solo ed esclusivamente tra cause legate da una connessione per titolo o per oggetto. E' però lo stesso Caratta ad affermare anche che, alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite con la sent. n. 24707 del 2015, ci si debba oggi interrogare sulla reale e attuale portata dell'art. 33 c.p.c., ammettendo che pur consistendo la garanzia impropria «in una connessione impropria per questioni estimatorie comuni o per pregiudizi derivati da pagamenti a terzi, può soddisfare esigenze, in capo al convenuto, di maggiore spessore del litisconsorzio facoltativo. Ed infatti se il chiamato non eccede la incompetenza, il convenuto ha molti vantaggi probatori, mentre se le cause devono separarsi la lunghezza di quella a monte pone il convenuto-attore in serie ambasc» (A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 597-98). Alla stessa conclusione giunge Consolo nel già citato C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 593 ss.

Contra R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835 (si rimanda a precedente nota 210).

originariamente, di una dogmaticità e di un rigore giuridico, una «rigorosa esattezza dei principi» per usare le parole di Calamandrei (219), ormai passati e ad oggi, appunto, da considerarsi superati con riferimento alla questione di cui si tratta (220). E ciò non solo in virtù di un evolversi del diritto in linea con l'evoluzione dei rapporti socio-economici, ma anche in base all'inadeguatezza dei criteri utilizzati al fine di mantenere questa distinzione tra garanzia propria e impropria, come, ad esempio, il concetto di connessione che, come abbiamo visto, non può, né ora né poteva allora, costituire un reale discrimine tra le diverse fattispecie.

Pare, ad avviso di chi scrive, che la figura della garanzia impropria nasca da un grosso equivoco iniziale che si è cercato - un po' forzatamente forse - di mantenere nel tempo sulla base di complicati ragionamenti giuridici indirizzati al mantenimento dello *status quo* ossia della distinzione tradizionalmente accolta in materia o, ancora nel tentativo di voler incasellare in categorie giuridiche poco utili le due figure di garanzia e le relative concrete manifestazioni processuali delle stesse. Con la questione della garanzia impropria si è provveduto a creare un grande problema, apparentemente irrisolvibile senza incappare in contrasti giuridici, senza vi fosse una correlata necessità logico-giuridica o di utilità pratica nel mantenimento dell'originaria distinzione. Come per tutti i problemi complessi appare difficile ad un certo punto risalire al punto in cui si originano le maggiori difficoltà, ma se ripercorriamo le tappe di questo istituto dai primi approcci da parte della dottrina, potremo dapprima perderci nelle complicate differenziazioni tra difesa in giudizio e risarcimento del danno, indennizzo e manleva, per poi ancora ragionare appunto sulla connessione come se questa fosse un istituto inattaccabile, un sistema chiuso accessibile solo a chi

(219) P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 16.

(220) Di «retaggio storico» parla Gambineri, che evidenzia come non vi sia connessione per oggetto o per titolo in tutte le ipotesi di garanzia propria né tantomeno ricorra «l'unicità del fatto generatore della responsabilità» (per es. nella garanzia per evizione), così B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., II, p. 417.

rispetti certe qualità, mentre viene dimenticato – come capita quasi sempre quando ci si concentra eccessivamente su un aspetto specifico trascurando una visione più ampia dell'intera questione – che la connessione è un istituto al servizio della difesa processuale nata per rendere più agile la difesa nel processo e garantire una più attenta e corretta l'attività giudiziaria, non solo in termini di evitare sentenze contraddittorie ma anche per un più corretto convincimento del giudice che avrà davanti a sé tutti gli elementi necessari a una valutazione complessiva e quindi più completa della vicenda che coinvolge tutte le parti in causa. Il punto di maggior rilievo appare proprio questo. E' chiaro che se la connessione ha la funzione pubblicistica e privata di tutelare il principio di economia dei processi, il principio di difesa e l'assenza di contrasti tra sentenze, sarà in questo senso che il concetto di connessione andrà rivisto ed interpretato.

Davanti a questi rilievi di non scarso conto, infatti, sembra che l'adozione di concetto di connessione più esteso anche nel nostro ordinamento avrebbe (anzi ha dopo l'intervento della Corte di Cassazione del 2015) lo straordinario effetto di risolvere una volta per tutte un'infondata discriminazione nell'applicazione delle norme processuali in materia di garanzia perpetrata a svantaggio dei soggetti del rapporto di garanzia stesso nelle ipotesi di garanzia impropria e delle rispettive legittime pretese, oltre a penalizzare, come detto, l'armonizzazione delle normative statali caldeggiata a livello europeo (221), il rispetto del principio dell'economia dei processi, la tutela dal verificarsi di contrasti tra giudicati e, non ultimo, il ricordato diritto alla difesa. Per usare le parole di Castellari «nulla, infatti, di più comodo e di più giusto, che il garantito possa chiedere ed ottenere dal garante l'adempimento della

(221) Il riferimento, in particolare, va al già citato articolo 22 della Convenzione di Bruxelles e alla definizione ivi accolta di connessione, definizione adottata sulla scorta dell'esperienza belga e accolta anche negli altri Stati membri.

obbligazione di rilievo precisamente in quello stesso giudizio, per causa ed occasione del quale essa nasce» (222).

2.4. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria negli altri ordinamenti. La giurisdizione nei confronti dello straniero: l'art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012 (e i precedenti art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles prima e del Reg. to 44/2001 poi). Riflessi giuridici della normativa europea sulla definizione di connessione adottata dal nostro ordinamento.

Mentre, come abbiamo visto, in Italia si è a lungo distinto tra garanzia propria e impropria, e, in particolare, si è deciso per l'applicazione di due diversi regimi processuali per le fattispecie rientranti nell'una piuttosto che nell'altra categoria, negli ordinamenti stranieri, al contrario, si è tendenzialmente abbracciata una nozione più ampia di garanzia, sottoposta generalmente ad una disciplina unitaria e indifferenziata (223) e comprendente anche ulteriori fattispecie, rispetto alle tradizionali ipotesi di

(222) A. CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in *Appendice a F. Gluck, Commentario alle Pandette*, Milano, 1896, num. 750-752, p. 514.

(223) Sul punto si specifica, però, che in Germania non esiste una vera e propria chiamata in garanzia paragonabile al nostro art. 106, seconda parte, c.p.c.

L'art. 72 ZPO, infatti, legittima la parte, che sia stata convenuta in giudizio, a notificare giudizialmente la lite al terzo garante al solo fine di estendere a costui gli effetti della sentenza emessa sul rapporto principale. Nell'ambito di questa chiamata (che ricorda la nostra chiamata ex art. 106, prima parte, c.p.c.), si distingue tra *Gewährleistungsanspruch* (chiamata del terzo che la parte ritiene suo garante, e nei confronti del quale a tale titolo se del caso agirà in un diverso giudizio) e *Schadloshaltung Anspruch* (chiamata - sempre ai soli fini di estensione del giudicato sul rapporto principale - del terzo da cui la parte pretende di essere mantenuta indenne). Recita, infatti, l'articolo in parola al primo comma: «*Eine Partei, die für den Fall des ihr ungünstigen Ausgangs des Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewährleistung oder Schadloshaltung gegen*

trasmissione di un diritto o di coobbligazione – che abbiamo visto venivano ricomprese nella figura della garanzia propria italiana e rispettivamente nella c.d. garanzia formale e in quella semplice – che in Italia venivano invece ricondotte nella categoria della c.d. garanzia impropria (224).

A rafforzamento delle conclusioni raggiunte sino a questo punto in materia di chiamata in garanzia impropria, va evidenziata, in un’ottica comparatistica, la sostanziale irrilevanza della distinzione tra garanzia propria e impropria che si rinviene in quasi tutti gli ordinamenti stranieri.

La distinzione tra garanzia propria e impropria anche laddove esistente, come ad esempio in Francia, è comunque esclusivamente terminologica e tale quindi da non influire sull’applicazione delle disposizioni di diritto processuale, ma utile solo a fini descrittivi. Già la giurisprudenza di fine XIX secolo, infatti, adottava un concetto di garanzia ai fini della chiamata in causa del garante assai ampio ed esteso a quelle

einen Dritten erheben zu können glaubt oder den Anspruch eines Dritten besorgt, kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits dem Dritten gerichtlich den Streit verkündend».

La distinzione ha natura meramente classificatoria, senza alcuna ricaduta pratica, posto che il regime della chiamata rimane inalterato (così B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. I, p. 16). Sull’art. 72 ZPO e sulla differenziazione tra *Gewährleistungsanspruch* e *Schadloshaltung Anspruch* si veda B. WIECZOREK, R. A. SCHÜTZE, *Zivilprozessordnung und Nebengesetze: Grosskommentar*, Berlin, 1994, p. 1684.

(224) Con riferimento all’ordinamento tedesco A. WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, Leipzig, 1885, p. 655. Con riferimento all’ordinamento francese si rimanda a P. DE PAEPE, *De la competence en matière de garantie*, in *Etudes sur la Competence civile, septième, etude*, vol. II, Bruxelles, 1892. Inoltre, abbiamo visto che l’art. 22 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 che stabilisce che «ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente» è pressoché la trasposizione letterale dell’art. 30 del *Code judiciaire* belga del 1967.

che sono le ipotesi tradizionalmente ricondotte all'interno della c.d. garanzia impropria (225).

Questa impostazione, seguita dagli altri ordinamenti stranieri e volta ad escludere un regime differente per le diverse figure di garanzia di cui si tratta, ha avuto riflessi anche sulla regolamentazione della garanzia in ambito europeo, in particolare con riferimento alle disposizioni in materia di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita dal Reg. to (CE) 44/2001 e poi trasferita nel Reg. to U.E. 1215/2012.

In Italia la L. n. 219 del 31 maggio 1995 sulla «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», all'art. 3, dopo aver statuito, al comma primo, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto sia residente o abbia il domicilio nel territorio nazionale o qui abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, enuncia, al secondo comma, degli ulteriori criteri aggiuntivi applicabili in materia, richiamando esplicitamente le sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della già citata Convenzione di Bruxelles

(225) Così, *ex multis*, Req. 18 août 1864, in *D.P.* 1864, 1, p. 463, e in *Jurisprudence générale du royaume*, Parigi, 1876, vol. 35, p. 95; con la quale si è accolta la chiamata in garanzia del proprietario da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio dal subappaltatore per i danni subiti a causa dell'interruzione dei lavori ordinata dal proprietario stesso; ancora Civ. 4 juillet 1889, in *D.P.* 1890, 1, p. 376, con cui è stata riconosciuta validamente proposta la chiamata in garanzia del venditore da parte del compratore convenuto dal subacquirente per il ritardo del primo nella consegna della merce; Civ. 17 novembre 1908, in *S.* 1914, p. 443 ove si è ammessa la chiamata in garanzia del dante causa da parte del venditore convenuto in giudizio dal compratore per vizi che erano già esistenti prima dell'occorsa vendita. Nello stesso senso Civ., 1 août 1892, in *Journal du palais*, 1892, I, p. 584; Civ., 9 juillet 1900, *ibid.*, 1904, I, p. 11; Civ., 6 janvier 1902, *ibid.*, 1903, I, p. 132. Per il palese riconoscimento da parte della dottrina francese di un concetto di garanzia inteso quale diritto al risarcimento e quindi esteso alla categoria della garanzia impropria si veda per tutti P. DE PAEPE, *De la compétence en matière de garantie*, in *Etudes sur la Compétence civile, septième, étude*, cit.

del 1968 concernente la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con Legge 21 giugno 1971 n. 804 (226).

Tra le disposizioni richiamate riveste particolare rilievo ai fini della nostra analisi l'art. 6 n. 2, poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successivamente trasposto senza alcuna modifica nell'art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012, dedicato alla connessione, dove si stabilisce che il convenuto può essere, inoltre, citato «qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo». La norma in questione permette la deroga alla giurisdizione in ipotesi di chiamata in garanzia o di generica chiamata del terzo nel processo con il solo limite di evitare che ad essa si faccia ricorso al dar luogo ad un litisconsorzio facoltativo c.d. fittizio (227), ossia con la finalità unica del c.d. «forum shopping», quel fenomeno di scelta del foro volto a fare ricorso a deroghe di legge in materia di competenza al solo fine di creare artificiosamente o in maniera simulata un collegamento della fattispecie con un certo ordinamento con lo scopo di individuare il giudice, diverso da quello che sarebbe naturalmente competente, a sé più favorevole a danno del convenuto o, in questo caso, a danno del terzo (228).

(226) Per un approfondimento in materia di giurisdizione italiana e diritto europeo si veda G. BIAGIONI, *L'ambito della giurisdizione italiana*, in (a cura di) L. Dittrich, *Diritto processuale civile*, cit., p. 122 ss.

(227) Così B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., pp. 411-13; E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, II ed., Torino, 2009, p. 73 ss.; A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 598.

(228) Con riferimento alla verifica del carattere abusivo nella scelta del giudice competente ai sensi dell'art. 6 n. 2 del Regolamento n. 44/2001, corrispondente ora all'art. 8 n. 2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, si veda O. LOPES PEGNA, *Collegamenti fittizi o fraudolenti di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2015, p.

Rileva altresì, per quanto ci interessa, il richiamo all'art. 10, comma primo, della Convenzione del 1968, oggi art. 13 n. 1 del Reg. to 1215/2012, laddove viene specificato che «in materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta» (229).

Mentre grandi dubbi non sono sorti circa la corretta applicazione della citata disposizione della Convenzione in materia di assicurazione per la responsabilità civile, ne sussistono per quanto riguarda la deroga della giurisdizione per ragioni di garanzia ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione di Bruxelles (poi art. 6 n. 2 del Regolamento (CE) n. 44/2001, e oggi, *in parte qua*, recepito dall'art. 8 n. 2 del Reg. to UE 1215/2012). Rispetto a quest'ultima ci si è chiesti in dottrina se l'azione di garanzia che ivi viene in considerazione si fosse dovuta interpretare – nel silenzio della stessa (230) – alla luce dei criteri interni di ciascuno Stato membro e delle definizioni in uso

397 ss., laddove si specifica che «può ipotizzarsi anche che il carattere «abusivo» della domanda derivi piuttosto dalla scelta dell'attore di adire un foro (per la causa principale) non competente ai sensi del regolamento (presupponendo dunque in tal caso la strumentale accettazione del convenuto). Non è chiaro, inoltre, se il carattere 'abusivo' della domanda debba essere eccepito dal terzo chiamato o se spetti tale verifica anche d'ufficio al giudice nazionale. In quest'ultimo senso sembra possa essere letta la decisione della Corte di giustizia nel caso *GIE Groupe européenne*, in cui ha affermato che spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verificare l'esistenza di un nesso tra le azioni, 'nel senso che esso deve assicurare che l'azione in garanzia non abbia il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale' ('the court which would be competent in the case' nella versione inglese)». La sentenza a cui si fa riferimento nel testo è Corte di giustizia, sent. 26 maggio 2005, causa C-77/04, *GIE européenne*, Raccolta, 2005, p. I-4509.

(229) Per un approfondimento esteso anche all'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia si veda S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 177 ss.

(230) Non si rinviene, infatti, né nella Convenzione di Bruxelles del 1968, né nei successivi regolamenti alcuna definizione del concetto di garanzia. Tuttavia, nella relazione Jeanard alla Convenzione si evocava proprio l'ipotesi delle c.d. vendite a catena, fattispecie

nel singolo Stato che le applica, e quindi per quanto riguarda l'Italia limitatamente alle sole fattispecie tradizionalmente considerate di garanzia propria, o se forse non fosse stato più corretto, al fine di garantire una uniforme applicazione del diritto, adottare una definizione di garanzia il più ampia possibile in linea con il concetto di garanzia adottato dalla Corte di Giustizia (231) e comprensivo di fattispecie solitamente considerate nel nostro ordinamento come facenti parte della figura della c.d. garanzia impropria, ovverosia, ad esempio, le vendite a catena e i subcontratti (232).

La dottrina a riguardo da principio è risultata divisa sul punto. Da una parte, infatti, vi era chi riteneva che non vi fosse alcun dubbio sulla necessità di interpretare la disposizione di cui si tratta solo con riferimento a quelle ipotesi di garanzia propria per le quali la connessione rendeva possibile internamente la deroga di competenza e quindi facendo riferimento a concetti strettamente di diritto interno di ciascun Stato

tipica di garanzia impropria, per chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 6 n. 2 della Convenzione. (E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, cit., p. 84).

(231) Che le decisioni della Corte di Giustizia abbiano natura di fonti del diritto in Italia è principio ormai consolidato; al pari di tutte le disposizioni dell'Unione Europea, le sentenze della Corte di Giustizia infatti hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, come è stato riconosciuto esplicitamente anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 170 del 5 giugno 1984 e 113 del 23 aprile 1985 (su www.giurecost.org).

(232) Sul punto si veda A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993; M. DE CRISTOFARO, *Competenza in materia di riassicurazione, presupposti territoriali di applicazione della Conv. Di Bruxelles ed actor sequitur forum rei quale principio cardine del sistema convenzionale*, nota a Corte Giustizia Comunità Europee, 13 luglio 2000, n. 412, in *Int'l Lis*, 2002, p. 14 ss.

A favore di un'interpretazione dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 che fosse quanto più possibile volta a garantire quale principale funzione quella di uniformare le decisioni e armonizzare il diritto dei diversi Stati membri si veda G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, cit., p. 156 ss.; E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, cit., p. 86.

membro (233), e chi invece, dall'altra parte riteneva si dovesse interpretare la normativa europea in maniera conforme al diritto europeo e quindi tale da favorire l'armonizzazione delle disposizioni interne di ciascun Stato membro, ricorrendo a concetti e definizioni che era la stessa normativa europea a suggerire. Tra i sostenitori di quest'ultima teoria interpretativa vi erano poi coloro che affermavano che mancando una definizione nella normativa europea del concetto di garanzia applicabile all'ipotesi in questione si potesse ricorrere ai concetti di diritto interno (ammettendo l'applicazione della deroga di cui all'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 alle sole ipotesi di garanzia propria dunque) e coloro che invece ne sollecitavano un'interpretazione più ampia, in linea con quanto veniva già applicato dagli altri Stati membri, favorendo un concetto di connessione parimenti più esteso e intesa come qualsiasi collegamento o nesso tra domande, e quindi comprensivo di tutte le ipotesi di garanzia, propria e impropria (234).

(233) Così, tra gli altri, M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 22.

(234) Tra coloro che sostenevano in questa specifica ipotesi che il concetto di garanzia dovesse essere interpretato secondo i parimenti interni della normativa statale e ciò in quanto mancava una definizione a livello comunitario utile a dirimere la questione: G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, cit., p. 85 ss.; mentre tra coloro che ritenevano necessario adottare una soluzione interpretativa che vedesse necessariamente l'applicazione dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968, art. 6 n. 2 del Regolamento (CE) n. 44/2001, e oggi art. 8 n. 2 del Regolamento (UE) 1215/2012, a tutte le ipotesi di garanzia, propria o impropria, dovendosi accogliere la definizione di connessione più ampia possibile adottata a livello europeo M. DE CRISTOFARO, *Perpetuatio jurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*, cit., p. 914 ss.; con riferimento esplicito alla necessità di uniformare le decisioni in materia di deroga alla giurisdizione per l'ipotesi di chiamata in garanzia e a favore dell'armonizzazione dell'applicazione della normativa a livello di singolo Stato membro, si veda R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 402 ss., in particolare p. 409 laddove specifica la necessità che i giudici italiani applichino i criteri ermeneutici convenzionali e non già quelli di diritto interno; e ancora, favorevole all'adozione di un concetto di connessione esteso tale da includere anche la connessione c.d. impropria che si realizza quando la decisione di due o più giudizi dipenda

Sul punto è poi intervenuta in più occasioni la giurisprudenza, dapprima adottando un'interpretazione restrittiva del concetto di garanzia per poi, all'opposto, estenderne la definizione alle ipotesi tradizionalmente ricomprese nel concetto di garanzia impropria (235). Con una serie di pronunce, precedenti rispetto alla sentenza

dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto, v. A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, cit.

(235) Così Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8404, cit., laddove si statuisce a favore della assoluta irrilevanza della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 del Regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012). In senso conforme, Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2009, n. 5965, cit., laddove si afferma che «è fermo convincimento di queste Sezioni Unite che, sia pur soltanto ai fini di una corretta individuazione del giudice competente *quoad jurisdictionis*, la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria debba essere definitivamente superata».

Sul punto si veda anche Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2009, n. 7991, laddove si specifica che «la Convenzione ha lo scopo di uniformare le regole processuali nazionali degli Stati contraenti e quindi è lasciato a queste di disporre in ordine ai tempi e ai modi che devono essere osservati per chiamare un terzo nel processo; tuttavia queste. Norme non devono precludere l'effetto utile della convenzione e, quindi, non possono essere applicate per limitare l'operatività delle norme di competenza previste dalla convenzione (principio affermato anche dalla sentenza CDGE Duijnste, 15.11.1983, c – 288/92). La distinzione interna all'ordinamento italiano tra garanzia propria e impropria, se applicata anche ai fini della giurisdizione internazionale, realizza la limitazione dell'operatività della norma regolamentare dell'art. 6, punto 2, citato. (...) In definitiva è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale in caso di chiamata, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, onde consentire la celebrazione del *simultaneus processus*, dovendo l'indagine circoscriversi, viceversa, al solo accertamento della non pretestuosità di tale chiamata» (con nota di M. WINKLER, *Regime di Bruxelles e chiamata in garanzia: una (giusta) inversione di rotta della nostra Cassazione*, cit., p. 848 ss.).

Ancora, sulla stessa linea, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bolzano, 11 febbraio 2010, con nota di A. REISTADLER, *Note minime in tema di garanzia (propria e impropria) e proroga di competenza nel Reg. (CE) n. 44/2001*, in *Giur. it.*, 2011, c. 154 ss.

Contra Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10891, secondo la quale il criterio di cui all'art. 6 n. 2 del Regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012), si applica solo in caso di garanzia propria, e, quindi, sempre secondo questa Corte, quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore

n. 24707 del 2015 della Cassazione, infatti, i nostri tribunali hanno via via abbandonato l'iniziale orientamento volto a restringere l'applicazione della deroga di cui si tratta alle sole ipotesi di garanzia propria, per giungere nella pratica ad eliminare la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria seppur ai soli fini del riparto di giurisdizione.

La questione, apparentemente limitata alla sola deroga in tema di giurisdizione nei confronti dello straniero è stata invece di straordinaria importanza per le rilevanti ripercussioni avute nel processo che ha infine portato all'eliminazione della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini dell'applicazione del diritto processuale interno al nostro ordinamento. E, infatti, l'*input* all'abbandono della distinzione ai fini processuali della distinzione tra le due figure di garanzia è giunto proprio dal dibattito sorto intorno alla deroga della giurisdizione di cui all'art. 6 n. 2 del Reg. to (CE) 44/2001, oggi Reg. to (UE) 1215/2012.

Nel dettaglio, la questione in parola è stata oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione, sezione terza, nel 2014 (ord. n. 16780 del 23 luglio 2014) (236).

delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia (con nota contraria di B. GAMBINERI, *Giurisdizione italiana e chiamata in garanzia: la garanzia impropria continua a mietere vittime*, cit., p. 136 ss. e p. 416-17).

Per la giurisprudenza iniziale favorevole all'applicazione alle sole ipotesi di garanzia propria dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles (poi art. 6 n. 2 del Regolamento (CE) n. 44/2001 e oggi art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012), Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1987, n. 246, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 1119 ss. Merita, poi, di essere menzionata la pronuncia Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2000, n. 12398, con nota di M. DE CRISTOFARO, *Perpetuatio jurisdictionis e competenza giurisdizionale per concessione*, cit., p. 914 ss., ove la Corte è giunta a classificare quale fattispecie rientrante nella di garanzia propria l'ipotesi, tipicamente ascrivibile alla figura della garanzia impropria, delle vendite a catena, e ciò pur di potervi applicare la deroga di cui all'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles (poi art. 6 n. 2 del Regolamento (CE) n. 44/2001 e oggi art. 8 n. 2 del Reg. to (UE) 1215/2012).

Sul contrasto che così si è venuto a creare in seno alla Corte di Cassazione si veda G. TRAVAGLINO, *Contrasti rimessi alle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2012, 2, p. 179.

(236) Cass. Civ., sez. III, ord., 23 luglio 2014, n. 16780, su www.pluris-cedam-utetgiuridica.it.

In questa occasione la Corte, ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite 28 maggio 2012, n. 8404, la quale ultima sembrava indicare, ad avviso della terza sezione, uno specifico indirizzo, ancorché riferito alla soluzione della sola questione di giurisdizione, che «svaluta la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, con possibili ricadute sulla struttura del processo e sui diritti processuali dei partecipi al rapporto sostanziale», rilevando come questo aspetto fosse di una rilevanza tale da necessariamente dover essere rimesso per la sua soluzione alle Sezioni Unite stesse.

La questione è, dunque, stata di notevole rilievo nell'*iter* che ha poi portato le Sezioni Unite a pronunciarsi con la nota sentenza n. 24707 del 2015 sulla più ampia questione della generale distinzione adottata dal nostro ordinamento in tema di chiamata in garanzia tra garanzia propria e impropria e non solo limitatamente ai fini dell'applicazione dell'art. 6 n. 2 del Reg. to (CE) 44/2001, oggi Reg. to (UE) 1215/2012.

Tuttavia, va evidenziato che all' art. 22 della citata Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si stabilisce che «ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente» (237). Con l'introduzione

(237) L'articolo in parola, è, la traduzione, quasi alla lettera, dell'art. 30 del *Code judiciaire* belga del 1967, che stabilisce che «des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles son liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être

di questa disposizione nel nostro ordinamento (238), già non si poteva persistere, prima della sentenza n. 24707 del 2015 (239), ad avviso di chi scrive, nell'immaginare la garanzia come distinta tra propria e impropria ai fini del fenomeno della connessione anche nel nostro ordinamento interno senza cadere in una forte contraddizione giuridica, e ciò in virtù, prevalentemente e come già abbiamo accennato, dell'innovativo ampio concetto di connessione che in tal modo è stato così introdotto anche nel nostro ordinamento. Infatti, sebbene il nostro ordinamento tenga ben separati i concetti di competenza e giurisdizione, la recezione di questa disposizione non può considerarsi senza effetti, tant'è che la sua introduzione ha creato dubbi interpretativi e applicativi in dottrina e in giurisprudenza (240). In

inconciliables si les causes étaient jugées séparément». In senso praticamente identico, il concetto di connessione adottato in Francia e codificato all'art. 101 del Code de procédure civile français: «S'il existe entre des affaires protégées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction».

(238) Il riferimento va alla L. n. 218 del 31 maggio 1995 sulla «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», ove in particolare all'art. 3, dopo aver statuito, al primo comma, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto sia residente o abbia il domicilio in Italia o qui abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, stabilisce espressamente, al comma secondo, che «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

(239) Conf., successivamente alla pronuncia delle SS. UU. n. 24707 del 2015, si veda Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2019, n. 485, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2018, n. 30420, *ivi*.

(240) In dottrina si rimanda a G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, cit., p. 85 ss.; M. DE

particolare, ci si è chiesti se il criterio ivi indicato andasse adoperato non solo per dirimere questioni relative alla connessione in ambito internazionale o, *rectius*, in materia prevalentemente di questioni di giurisdizione, ma se non si trattasse altresì di considerare quanto l'adozione condivisa a livello internazionale di un siffatto criterio spiegasse i propri effetti pure in ambito interno, influenzando, in altre parole, anche l'attività dei nostri interpreti e contaminando il diritto interno, i criteri tradizionalmente considerati e le nozioni ormai consolidate anche in materia di competenza, armonizzando le rispettive discipline sia in materia di giurisdizione che di competenza (241).

E' chiaro che in ambito internazionale ciò che maggiormente preme è il rispetto di un principio fondamentale quale quello dell'unicità della giurisdizione, al quale è

CRISTOFARO, *Perpetuatio jurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*, cit., p. 914 ss.; R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 402 ss.; A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, cit.; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, V ed., Roma, 1956, p. 53; M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 22; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, Napoli, 1954, p. 30 ss.

Quanto alla giurisprudenza si vedano Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8404, in www.pluris-cedam-utet-giuridica.it; Trib. Bolzano, 11 febbraio 2010, con nota di A. REISTADLER, *Note minime in tema di garanzia (propria e impropria) e proroga di competenza nel Reg. (CE) n. 44/2001*, in *Giur. it.*, 2011, c. 154 ss.; Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2009, n. 5965, cit.; Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2009, n. 7991, con nota di M. WINKLER, *Regime di Bruxelles e chiamata in garanzia: una (giusta) inversione di rotta della nostra Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 848 ss.; Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10891 con nota contraria di B. GAMBINERI, *Giurisdizione italiana e chiamata in garanzia: la garanzia impropria continua a mietere vittime*, in *Int'l Lix*, 2003, 3-4, p. 136 ss.

Ancora, recentemente, Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2018, n. 30420, che esplicitamente riconosce l'applicazione dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 anche alle ipotesi di garanzia impropria, specificando che per la sua applicazione non assume rilevanza la distinzione tra garanzia propria e impropria, salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale Conf. Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2019, n. 485, entrambe su www.dejure.it.

(241) Così G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, cit., p. 402-403.

collegato anche quello di economia processuale, tesi, appunto, alla trattazione unitaria di cause connesse, e che di conseguenza, sia il concetto di garanzia, sia quello di connessione, vengano considerati nel senso più ampio possibile, al di là di distinzioni che finiscono per essere fini a se stesse e scarsamente in linea con quelle che sono, oggi più che mai, le esigenze dei tribunali da una parte ma anche, dall'altra, la necessità di garantire una reale efficacia nella tutela dei diritti del singolo, ossia assicurare il diritto ad un processo il più rapido possibile (giacché la tutela dei diritti comprende inevitabilmente anche l'importante aspetto del tempo necessario per ottenerla) e il meno economicamente dispendioso possibile e ciò non solo per i soggetti coinvolti ma a maggior ragione anche in termini di risorse statali impiegate (242).

(242) Con riferimento alla dottrina francese così scrive Tarzia: «la dottrina ha sempre negato che la connessione possa essere determinata, (...), sulla base degli elementi di identificazione delle azioni, rilevando che né l'identità delle parti né l'identità dell'oggetto o della causa ne sono di per sé dati caratteristici, condizioni necessarie e sufficienti. Il criterio pragmatico accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina prende in considerazione le conseguenze, che potrebbe avere la decisione che interverrà su una delle domande, riguardo alla decisione che dovrà essere resa sull'altra, e segnala il carattere sovrano dell'apprezzamento dei giudici di merito. La varietà delle formule (perseguimento di scopo comune; legame di dipendenza e di subordinazione o di preponderanza tra le due cause; influenza necessaria di una delle domande sulla soluzione dell'altra) pone capo (..) alla valutazione del rischio di un giudizio separato, il rischio cioè di soluzioni inconciliabili». E prosegue più avanti, ora con riferimento al nostro ordinamento: «Si dovrebbe poi assoggettare la riunione per connessione, la modificazione di competenza, il processo simultaneo a valutazioni che siano, non solo, di legalità, ma anche di opportunità (...) Che il *processus simultaneus* sia dominato da finalità di economia processuale (oltre che di armonia tra i giudicati) che talora lo consigliano e altra volta invece ne richiedono lo scioglimento (...) non dovrebbe comportare però la sostituzione del criterio di legalità con mere valutazioni discrezionali: pena la compromissione di esigenze di tutela, e specificamente di garanzia del 'giudice naturale'» (G. TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 405 e 409).

2.5. Art. 108 c.p.c. e chiamata in garanzia impropria: diversi regimi normativi a livello processuale. L'istituto dell'estromissione e la chiamata in causa del garante in ipotesi di comunanza di causa e di causa di garanzia. La questione della sovrapposizione tra la qualità di attore e convenuto del garante nell'ipotesi di estromissione nella causa di garanzia. Il nuovo regime introdotto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 2015: profili problematici. La sorte della domanda di garanzia nel caso di estensione dell'istituto dell'estromissione anche all'ipotesi di chiamata del garante in garanzia in base alla seconda parte dell'art. 106 c.p.c.

Alla medesima conclusione raggiunta in relazione alla arbitrarietà della esclusione dall'applicazione dell'art. 32 c.p.c. nelle ipotesi di garanzia impropria si deve giungere, ad avviso di chi scrive, anche con riferimento all'art. 108 c.p.c. Anch'esso – benché di minor rilievo rispetto al primo anche in relazione al suo raro verificarsi nella pratica – è stato, infatti, a lungo ritenuto non applicabile alle ipotesi di garanzia impropria e ciò, a differenza di quanto avvenuto con altri corollari della distinzione tra garanzia propria e impropria, senza particolari dubbi da parte di dottrina e giurisprudenza con riferimento all'esclusione della garanzia impropria dal suo ambito applicativo, fino all'intervento delle Sezioni Unite del 15 dicembre 2015 con la sentenza n. 24707. I dubbi, anzi – e ora li vedremo –, hanno riguardato prevalentemente ulteriori limitazioni all'applicazione di questo istituto anche alle ipotesi di garanzia propria.

Questa disposizione di legge legittima l'estromissione del garantito nell'ipotesi in cui il garante accetti di assumere la lite al suo posto e qualora le altre parti non si

oppongano, stabilendo altresì che la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso (243).

Il codice di procedura civile del 1865, vale la pena ricordarlo, all'art. 198, stabiliva esplicitamente che: «nei casi di garanzia per azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi può chiedere di essere messo fuori di causa. Quantunque messo fuori di causa, il convenuto ha il diritto di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei suoi diritti, e l'attore può domandare che il medesimo bene vi resti per l'adempimento delle obbligazioni che personalmente lo riguardano». Con questa statuizione il legislatore prendeva posizione esplicitamente in materia, limitando, senza lasciare dubbi all'interprete, l'estromissione del garantito alle sole ipotesi di garanzia derivante da trasferimento di diritti.

Successivamente con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile, pur nel silenzio dell'art. 108 c.p.c., parte della dottrina e giurisprudenza hanno sempre ritenuto non applicabile la disposizione in parola, fino almeno alla sentenza n. 24707 del 2015 della Corte di Cassazione, alle ipotesi di garanzia impropria in quanto, al pari di quanto abbiamo visto in relazione all'applicazione dell'art. 32 c.p.c., l'autonomia dei due distinti rapporti dedotti in causa non rendeva possibile immaginare una sentenza emessa nei confronti dei soli attore e garante, tra i cui rispettivi rapporti con il garantito non sussisteva, secondo la tradizionale dottrina e giurisprudenza, alcun

(243) L'istituto dell'estromissione è un aspetto della *legitimatio ad causam* contraddistinto da due elementi specifici, ossia dal riguardare procedimenti litisconsortili e dal carattere successivo e sopravvenuto della mancanza di legittimazione in capo ad una parte del processo rispetto all'instaurazione del giudizio (G. FABBRINI, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, in *Studi in memoria di G.B. Funajoli*, Milano, 1961, p. 429 ss.; F. TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano, 1975, p. 57 e ID., *Estromissione della parte dal processo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, p. 2).

tipo di connessione e collegamento (244).

In particolare, secondo una certa corrente di pensiero, l'art. 108 c.p.c. benché nulla disponga in relazione ad eventuali restrizioni applicative, andrebbe interpretato alla luce e alla stregua di quanto precedentemente stabilito dal citato art. 198 del previgente codice di procedura civile. Pur in mancanza di statuizione esplicita, l'estromissione del garantito sarebbe applicabile non già per tutte le ipotesi di garanzia propria (escludendo del tutto, quindi, l'applicazione alle fattispecie di garanzia impropria) ma solo ed esclusivamente per le ipotesi di trasferimento di diritti, ossia per quella categoria detta di garanzia reale o formale (245). A favore di una tale

(244) Così, in dottrina, F. TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano, 1975, p. 113 e ID., *Estromissione della parte dal processo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, p. 2. E ancora, A. CARCHIETTI, *Pretesa risarcitoria dell'attore e chiamata di terzo da parte del convenuto: come «scongiurare» il pericolo di una condanna affetta da vizio di ultrapetizione*, nota a Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5057, in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 125 ss., che trattando di chiamata in garanzia impropria afferma che: «laddove il convenuto chiami in causa il terzo allo scopo di 'valorizzare il ruolo giuridico di garante (...), non vi è margine per una condanna che ponga in relazione diretta il terzo garante e l'attore vittorioso. Il terzo, infatti, è garante del convenuto, ed il convenuto cita il terzo per dedurre nel processo il rapporto tra sé – e sé soltanto – ed il terzo garante. La condanna, ove pronunciata, non potrà che spiegare i suoi effetti per il convenuto nei confronti dell'attore, e per il terzo nei confronti del convenuto, senza che fra attore e terzo si possa configurare alcun tipo di promiscuità».

Per quanto concerne la giurisprudenza favorevole all'esclusione delle fattispecie di garanzia impropria dall'ambito applicativo dell'art. 108 c.p.c. si veda Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2010, n. 13432, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 393 che tuttavia ammette il ricorso all'art. 108 c.p.c. per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 il quale recita: «Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio». Favorevole all'esclusione dall'applicazione dell'art. 108 c.p.c. per le ipotesi di garanzia impropria anche Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, con nota contraria di B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di garanzia*, in *Foro it.*, 2005, c. 2385.

(245) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 188 ss.; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 356 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit.,

interpretazione, benché, si anticipa, non condivisa da chi scrive, vanno citati i Progetti Solmi che asserivano la necessità di mantenere questa limitazione nell'applicazione dell'istituto dell'estromissione del garantito alle sole ipotesi di garanzia reale. Nel Progetto preliminare Solmi, infatti, all'art. 272 si legge che: «se la chiamata del terzo avvenga per ragione di garanzia formale e il garante comparisca e accetti di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere di essere estromesso dal giudizio e, qualora non vi siano opposizioni, il giudice ne ordina l'estromissione». Parimenti, all'art. 278 del Progetto definitivo Solmi è previsto che: «nei casi di garanzia formale, se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere di essere estromesso dal giudizio e, qualora non vi siano opposizioni, il giudice ne ordina l'estromissione» (246).

Secondo gli Autori favorevoli all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. alle sole ipotesi di garanzia reale, essendo l'obbligo di difesa intrinseco alla chiamata in garanzia (c.d. teoria difensiva della garanzia) e costituendone l'aspetto fondamentale alla base della distinzione tra garanzia propria e impropria, appare chiaro che in tutti gli altri casi (di vincoli di coobbligazione e di garanzia impropria) in cui questa difesa, a loro detta, non sussiste, non è immaginabile l'assunzione e l'esplicazione di detto obbligo di difesa qui non ravvisabile e quindi l'estromissione. Solo nelle ipotesi di trasmissione

p. 88 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, p. 621; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 233 ss. E ancora, Ricca-Barberis per il quale l'estromissione costituisce «sempre surroga o sostituzione processuale autorizzata dalla legge. Dove la surroga non è ammessa espressamente dalla legge non la può introdurre l'interprete (...). Al compratore è lecito chiamar in garanzia il venditore affinché lo sostituisca nella causa, ma a questo non è possibile chiamarne in garanzia un altro, e perciò neppure al compratore. La garanzia impropria è dunque inammissibile. Se l'assicuratore subentra nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile del danno, ciò avviene in forza d'una disposizione di legge che nel caso del venditore del venditore non c'è» (M. RICCA-BARBERIS, *Il contratto a favore di terzi e la garanzia impropria*, cit.).

(246) I progetti di legge e le relazioni esplicative si possono leggere in A. LUGO- M. BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori*, cit.

di un diritto, ossia di garanzia reale, in altre parole, vi sarebbe un correlato obbligo di difesa, che manca nelle altre fattispecie e che per questo non consente che il garante assuma la lite operando quale sostituto processuale del garantito estromesso. Abbiamo già visto trattando della definizione di garanzia processuale come l'obbligo di difesa sia, a nostro avviso, elemento inidoneo a fungere da discriminante per l'individuazione di differenti figure di garanzia. Si tratta, infatti, di una qualificazione basata su un elemento, quello della difesa processuale, di difficile estrapolazione rispetto alla singola fattispecie di garanzia e che si può rinvenire anche laddove l'elemento di difesa non si concretizza o manifesta in maniera esplicita ed inequivocabile (247). Pertanto, non si ritiene questo un distinguo capace di influire addirittura sulla possibilità di estromettere un soggetto dal processo, trattandosi di una teoria che ci appare ormai superata e in ogni caso incapace di influire sulla questione di cui si tratta (248).

Sul punto un'Autrice (249) ha contestato a questi interpreti il fatto di aver escluso dall'applicazione dell'art. 108 c.p.c. anche le fattispecie da vincoli di coobbligazione, considerato che nell'obbligo di difesa gli stessi Autori individuano la caratteristica peculiare delle fattispecie di garanzia propria rispetto a quelle di garanzia impropria. La critica non pare, tuttavia, centrare appieno la questione, e ciò poiché probabilmente la problematica intorno all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. non è da considerarsi limitata alla distinzione tra garanzia propria e impropria, o, meglio, non

(247) Si veda quanto già ampiamente trattato in cap. I, paragrafi da 1.3. a 1.5.3.

(248) Così anche B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., II, p. 449-50.

(249) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., II, p. 449-50. Tuttavia, efficace e convincente risulta l'analisi condotta dall'Autrice in merito alla classificazione della garanzia per evizione quale ipotesi di responsabilità contrattuale e non già di garanzia, sicché, trattandosi della principale fattispecie ascrivibile alle ipotesi di garanzia propria e, in particolare, di garanzia reale, si comprende che la teoria qui riportata che vede l'art. 108 c.p.c. applicabile a solo queste ipotesi non convince nemmeno da questo punto di vista (*Op. cit.*, I, p. 65 ss. e, in particolare, p. 85).

pare vertere principalmente intorno a questo aspetto, come forse erroneamente si è ritenuto. Ad avviso di chi scrive, si tratta piuttosto per tutti gli Autori favorevoli al mantenimento dell'art. 108 c.p.c. con esclusivo riferimento alle ipotesi di trasferimento dei diritti così come statuito nel previgente codice di procedura all'art. 198, di rinvenire una logicità tenendo conto della *ratio* sottesa a questo istituto giuridico, – la cui analisi non può non passare anche dalla citata disposizione del vecchio codice in materia – che ne determina i casi idonei alla sua applicazione, oltretutto di verificare quando il ricorso all'estromissione del garantito abbia una reale e concreta funzionalità. In altre parole, sembra aver poco senso consentire *tout court* al garantito di ricorrere all'estromissione in tutte le ipotesi di garanzia, propria e impropria, al solo fine di uniformarne la disciplina, quando tutto l'ordinamento nel suo insieme sembra seguire l'opposta tendenza volta alla riunione dei processi con cause connesse in un'ottica di economia del processo e di armonia dei giudicati e teso alla partecipazione di tutte le parti interessate dalla lite. E' chiaro che si tratta di una deroga quella prevista dall'art. 108 c.p.c. che nulla o poco ha a che fare con la problematica della garanzia impropria e che pare invece diretta a consentirne l'applicazione solo quando strettamente necessario e quando si ritenga che nulla può aggiungere il garantito al processo e perciò si rende opportuna, e possibile, la sua estromissione. Inoltre si pone a carico del garante un obbligo di *facere*, di difficile attuazione come tutti gli obblighi di tale natura, per la cui previsione si tende comprensibilmente a voler ridurre le ipotesi alle quali collegarlo a quella in cui l'assunzione di un siffatto obbligo processuale ha concrete possibilità di realizzarsi.

Ma pur con queste dovute precisazioni, non si ritiene che la teoria legata all'obbligo di difesa possa essere oggi ancora immaginabile e sostenibile.

L'estromissione del garantito, secondo un'altra interpretazione, è da ritenersi possibile per tutte le ipotesi di garanzia, sia propria che impropria quindi, ma soltanto se la chiamata del garante è avvenuta per rendergli opponibile la sentenza resa nel processo e non anche nell'ipotesi di chiamata c.d. innovativa nella quale si domanda

anche la condanna del garante (250). In altre parole l'estromissione può realizzarsi solo quando con la chiamata in garantito si limiti a provocare la partecipazione al processo del garante e non anche quando promuova un'azione di rivalsa o regresso nei suoi confronti. Soltanto nella prima ipotesi, secondo questa teoria, sarebbe immaginabile una estromissione del garantito, non anche nella seconda, giacché in quest'ultima il garantito che abbia formulato nel processo una domanda nei confronti del garante, se viene estromesso dal processo, «verrebbe ad assumere contemporaneamente la qualità di convenuto e di attore, l'uno in proprio e l'altro come sostituto processuale: il che sarebbe assurdo» (251).

O ancora, si è affermato che l'estromissione dovrebbe essere consentita anche quando si tratta di chiamata in garanzia vera e propria, ossia quando il terzo garante venga chiamato nel processo non solo perché si accerti l'esistenza del rapporto di garanzia ma anche con esplicita domanda di condanna nei suoi confronti e quindi non solo per l'ipotesi di c.d. comunanza di causa. In questo caso il garantito chiedendo di essere estromesso dal processo dovrebbe contestualmente anche rinunciare alla domanda di regresso o di rivalsa, di tal guisa che il processo si semplificherebbe non solo dal punto di vista soggettivo ma anche da quello oggettivo, operando la rinuncia alla domanda nei confronti del garante (252).

(250) F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 356; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2015, p. 354 ss.

(251) *Op. cit.*, p. 356.

(252) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 448 ss. L'estromissione, in questa ipotesi, necessiterebbe di esplicita rinuncia alla domanda di condanna svolta nei confronti del garante anche secondo anche secondo F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., p. 356; C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, "Garanzia propria" e "garanzia impropria" - *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 593 ss.; e, ancora, R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 843, per la quale ultima, altresì, l'ipotesi raramente immaginabile in concreto per la difficoltà di immaginare una rinuncia agli atti da parte del garante, renderebbe opportuno un nuovo intervento della Corte sul punto volto a rivederne la posizione assunta.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 24707 del 2015 che ha modificato l'intera disciplina della chiamata in garanzia con riferimento alla figura della garanzia impropria il cui regime processuale sino ad allora, salvo sporadiche e isolate pronunce, era stato mantenuto distinto rispetto a quello applicato alla figura della garanzia propria.

Con la sentenza in parola le Sezioni Unite, diversamente da quanto sino ad allora sostenuto da giurisprudenza e dottrina, hanno esplicitamente ammesso la possibilità di estromettere il garantito chiamato sostanzialmente a 360 gradi, senza alcuna limitazione né in relazione al tipo di chiamata del terzo garante – per comunanza di cause o in garanzia con domanda di condanna nei suoi confronti –, né in relazione alla figura di garanzia. La previsione di cui all'art. 108 c.p.c. è stata, infatti, riconosciuta applicabile dalla Corte a tutte le figure di garanzia e quindi anche alle ipotesi di garanzia impropria fino a quel momento escluse dall'applicazione della disciplina in parola e ciò sia per il caso di mero accertamento, ossia di chiamata del terzo garante al solo fine di rendergli opponibile la sentenza emessa nel processo, sia per il caso di chiamata in garanzia *tout court*, ossia volta ad ottenere insieme alla pronuncia sul rapporto principale anche la condanna del garante. Questa soluzione, come si può immaginare, è stata assai critica in dottrina da coloro che avevano prospettato differenti soluzioni.

La scelta della Corte se, da una parte, con riferimento all'estensione dell'applicazione dell'art. 108 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria, in fondo non ha fatto che confermare l'orientamento prescelto e volto al definitivo superamento della tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini della disciplina processuale della chiamata in garanzia (253), dall'altra è andata ben oltre con un ragionamento giuridico che non convince pienamente.

(253) Al punto 13 la Corte specifica che «venendo alla distinzione fra chiamata propria ed impropria la tesi imitativa alla prima ipotesi assume come fondamento solo e sempre la circostanza che il legislatore avrebbe inteso limitare l'applicazione della norma alle fattispecie

L'aspetto della pronuncia 24707/2015 che ha destato maggiori perplessità è sicuramente la riconosciuta possibilità di estromissione del garantito anche all'ipotesi di chiamata in garanzia con domanda di condanna nei confronti del garante (254). In questa ipotesi, secondo alcuni dei commentatori della citata sentenza, come già aveva rilevato precedente dottrina pocanzi richiamata, si verrebbe a realizzare una situazione paradossale in cui il garante chiamato si trovi a dover contraddire sé stesso, in altre parole in tal maniera egli finirebbe a rivestire il ruolo di attore e insieme di convenuto nella causa di garanzia (255). La Corte prende posizione rispetto a questa questione (256) stabilendo che la soluzione poc'anzi menzionata suppone che il

di garanzia previste dalla legge. Ma l'assunto non ha alcun indice giustificativo nell'art. 108 e né può dirsi che estendendo l'applicazione della norma alle ipotesi di garanzia impropria si finirebbe (come adombrò Cass. sez. un. n. 13968 del 2004) per ammettere un caso di sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 al di fuori dalle previsioni della legge: è sufficiente osservare che la previsione della sostituzione, sebbene condizionata al consenso del pretendente, sta nell'art. 108 che, riferendosi alla chiamata in garanzia si riferisce a tutte le ipotesi che realizzino il fenomeno». (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.).

(254) In dottrina critici su questo aspetto: C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 88 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, p. 621; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 233 ss.; A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit.; c. 599-600.

(255) In questo senso, oltre al già citato A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 356 (v. precedente nota 249), si v. anche F. TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano, 1975, p. 166 e ID., *Estromissione della parte dal processo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, p. 2.

(256) La Corte fa esplicito riferimento proprio a questa teoria, affermando, al punto 13, che « Non sembra condivisibile l'assunto di quella dottrina che restringe l'applicazione della norma solo alla prima ipotesi, adducendo che se la si applicasse al secondo si verificherebbe che il garante che assume la lite in vece del garantito nei confronti del pretendente dovrebbe rivestire, oltre che la legittimazione in sostituzione del garantito rispetto al rapporto principale anche, quanto alla domanda di garanzia, contemporaneamente la posizione di attore e convenuto. L'assunto non pare condivisibile, perché l'estromissione del garantito in questa ipotesi, cioè di chiamata oggettivamente estensiva, suppone che costui ed il garante si accordino disciplinando la sorte del rapporto di garanzia in via provvisoria e tale che risenta poi della sorte della decisione su quello principale, oppure lascino in sospeso

garantito ed «il garante si accordino disciplinando la sorte del rapporto di garanzia in via provvisoria e tale che risenta poi della sorte della decisione su quello principale, oppure lascino in sospeso quella sorte impegnandosi a regolarla in base alla detta decisione». Questa ricostruzione pare al dire il vero poco logica. Pur nulla ostando, ad avviso di chi scrive, all'estensione dell'applicazione dell'art. 108 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria, soluzione questa anzi del tutto auspicabile, non si comprende del tutto quale sia la *ratio* di questa ulteriore decisione della Corte. Non si può accogliere detta lettura senza incappare nella problematica, alla quale abbiamo accennato pocanzi e rilevata anche in dottrina, relativa alla somma, che così si viene a creare, contemporaneamente in capo al garante della qualità di attore e convenuto nella causa di garanzia nell'ambito del medesimo processo, cosa palesemente insensata. E, forse, è proprio la giustificazione fornita dalla Corte che ha lasciato dubbi a riguardo e che appare criticabile, potendosi individuare una certa inadeguatezza nell'utilizzo del linguaggio giuridico prescelto che si presta a interpretazioni altrettanto confuse. Immaginare che il rapporto di garanzia possa essere lasciato ad un accordo «provvisorio» o «lasciato in sospeso» tra garante e garantito, e quindi lasciato a un secondo momento o comunque rivedibile successivamente, non sembra in linea con l'esigenza di certezza del diritto e della sua applicazione. Forse la Corte con una scelta terminologica poco felice ha inteso far riferimento alla rinuncia degli atti da parte del garantito, ossia della rinuncia della domanda nei confronti del garante, teoria suggerita già da precedente dottrina citata (257), che sostiene, appunto, che essendo intervenuto con l'assunzione della causa in sostituzione del garantito l'accertamento del rapporto di garanzia, la domanda di

quella sorte impegnandosi a regolarla in base alla detta decisione. L'assunzione della lite da parte del garante riguarda, dunque, solo la lite sul rapporto principale, non diversamente da quanto accade nella chiamata estensiva solo in senso soggettivo» (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.).

(257) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 448 ss.

condanna nei suoi confronti da parte del garante si ritiene rinunciata. Certo è che, come è stato correttamente fatto notare, «non si vede davvero in quali casi il garante, che verosimilmente vuole ottenere subito il rigetto della domanda di garanzia, possa considerare conveniente accettare la rinuncia agli atti dell'avversario ed assumersi così il rischio di essere nuovamente convenuto dal garantito estromesso, che sia risultato soccombente» (258). Anche il garantito, peraltro, non trarrà vantaggio né in termini di durata del processo né con riferimento, come evidenziato in dottrina (259), alle spese di lite che saranno raddoppiate e di quelle relative alla soccombenza nel primo giudizio che si troverà costretto a versare nelle more del secondo processo nel caso di riproposizione, in un secondo momento, dell'azione nei confronti del garante. Non si può negare, tuttavia, che la possibilità dell'estromissione così come prospettata dalla Corte di Cassazione abbia un suo filo logico a livello giuridico, ma non si può negare parimenti che si tratta più di un'ipotesi più teorica che reale e che laddove, da una parte, potrebbe anche reggere a livello giuridico sulla base di un intricato ragionamento perde, dall'altra, ogni effettivo valore non reggendo molto, invece, a livello di sua concreta realizzazione.

Parrebbe, allora forse più corretto mantenere l'istituto dell'estromissione limitato alle sole ipotesi di accertamento del rapporto di garanzia, ossia di chiamata in causa per comunanza di causa, laddove una simile situazione è già tale in origine, stante che in questa ipotesi non si avrebbe riunione della qualità di convenuto e attore

(258) A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit.; c. 599, il quale, tuttavia, finisce per confermare l'impostazione della Corte, sostenendo la necessità di una rivalutazione positiva della stessa.

(259) C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *"Garanzia propria" e "garanzia impropria" - Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit., c. 593 ss.

in capo al medesimo soggetto (260). Peraltro qui il problema non si pone anche per un altro aspetto che è quello relativo al fatto che accettando di assumere la causa in luogo del garantito, il garante risolve positivamente la domanda di accertamento nei suoi confronti, che in questo senso sarà considerata in sentenza (sentenza a tutti gli effetti efficace anche nei confronti del garantito estromesso).

Si può immaginare nell'ipotesi di chiamato in garanzia ai sensi della parte seconda art. 106 c.p.c che questi resti contumace o, comparendo, non accetti di assumere la controversia in vece del garantito. Se, invece, il garante, comparendo, accetti di assumere la controversia è chiaro che, con questa implicita ammissione circa l'esistenza del rapporto di garanzia, potrà anche accadere che il garantito, vuoi per la certezza di vittoria, vuoi per i rapporti che intercorrono con il garante che potrebbero anche non richiedere necessariamente un secondo giudizio, o vuoi, infine, per l'esistenza di un accordo stragiudiziale, per giunta omologato magari, per il garantito risulti tutto sommato conveniente rinunciare alla domanda nei confronti del garante e alla propria qualità di parte nel processo attraverso l'estromissione. In questo senso

(260) Non convince la tesi di Gambineri che vede anche in questa ipotesi l'esistenza di una domanda nei confronti del garante rispetto alla quale, al pari dell'ipotesi di chiamata in garanzia vera e propria, egli riveste la qualità di convenuto e con riferimento alla quale finirebbe a rivestire anche quella di attore in caso di estromissione del garantito (B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 460). In senso contrario a questa teoria ha poi statuito, come visto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 stabilendo, al punto 9.3. che «Nell'ipotesi di chiamata del terzo ora descritta si dice che l'oggetto del giudizio non risulterebbe allargato, ma, in realtà, l'affermazione ha un valore relativo. L'oggetto del giudizio resta certamente quello relativo al modo di essere del rapporto principale, ma, accanto ad esso, se ne aggiunge un altro, che è l'estensione dell'efficacia dell'accertamento su di esso al garante, che è un profilo se si vuole oggettivo quanto meno sul piano del petitum. Non sembra possa negarsi, cioè, che un allargamento dello stesso oggetto del giudizio si verifica in tal caso sotto il profilo soggettivo, perché l'ingresso del garante nel processo determina che l'accertamento, sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato, si estenderà al terzo, cui invece, in difetto della chiamata, non si sarebbe in alcun modo esteso».

pare che convenga allora rivedere un certo dogmatismo e si possa, di contro, ammettere l'estensione operata dalla Corte rispetto all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. a tutte le ipotesi di garanzia, propria e impropria, non solo nell'ipotesi di chiamata per comunanza di causa, ma anche per il caso della chiamata in garanzia vera e propria. Ma anche in questo caso, ad avviso di chi scrive, si incorre in alcune contraddizioni. La rinuncia, infatti, come è stato rilevato in dottrina, è un atto assai differente dalla richiesta di estromissione; mentre la prima può essere fatta dal procuratore con semplice mandato *ad litem* e non necessita di accettazione (si parla solo di opposizione sulla quale decide però il giudice), la seconda va fatta con dichiarazione che giunge dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale e necessita di accettazione delle altre parti (insindacabile da parte del giudice che egli semplicemente con ordinanza dichiara). In questo senso, non ci si può spingere, senza cadere in una forte contraddizione giuridica, sino ad individuare nell'estromissione una rinuncia agli atti, la quale ultima peraltro presuppone l'estinzione del processo a differenza dell'estromissione, a seguito della quale il processo continua con assoggettamento, peraltro, dell'estromesso alla sentenza.

Né pare sufficiente a dirimere la questione – e nemmeno pare corretto in assenza di qualsiasi indicazione normativa in tale direzione – la previsione che l'estromissione sia richiesta tramite procuratore con procura speciale (261). L'estromissione, infatti, non è un atto di parte, ma è un provvedimento del giudice, è «il giudice che estromette» (262). Se si vuole ammettere l'applicazione dell'art. 108 c.p.c. anche alle ipotesi di chiamata in garanzia *ex art. 106 c.p.c.*, parte seconda, la domanda di condanna nei confronti del convenuto allora più semplicemente non potrà essere più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, essendo venuto

(261) B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., p. 459.

(262) S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 267. E prosegue a p. 268: «la estromissione è un fenomeno di ordine esclusivamente processuale, che non implica alcuna volontà di disposizione né del diritto, né della domanda, né del processo».

meno l'interesse alla stessa in capo al garantito estromesso, e in quanto tale sarà esclusa dal giudizio e proponibile solo in un successivo nuovo processo (263), ipotesi che, ribadiamo, è di difficile concreta realizzazione, ma non per questo immeritevole di disciplina e tutela giuridica (264).

(263) «L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio» (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2016, n. 11157, su *www.dejure.it*).

(264) Secondo orientamento ormai costante della nostra giurisprudenza la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda in precedenza formulata comporta l'abbandono della stessa (Così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2019, n. 22887, su *www.dejure.it*). Altre pronunce hanno specificato che la mancata riproposizione, tuttavia, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Così Cass. civ., sez. trib., 5 luglio 2013, n. 16840, su *www.dejure.it*). In particolare, si è rilevato che «è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa» (Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2017, n. 17582, su *www.dejure.it*). In ogni caso per quanto qui rileva ai fini della nostra indagine troviamo entrambi gli elementi: e la mancata riproposizione e il comportamento della parte, inequivocabile, che ha chiesto di essere estromessa.

CAPITOLO III

LA GARANZIA IMPROPRIA NELLE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO III – LA GARANZIA IMPROPRIA NELLE IMPUGNAZIONI.

3.1. Premessa. La disciplina della garanzia impropria nella fase di impugnazione prima della sentenza delle Corte di Cassazione n. 24707 del dicembre 2015. Il litisconsorzio nel giudizio di gravame. Il diverso regime applicabile nell'ipotesi di garanzia propria e impropria: cause inscindibili e dipendenti *ex art. 331 c.p.c.* e cause scindibili *ex art. 332 c.p.c.* La connessione quale criterio fondante la distinzione *de qua*. I corollari della diversificazione di regime impugnatorio. La questione relativa alla legittimazione del terzo garante ad impugnare la statuizione sul rapporto principale. Ammissibilità dell'appello incidentale tardivo *ex art. 336 c.p.c.* da parte del convenuto garantito sul capo di garanzia. La questione dell'individuazione dello strumento idoneo per proporre impugnazione in ipotesi di garanzia impropria: un antico contrasto tra appello incidentale e riproposizione della domanda *ex art. 346 c.p.c.*– 3.2. Le statuizioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 in riferimento alla distinzione tra garanzia propria e impropria nelle fasi di impugnazione. – 3.2.1. Le impugnazioni nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per c.d. comunanza di causa *ex art. 106, prima parte, c.p.c.*, nelle SS. UU. n. 24707 del 2015 – 3.2.2. Le impugnazioni nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per garanzia *ex art. 106, seconda parte*, nelle SS. UU. n. 24707 del 2015. – 3.3. Le spese di lite: il principio di soccombenza e di causalità *ex art. 91 c.p.c.* e la chiamata in garanzia impropria.

3.1. Premessa. La disciplina della garanzia impropria nella fase di impugnazione prima della sentenza delle Corte di Cassazione n. 24707 del dicembre 2015. Il litisconsorzio nel giudizio di gravame. Il diverso regime applicabile nell'ipotesi di garanzia propria e impropria: cause inscindibili e dipendenti ex art. 331 c.p.c. e cause scindibili ex art. 332 c.p.c. La connessione quale criterio fondante la distinzione *de qua*. I corollari della diversificazione di regime impugnatorio. La questione relativa alla legittimazione del terzo garante ad impugnare la statuizione sul rapporto principale. Ammissibilità dell'appello incidentale tardivo ex art. 336 c.p.c da parte del convenuto garantito sul capo di garanzia. La questione dell'individuazione dello strumento idoneo per proporre impugnazione in ipotesi di garanzia impropria: un antico contrasto tra appello incidentale e riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c.

Uno dei profili applicativi di maggior rilievo – e di maggior difficoltà stante la complessità propria dell'ambito in cui viene ad incidere – che deriva dalla abolizione nella disciplina processuale della distinzione tra garanzia propria e impropria in materia di chiamata in causa in garanzia ad opera della sentenza della Cassazione n. 24707 del 2015 attiene indubbiamente alla fase delle impugnazioni (265).

(265) Si vedano gli importanti contributi dei numerosi Commentatori alla sentenza *de qua*, tra i quali, A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. it.*, 2016, c. 586 ss.; C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, 2016, su www.elegal.it; C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, “*Garanzia propria*” e “*garanzia impropria*” - *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. it.*, 2016, c. 593 ss.; L. BACCAGLINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni Unite n. 24707/2015*, 2018, su www.elegal.it; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Scritti offerti dagli allievi a F.P. Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, p. 233 ss. e in *Il giusto processo*, 2016, p. 1071 ss.; L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e*

L'obiettivo che ci poniamo in questa parte del nostro scritto è quello di ricostruire la disciplina del giudizio di impugnazione in materia di chiamata in garanzia impropria in epoca precedente rispetto alla citata pronuncia n. 24707 del 2015 della Corte di Cassazione e, successivamente, quella attuale quale risulta alla luce delle modifiche innovative e significative introdotte dalla Cassazione con la citata sentenza e da un'altra importante sentenza, che analizzeremo nel prosieguo della trattazione, sempre in tema di garanzia impropria e di impugnazioni di poco successiva a quella del 2015, ossia la sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., n. 7700 del 19 aprile 2016 (266). E, infatti, queste due sentenze hanno finalmente tentato di fare chiarezza sulla complessiva disciplina delle impugnazioni – dell'appello più specificamente – nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, e più in generale nell'ipotesi in cui in primo grado sia avvenuta una chiamata in garanzia, ovvero sia nel caso in cui si sia avuto un processo soggettivamente complesso con attore, convenuto e garante chiamato.

Quanto al primo di questi intenti, e quindi con riferimento alla situazione esistente in epoca antecedente rispetto agli interventi delle Corti sopracitate, si evidenzia che era tradizionalmente accettato, sia in giurisprudenza che da parte della dottrina, che la regolamentazione nella fase delle impugnazioni fosse da tenersi

chiamata in garanzia, in *Nuova Giur. Civ.*, 2016, p. 548 ss.; R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 835 ss.; B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2016, 6, c. 2195 ss.; F. VALERIO, *L'esito favorevole dell'appello proposto dall'assicuratore si estende all'assicurato che ne condivide le ragioni*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 31 ss.

(266) Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, con nota di V. CARBONE, *Chiamata in garanzia e proposizione dell'appello*, in *Corr. Giur.*, 2016, n. 6, p. 871 ss. e con nota di C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 968 ss.

distinta a seconda che si trattasse di fattispecie ascrivibile alla categoria della garanzia propria o alla figura della c.d. garanzia impropria (267).

Questa diversificazione in fase di impugnazione era, come si può facilmente comprendere alla luce dell'analisi sin qui affrontata, il naturale riflesso di quella

(267) In dottrina, tra gli altri, V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali del processo di cognizione*, cit., p. 397; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2004, p. 63; ID, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 82 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 335 e S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, op. cit., p. 189, nota 6; Tra i tanti, ancora, v. P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., p. 260 ss.; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, cit., n. 54; G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, cit., pp. 330-331; G. COSTANTINO, voce *Garanzia (chiamata in)*, cit., p. 596 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, cit., p. 140; S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, pp. 51-52; V. DE PETRIS, voce *Connessione. I) Diritto processuale civile*, cit., p. 13; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., c. 323 ss.; B. MERLO, *Vendite a catena e garanzia impropria*, cit., p. 538; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, cit.1, p. 390-391; V. DE PETRIS, voce *Connessione. I) Diritto processuale civile*, cit., p. 462; C.E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, cit., 457 ss.; L. BUSATTI, nota a Corte di Cassazione del Regno, ud. 12 gennaio 1924, cit., pp. 60-61; M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 303 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, p. 250 ss. *Contra* B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 413 ss.

In giurisprudenza v. Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, con nota di P. DI MICHELE, *Indispensabile l'appello incidentale condizionato per la riproposizione della domanda di manleva*, cit., p. 37 ss.; Cass. civ., sez. VI, 28 aprile 2014, n. 9369, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2013, n. 6659, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968, cit.; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, cit.; Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132 su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1680, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557, cit.; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, con nota di A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1197 ss.; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2011, n. 710, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13607, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2010, n. 1197, cit.; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557, su *www.dejure.it*; Cass. Civ., sez. un., 30 marzo 2010, n. 7602, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21240, cit., *ivi*; Cass. civ., sez. II, 23 aprile 2007, n. 9648, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12492, su *www.personaedanno.it*; Cass. civ., 10 giugno 2004, n. 1101, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2003, n. 4893, *ivi*.

originaria distinzione che la dottrina aveva elaborato sulla base di diversi criteri, quali quello del diverso grado di connessione tra le due domande (principale e di garanzia) (268) – limitato per lo più in caso di garanzia impropria a un nesso di fatto (269) o a una mera identità di questioni –, e dalla quale erano già scaturite altre importanti conseguenze in ambito processuale, che abbiamo già analizzato precedentemente in questo scritto (270), in relazione all'applicazione degli articoli 32 e 108 c.p.c.

Con specifico riferimento alla fase delle impugnazioni, mentre alle fattispecie che solitamente si facevano rientrare nella figura della garanzia propria veniva applicata la disciplina prevista dal codice in materia di cause inscindibili o dipendenti di cui all'art. 331 c.p.c. (c.d. litisconsorzio necessario) (271), salvo il caso in cui venisse

(268) v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, cit.

(269) Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898, cit.

(270) Si veda capitolo II, paragrafi 2.3. e 2.5.

(271) In giurisprudenza a favore di questa soluzione interpretativa, si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, cit.; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968, cit.; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557, cit.; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2010, n. 1197, cit.; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21240, cit., (tutte leggibili per intero su www.dejure.it); Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12492, cit.; Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2003, n. 4893, cit.; Cass. civ., 10 giugno 2004, n. 1101, cit. *Contra* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4156 in *Foro it. Rep.*, 1999, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 261; in *Assicurazioni*, 1999, II, 2, p. 314, e in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 1274.

Contra Cass. civ., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640: si dovrà piuttosto aver considerarsi della «unità formale della sentenza contenente una pluralità di capi sulle domande delle parti, la quale è sufficiente a creare quel nesso fra le varie pronunce, che giustifica l'ammissione della impugnazione incidentale tardiva, perché nella visione pratica delle parti l'unicità del processo assorbe e fonde come elementi di un tutto, le varie domande proposte, senza che si possa distinguere fra domande autonome e domande connesse», con nota di A. CHIZZINI, *Ancora sui limiti di impugnazione incidentale tardiva: la decisione delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 392 ss. Conf. Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 8219, cit., c. 774 ss.

Sulla inopportuna ed errata assimilazione del concetto di litisconsorzio alle cause inscindibili o dipendenti si veda quanto sostenuto da Ricci, laddove specifica che il concetto di cause inscindibili è decisamente più ampio di quello di litisconsorzio e comprende al suo interno tutti i casi, ulteriori rispetto all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui più soggetti

impugnata la sola decisione relativa alla causa di garanzia (272) o per l'ipotesi in cui non venisse impugnata la decisione di rigetto della domanda di garanzia (273); alle fattispecie raggruppate nella categoria della garanzia impropria si applicavano, di contro, le statuizioni in tema di cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c., ossia quelle cause sulle quali «possa formarsi autonomamente la cosa giudicata, senza che l'eventuale riforma nelle cause impugunate determini un contrasto teorico tra le decisioni» (c.d. litisconsorzio facoltativo) (274).

afferiscono ad un'unica causa; non a caso il titolo III del libro III non utilizza mai il termine litisconsorzio (ma appunto cause inscindibili, dipendenti o scindibili) e ciò a dimostrazione del fatto che il litisconsorzio in fase di gravame è regolato da tutt'altri principi rispetto al primo grado di giudizio (G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, cit., p. 415).

(272) C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 63.

(273) A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, cit., c. 2385.

(274) C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 402.

In questo senso, si veda Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1997, n. 2866, laddove si chiarisce che «nel caso di garanzia impropria (...) sussiste (...) tra la causa principale (tra l'attore ed il convenuto) e quella di garanzia impropria (tra il convenuto ed il chiamato in garanzia) un rapporto di litisconsorzio facoltativo. Il processo, pertanto, è soltanto formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti» (in *Foro it.*, 1997, p. 2130 ss.)

Così, ancora, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, cit.; Cass. civ., sez. VI, 28 aprile 2014, n. 9369, cit.; Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2013, n. 6659, cit.; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, in *Giust. civ., Mass.*, 2013; Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132, cit.; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1680, cit.; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, cit.; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2011, n. 710, cit.; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557, cit.; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13607, cit.; Cass. Civ., sez. un., 30 marzo 2010, n. 7602, cit.; Cass. civ., sez. II, 23 aprile 2007, n. 9648, cit.; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 1995, n. 1337, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 46; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 1995, n. 6074, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 220; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1981, n. 4684, in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Procedimento civile*, n. 125; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 1975, n. 2189, in *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Impugnazioni civili*, n. 125.

Ancora, nella giurisprudenza di merito, si v. Trib. Roma, sez. II, 4 settembre 2009, n. 17999, su *www.dejure.it*.

E, infatti, se l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza fino alla sentenza n. 24707 del 2015 (275), era diretto a riconoscere alle fattispecie di garanzia impropria non già la sussistenza di una forte connessione per pregiudizialità-dipendenza, ma di una più debole connessione per mera comunanza di questioni, la scelta circa il regime applicabile in tema di impugnazioni non poteva che far riferimento allo schema previsto per le cause scindibili, la cui *ratio* in dottrina è ritenuta generalmente legata, non già a ragioni di necessità che impongono il mantenimento di quella medesima unitarietà che sotto diversi profili rileva per le cause inscindibili o dipendenti, ma a mere ragioni di opportunità che consigliano che cause autonome vengano cumulate al solo fine di garantire una maggiore economia processuale ed evitare contrasti nelle relative decisioni (276).

E' chiaro che qui rileva ancora una volta il nesso di dipendenza tra la causa di molestia e quella di garanzia. Come si può facilmente intuire, un tale ragionare non è privo di complicate e rilevanti implicazioni, come vedremo, per quanto interessa la nostra analisi.

Le difficoltà di inserire la figura della garanzia impropria *tout court* all'interno della disciplina di cui all'art. 332 c.p.c., differenziandola dalle ipotesi di garanzia impropria, era, tuttavia, avvertita in maniera tangibile dalla giurisprudenza che a più riprese si è trovata a giustificare in maniera non sempre lineare questo assioma.

Non sono mancate, infatti, pronunce giurisprudenziali che, contrariamente a quelle poc'anzi citate che escludevano qualsiasi vincolo che non fosse meramente

(275) Si rimanda a quanto già ampiamente affrontato al capitolo I, in particolare ai paragrafi 1.5. e 1.5.3.

(276) Per tutti, si rimanda a C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 53.

Contra G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano, 2005, p. 214 ss.

Per un'analisi anche storica dei concetti di unitarietà del giudizio di gravame e dell'opportunità di evitare giudicati contrastanti si veda V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., II, p. 331 ss.; quanto specificamente alla chiamata in garanzia S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, cit. p. 271 ss.

fattuale con riferimento alle fattispecie di garanzia impropria, hanno rilevato la chiara esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza (o di subordinazione) tra le domande anche in ipotesi di garanzia impropria, ma che, tuttavia, ne hanno ugualmente ricondotto la disciplina all'interno del regime previsto dall'art. 332 c.p.c. sulla base del rilievo, come detto, che si trattasse di domande basate su titoli diversi e autonomi (277).

Tuttavia, va evidenziato che anche prima dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con la sentenza n. 24707 del 2015, si erano avute pronunce non perfettamente in linea con questa netta divisione tra fattispecie di garanzia propria e fattispecie di garanzia impropria in merito al regime impugnatorio, e ciò prevalentemente sulla base del presupposto che, benché si trattasse nelle ipotesi di

(277) Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, cit.; L. GANDOLFI, *Impugnazioni*, nota ad App. Milano, 20 settembre 2006, *Corr. merito*, 2007, p. 2 ss.

Questa distinzione di regimi applicabili in fase di impugnazione si è giustificata ritenendo esistente un vincolo di dipendenza tra causa principale e di garanzia impropria, che, tuttavia, in ipotesi di impugnazione della sola domanda di garanzia (impropria) era destinato a sciogliersi proprio in fase di impugnazione non rendendo necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1989, n. 534, in *Giust. civ. Mass.*, 1989; Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1988, n. 2672, in *Giust. civ. Mass.*, 1988).

Così anche Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1995, n. 5747: «Nel caso di garanzia impropria – che si verifica allorché il convenuto in giudizio intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare – l'azione principale e quella di garanzia, in quanto fondate su due titoli diversi, danno luogo a due cause distinte e scindibili legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità-dipendenza che può venire meno, agli effetti, processuali, nella fase di impugnazione in relazione, da un lato, al contenuto delle censure con queste proposte, e dall'altro lato, all'esito della lite; in particolare, ove la sentenza impugnata abbia non solo rigettato la domanda principale, ma anche escluso la sussistenza della pretesa di garanzia, l'impugnazione proposta dall'attore soccombente nella causa principale non comporta di per sé la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del preteso garante atteso che essa, riguardando esclusivamente il giudizio reso in detta causa, non coinvolge la posizione del garantito né è suscettibile di una decisione incompatibile con la formazione di un giudicato (per difetto di tempestiva impugnazione da parte del chiamante in garanzia) negativo in punto di sussistenza della garanzia stessa» (in *Giust. Civ.*, 1995, c. 2378).

garanzia impropria di cause caratterizzate da scindibilità ed autonomia, per il caso in cui il terzo chiamato in garanzia impropria non si fosse limitato a contestare in giudizio la fondatezza della domanda di garanzia, ma avesse esteso la propria contestazione anche alla domanda principale (quella proposta nei confronti del proprio chiamante) si venisse a realizzare una forma di connessione piuttosto intensa tra le due cause che comportava di conseguenza l'estensione dell'operatività del regime di cui all'art. 331 c.p.c. per le cause inscindibili o dipendenti e che impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando le parti non vi abbiano provveduto *ab origine* (278) e ciò in virtù della realizzazione di un c.d. litisconsorzio necessario processuale (279). Si veniva in questa ipotesi a configurare, quindi, in tale

(278) Sulla regola fondamentale dell'obbligo primario in capo alle parti di provvedere all'impugnazione nei confronti di tutte le parti si veda F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 316.

(279) Così Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20552: «Ed invero, la causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antifatto e presupposto della garanzia azionata. Infatti, ricorre in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità - dipendenza tra cause, che da luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione» e di conseguenza, continua la Corte, «la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità» (su *www.dejure.it*).

Sempre in questo senso, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968, che pur confermando la qualificazione della causa di garanzia impropria quale causa scindibile e indipendente rispetto alla causa principale tra attore e convenuto, «salvo che il chiamato non si sia limitato a contrastare la domanda di manleva, ma abbia contestato anche l'obbligazione principale e cioè il titolo del rapporto principale, in quanto antifatto e presupposto della garanzia azionata (..) realizzandosi in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione» (paragrafo 5, su *www.ricercajuridica.com*). Sempre di litisconsorzio necessario processuale parlano anche Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, cit.; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, su *www.nuovefrontierediritto.it*; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11055, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2001, n. 5165, con nota di P. LAGHEZZA, *Danni da cose in custodia e litisconsorzio processuale necessario*, in *Danno e Resp.*, 2002, p. 39 ss.; Cass. civ., sez.

II, 11 agosto 1990, n. 8219, con nota di S. SANZO, *Brevi riflessioni sugli effetti della cessione d'azienda e sui presupposti per la individuazione di un rapporto processuale inscindibile*, in *Giur. it.*, 1991, p. 774 ss.; Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1985, n. 376, con nota di C. ALLADIO, *Sulla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza che decide sulla causa principale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 200 ss.

O, ancora, si è statuito che quando più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi di giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8854, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 33).

Sul concetto di litisconsorzio processuale in giurisprudenza e sulle molteplici ipotesi in cui si è ritenuto di poter ricorrere a questo istituto al fine di estendere la disciplina dell'art. 331 c.p.c. si veda Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2016, n. 14829, *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Impugnazioni civili*, n. 82; Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2016, n. 7732, *ivi.*, n. 85; Cass. Civ., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2859, su *www.ilcaso.it*; Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2014, n. 10243, in *Nuova proc. civ.*, 2014, fasc. 3, p. 177; Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2013, n. 19584, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 33; Cass. civ., sez. I, 1° ottobre 2012, n. 16669, *Giust. civ.*, 2013, I, p. 2530; Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2007, n. 21832, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Impugnazioni civili*, n. 101; Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8854, cit.

Posizione particolare quella assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 376 del 1985, che seppur non faccia espresso riferimento all'istituto del litisconsorzio processuale nella sostanza ne ricrea le caratteristiche e l'eccezionale regolamentazione. Il caso riguarda una fattispecie di assicurazione per la responsabilità civile. Durante una battuta di caccia, quattro cacciatori sparano verso un volatile e colpiscono invece un uomo ferendolo gravemente ad un occhio. Il Tribunale di Pisa condanna i cacciatori a risarcire il danno e contestualmente accoglie la loro domanda di manleva formulata nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile. La Corte d'Appello di Firenze riforma la sentenza di primo grado rigettando la domanda di manleva proposta dai cacciatori contro l'assicurazione, in quanto non risulta dimostrato il nesso di causalità tra il colpo di fucile (condotta) e la perdita dell'occhio della vittima (evento dannoso) e, ancora, poiché i cacciatori avevano omesso di dare tempestiva notizia del sinistro all'assicurazione. I cacciatori hanno allora proposto ricorso in cassazione. La Corte, dapprima ha qualificato la fattispecie in parola quale ipotesi ascrivibile alla figura della garanzia impropria e poi, con riferimento alla legittimazione del terzo garante ad impugnare la sentenza relativa al rapporto principale e all'efficacia di tale

ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause tale da determinare, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario non già di tipo sostanziale, ma di tipo processuale appunto, ossia un litisconsorzio che seppur permanendo facoltativo in relazione alla sua instaurazione, diveniva necessario quanto alla sua trattazione e alla decisione (280) e tale da giustificare, quindi, entro determinati confini, un autonomo potere di impugnazione del garante anche rispetto al rapporto principale.

sentenza – passata in giudicato tra le parti principali - nei suoi confronti ha statuito che, essendo la posizione del terzo chiamato in garanzia simile a quella di un interventore adesivo dipendente, l'assicuratore non può impugnare autonomamente la sentenza che decide sul rapporto principale in quanto trattasi di cause (quella principale e quella di garanzia) scindibili. Tuttavia la Corte ha rilevato che le cause sono scindibili ma altresì interdipendenti e ciò per via del fatto che l'assicuratore, in questo caso, abbia preso parte al dibattito relativo al rapporto principale, di tal guisa che egli sarà pertanto legittimato ad impugnare la sentenza relativamente alle statuizioni sul rapporto principale laddove pregiudizievoli ai suoi interessi (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1985, n. 376, con nota di C. ALLADIO, *Sulla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza che decide sulla causa principale*, cit., p. 200 ss.).

(280) La nozione di litisconsorzio processuale non nasce in riferimento alla sola garanzia impropria, ma è una soluzione adottata dalla giurisprudenza volta ad includere nella disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. non solo quelle ipotesi in cui il litisconsorzio in primo grado dipenda da ragioni di ordine sostanziale ma anche quando derivi da ragioni di carattere processuale; in questo senso numerose sono le ipotesi che possono dar luogo al c.d. litisconsorzio processuale. All'interno del concetto di litisconsorzio necessario c.d. processuale, istituito dai confini non del tutto chiari, sono state ricondotte numerose fattispecie eterogenee, tra queste in particolare le ipotesi di chiamata in causa del terzo vero responsabile per comunanza di causa. In questo caso l'identità del *petitum* o l'alternatività tra i singoli rapporti giuridici formati da ciascun convenuto con l'unico attore fanno sì che si ravvisi in queste ipotesi una forte connessione che rende le cause inscindibili e ciò, come rilevato, fintanto che non venga esclusa la responsabilità di uno dei due convenuti, momento che segna il momento di trasformazione in cui le cause diventano nuovamente scindibili. Si tratta quindi di una soluzione squisitamente processuale (Così Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722, su www.sentenze.laleggepertutti.it; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017, n. 25822, con nota di S. MATTEINI CHIARI, *La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario tra chiamato e parti originarie?*, 2018, su www.ilprocessocivile.it; Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2012, n. 17482, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 10, p. 1207 ss.; Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2007, n. 847, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, p. 1).

Anche in questa fase ovviamente si ripresentavano gli antichi e irrisolti dubbi di giurisprudenza e dottrina circa la corretta individuazione dell'appartenenza della controversa fattispecie del contratto di assicurazione nel novero della garanzia propria piuttosto che in quella impropria (281).

In dottrina, a riguardo, si rimanda a R.P. SINISI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 668 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, cit., p. 471; B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit.

Altre ipotesi di litisconsorzio unitario o necessario processuale che prevede quindi l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. sono, altresì, la chiamata del terzo al solo fine di rendergli opponibile la sentenza emessa e le ipotesi di intervento del terzo di tipo adesivo dipendente (G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano, 2005, p. 214).

(281) E' in relazione proprio con la fattispecie del contratto di assicurazione che più spesso la giurisprudenza si è espressa in maniera non sempre coerente, e ciò per via della necessità avvertita in materia di dover mitigare la netta distinzione tra applicabilità del regime previsto per le cause inscindibili/dipendenti e quello dettato per le cause scindibili. In questo senso si è affermato che la fattispecie *de qua* fosse idonea a causare la contemporanea inscindibilità e scindibilità della causa, nel senso che anche in fase di gravame si trattasse di causa inscindibile, a differenza di quanto previsto generalmente per le ipotesi di garanzia impropria, per la parte in cui il garante contesti la responsabilità civile del garantito e scindibili se la contestazione investe l'obbligazione di garanzia (Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 1992, n. 13265, in *Foro it. Rep.*, voce *Garanzia e chiamata in garanzia*, 1992, n. 13; così A. CONVERSO, *Il processo d'appello dinanzi alla Corte d'Appello*, in *Giur. it.*, 1999, c. 661 ss.).

Per quanto riguarda l'analisi della questione relativa al corretto inquadramento del contratto di assicurazione all'interno della garanzia propria o impropria si rimanda al capitolo I, paragrafo 1.5.2.

Per l'orientamento, nettamente prevalente, secondo il quale il contratto di assicurazione era ritenuto ascrivibile alla categoria della garanzia impropria e, di conseguenza fosse soggetto alla disciplina prevista per questa figura di garanzia (quella per le cause scindibili) anche in fase di impugnazione, si veda, *ex multis*, Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, cit.; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, cit.; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, cit.; Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10919, cit.; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5279, cit.; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2008, n. 6896, cit.; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2006, n. 14813, cit.; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2000, n. 3785, cit.; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9136, cit.; Cass. civ., 10 giugno 1960, n. 1554, cit.; Cass. civ., 31 maggio 1958, n. 1840, cit.; Cass. civ., 16 giugno 1954, n. 2034, cit.

Un secondo orientamento giurisprudenziale era invece favorevole all'inquadramento del contratto di assicurazione nella categoria della garanzia propria con consequenziale

Le conseguenze di un determinato inquadramento piuttosto che di un altro rispetto a questa fattispecie, rivestiva carattere particolarmente rilevante anche in tema di impugnazioni, giacché, come si può intuire, a seconda che si ritenesse la fattispecie in questione ascrivibile alla figura della garanzia propria o a quella impropria ne derivava l'applicazione di un differente regime impugnatorio.

Questa differenziazione comportava una notevole incertezza, anche nella pratica, circa la corretta soluzione da adottare in fase di impugnazione rispetto a tutti quegli aspetti legati all'esatto regime applicabile alla singola fattispecie e al suo corretto inquadramento, e, in particolare, quanto alle modalità di esercizio e ai limiti al potere di impugnazione del garante rispetto al rapporto principale, ai mezzi più

applicabilità del relativo regime impugnatorio di cui all'art. 331 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, cit.; Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25581, cit.).

A favore della collocazione del contratto di assicurazione all'interno della figura della garanzia propria si veda, in dottrina, tra gli altri, P. CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, cit., pp. 19-23; E. T. LIEBMAN, *Mancata integrazione del giudizio nella chiamata in garanzia*, cit., p. 3 ss.; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 323 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*, cit., p.1 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, vol. I, p. 128; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 391; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, cit.

A favore, invece, della riconducibilità della fattispecie dell'assicurazione da responsabilità civile alla figura della garanzia impropria: F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 333; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, cit., p. 140; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 937 ss.; B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2385 ss.

Sempre in questo senso: «La fattispecie così ricostruita è evidentemente quella della chiamata in garanzia impropria. Come è noto, in tale ipotesi processuale, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, e sono caratterizzate dalla eterogeneità delle obbligazioni che alle stesse fanno capo, con la conseguenza che le due cause sono sostanzialmente distinte. Ne consegue, pertanto, che nei procedimenti di tale genere la veste assunta dal garante è quella del litisconsorte facoltativo» (E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, nota a Cass. civ., 29 marzo 2000, n. 3785, cit., p. 2287).

idonei per proporre impugnazione, nonché alla decorrenza del termine per impugnare e all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva *ex art.* 334 c.p.c., come vedremo meglio nel prosieguo della trattazione.

Anche la dottrina, al pari della giurisprudenza, era divisa in relazione all'identificazione della più corretta soluzione in caso di chiamata in garanzia impropria, tra coloro che sostenevano la necessaria riconduzione della garanzia impropria alle ipotesi di cui all'art. 332 c.p.c, stante l'autonomia e separazione che caratterizza domanda principale e domanda di garanzia (282), e coloro che, al contrario, ritenevano che si rendesse necessaria l'applicazione della disciplina prevista per le cause inscindibili o dipendenti i cui all'art. 331 c.p.c., in ragione del riconoscimento dell'esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di subordinazione tra le domande (283).

Secondo un'altra corrente di pensiero, si è sostenuto in dottrina (284), che a differenza delle cause inscindibili, le cause c.d. dipendenti o scindibili non sono

(282) C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 458 ss. (per il quale paradigmatica è l'ipotesi delle vendite a catena, archetipo della garanzia impropria, rispetto alla quale non si può immaginare l'adozione del regime previsto per le cause inscindibili o dipendenti senza incorrere in evidenti contraddizioni) E ancora, nello stesso senso, G. COSTANTINO, voce *Garanzia*, cit., p. 597; S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, cit., pp. 51-52; G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, cit., p. 323 ss.; G. MONTELEONE, voce *Garanzia*, cit., p.1; G. ALAIA, *Nota in tema di pluralità di parti in appello*, nota a Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1997, n. 4443, in *Giur. it.*, 1997, p. 7 ss.; A. RUSSO, *La mancata notifica dell'appello a tutte le parti del processo*, in *Fisco*, 2013, p. 7292 ss.

(283) E. MERLIN, *Inscindibilità dei giudizi e riproposizione di domande fra litisconsorti nelle fasi di gravame*, cit., p. 1292; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 930 ss.; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, cit.; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 605 ss.

(284) G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, cit., p. 311 ss. Secondo l'Autore, il concetto di dipendenza non coincide con quello di pregiudizialità-dipendenza, trattandosi di un concetto la cui natura dipendente è non già connaturata ma è, per contro, di origine squisitamente processuale.

soggette a tipizzazione, esse non possono, in altre parole, essere qualificate come tali a priori, ma possono essere ricondotte all'una piuttosto che all'altra categoria solo in relazione al contenuto concreto della impugnazione proposta. Le categorie in cui possono essere ricondotte le cause hanno portata esclusivamente a livello processuale, giacché è con riferimento ai soggetti e alle modalità di proposizione dell'impugnazione, e solo rispetto a questi elementi attraverso i quali si sviluppa l'impugnazione e la sua concreta configurazione, che le stesse vengono in rilievo. Pertanto, in ipotesi di garanzia impropria, la medesima causa potrebbe essere riportata tra le cause dipendenti o in quelle scindibili in base ad una serie di fattori relativi proprio all'impugnazione stessa, e, nello specifico, in relazione alla parte che propone l'impugnazione, al soggetto contro il quale è rivolta l'impugnazione e ai motivi d'impugnazione. Si avrà dipendenza tra le cause, secondo questa teoria, ogni qualvolta l'eventuale sentenza di riforma emanata dal giudice in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta potrebbe dar luogo ad un contrasto tra giudicati con la sentenza emessa in primo grado, comportando una modifica degli assetti da quest'ultima definiti, e ciò, quindi, indipendentemente dalle caratteristiche che si vorrebbero intrinseche alla singola fattispecie.

Nello stesso senso anche Gambineri, per la quale l'applicazione della disciplina delle cause inscindibili e dipendenti *ex art. 331 c.p.c.*, e delle cause scindibili *ex art. 332 c.p.c.* non si sovrappone alla distinzione tra garanzia propria e impropria, potendosi applicare alla maggior parte delle vicende in materia di garanzia la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. e solo in alcune di esse, indipendentemente dalla figura di garanzia coinvolta, sembra applicabile la disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. Rispetto a queste ultime l'Autrice ne individua due: a) l'ipotesi in cui, accolte entrambe le domande – principale e di garanzia -, sia il convenuto garantito, soccombente nella controversia principale, a proporre impugnazione verso l'attore; e b) l'ipotesi in cui, a seguito del rigetto della domanda principale e del conseguente assorbimento della domanda di garanzia, l'attore proponga impugnazione nei confronti del convenuto. Mentre nel primo caso il rapporto dipendente è automaticamente devoluto al riesame del giudice; nel secondo, la possibilità di decidere nel merito la domanda di garanzia è subordinata alla sua riproposizione espressa da parte del convenuto (B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, II, cit., p. 581 ss., spec. 609-610).

Il criterio selettivo nelle diverse ipotesi di garanzia propria e impropria era, tuttavia, come detto, generalmente individuato dall'inscindibilità/dipendenza o, di contro, dalla scindibilità/autonomia tra le cause sulle quali si era pronunciato il giudice in primo grado le cui rispettive disposizioni normative di riferimento, gli articoli 331 c.p.c. e 332 c.p.c., regolano la possibilità, nelle fasi di impugnazione, di separare le sorti delle cause decise in una situazione di cumulo processuale (285). Distinguo questo, come detto e come si può facilmente percepire, di non poco conto, giacché si tratta applicare due discipline alternative che differiscono tra loro in maniera sensibile e che rispondono ad esigenze differenti.

Da una parte, infatti, la disciplina delle cause c.d. inscindibili o dipendenti (286) disciplinate all'art. 331 c.p.c. è diretta a garantire l'integrità del contraddittorio rispetto al primo grado; mentre, quella disciplinata all'art. 332 c.p.c. – da coordinarsi con gli artt. 334, 334 e 335 c.p.c. (287) – ha un fine più limitato, essendo rivolta principalmente ad evitare che possano instaurarsi giudizi di impugnazione separati in relazione ad un processo che in primo grado si è svolto unitariamente (288).

(285) A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 932.

(286) Sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 331 c.p.c. non solo le cause c.d. inscindibili, ma anche le cause dipendenti. Sulla differenza tra le due ipotesi si veda in dottrina: F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, p. 314 ss.; e la posizione di G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano, 2005, p. 214 ss.

(287) Gli articoli citati - l'art. 333 c.p.c. che disciplinando le impugnazioni incidentali pone in capo a tutte le parti che abbiano ricevuto la notifica dell'impugnazione principale l'onere di proporre la propria impugnazione principale in via incidentale; l'art. 334 c.p.c. relativo alle impugnazioni incidentali tardive, e l'art. 335 c.p.c. disciplinante la riunione delle impugnazioni separate - sono diretti ad assicurare l'unità oggettiva del gravame, e ad evitare che da separati atti di impugnazione proposti dalle parti legittimate sorgano altrettanti procedimenti separati. L'art. 335 c.p.c. (Così, tra gli altri, C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 45 ss.).

(288) B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, in *Giur. it.*, 2019, p. 457.

Nell'ipotesi di causa inscindibile o dipendente se l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti è necessaria l'integrazione del contraddittorio ad opera delle parti nel termine assegnato dal giudice a pena di inammissibilità (289);

Le norme in questione, ossia l'art. 331 c.p.c., rubricato «Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili», applicato alle fattispecie di garanzia propria – fino all'intervento delle SS.UU. del 15.12.2015 con sentenza n. 24707 – e l'art. 332 c.p.c., rubricato «Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili», applicato alle fattispecie di garanzia impropria, stabiliscono differenti regimi in fase di impugnazione.

Da una parte l'art. 331 c.p.c., come detto, è diretto a garantire l'integrità del contraddittorio e realizza questo intento attraverso due fondamentali principi: a) il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione, in base al quale il termine breve per impugnare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza per tutte le parti del litisconsorzio, ossia per la parte che ha provveduto alla notifica e per quella notificata e, altresì, per impugnazioni proposte contro le altre eventuali parti del giudizio (R. VACCARELLA, *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 97 ss.); e b) il principio conservativo dell'impugnazione, che evita il passaggio in giudicato della sentenza emessa in primo grado sempre che sia rispettato l'ordine di integrazione previsto a pena d'inammissibilità dell'impugnazione stessa di cui all'art. 331 c.p.c. (B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., p. 457).

Dall'altra, la ratio dell'art. 332 c.p.c. che è, appunto, di evitare un frazionamento dei processi di impugnazione rispetto a un processo che in primo grado si è svolto alla compresenza delle parti, i principi visti per l'art. 331 c.p.c. non operano; il termine per impugnare inizia a decorrere dalla data della singola notificazione e in mancanza si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Così per le cause scindibili non operava, fino alla sentenza n. 24707 del 2015, il principio di unitarietà del termine breve per impugnare e di conseguenza si riteneva sussistente un correlato onere del garantito di notificare la sentenza al garante chiamato in causa per la decorrenza del suddetto termine (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1987, n. 2983, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Impugnazioni civili*, n. 24).

(289) La sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione che deriva dal mancato adempimento all'ordine del giudice di provvedere all'integrazione del contraddittorio, è stata stemperata dal riconoscimento della possibilità di richiedere una proroga del termine per la notificazione per il caso in cui questa non sia andata a buon fine o non si sia potuta eseguire per causa non imputabile alla parte e solo prima della scadenza del termine stesso (Cass. civ., sez. un., 21 gennaio 2005, n. 1238, con nota a favore di R. CAPONI, *Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2402 ss.; e ancora ID., *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione* (art. 153, 2 comma, c.p.c.), in

nel caso opposto di cause scindibili, invece, se l'impugnazione è proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle parti rimaste estranee e per le quali non sia già decorso il termine per impugnare, sicché anche per queste ultime sarà sufficiente, in mancanza, attendere che sia inutilmente trascorso il termine per impugnare (290).

Nell'ipotesi di impugnazione di cause inscindibili o dipendenti debbono necessariamente essere coinvolte tutte le parti del giudizio di primo grado proprio in virtù di quella stretta connessione tra le domande che ne rende opportuna la partecipazione di tutte le parti negli ulteriori gradi di giudizio al fine di ottenere una decisione contestuale e unitaria (291), di tal guisa che la regolamentazione dei rapporti tra di esse sarà contenuta esclusivamente nella sentenza emessa al termine del giudizio di impugnazione che sarà perfettamente sovrapponibile, sostituendone il contenuto, a quella pronunciata in primo grado tra le medesime parti (292).

Di contro, nel caso di cause scindibili *ex art. 332 c.p.c.* è necessario solo che si abbia la c.d. *litis denuntiatio* nei confronti delle altre parti rimaste estranee all'impugnazione, ossia che esse siano portate a conoscenza della prosecuzione del giudizio di tal guisa che i destinatari di siffatta notifica potranno impugnare la

Foro it., 2009 c. 283 ss.). Questa facoltà [si tratta sostanzialmente di un'estensione applicativa dell'istituto della rimessione in termini (disciplinato precedentemente dall'art. 184 *bis* c.p.c. oggi abrogato con L. 69/2009)] è stata riconosciuta sulla base di un'argomentazione costituzionalmente orientata e diretta, in particolare, al rispetto degli artt. 3 e 24 Cost., (rispettivamente principio di uguaglianza e diritto di difesa e di azione), laddove un diverso ragionare avrebbe inevitabilmente compresso tali diritti; tuttavia, com'è ovvio, è richiesto che di questa impossibilità per causa non imputabile sia data la prova. La relativa istanza deve essere contenuta nell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione (L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, II, Padova, 2001, p. 1160).

(290) F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 336.

(291) Si parla, in questo caso, di «unitarietà della sentenza» (Così, tra gli altri, D. AMADEI, *La pluralità di parti nel processo di impugnazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni civili*, a cura di F.P. Luiso e R. Vaccarella, Torino, 2013, p. 159).

(292) F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 314 ss.

sentenza in via incidentale ove ne abbiano interesse. Se ciò non avviene, ossia se le parti che hanno ricevuto la notifica dell'occorsa impugnazione, non intendono impugnare o se per esse sia trascorso il termine per l'impugnazione i rapporti oggetto della decisione in primo grado saranno regolati da quest'ultima relativamente alle parti non impugate e dalla decisione messa all'esito dell'impugnazione per il resto (293).

Dalla scindibilità delle cause, come generalmente ritenute in caso di garanzia impropria, ad esempio, è derivata l'impossibilità per l'attore di muovere eccezioni rispetto alla chiamata del terzo garante improprio. Così è stato stabilito che l'attore non aveva il potere di rilevare eventuali motivi di nullità della chiamata del terzo in quanto il rapporto principale tra attore e convenuto era distinto ed autonomo rispetto a quello di garanzia esistente tra convenuto ed il terzo chiamato (294).

Un'altra questione rilevante consequenziale alla suddetta distinzione operata da giurisprudenza e dottrina nel regime delle impugnazione tra garanzia propria e impropria riguardava proprio la posizione del terzo chiamato in garanzia e i limiti del

(293) Per tutti si veda C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 49 ss.

Sul punto si veda, l'interessante caso esaminato dalla Corte d'Appello di Milano in cui si esamina l'ipotesi in cui un'ordinanza emessa nel grado di appello, pur in presenza di un'ipotesi di garanzia impropria alla quale si applica la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. stante la scindibilità delle cause, ordini specificamente l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del garante. La Corte statuisce che in questo caso, l'ordinanza in parola «difetterebbe nei presupposti, ed il mancato adempimento della stessa non potrebbe determinare l'inammissibilità dell'impugnazione» sicché, prosegue la Corte, «in difetto di litisconsorzio inscindibile non poteva comunque trovare applicazione, come s'è detto, l'art. 331 c.p.c., ma semmai l'art. 332 c.p.c. immediatamente successivo, il quale – com'è noto – non commina affatto la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione in ipotesi di omessa notifica dell'atto integrativo del contraddittorio, ma solo l'eventuale sospensione provvisoria del processo, situazione interinale, questa, nella specie di fatto superata per l'avvenuto decorso, nelle more del procedimento d'appello del termine sia breve che lungo di impugnativa» (App. Milano, 20 settembre 2006, con nota di L. GANDOLFI, , *Impugnazioni*, cit.).

(294) Cass. civ., sez. I, 04 febbraio 1995, n. 1337, in *Giur. it.*, 1995, 8-9, e in *Riv dir. ind.*, 1996, II, pp. 224-5.

potere di impugnazione in capo a quest'ultimo, nonché, in particolare, la previsione della facoltà del garante chiamato in causa di impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, in quanto presupposto del rapporto subordinato di garanzia, e non anche quelle ulteriori e diverse relative allo stesso rapporto principale rispetto alle quali le cause, non sussistendo detto vincolo di subordinazione e dipendenza, permangono scindibili e diverse (295).

Prima della sentenza della Cassazione n. 24707 del 2015, la differenza tra garanzia propria e impropria rifletteva, dunque, i propri effetti discriminatori anche in questi ambiti. In più di un'occasione, la giurisprudenza si era pronunciata su quale fosse la posizione del terzo chiamato in garanzia nel processo nell'una e nell'altra ipotesi di garanzia. In particolare, si affermava che il terzo chiamato assumesse per effetto della chiamata stessa, la posizione di contraddittore rispetto alla domanda originaria solo se chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche quando chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito nelle ipotesi di garanzia impropria (296).

L'indirizzo prevalente, dunque, in linea con la qualificazione delle cause di garanzia impropria all'interno della disciplina dettata per le cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c., era volto a riconoscere al garante chiamato in causa dal convenuto una posizione simile a quella di un interventore adesivo dipendente.

(295) Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968, cit., paragrafo 5.

(296) In quest'ultimo caso, si riteneva che, in primo grado, se l'attore avesse voluto proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, avrebbe dovuto formulare nei confronti dello stesso, ricorrendo i presupposti, una espressa e autonoma domanda: così Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2015, n. 7138, su *www.dejure.it*. nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27525; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208, su *www.foro europeo.it*; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2003, n. 7273; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, c. 1518.

In questa ipotesi, trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili, si riteneva che il garante non potesse dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto (297).

Di conseguenza, aspetto fondamentale in materia di impugnazione in caso di garanzia impropria e legato alla scindibilità o meno delle controversie veniva ad essere la questione relativa alla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza emessa sulla controversia principale (298). Infatti, a proposito, si considerava che il chiamato in garanzia impropria, stante la scindibilità delle cause, non potesse impugnare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sfavorevoli al convenuto e relative al rapporto principale, potendo, di contro, proporre impugnazione solo in relazione al rapporto di garanzia e facendo valere entro questi stessi limiti le difese e le eccezioni che il garantito avrebbe potuto far valere rispetto al rapporto principale (299). In altre parole, in caso di garanzia impropria, il garante era ritenuto privo di legittimazione ad impugnare (300) in via autonoma le statuizioni relative al rapporto principale, sicché, a differenza di quanto

(297) Così Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1993, n. 10883, su <https://www.e-glossa.it>; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1995, n. 11066, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2000, n. 8895, su www.dejure.it; Cass. civ., sez. III, del 21 aprile 2010, n. 9439, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2013, n. 6659, *ivi*;

(298) Si v. in giurisprudenza Cass., II sez., 13 gennaio 1984, n. 276, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2383 ss.; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 1983, n. 6185, *ivi*, Rep. 1983, voce *Impugnazioni civili*, n. 43; Cass. civ., sez. un., 24 luglio 1981, n. 4779, con nota di G. COSTANTINO, *Sui poteri dell'interventore adesivo dipendente*, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2315 ss.; Cass. civ., 17 novembre 1978, n. 5361, *ivi*, Rep. 1978, voce *Impugnazioni civili*, n. 24.

(299) Così Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 1992, n. 13265, in *Mass. Giur. it.*, 1992; Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1989, n. 2822, *Mass. Giur. it.*, 1989; Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1985, n. 376, con nota di C. ALLADIO, *Sulla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza che decide sulla causa principale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 200 ss.; Cass. civ., 13 gennaio 1984, n. 276, con nota di A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro It.*, 1985, I, c. 2385 ss.

(300) sul collegamento tra legittimazione ad impugnare e l'aver formalmente rivestito l'impugnante la qualità di «parte» nella fase di giudizio precedente, L. SALVANESCHI, *Interesse ad impugnare*, Milano, 1990, p. 41.

avveniva per le fattispecie ascrivili alla figura della garanzia propria, in questo caso in mancanza di impugnazione del convenuto soccombente rispetto alla domanda principale, si riteneva che il garante fosse legittimato ad impugnare unicamente le statuizioni relative al rapporto di garanzia (301).

Abbiamo visto che la principale e generalmente accettata ricostruzione da parte di giurisprudenza e dottrina in materia di regime applicabile alle ipotesi di garanzia impropria riconosceva queste ultime caratterizzate dalla scindibilità in sede di gravame della causa di garanzia impropria da quella principale, o perché tra le due cause si riscontrava un mero collegamento di fatto, o perché pur in presenza di un individuato vincolo di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause, riteneva comunque applicabile la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. di tal guisa che al garante non veniva riconosciuto potere di impugnativa rispetto alla causa principale, ma solamente il potere di impugnare la decisione relativa alla causa di garanzia e solo *incidenter tantum* la decisione sulla causa principale (302).

Il contrasto presente in dottrina e in giurisprudenza circa la corretta disciplina da applicare alle ipotesi di garanzia impropria si rifletteva anche su altre ulteriori questioni necessariamente collegate alla qualificazione delle cause principale e di garanzia in termini di inscindibilità/dipendenza ai sensi dell'art. 331 c.p.c. o scindibilità/autonomia *ex art.* 332 c.p.c. delle stesse e all'applicazione della relativa assai diversa regolamentazione.

(301) C. SANTINI, *La legittimazione e l'interesse (socombenza)*, in AA. VV., *Le impugnazioni civili*, a cura di F.P. Luiso e R. Vaccarella, Torino, 2013, p. 159, p. 45.

(302) Così Corrado che specifica che «avendo l'impugnazione del garante ad oggetto solo la decisione sulla causa di garanzia, si avrebbe scindibilità delle cause, stante la non incompatibilità fra l'eventuale riforma di quest'ultima decisione, ovvero tra l'accertamento di inesistenza del rapporto di garanzia e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado sulla causa principale che accerti la responsabilità del garantito» (C. CORRADO, *Riflessioni a margine degli artt. 334 e 331 c.p.c.*, nota a Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, in *Riv. dir. proc.*, 2008 p. 1422).

Innanzitutto, la distinzione tra garanzia propria e impropria si rifletteva con riferimento all'istituto dell'appello incidentale tardivo di cui all'art. 334 c.p.c., ove viene specificato che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio *ex art. 331 c.p.c.*, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine o qualora abbiano fatto acquiescenza alla sentenza (303). Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, quella incidentale perde di efficacia. Coloro che optavano per rendere applicabile alla domanda di garanzia impropria la disciplina dettata per le cause inscindibili o dipendenti di cui all'art. 331 c.p.c. riconoscevano parimenti la possibilità di ricorrere all'istituto dell'appello incidentale tardivo come da espressa previsione di legge in tal senso – giacché l'art. 334 c.p.c. riconosce tale facoltà solo al litisconsorte necessario pretermesso chiamato ad integrare il contraddittorio *ex art. 331 c.p.c.* – e quindi, ad esempio, anche per il garantito rispetto alla domanda principale per l'ipotesi di impugnazione del solo rapporto di garanzia, mentre, di contro, rinvenendo nelle ipotesi di garanzia impropria cause c.d. scindibili con il diverso regime sancito all'art. 332 c.p.c. l'appello incidentale tardivo non era ipotizzabile (304). Dalla inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria deriva, infatti, anche questa importante conseguenza relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva regolata dall'art. 334 c.p.c. del chiamato in garanzia impropria nei confronti del garantito per tutte le fattispecie di garanzia impropria, con una netta disparità di trattamento assai poco

(303) Tra gli altri, A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 930 ss.; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, nota a Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, e Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1197 ss.

(304) In dottrina a riguardo, si rimanda a V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, p.407; A. ATTARDI, *Sulle impugnazioni incidentali condizionate*, in *Giur. it.*, 1991, IV, p. 289 ss.

In giurisprudenza *Ex multis*, Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, cit.,

giustificabile rispetto alle ipotesi di garanzia propria in relazione all'evidente potenziale pregiudizio pratico che ne deriva per la parte esclusa dal ricorso a questa importante facoltà concessa dal legislatore (305). E, infatti, l'art. 334 c.p.c. permette alla parte destinataria di impugnazione incidentale, che avrebbe prestato acquiescenza alle statuizioni in parte sfavorevoli della sentenza emessa in primo grado, di reagire all'impugnazione della parte che vi ha provveduto in via principale. Ed è questo un elemento che già di per sé, è idoneo a comprendere l'assurdità dei risultati ai quali si giunge per l'ipotesi in cui si vogliono ascrivere forzatamente le cause di garanzia impropria all'interno della categoria delle cause scindibili, applicando ad esse la disciplina prevista dall'art. 332 c.p.c., con l'evidente rischio, all'esito del processo di impugnazione, di giudicati tra loro discordanti o incompatibili, oltre che con un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa, consentendo, di contro, il ricorso alla regolamentazione prevista dall'art. 331 c.p.c., in virtù della pregiudizialità-dipendenza già osservata precedentemente in questo scritto con riferimento alla garanzia impropria, di evitare queste negative conseguenze (306).

(305) Così Cass. civ., sez. un., 8 giugno 1992, n. 6788, cit.; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1989, n. 1251, in *Foro it.*, 1989, I, p. 3407 ss.

Dello stesso tenore ma con ragionamento *a contrariis* riferito alle cause inscindibili: Cass. civ., 14 maggio 1991, n. 5367, laddove si afferma che per l'ipotesi di cause inscindibili nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa dall'impugnante principale è ammissibile avverso qualunque capo della sentenza (con nota di M. ORSENIGO, in *Foro it.*, 1992, I, p. 1839 ss.)

(306) Sulla necessità, già in epoca precedente la sentenza n. 24707 del 2015 delle Sezioni Unite, di ricorrere anche per le cause di garanzia impropria allo schema dell'art. 331 c.p.c., anche se non sempre in senso assoluto (così Ricci e Gambineri) con particolare riferimento alle problematiche in materia di appello incidentale tardivo di cui abbiamo trattato, si veda in dottrina G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, cit., p. 323; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 945-6; B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, p. 581. *Contra* C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 101 ss.

In giurisprudenza v. Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, cit.

Inoltre, sempre in merito a questo istituto, si evidenzia che, stante la natura scindibile delle cause, se le parti che debbono provvedere alla notifica dell'impugnazione *ex art.* 332 c.p.c. non lo fanno, le altre parti che ne sarebbero state destinatarie non potranno venire a conoscenza dell'occorrenza impugnazione. L'unica conseguenza, o, *rectius*, sanzione, che deriva dalla mancata notifica è la dilazione della trattazione del giudizio di impugnazione, nel senso che si dovrà attendere che siano decorsi i termini per impugnare di cui agli articoli 325 e 327, primo comma, c.p.c., ossia rispettivamente il termine di 30 giorni per proporre appello, revocazione, opposizione di terzo *ex art.* 404 c.p.c., di 60 giorni per il ricorso in cassazione e il c.d. termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (307), sicché le parti per le quali si saranno attesi i tempi necessari per il decorrere dei termini per impugnare non avranno la facoltà di ricorrere all'impugnazione incidentale tardiva, non essendo venute a conoscenza dell'impugnazione occorsa in via principale. Discriminazione di non poco conto rispetto alle ipotesi di garanzia propria ove peraltro vi è un rischio elevato di giudicati contrastanti.

Un ulteriore aspetto fondamentale legato all'inquadramento delle cause di garanzia di cui si tratta all'interno delle cause scindibili *ex art.* 332 c.p.c. o inscindibili *ex art.* 331 c.p.c., è la questione relativa alle facoltà che il garantito appellato, che all'esito del processo di primo grado fosse risultato vittorioso rispetto alla domanda principale, deve e può utilizzare al fine di sottoporre al vaglio del giudice di secondo grado la domanda di manleva da lui proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia impropria non esaminata o respinta dal primo giudice.

Questa domanda, infatti, essendo stata respinta quella formulata dall'attore all'esito del processo di primo grado, è rimasta assorbita, ossia il giudice non si è pronunciato sulla stessa non essendovene necessità stante la vittoria del convenuto e quindi la conseguente inutilità della domanda di manleva. Il convenuto, chiaramente,

(307) F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 316.

intende riproporre questa domanda in appello, in quanto, se a seguito della riforma della sentenza emessa in primo grado, egli dovesse risultare infine soccombente, ossia se ci fosse un ribaltamento dell'esito della sentenza di primo grado, il convenuto, perdente in appello, vorrà riversare sul garante l'esito sfavorevole di questa nuova pronuncia.

In proposito – come rilevato anche nell'ordinanza di interlocutoria n. 2118 del 2015 (308) – due erano gli orientamenti prevalenti in dottrina relativamente alle modalità con cui l'appellato vittorioso (rispetto alle domande principale, essendo rimasta di conseguenza assorbita la domanda garanzia) in primo grado avrebbe dovuto investire il giudice d'appello della domanda di manleva da lui proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia impropria.

Un primo orientamento riteneva necessaria, atteso che si trattasse di cause scindibili *ex art.* 332 c.p.c. (309), la proposizione dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale *ex art.* 343 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione della domanda di manleva rimasta assorbita ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (310). In particolare questa affermazione si basava sul rilievo che, in ipotesi di domanda di regresso spiegata dal convenuto nei confronti del terzo garante chiamato in causa, la riproposizione della domanda di regresso, non esaminata o rimasta assorbita, non tende alla riconferma della sentenza impugnata ma ne presuppone la riforma, ossia è volta alla riforma della pronuncia concernente un diverso rapporto

(308) Si tratta dell'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione, sezione II, ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite e che ha portato alla pronuncia n. 7700 del 2016.

(309) E. MERLIN, *Inscindibilità dei giudizi e riproposizione di domande fra litisconsorti nelle fasi di gravame*, cit., p. 1291.

(310) Così Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107, su *www.dejure.it*; Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9535, *ivi*; Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5249, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2004, n. 19145, in *Foro it.*, 2006, c. 2136 ss.; Cass. civ., 1° luglio 2004, n. 12005; Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 1995, n. 2992, con nota di S. SCARLATELLI, *Brevi considerazioni tema di rivalsa per infortunio sul lavoro nelle compagnie portuali*, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1111.

non dedotto in giudizio con l'appello principale, di tal guisa che si rende necessario il ricorso all'appello incidentale condizionato e non, di contro, la mera riproposizione delle domande non accolte di cui all'art. 346 c.p.c. (311). Tuttavia, il problema di un tale inquadramento riguardava il fatto che l'appello incidentale va proposto quando in primo grado vi è stata soccombenza parziale, ossia una soccombenza reciproca tra le parti, ancorché virtuale, mentre in caso di domanda di manleva rimasta assorbita non si può effettivamente parlare di soccombenza, non essendo stata la stessa nemmeno indagata dal giudice.

Un secondo orientamento, meno recente del primo ma per il vero minoritario, riteneva sufficiente la mera riproposizione nell'atto di costituzione della domanda di manleva non esaminata (312) e rimasta quindi assorbita, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (si tratta della c.d. regola dell'acquiescenza) (313). Secondo questa tesi, infatti, non

(311) Così Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 1507, su *www.neldiritto.it*; Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9535, *cit.*; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2061, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2004, n. 19145, *cit.*

(312) Con il termine non accolte adottato dall'art. 346 c.p.c. si deve chiaramente intendere «non esaminate», giacché altrimenti il mezzo idoneo per investire il giudice dell'impugnazione dell'omessa pronuncia o del rigetto risulterebbe l'appello incidentale (C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, *cit.*, p. 482).

(313) Così Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2014, n. 2051, che pone l'accento sui motivi dell'impugnazione: «Ed infatti per la proposizione di una valida impugnazione in appello è necessario che le doglianze si concretino in specifici motivi, con argomenti contrapposti a quelli della sentenza impugnata. Alla parte volitiva deve necessariamente accompagnarsi quella argomentativa, che è necessariamente legata ad una motivazione, che solo ove esistente può essere censurata con l'appello incidentale. Non vi è ragione di discostarsi da tali argomenti nell'ipotesi in cui la parte appellata, vittoriosa in primo grado, chieda l'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale originariamente proposta nei suoi confronti. Anche qui la parte vittoriosa non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure. Non può pertanto che limitarsi, per superare la presunzione di rinuncia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la

essendo stata la domanda di manleva neppure conosciuta né decisa dal giudice di prime cure, non si può affermare l'esistenza di alcun tipo di soccombenza, neppure virtuale, in capo all'appellato e, pertanto, a quest'ultimo, in quanto non soccombente appunto, non residua altra modalità per superare la presunzione di rinuncia di cui allo stesso art. 346 c.p.c. (314) se non ricorrere alla riproposizione della domanda stessa non esaminata dal primo giudice e rimasta assorbita, senza possibilità di avvalersi

domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa » (su www.sentenze.laleggepertutti.it); Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107; su www.neldiritto.it; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8854, cit.; Cass. civ., 25 settembre 2007, n. 19927, in *Corr. giur.*, 2007, 12, p. 1645; Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2002, n. 11202, con nota di C. CONSOLO, *Le sezioni unite sul litisconsorzio alternativo in appello*, in *Giur. it.*, 2003, p. 658 ss., e con nota di L. PRENDINI, *Domanda giudiziale soggettivamente alternativa e impugnazione della sentenza*, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1326 ss. Così, più in generale, anche Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2007, n. 18691, laddove specifica che non appare corretto addossare alla parte vittoriosa in primo grado l'onore di proporre appello incidentale per fare valere una domanda – non esaminata dal giudice di prime cure che si sia pronunciato solo sulla domanda principale – e subordinata all'accoglimento della domanda dell'attore (in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 400, con nota di V. MARTINI). Sempre nella medesima direzione, Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2000, n. 8973, che ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile in appello la domanda di manleva, per la mancata notificazione dell'appello incidentale al terzo garante (su www.dejure.it); e, ancora, meno recente, Cass. civ., 26 novembre 1988, n. 6375, che ha stabilito che per il caso in cui sia stata rigettata la domanda principale proposta nei confronti del convenuto, con il conseguente mancato esame della domanda di garanzia impropria, formulata in via subordinata nei confronti del garante, non essendovi soccombenza del convenuto, costui non è legittimato ad impugnare la sentenza, né, nell'ipotesi in cui la sentenza stessa venga impugnata dall'attore soccombente, per riproporre in grado di appello la domanda di garanzia nei confronti del terzo ha l'onere di formulare impugnazione incidentale essendo sufficiente la riproposizione della stessa a norma dell'art. 346 c.p.c. (*in*).

Sull'istituto *de qua* in generale e sulla corrispondenza tra i termini «non accolte» e «non esaminate», si vedano, in dottrina, M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., II, p. 307; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, p. 828,

(314) S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, p. 145 ss.

dell'istituto dell'appello incidentale che presuppone necessariamente, di contro, un qualsivoglia tipo di soccombenza, anche solo virtuale (315).

Quindi l'alternativa all'appello incidentale è la mera riproposizione delle domande e delle eccezioni in appello. La differenza non è solo terminologica, non si tratta solo di due diversi modi di chiamare un medesimo strumento processuale; le due ipotesi differiscono significativamente l'una dall'altra, soprattutto per questioni procedurali. L'appello incidentale, infatti, va notificato al contumace, la riproposizione, invece, non richiede siffatto adempimento.

Ancora l'appello incidentale, deve essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta in base all'art. 343 c.p.c., all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (sempre che l'interesse ad impugnare non sia sorto dall'impugnazione promossa da altra parte che non sia l'appellante principale, in tal caso andrà proposto nella prima udienza successiva all'impugnazione incidentale), la riproposizione, al contrario, poteva essere fatta anche più avanti nel corso del processo (316) e non necessitava di particolari forme. Oggi, tuttavia, questa differenziazione non ha più rilievo in quanto la Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo con una recente pronuncia del 2019 (317), dirimendo un precedente contrasto in materia e stabilendo

(315) Per un approfondimento sul rapporto tra soccombenza ed interesse ad impugnare si veda C. SANTINI, *La legittimazione e l'interesse (soccombenza)*, cit., p. 51 ss.

Va anche evidenziato che la giurisprudenza aveva stabilito, sempre con riferimento ai mezzi idonei per investire il giudice della domanda nel caso in cui la domanda principale fosse stata accolta in primo grado, e l'appellante avesse impugnato la relativa statuizione solo relativamente al *quantum*, l'appellato, vittorioso rispetto alla domanda di garanzia, avrebbe potuto ricorrere semplicemente alla riproposizione della domanda di manleva *ex* art. 346 c.p.c., al fine di non incorrere nella tacita rinuncia ivi prevista (Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2007, n. 19927, cit.).

(316) Per la dottrina precedente fino alla precisazione delle conclusioni (V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, p. 460; M. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., II, p. 307), oggi si ritiene nella comparsa di risposta F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 389.

(317) Cass. civ., sez. un., 2 marzo 2019, n. 7940 su www.sentenze.la leggepertutti.it.

che la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado va proposta nel primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza.

Non si tratta, comunque, di una questione meramente teorica, ma di un aspetto dagli importanti risvolti anche pratici.

Di fronte a questo contrasto interpretativo molto serio, per il quale nel dubbio ovviamente nella pratica si procedeva a proporre appello incidentale non potendo sapere in anticipo quale dei due filoni interpretativi il giudice avrebbe deciso di seguire, possiamo già rivelarlo in questa sede prima di procedere all'analisi della sentenza n. 24707 del 2015, le Sezioni Unite – con l'altra importante sentenza con la quale tornano a breve distanza sul tema delle impugnazioni in materia di garanzia impropria ed impugnazioni, la n. 7700 del 2016 – hanno stabilito, risolvendo il contrasto in parola, che in questo caso, ossia nel caso di domanda di garanzia anche impropria rimasta assorbita è sufficiente la mera riproposizione (318).

(318) Cfr. Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, cit., paragrafi 6.2 e 6.3; che Consolo definisce «sistematico-ricostruttiva» la sentenza in parola, che, con un intervento simile a quello del 2015 con la pronuncia delle SS. UU. n. 24707 nel senso di ricostruire e chiarire uno (o più) intero istituto, ha provveduto a delimitare i confini tra l'istituto dell'appello incidentale e quello della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte (C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, cit., p. 968).

Questo il caso di specie sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: la Sig. ra Cesari, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Bemotor S.r.l., presso la quale aveva acquistato un'autovettura che si era però rivelata mancante di verniciatura in tutte le parti interne, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita, con restituzione del prezzo corrisposto, oltre accessori e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* La convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande avverse e otteneva di chiamare in garanzia la società costruttrice dell'autovettura (Opel Italia S.p.a.) per essere tenuta indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli fossero derivate dalla lite. Il Tribunale rigettava le domande dell'attrice compensando le spese di lite. Parte attrice impugnava detta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, notificando il relativo atto alla convenuta e al terzo chiamato in garanzia. La Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava Bemotor S.r.l. al risarcimento del danno in favore

dell'appellante oltre alle spese di lite. Rileva altresì la Corte che, non avendo Bemotor S.r.l. proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ma essendosi limitata a riporre nella comparsa di risposta la domanda di regresso nei confronti del garante chiamato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la relativa domanda veniva disattesa, compensate le spese di lite. La Bemotor S.r.l. ricorreva, infine in cassazione, e con il primo motivo, che qui a noi maggiormente interessa, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto necessario che la domanda di manleva fosse riproposta nei modi di cui all'art. 343 c.p.c. (forma di appello incidentale condizionato) e non già con mera riproposizione della domanda *ex art.* 346 c.p.c. La sezione II della Corte di Cassazione, investita della questione, ha pronunciato ordinanza interlocutoria n. 2118 del 5 febbraio 2015, con la quale ha rilevato che si registra un contrasto di orientamenti in seno alla Suprema Corte sulla questione relativa alle modalità con cui l'appellato vittorioso nei confronti dell'attore in primo grado debba investire il giudice d'appello della domanda di manleva da lui proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia c.d. impropria e ha così rimesso la questione alle Sezioni Unite perché dirimessero tale conflitto di orientamenti. Le Sezioni Unite si sono poi pronunciate con la sentenza n. 7700 del 15 dicembre 2016 (cit.).

Con la sentenza in parola, le SS. UU. hanno preso in esame tutte le diverse ipotesi di cumulo che possono venire a crearsi e stabilito il mezzo più idoneo per ciascuna di esse per sottoporre al vaglio del giudice dell'impugnazione le relative domande.

1) Per l'ipotesi di cumulo semplice (paragrafo 5.4.1.), ossia quando più domande siano state poste dall'attore nei confronti del convenuto, il mezzo idoneo è quello dell'appello, incidentale se del caso ma non condizionato, e ciò sia nel caso di rigetto che per quello di omessa pronuncia.

2) Per l'ipotesi di cumulo alternativo da incompatibilità sostanziale si dovrà sempre proporre appello incidentale (le Sezioni Unite distinguono tra cumulo alternativo sostanziale e cumulo alternativo processuale). (Per un approfondimento sull'argomento si veda C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, p. 407 ss.)

3) Per l'ipotesi di cumulo alternativo per prospettazione attorea, ossia l'ipotesi di cumulo di due diverse domande tra loro non incompatibili con riferimento alla *causa petendi*, in relazione alla domanda, tra le due, non esaminata dal giudice si potrà fare ricorso all'istituto della riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte *ex art.* 346 c.p.c.

4) Per l'ipotesi di cumulo subordinato, infine, (paragrafo 5.5.), si potrà avere l'accoglimento della domanda principale e in questo caso quella subordinata rimarrà assorbita e potrà essere riproposta nei modi di cui all'art. 346 c.p.c.; si potrà avere rigetto della domanda principale e accoglimento di quella subordinata e in questo caso invece si ricorrerà all'appello in via principale o incidentale (non condizionata); o, ancora, si potrà avere omessa decisione su quella principale e decisione solo sulla domanda subordinata e in questo caso si potrà

La motivazione della Cassazione ha riguardato proprio il fatto che in questa ipotesi, ossia nel caso di domanda rimasta assorbita (319), non vi fosse soccombenza: per poter proporre appello anche incidentale, infatti, si richiede che vi sia interesse ad impugnare e perché esista il necessario interesse ad impugnare, una soccombenza (320), anche puramente virtuale, deve sussistere, quando la domanda nemmeno viene esaminata, come detto, non si può affermare che vi sia alcun tipo di soccombenza, virtuale o non, la domanda, infatti, non è stata proprio presa in considerazione dal giudice in questo caso specifico.

In caso di esplicita richiesta da parte del convenuto o del garante chiamato relativa al rapporto di garanzia, invece, in caso mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado, che non si sia espresso al termine del giudizio con la sentenza che rigetta la domanda principale anche in riferimento al rapporto di garanzia, sarà possibile ricorrere all'appello incidentale avverso detta omissione.

La soluzione adottata dalle SS. UU. con la pronuncia in parola si installa sulla linea già tracciata dalle Sezioni Unite del 2015 n. 24707, che hanno decretato l'abolizione della distinzione a fini processuali tra garanzia propria e impropria, e in

ricorrere all'appello incidentale, sempre che la parte non abbia interesse a proporre appello in relazione alla sostanziale equivalenza delle domande con riferimento esclusivo alla valutazione compiuta dalla parte. Con riferimento alle eccezioni del convenuto vittorioso, nel caso di eccezioni equipollenti il mezzo idoneo sarà quello della riproposizione ex art. 346 c.p.c., quello, all'opposto dell'appello incidentale per l'ipotesi di eccezioni con vincolo di subordinazione.

Si veda la disanima approfondita, e in alcuni punti assai critica, rispetto a questa ricostruzione operata dalle SS. UU. in C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, cit. p. 967 ss.

(319) Il rigetto della domanda principale proposta dall'attore, nell'ipotesi in parola, ha fatto sì che la domanda relativa al rapporto di garanzia non si «attualizzasse» (Così C. CONSOLO, *ibid.*, p. 968).

(320) Manca l'interesse ad impugnare e quindi il presupposto per la proposizione dell'appello incidentale. Sulla correlazione tra soccombenza ed interesse ad impugnare si veda S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit. p. 18.

questo senso, hanno –correttamente ad avviso di chi scrive, come già più volte sostenuto – riconosciuto l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza anche per queste forme di garanzia (321).

3.2. Le statuizioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 in riferimento alla distinzione tra garanzia propria e impropria nelle fasi di impugnazione.

Dopo aver ricostruito la disciplina generalmente applicata dalla giurisprudenza e sostenuta dalla dottrina maggioritaria in materia di garanzia propria e garanzia impropria relativa alla fase delle impugnazioni prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la rivoluzionaria sentenza n. 24707 del 4 dicembre 2015, veniamo ora ad analizzare quelle che sono state le statuizioni di questa sentenza di cui si tratta e che hanno, appunto, sovvertito il regime processuale anche in materia di impugnazioni sino ad allora applicato alle due figure di garanzia. La Corte di Cassazione nella citata pronuncia, dopo aver affrontato, come detto, in generale l'istituto della chiamata in garanzia con riferimento alla categoria della garanzia impropria, e quindi analizzando dapprima l'art. 106 c.p.c. e le teorie dottrinarie relative alla distinzione tra garanzia

(321) L'Autore, tuttavia, è assai critico rispetto all'occorso superamento della distinzione tra garanzia propria e impropria, e ritiene che in quest'ultimo caso, in virtù della mera comunanza di questioni o di fatti tipica della garanzia impropria e a differenza di quanto avviene per le fattispecie di garanzia propria, si debba sempre procedere all'esame della domanda non essendo questa dipendente o condizionata rispetto alla domanda principale e nel caso contrario in appello la stessa va riproposta con il mezzo dell'appello eventualmente incidentale non già condizionato (Così C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, cit. p. 967).

propria e impropria, per poi passare a definire tutti i corollari che da questa differenziazione tradizionalmente si facevano discendere, in particolare con riferimento alla deroga alla competenza di cui all'art. 32 c.p.c. e all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. (322), chiude la propria analisi dettagliata e ampia su questo istituto nella sua interezza, rispondendo al quesito posto dall'ordinanza di rimessione della sezione III civile, n. 16780 del 23 luglio 2014 e relativo alla fase delle impugnazioni (323).

(322) Ma le conseguenze del considerare le fattispecie di garanzia impropria caratterizzate da autonomia e separazione rispetto alla domanda principale, a differenza di quanto accadeva per le fattispecie che si facevano rientrare nella figura della garanzia propria, non si limitano agli articoli citati, giacché, ad esempio, l'accoglimento di questa distinzione in ambito processuale, ha comportato, ad esempio, una notevole conseguenza rispetto all'istituto dell'interruzione all'interno del primo grado di giudizio. In questo caso, infatti, è stato affermato che, proprio a causa di questa autonomia e separazione che caratterizza le ipotesi di garanzia propria rispetto alla domanda principale, a) l'evento interruttivo che in primo grado colpisca il garante (nel caso di specie l'assicuratore) «determina l'interruzione unicamente del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; b) l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa; c) mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa» (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2013, n. 18044, su *www.dejure.it*).

(323) Cass. civ., sez. III, ord., 23 luglio 2014, n. 16780, cit.

Il caso di specie riguardava la citazione in giudizio per risarcimento del danno richiesto da parte di due coniugi nei confronti della società che aveva effettuato per conto loro un trasloco di mobilio. La convenuta società di trasporti aveva provveduto a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di ottenere la condanna di quest'ultima a tenerla indenne per il caso di esito sfavorevole del processo. Al termine del giudizio di primo grado la domanda dei coniugi è stata accolta e l'assicuratrice ha impugnato la relativa statuizione motivandola con la doglianza che alcune voci di danno riconosciute esulavano dalla copertura assicurativa sia poiché i danni riconosciuti in sentenza non erano stati provati nel corso della fase istruttoria. Anche la convenuta proponeva appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasloco proposta in primo grado. L'appello veniva accolto, la sentenza emessa in primo grado

Nel dettaglio, con l'ordinanza di rimessione è stato richiesto alle Sezioni Unite, relativamente ad un caso riguardante la fattispecie del contratto di assicurazione per responsabilità civile *ex art. 1917 c.c.*, di verificare la possibilità che l'accoglimento dell'impugnazione del capo principale di condanna della sentenza da parte del solo garante potesse avere effetto anche nei confronti del garantito sebbene quest'ultimo non avesse a sua volta impugnato quel capo della sentenza. In seno alla Corte di Cassazione, infatti, come abbiamo visto, esistevano due orientamenti contrastanti in relazione all'individuazione delle modalità con cui l'appellato vittorioso in primo grado debba investire il giudice d'appello della domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia impropria: un primo orientamento che ritiene che in questo caso sia necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale *ex art. 343 c.p.c.*, non essendo sufficiente la mera riproposizione della domanda di manleva rimasta assorbita ai sensi dell'*art. 346 c.p.c. (324)*; un secondo orientamento, opposto al precedente e minoritario, che reputa, invece, che in quanto non soccombente all'appellato non residua altra modalità, per superare la presunzione di rinuncia di cui allo stesso *art. 346 c.p.c.*, di

riformata e veniva disposta la revoca della condanna nei confronti della società assicuratrice. Veniva invece respinto l'appello incidentale proposto dalla convenuta che proponeva ricorso per cassazione. La sezione III Civile della Corte, ravvisando un la necessità di una soluzione rispetto ad una questione relativa al terzo motivo addotto dalla ricorrente, rimetteva il fascicolo al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. Nel dettaglio col terzo. Motivo, sulla premessa che si trattasse nel caso di contratto di assicurazione di un'ipotesi di garanzia propria, alla quale si applica in virtù del vincolo di inscindibilità e interdipendenza la disciplina di cui all'*art. 331 c.p.c.*, la revoca della condanna a seguito dell'accertamento del mancato raggiungimento della prova in ordine al verificarsi del danno avrebbe dovuto comportare la revoca anche (e anzi *in primis*) nei confronti dell'assicurata, pur in mancanza di specifica impugnazione.

(324) Così Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 1995, n. 2992, cit.; Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2004, n. 19145, in *Foro it.*, 2006, c. 2136 ss. (in particolare sul rilievo che, in ipotesi di domanda di regresso spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, la riproposizione della domanda di regresso non tende alla riconferma della sentenza impugnata ma ne presuppone la riforma).

riproporre la domanda di garanzia non esaminata dal primo giudice e rimasta assorbita (325). La Corte con la sentenza n. 24707 del 2015, però, va oltre rispetto alla richiesta che le è stata posta e non solo finisce, come detto, per analizzare la figura della garanzia impropria nel suo complesso e in ogni aspetto della sua diversa disciplina processuale, ma anche con riferimento alla fase dell'impugnazione non si limita ad applicare la dichiarata eliminazione della distinzione tra garanzia propria e impropria alla questione sottoposta, ma si spinge a considerare tutte le ipotesi che si possono verificare in fase di impugnazione nel caso di processo al quale abbia preso parte il garante sia nel caso di chiamata del garante per c.d. comunanza di causa, sia nel caso di chiamata in garanzia vera e propria, prevedendo l'applicazione generalizzata, con le dovute eccezioni, della disciplina delle cause inscindibili di cui all'art. 331 c.p.c. (326).

Rivolgiamo l'attenzione allora alla posizione che la Corte assume nel risolvere questi aspetti, ripercorrendo insieme l'articolato ragionamento delle Sezioni Unite con la sentenza di cui si tratta che la porta, come detto, a considerare, anche in questo ambito delle impugnazioni, definitivamente superata la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria, prevedendo, come detto, un'unica disciplina applicabile a tutte le fattispecie di garanzia e, nel dettaglio, come vedremo meglio, la disciplina stabilita per le cause c.d. inscindibili o dipendenti di cui all'art. 331 c.p.c., anche se

(325) Così Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2014, n. 2051, su *nmw.openlavoro.it*; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8854, cit.

(326) Così, parimenti, la sentenza n. 7700/2016 ha stabilito, *in primis*, che in questa ipotesi l'impugnazione proposta dall'attore deve a pena d'inammissibilità della stessa essere proposta nei confronti di tutte le parti del primo processo, quindi sia nei confronti del garantito sia nei confronti del garante. La fattispecie è quella di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fattispecie in virtù della quale la mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti del processo di primo grado determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa e contrapposta a quella delle cause scindibili. Questo assunto vale per tutte le ipotesi di chiamata in garanzia, sia quindi per la garanzia propria che per la garanzia impropria (Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, cit.).

non in maniera assoluta, riconoscendo in ogni fattispecie di garanzia la sussistenza dell'efficacia estensiva della legittimazione ad impugnare del garante rispetto all'accertamento sul rapporto principale (327). In particolare occorre fare chiarezza ripercorrendo brevemente la casistica dei differenti possibili esiti del processo di primo grado e della conseguente situazione che si viene a creare tra le parti in fase di gravame, analizzate nella sentenza *de qua*, e le soluzioni adottate dalle Sezioni Unite rispetto a queste stesse ipotesi.

(327) L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss.

La soluzione della Corte, si è evidenziato, in dottrina, è coerente con gli indirizzi maturati in giurisprudenza che annoverano l'intervento adesivo dipendente tra le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (cfr. § 3.1 di questo scritto) (così B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., p. 459).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 24707 del 2015 ha affrontato anche la questione della posizione del terzo chiamato e, nello specifico, ne ha assimilato la posizione a quella dell'interveniente adesivo autonomo. Ciò non solo, però, nell'ipotesi in cui questi venga chiamato in garanzia, ma anche in riferimento alle ipotesi di chiamata in causa con l'esclusivo fine di estendere anche a quest'ultimo il giudicato rispetto al rapporto principale. Afferma la Corte che «l'oggetto del giudizio non risulterebbe allargato, ma, in realtà, l'affermazione ha un valore relativo. L'oggetto del giudizio resta certamente quello relativo al modo di essere del rapporto principale, ma, accanto ad esso, se ne aggiunge un altro, che è l'estensione dell'efficacia dell'accertamento su di esso al garante, che è un profilo se si vuole oggettivo quanto meno sul piano del *petitum*. (...) occorre notare che non si può ritenere che egli (il terzo garante) assuma una posizione simile a quella di un terzo interventore adesivo dipendente ancorché egli sia interessato a sostenere le ragioni del garantito. La sua posizione è simile in realtà a quella di un interventore adesivo autonomo. Egli, venendo chiamato nel processo relativo all'accertamento del rapporto principale riguardo al quale opera la garanzia deve avere la stessa posizione che avrebbe avuto qualora fosse stato convenuto dal garantito dopo il verificarsi di quell'accertamento positivo senza il suo contraddittorio» (Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit., punto 9.3.).

3.2.1. La fase di impugnazione nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per c.d. comunanza di causa ex art. 106, prima parte, c.p.c. nelle SS. UU. n. 24707 del 2015.

Partendo dall' ipotesi della chiamata del garante per c.d. comunanza di causa (328), ossia nel caso in cui la chiamata del garante si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale, la Corte passa in rassegna i due diversi possibili esiti del processo svoltosi tra le parti in primo grado: ovvero, a) l'ipotesi di vittoria del convenuto e b) l'ipotesi in cui vittorioso risulti, invece, l'attore.

a) Nel caso di «rigetto della domanda dell'attore, con vittoria tanto del convenuto garantito, quanto del terzo–garante chiamato senza proposizione di domanda di garanzia» (329) è chiaro che la vittoria del convenuto garantito impedirà a quest'ultimo di far valere nei confronti del garante la propria pretesa di garanzia, non essendovi alcuna soccombenza. E' chiaro che in questa ipotesi non solo il garante ma nemmeno il garantito avrà interesse ad impugnare, essendo risultato vittorioso nel giudizio.

Solo l'attore, che risulta soccombente nel processo a seguito del rigetto della domanda proposta avrà un reale interesse ad impugnare la sentenza emessa.

Orbene, premesse queste alquanto ovvie precisazioni, in questo caso, stabilisce la Corte, l'impugnazione della sentenza emessa in primo grado che abbia rigettato la domanda dell'attore comporta necessariamente che il contraddittorio sia esteso al garantito sicuramente ma anche col garante, entrambe parti necessarie versandosi in un'ipotesi di applicazione dell'art. 331 c.p.c. relativo alle cause inscindibili o dipendenti. In questo senso, allora, il litisconsorzio necessario processuale venutosi a

(328) paragrafo 14 della sentenza Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.

(329) Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., paragrafo 14.1.

creare in primo grado comporta che spetterà all'attore, unico soccombente, l'onere di provvedere a impugnare la sentenza a lui sfavorevole anche nei confronti del garante, che è divenuto parte, nel processo di primo grado, legittimata a contraddire anche sulla domanda principale per effetto della chiamata in causa e tale rimane anche una volta esaurito il primo grado di giudizio.

La Corte precisa anche che non è immaginabile che l'impugnazione venga rivolta nei confronti del solo garantito e che questi si possa limitare a riproporre le domande non riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nei confronti del garante come prospettato da certa precedente dottrina e giurisprudenza (330), stante che la parte in questione, il destinatario di queste domande ossia il garante, non sarebbe neppure stato chiamato in questa fase di giudizio.

Allo stesso modo la Corte precisa che non è parimenti possibile immaginare che sia il garantito a dover integrare il contraddittorio nell'ipotesi *de qua* e a dover proporre un'impugnazione incidentale tardiva *ex art.* 334 c.p.c., stante che egli non risulta soccombente nella pronuncia di primo grado (331), e l'interesse ad impugnare, sussiste solo nell'ipotesi di soccombenza anche solo parziale o c.d. virtuale in primo grado.

b) Nell'ipotesi contraria, invece, in cui l'attore esca vittorioso dal primo grado di processo, e quindi sia stata accolta la sua domanda nei confronti del garantito estesa al garante chiamato in causa (ma senza proposizione di una domanda di garanzia nei suoi confronti), la situazione chiaramente si complica. Legittimati ad impugnare, in questo caso, saranno sia il garantito che il garante chiamato, in quanto rimasti

(330) Cfr. § 3.1.

(331) Afferma la Corte in merito: « Non è nemmeno pensabile che, una volta ricevuta l'impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell'efficacia soggettiva al suo garante proponendo un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 331 c.p.c.: una simile impugnazione, infatti, dovrebbe supporre una soccombenza del garantito nei confronti del garante che, però, non c'è stata» (Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., paragrafo 14.1).

soccombenti in primo grado (332). Anche quest'ultimo, infatti, come rilevato dalla Corte, è interessato a «porre in discussione l'esito del giudizio nella sua qualità di parte non del rapporto oggetto del giudizio principale, ma di parte alla quale è esteso il suo accertamento», in questo senso «egli risente di un pregiudizio dall'esito del giudizio, rappresentato dall'essere vincolato all'accertamento positivo della responsabilità del garantito» (333).

L'esito sfavorevole per il garante è legato agli effetti che l'eventuale soccombenza del garantito nell'ulteriore grado di giudizio comporta, ossia al successivo processo che il garantito potrebbe instaurare, e con ogni probabilità instaurerà, nei confronti del garante – forte, peraltro, del comune assoggettamento all'accertamento del rapporto principale occorso nel giudizio in primo grado nel quale il garante è stato chiamato – per ottenere la condanna di quest'ultimo a tenerlo indenne rispetto a quanto avrà corrisposto all'attore vittorioso in virtù di detta soccombenza.

Se è il garantito a impugnare la sentenza, egli dovrà necessariamente, in virtù del detto litisconsorzio necessario venutosi a creare con la chiamata del terzo garante, esercitare l'impugnazione nei confronti dell'attore e nei confronti del garante.

(332) Sul punto in senso confermativo, nonostante la posizione spesso critica nei confronti delle scelte portate avanti dalle Sezioni Unite nella sentenza in parola, C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *“Garanzia propria” e “garanzia impropria” - Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., c. 593 ss.

(333) Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., paragrafo 14.2.

La Corte sancisce così un principio da tempo oggetto di dibattito in dottrina, ossia la facoltà del garante di impugnare in via autonoma la sentenza di primo grado anche per l'ipotesi di mera comunanza di causa. Questa soluzione era stata da tempo assai caldeggiata in dottrina, così, tra gli altri, A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, cit., p. 962 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, *Disposizioni generali*, cit., p. 161 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 58; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., p. 179.

Parimenti se è il garante ad impugnare, questi dovrà rivolgere l'impugnazione nei confronti dell'attore e del garantito (334).

La questione, data per assodata l'inscindibilità delle cause affermata dalle Sezioni Unite, però si sposta su un altro punto assai rilevante, ossia sul determinare quali effetti ha l'impugnazione proposta dal garante nei confronti di attore e garantito e quella proposta dal garantito nei confronti di attore e garante. In altri termini, la Corte prende posizione su un'altra importante questione ossia se l'eventuale accoglimento dell'impugnazione da parte del garante determini necessariamente anche un effetto favorevole al garantito rimasto inerme, ossia se anche questi possa giovare dell'esito positivo dell'impugnazione proposta dal garante. La Corte, risponde al quesito affermando che essendo la soccombenza una e una soltanto, e versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione inevitabilmente spiega i propri effetti nei confronti di tutte le parti. Ragionare diversamente sarebbe in contrasto con la situazione di inscindibilità che si è venuta a creare (335).

(334) Specifica la Corte, infatti, che trattandosi di litisconsorzio necessario processuale in ipotesi di cause inscindibili «la soccombenza è sempre la stessa ed è stata messa in discussione dal garante senza alcuna limitazione soggettiva (...). L'impugnazione da esercitarsi necessariamente nei confronti di tutte le parti per la ricorrenza di una situazione di inscindibilità mette in discussione la decisione riguardo a tutte le parti destinatarie dell'impugnazione» (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., paragrafo 14.2.2).

(335) Favorevole a questa soluzione C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *“Garanzia propria” e “garanzia impropria” - Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit.

Favorevole all'applicazione in ipotesi di chiamata in garanzia impropria *ex art. 106 c.p.c. prima parte*, ossia per il caso di comunanza di cause, del regime di cui all'art. 331 c.p.c. B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., p. 458; A. CARRATA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. it.*, 2016, c. 586 ss.; L. BACCAGLINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni Unite n. 24707/2015*, cit.; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei*

3.2.2. Le impugnazioni nell'ipotesi di chiamata in causa del garante per garanzia ex art. 106 seconda parte nelle statuizioni delle SS.UU con le sentenze n. 24707 del 2015.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 24707 prendono, poi, in esame l'ipotesi di chiamata in garanzia ex art. 106, seconda parte, c.p.c., che rende il processo soggettivamente e oggettivamente complesso.

Premette la Corte, prima di procedere con l'analisi delle distinte situazioni che si possono verificare all'esito del processo in primo grado, che la soluzione anche in questo caso, come per la chiamata del terzo garante per c.d. comunanza di causa di cui alla prima parte dell'art. 106 c.p.c., prevede comunque l'adozione di un regime unico per le fattispecie di garanzia propria e quelle di garanzia impropria a differenza di quanto sostenuto in passato anche dalle stesse Sezioni Unite (336) e in, particolare di quello previsto all'art. 331 c.p.c. per le cause inscindibili e dipendenti (337) (anche se non in maniera assoluta ma con alcune specifiche eccezioni in relazione al soggetto impugnante e al capo impugnato). A questa soluzione la Corte giunge non solo sulla base della disamina sin lì condotta con riferimento alla definizione di garanzia propria e impropria, ma anche in quanto «la soluzione della questione della regola di litisconsorzio applicabile in sede di gravame si correla e dipende (...) dal dato, comune e sempre ricorrente in ogni fattispecie di chiamata del terzo garante,

giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015, cit., p. 1071 ss.; L. PASSANANTE, Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia, cit., p. 548 ss.; R. TISCINI, Garanzia propria e impropria: una distinzione superata, cit. p. 835 ss.;

(336) Il riferimento è a Cass. civ., sez. un., 24 luglio 1981, n. 4779, cit., c. 2317.

(337) Soluzione caldeggiata anche nella dottrina precedente rispetto a questo intervento con la sentenza n. 24707 del 2015 delle Sezioni Unite: B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 605 ss.; E. MERLIN, *Inscindibilità dei giudizi e riproposizione di domande fra litisconsorti nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1318 ss.; A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, cit., p. 930 ss.; A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, cit.

dell'efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all'accertamento del rapporto principale» (338).

Assumiamo che nel processo in primo grado si sia avuta una chiamata in garanzia. Quindi si avrà un processo che si complica perché diventa soggettivamente ed oggettivamente più ampio. All'esito di questo processo in primo grado si potranno avere due ipotesi tipiche.

a) La prima ipotesi è che la domanda dell'attore in primo grado sia stata rigettata.

In questo caso durante il primo grado l'attore avrà proposto una domanda di condanna nei confronti del convenuto, il convenuto a sua volta avrà chiamato in causa in garanzia il garante, e all'esito del processo la domanda dell'attore sarà stata rigettata.

a1) Il processo nell'ipotesi tracciata sarà stato dunque vinto dal convenuto garantito e la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti del garante chiamato potrà essere rimasta assorbita. Assumiamo che l'attore rimasto soccombente in primo grado decida di impugnare la sentenza. In questo caso, secondo la Corte, egli, non diversamente dal caso in cui la chiamata sia stata promossa al solo fine di ottenere l'estensione soggettiva che abbiamo visto nel paragrafo precedente, dovrà rivolgere l'impugnazione contro il garantito e contro il garante, in altre parole, sarà necessaria, quindi, l'integrazione del contraddittorio con il garante. In questo caso, la domanda rimasta assorbita in primo grado e relativa al rapporto di garanzia andrà riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. (339).

(338) Cass. civ., sez. un., 15 dicembre, n. 24707, cit., paragrafo 14.

(339) A favore di una siffatta interpretazione si veda C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *“Garanzia propria” e “garanzia impropria” - Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2015, n. 24707, cit., c. 593 ss.

Contra E. MERLIN, *Inscindibilità dei giudizi e riproposizione di domande fra litisconsorti nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1318 ss.

Ci pare condivisibile il ragionamento secondo cui non essendo intervenuta alcuna decisione sul rapporto di garanzia, essendo, cioè, la domanda rimasta assorbita e non sussistendo alcuna soccombenza (nemmeno virtuale) rispetto ad essa, a nulla rileverà, di contro, l'istituto dell'impugnazione incidentale (340).

La riproposizione condizionata all'accoglimento della domanda principale potrà avvenire anche ad opera del garante (qualora abbia proposto la domanda relativa al rapporto di garanzia).

a2) Al contrario, qualora, invece si versasse nell'ipotesi in cui, pur sempre nel caso di rigetto della domanda dell'attore, assieme a quest'ultima si fosse avuta anche una pronuncia sul rapporto di garanzia, indipendentemente dal fatto che a porla sia stato il garante o il garantito, si rende necessaria, allora, l'impugnazione incidentale *ex art. 333 c.p.c.* – e ciò in virtù del fatto che qui non si ha assorbimento della domanda come nel caso visto precedentemente, ma vera e propria soccombenza dovuta all'esame nel merito – proveniente dalla parte rimasta soccombente a seguito di tale pronuncia (341). In questo caso, infatti, l'attore principale non avrà messo in

(340) «Né può pensarsi che la necessità della impugnazione si giustifichi perché, sebbene condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione dell'attore riguardo al rapporto principale, la decisione sulla domanda inerente al rapporto di garanzia che a questo punto debba darsi dal giudice dell'impugnazione in qualche modo verrebbe a risolversi in una "riforma" della decisione di primo grado e dunque esiga la postulazione di tale riforma con l'impugnazione. Non sarebbe dato comprendere come potrebbe parlarsi di riforma di una decisione che non vi era stata in ragione dell'assorbimento» (Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 24707, cit., paragrafo 15.1).

(341) La Cassazione parla di «accertamento sul rapporto di garanzia che era stato chiesto senza condizionamento». Sul punto nel commento alla sentenza Consolo-Baccaglioni-Godio si legge che questa ipotesi si verificerebbe in due casi: o nell'ipotesi di garanzia impropria, appunto, intesa come «quella domanda, che deduce un autonomo diritto, che non ha come fatto costitutivo la soccombenza del garantito nella causa principale, è infatti per definizione non condizionata», o, quando, in ipotesi di garanzia propria la domanda di garanzia sia proposta in maniera incondizionata in quanto volta all'accertamento del rapporto di garanzia. (come nel caso delle domande di accertamento della non nullità di quel rapporto). Altrettanto potrà fare il garante, ad esempio, attraverso una domanda di

discussione questa pronuncia che non incide sulla sua posizione e, quindi, spetterà alla parte soccombente rispetto a quella domanda impugnarla in via incidentale. E ciò senza che alcunché muti rispetto alla necessaria impugnazione che, proposta in via principale dall'attore, deve sempre essere rivolta sia al garantito che al garante.

b) Veniamo ora alla seconda delle ipotesi, inevitabilmente più complessa, in cui sia stata accolta la domanda dell'attore (domanda principale) e soccombente sia rimasto il garantito. In questo caso l'azione di garanzia potrà essere stata, a sua volta, accolta oppure rigettata.

b1) Nella seconda ipotesi, ossia nel caso di rigetto della domanda di garanzia, soccombente, rispetto ad entrambe le domande (principale e di garanzia) è il garantito. Egli potrà decidere, dunque, di impugnare la sentenza sia con riferimento al rapporto principale sia riguardo alla statuizione relativa al rapporto di garanzia, o in maniera cumulativa oppure alternativa impugnando uno solo dei due rapporti.

Se il garantito decide di proporre impugnazione solo contro l'attore, e, quindi, chiedere la riforma della pronuncia emessa esclusivamente sul rapporto principale, nonché, di conseguenza, di prestare acquiescenza alla statuizione relativa al rapporto di garanzia accettando la soccombenza, il garante perderà di conseguenza la propria legittimazione ad impugnare, ovvero sia quest'ultimo non sarà più parte necessaria del processo in fase di impugnazione. La soccombenza del garante, infatti, e questa decisione appare assolutamente logica, è necessaria perché sussista l'interesse ad impugnare e con l'acquiescenza del garantito la soccombenza viene sostanzialmente annullata e quindi non sussiste più alcun interesse del garante ad impugnare (342). In

annullamento o una domanda di accertamento della nullità del contratto di garanzia. (C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, "Garanzia propria" e "garanzia impropria" – *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 599). Con equivalente ragionamento A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., p. 601.

(342) Favorevole a questa scelta della Corte si è mostrato Carratta che ha sottolineato come la partecipazione del garante alle fasi di gravame, in questa specifica ipotesi, si giustifichi

questo caso (343), specifica la Corte, poiché la statuizione relativa al rapporto di garanzia è necessariamente condizionata a quella sul rapporto principale essa, come osservato in dottrina, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 336 c.p.c., ovvero, in altre parole, la riforma o la cassazione parziale della statuizione relativa al rapporto principale avrà effetto anche sulla statuizione relativa al rapporto di garanzia. In alternativa, afferma la Corte (344) si dovrà ritenere necessaria la notifica al garante anche della statuizione relativa al rapporto di garanzia in quanto dipendente da quello principale, versandosi in ipotesi di cause scindibili *ex art* 332 c.p.c. Il ragionamento è condivisibile, giacché in questo caso, il nesso di dipendenza tra le due domande non occorre più, solo con l'impugnazione nei confronti di entrambe le parti cumulativamente il nesso di dipendenza permane.

Il garantito, poi, con ragionamento ed esito uguali e contrari, potrebbe decidere di impugnare la sentenza per la parte relativa al solo rapporto con il garante e di prestare acquiescenza rispetto alla statuizione relativa al rapporto principale.

b2) Nella prima ipotesi – che è quella che indubbiamente ha dato vita alle più diffuse critiche in dottrina (345) – ossia nel caso in cui anche la domanda di garanzia sia stata accolta (che è anche il caso portato all'esame della Corte con l'ordinanza di rimessione), si avrà un garantito che risulta soccombente rispetto alla domanda

solo in relazione al suo interesse a partecipare nel processo ossia nella modifica della sua posizione, cosa che è da ritenersi esclusa nel caso *de quo*, giacché essa non potrà subire alcuna modifica a seguito del giudizio di opposizione essendo intervenuta acquiescenza del garantito soccombente (ossia trovandosi il garante già nella situazione più vantaggiosa che per lui possa ipotizzare), e, pertanto, egli non dovrà partecipare al processo (A. CARRATTA, *Requiem*, cit., p. 601).

(343) Caso tradizionalmente ricondotto nell'alveo delle cause scindibili *ex art* 332 c.p.c. (A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 472).

(344) Cfr. § 15.4.2

(345) C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit.; L. PASSANANTE, *Litisorzorio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss.; B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisorzorio in fase di gravame*, cit.

principale e vittorioso rispetto alla domanda di garanzia. All'interno del processo di primo grado, quindi, il convenuto avrà ottenuto la condanna del garante a tenerlo indenne della sua soccombenza nei confronti dell'attore.

Egli potrà non avere interesse ad impugnare la sentenza nella parte che lo vede soccombente poiché sarà il garante che dovrà rispondere dell'esito negativo del processo, ma, evidenzia la Corte, egli potrebbe comunque avervi interesse per altri motivi (come il non veder aumentare l'importo della polizza nel caso dell'assicurazione per esempio).

In questo secondo caso, il garantito potrà impugnare nei confronti dell'attore notificando l'impugnazione al garante dato che si versa in un'ipotesi di cause inscindibili *ex art. 331 c.p.c.* (346).

Questa impostazione della Corte si pone chiaramente in netto contrasto con la disciplina previgente e generalmente applicata dalla giurisprudenza e dalla dottrina che indicando le cause come scindibili, non ravvisavano alcuna necessità di estensione al garante dell'impugnazione (347). Tuttavia un diverso argomentare, come

(346) Così anche Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, cit.

(347) La questione che rilevava anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite in materia era, infatti, se il garante che impugna la sentenza emessa in primo grado dovesse necessariamente proporre impugnazione nei confronti di tutte le parti del processo di primo grado, ossia anche nei confronti del garantito, (e cioè, appunto, se si trattasse di una fattispecie di impugnazione inscindibile) e, in secondo luogo, se nell'ipotesi di vittoria in appello del garante che aveva impugnato la riforma della sentenza avrebbe giovato anche al garantito rimasto totalmente inerme, cioè se potesse operare il c.d. effetto espansivo interno della sentenza disciplinato dall'art. 336 c.p.c., in virtù del quale l'impugnazione proposta dal garante giova e determina la riforma dell'intera sentenza anche a vantaggio del garantito. La giurisprudenza, prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 24707 del 2015, aveva stabilito che l'effetto espansivo, e quindi la riforma nell'interesse del garantito pur rimasto totalmente inerte, poteva ritenersi sussistente solo in caso di garanzia propria e non anche in caso di garanzia impropria.

Si rimanda, in proposito, a quanto già riportato al precedente paragrafo 3.1. e, in particolare, alla giurisprudenza citata alla nota 273.

evidenziato in dottrina (348), finirebbe per condurre a soluzioni alquanto ingiuste e di certo non in linea con i principi ai quali il nostro ordinamento è improntato, giacché si avrebbe una situazione in cui il garantito è legittimato a farsi rifondere di quanto stabilito dal giudice di prime cure dal garante, che nel caso sottoposto alle Sezioni Unite è una compagnia assicuratrice, ben essendo a conoscenza del fatto che il giudizio rispetto al rapporto principale sta proseguendo innanzi al giudice dell'impugnazione.

L'altra ipotesi analizzata dalla Corte riguarda l'impugnazione proposta non già dal convenuto garantito soccombente, ma dal garante per contestare il rapporto pregiudiziale.

Ovviamente l'interesse ad impugnare sussisterà in capo al garante sia per quanto riguarda il rapporto principale (rispetto al quale avrà, appunto, un autonomo potere di impugnativa), sia per quanto riguarda il solo rapporto di garanzia. Nell'ipotesi di impugnazione del solo rapporto di garanzia, così come nell'ipotesi di impugnazione nei confronti del solo attore vittorioso in primo grado, il garante dovrà comunque impugnare la sentenza in ogni caso, in virtù del litisconsorzio necessario venutosi a creare a livello processuale, nei confronti di entrambe le altre parti del processo (attore e garantito).

In ipotesi di accoglimento dell'impugnazione rispetto alla domanda principale stabilisce la Corte, la riforma della sentenza di primo grado avrà effetti (vantaggiosi)

(348) Così Proto Pisani, il quale afferma che: «con l'assurdo che in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado a vantaggio del garantito (...) questi per un verso nulla dovrebbe all'attore originario (...), per altro verso lucrerebbe la garanzia prestata», salva l'azione di indebito arricchimento (A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 472). Così anche B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit.; L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss.; e C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 968 ss.

anche nei confronti del garantito, e questa soluzione deriva dal fatto che la decisione sul rapporto di garanzia verrebbe travolta ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c.

Il garantito, per il caso di impugnazione delle sole statuizioni sul rapporto principale potrà decidere, stabilisce la Corte, o di aderire all'impugnazione promossa dal garante senza che perciò si renda necessaria un'impugnazione incidentale; o di aderire all'impugnazione del garante aggiungendo ulteriori motivi e, in questo caso, al contrario, sarà necessaria l'impugnazione incidentale perché il giudice possa esaminarli; o, infine, potrà dissociarsi dall'impugnazione del garante di tal guisa che la decisione del giudice statuirà esclusivamente con riferimento al garante e all'attore.

Quest'ultima affermazione ha suscitato notevoli perplessità in dottrina (349).

Potrà accadere, infatti, che in quest'ultimo caso, ossia per l'ipotesi in cui il garantito si sia dissociato dall'impugnazione del garante rispetto alla domanda principale, il relativo processo termini con una riforma della sentenza impugnata, e, in tal modo si verrà a creare una situazione particolare che vedrà la nuova statuizione riguardare il solo garante, soluzione questa che appare in linea con la precedente adozione del regime previsto per le cause scindibili e assolutamente in antitesi, invece, con la premessa delle Sezioni Unite per il caso *de quo*, volta a sancire l'applicabilità generalizzata a tutte le ipotesi di garanzia, propria e impropria, della disciplina prevista all'art. 331 c.p.c. per le cause inscindibili o dipendenti. Tuttavia, la Corte, al fine di mantenersi coerente con la scelta fatta circa il regime applicabile in sede di gravame al litisconsorzio tra attore, convenuto e garante, argomenta affermando che il litisconsorzio che qui si viene a creare è di tipo processuale, e che invece sul piano sostanziale la dissociazione è un atto di disposizione del rapporto principale

(349) C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit.; L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss; L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 552; B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., p. 460; .

equivalente all'acquiescenza non opponibile al garante se sfavorevole (350). Questa spiegazione in effetti appare alquanto macchinosa e poco corretta, ben più semplice sarebbe stato prevedere anche per questa ipotesi l'applicabilità dell'art. 332 c.p.c., facendo rientrare il caso in questione tra le cause scindibili, mosse all'attore proponendo appello incidentale anche tardivo mitigata dalla possibilità di riconoscere al garantito il potere di estendere le contestazioni mosse all'attore proponendo appello incidentale anche tardivo. Come è stato rilevato, infatti, sostenere che il garante sia parte necessaria del giudizio di impugnazione e cosa ben diversa dal dire che questi sia legittimato ad impugnare autonomamente il rapporto pregiudiziale del quale non titolare (351).

Al netto di quest'ultima precisazione, ciò che appare corretto affermare in sintesi e a conclusione di quanto sin qui esaminato, a seguito dei recenti interventi della Cassazione che hanno l'indubbio valore di aver portato maggior chiarezza in un ambito già di per sé complesso e ulteriormente aggravato dal mantenimento di una distinzione tra garanzia propria e impropria che era diventata ormai difficile da sostenere alla luce delle numerose incongruenze che ne derivavano sia in relazione all'assenza nella normativa interna di esplicite esclusioni sia con riferimento alla normativa di stampo europeo, è che la scelta che appare più corretta è quella che in fondo già tempo addietro una certa dottrina, abbiamo visto – e abbiamo anche appoggiato (352) –, aveva sostenuto con argomentazioni assai valide, ossia che in

(350) Così come si è visto con riferimento alla confessione, v. paragrafo 2.1.

(351) V. B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) - Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit., p. 460, la quale evidenzia – oltre al contrasto di una tale soluzione con tutta la precedente giurisprudenza in materia – come in questa ipotesi si seguisse la scelta applicata dalle Sezioni Unite si finirebbe per ammettere una ipotesi di sostituzione processuale non consentita dalla legge, essendo l'art. 81 c.p.c. inequivocabile nell'affermare la tassatività delle ipotesi di sostituzione consentite.

(352) Cfr. paragrafo 3.1.

A favore della posizione delle SS. UU. a riguardo anche Menchini, il quale parimenti sostiene come rilevi al fine della scelta nell'applicazione del regime di regolamentazione più

tema di impugnazioni la scelta in ordine al regime da privilegiare in ambito di chiamata in garanzia, sia in relazione alle fattispecie di garanzia propria sia per quelle di garanzia impropria (e quindi a prescindere anche dall'occorso e auspicato superamento della relativa distinzione a livello processuale), è sempre da rinvenirsi nell'analisi della singola situazione specifica in riferimento alla soccombenza, alla parte legittimata ad impugnare, al capo che decide di impugnare e ai motivi dell'impugnazione (353), sicché si tratta prevalentemente di applicare la disciplina di cui all'articolo 331 c.p.c. dettata per le cause inscindibili e dipendenti – abbiamo visto tra le varie ipotesi che questa è la situazione che si verifica nella maggior parte dei casi vagliati senza distinzione tra garanzia propria e impropria, ma prestando attenzione al soggetto che promuove l'impugnazione, al capo oggetto dell'impugnazione stessa e alla soccombenza – in virtù della pregiudizialità-dipendenza che contraddistingue le cause in esame; e di applicare, di contro, la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. per le cause scindibili avendo cura di rilevare che in queste differenti casistiche la scindibilità è legata alla impossibilità di modificare l'assetto stabilito dal giudice di prime cure in relazione all'esito dell'impugnazione. Essenziale appare verificare se l'impugnazione proposta metta in discussione l'intero assetto della decisione emessa in primo grado (e in questo caso si dovrà necessariamente applicare l'art. 331 c.p.c.) o se, invece,

idoneo tra quello previsto all'art. 331 c.p.c. e quello *ex art.* 332 c.p.c. il nesso di dipendenza tra i rapporti e la circostanza che la domanda di garanzia è condizionata alla soccombenza del garantito nella lite di molestia (condizioni che ricorrono in ogni fattispecie di garanzia) piuttosto che la distinzione tra garanzia propria e impropria. L'Autore, tuttavia, critica l'estensione della disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. quando con la chiamata in causa del garante sia esercitata l'azione di regresso, non ravvisando nell'ipotesi in questione la soccombenza in capo alla parte che impugna e che dovrebbe essere titolare del rapporto e quindi interesse ad impugnare. (S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 1071 ss.).

(353) Così B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, cit., vol. II, pp. 413 ss.

Contra Consolo, per il quale si applica sempre e senza necessità di indagine la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c. alle ipotesi di garanzia impropria, quali, in particolare, le c.d. vendite a catena (C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 391 ss.).

L'impugnazione finisca per influire solo su una delle due cause, non modificando in alcun modo l'intero assetto derivante dalla sentenza in primo grado con riferimento ai capi non investiti dal gravame (e in tal caso si applicherà, di contro, la disciplina prevista per le cause scindibili), senza che in questo esame rilevi in alcun modo la natura propria o impropria della garanzia. Questa soluzione in tema di impugnazioni ci appare in linea con l'intero percorso interpretativo seguito in questo scritto.

3.3. Le spese di lite: il principio di soccombenza e di causalità ex art. 91 c.p.c. e la chiamata in garanzia impropria.

Un ultimo aspetto sul quale occorre soffermarci prima di terminare questa nostra analisi riguarda le spese di lite in ipotesi di chiamata garanzia impropria.

Sul punto è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia in epoca precedente la ormai nota sentenza n. 24707 del 2015 (354) sia successivamente ad essa (355).

(354) Così Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2015, n. 147, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2015, n. 7138, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2008, n. 5027, *ivi*.

Nella giurisprudenza di merito Trib. Bari, sez. II, 19 giugno 2012, n. 2252, su *www.dejure.it*; Trib. Milano, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 2088, in *Giust. Milano*, 2007, 2, p. 24

(355) Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6292, in *Diritto&Giust.*, 2015; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2018, n. 28510, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5876, *ivi*; Cass. civ., sez. VI, 4 maggio 2018, n. 10620, *ivi*.

Nella giurisprudenza di merito Trib. Bolzano, sez. I, 3 maggio 2019, n. 452, su *www.dejure.it*; Trib. Torino, sez. spec. Impresa, 15 gennaio 2018, n. 77, *ivi*; Trib. Rovigo, sez. I, 15 marzo 2018, n. 187, *ivi*; Trib. Bari, 2 marzo 2017, n. 1161, *ivi*.

L'aspetto che ha destato maggiori perplessità in giurisprudenza ha riguardato il tentativo di chiarire la portata dell'art. 91 c.p.c. applicato alle cause di garanzia impropria, ossia di determinare a chi, in altre parole, dovesse attribuirsi la responsabilità della chiamata del terzo garante in caso di soccombenza. L'articolo in parola, infatti, rubricato «condanna alle spese di lite», stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa). E' principio consolidato che la condanna alle spese di lite segua la soccombenza (356), e che, pertanto, a carico del soccombente vadano necessariamente poste le spese di lite della parte vittoriosa.

In materia di spese di lite, tuttavia, rilievo è dato tradizionalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza al c.d. principio di causalità (357), anch'esso espressione

(356) G. CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Roma, 1935, p. 135 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 402 ss.; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, cit., p. 575 ss.; E. GRASSO, *Della responsabilità delle parti*, in *Comm. c.p.c. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, p. 982 ss.; G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998, p. 100-155.

(357) In dottrina, sul fatto che il principio di causalità sia, in realtà, principio cardine sottostante all'art. 91 c.p.c. ss., si veda P. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959, p. 215 ss.

In giurisprudenza Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2018, n. 26907, su www.eclegal.it.

Così, ancora, con riferimento all'art. 91 c.p.c. si parla di «una responsabilità processuale basata sul principio di causalità» (Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2002, n. 9828, in *Foro it.*, 2003, I, c. 533).

«Uno dei principi che stanno a fondamento del regime delle spese processuali, è il principio di causalità, essendo le spese da imputare al soggetto il cui comportamento determini l'attività difensiva e gli esborsi connessi e nei limiti in cui li renda necessari per soddisfare le ragioni della parte vittoriosa» (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2011, su www.dirittoegiustizia.it).

E ancora «siccome la ratio ispiratrice della condanna del soccombente alla rifusione degli oneri processuali è, in definitiva, a norma degli artt. 91 e ss. c.p.c., il principio di causalità, ne deriva che chi ha dato causa al procedimento giudiziario o vi ha resistito senza alcuna valida ragione, con ciò determinando la necessità, per gli altri soggetti del procedimento, di effettuare esborsi processuali utili ad accertare, nel contraddittorio, i presupposti del controllo giudiziario, è tenuto al relativo rimborso» (App. Milano, 12 marzo 2004, in *Le Società*, 2004, p.1125).

dell'art. 91 c.p.c. – e delle seguenti disposizioni in materia di spese giudiziali (artt. 92-98 c.p.c.) –, in base al quale l'onere delle spese grava non solo su chi è soccombente ma anche su chi ha provocato il processo, ossia sulla parte che ha provocato la necessità processo e che, di conseguenza, comporta lo specular e opposto diritto alla rifusione delle spese sostenute a favore della parte che abbia dovuto per questo svolgere attività difensiva a tutela dei propri diritti ed interessi.

Questi principi, tuttavia, non risultano di immediata e chiara applicazione nel caso di garanzia impropria. In prima battuta, infatti, con riferimento alle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia parrebbe di doversi concludere, alla luce dei principi esposti, che vadano poste a carico della parte soccombente, vuoi che si tratti dell'attore che abbia visto rigettare la propria domanda ad opera del giudice, vuoi che soccombente risulti essere il convenuto. Anche in questo caso, infatti, la regola della soccombenza e della causalità non fanno eccezione; tuttavia, qui ci troviamo in una situazione di litisconsorzio e, di conseguenza la situazione inevitabilmente si complica per via della molteplicità di soggetti e per la pluralità di domande che trovano spazio nel processo con chiamata in garanzia (propria o impropria).

I problemi non sono da poco. Una questione che si pone, o meglio si poteva immaginare fino al sopracitato intervento delle Sezioni Unite del 2015 e alla conseguente eliminazione di ogni possibile discriminazione processuale – e quindi anche in tema di spese di lite – tra garanzia propria e impropria, riguardava il fatto che trattandosi, nel caso di garanzia impropria, di domande del tutto autonome e separate, in caso di soccombenza l'attore si sarebbe dovuto fare carico delle spese del terzo garante chiamato in causa con il quale, però, egli non aveva alcun rapporto o legame diretto. In altre, parole, a seguito dell'eventuale rigetto della domanda dell'attore e di sua soccombenza, quest'ultimo si sarebbe trovato costretto a sopportare le spese di lite sostenute da un soggetto estraneo al rapporto principale e la cui chiamata in causa ad opera del convenuto era avvenuta attraverso la proposizione di una domanda di garanzia (quando non si tratti di mera chiamata per

comunanza di causa), domanda autonoma e separata rispetto alla domanda principale. Se l'attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato e se, come da molti ritenuto sino a prima dell'intervento della Cassazione del 2015, sentenza n. 24707, non vi è connessione alcuna tra le due domande in parola, non si comprende in base a quale principio l'attore soccombente, ad esempio, dovrebbe essere chiamato a sostenere le spese del terzo garante improprio.

Orbene, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del garante dovrebbero porsi a carico del soccombente vuoi che questi sia l'attore vuoi che sia il convenuto, ma il principio di causalità comporta, altresì, che si debba aver riguardo a chi abbia provocato il giudizio e se ciò sia avvenuto in maniera infondata o ingiustificata ovvero pretestuosa e che, di conseguenza, colui che abbia messo in atto tale comportamento sia ritenuto responsabile e condannato al pagamento delle spese. Nella maggior parte dei casi quest'ultimo soggetto sarà anche il soccombente, ma potrebbe capitare che la chiamata in garanzia si riveli infondata o arbitraria.

E in conformità proprio ai principi di soccombenza e causalità in tema di chiamata in garanzia si è stabilito che: «il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano riuscite infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria» (358).

(358) Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6292, cit., che così prosegue «in tema di condanna alle spese processuali, infatti, «solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale».

Le spese del garante vanno posta a carico dell'attore la cui domanda si sia rivelata infondata e a nulla rileva in proposito il fatto che l'attore non abbia proposto nei confronti del garante alcuna domanda secondo quanto stabilito dal principio di soccombenza. Nel caso di rigetto della domanda dell'attore e di assorbimento della domanda di garanzia si applica il principio della soccombenza, che qui, benché non sia esplicitata, sussiste comunque, nella forma della c.d. soccombenza virtuale (359).

Le spese rimangono, invece a carico della parte che abbia chiamato in causa il terzo garante solo se la chiamata in causa sia stata del tutto arbitraria, ossia se, alla luce della domanda dell'attore e della domanda di garanzia stessa, essa risulti infondata, e ciò in virtù del principio di causalità.

In tema di garanzia impropria, si è dunque stabilito che le spese, in ipotesi di rigetto della domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, e questo assunto, in giurisprudenza, si è giustificato vuoi alla luce del principio di soccombenza (360), vuoi in base all'applicazione del principio di causalità (361), a seconda del principio di volta in volta individuato quale principio disciplinante la regolamentazione delle spese di lite.

Un ulteriore aspetto evidenziato in giurisprudenza riguarda proprio la fase delle impugnazioni, laddove si stabilisce che, sempre in relazione al principio di causalità, in caso di chiamata in garanzia impropria ad opera del convenuto, salvo che questa

(359) Così App. Firenze, sez. II, 30 novembre 2018, n. 2811.

(360) Cass. civ., sez. VI, 4 maggio 2018, n. 10620, cit.

Così anche Trib. Milano, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 2088, cit.; Trib. Bari, sez. II, 19 giugno 2012, n. 2252, cit.

(361) In questo senso Cass. civ., 18 dicembre 2015, n. 25541, su *www.sentenze.laleggepertutti.it*; Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552, cit.; Cass. civ., sez. III, 10 giugno n. 12301, su *www.foro europeo.it*.

E, ancora, Trib. Torino, sez. spec. Impresa, 15 gennaio 2018, n. 77, cit.; Trib. Bari, 2 marzo 2017, n. 1161, cit.; Trib. Rovigo, sez. I, 15 marzo 2018, n. 187, cit

non si riveli palesemente arbitraria, il giudice di appello «in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio a domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo» (362).

(362) Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2008, n. 5027, cit.

Conclusioni. Il definitivo superamento in ambito processuale della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria nella giurisprudenza a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 24707 del 2015.

L'istituto della garanzia impropria, come abbiamo potuto constatare nel corso della nostra analisi, è stato a lungo oggetto di nutrito dibattito da parte di dottrina e giurisprudenza sin dalla sua origine e, benché l'istituto sia stato caratterizzato da contorni poco chiari e dalla costante difficoltà di giungere ad una comune definizione di questa figura senza incappare in contraddizioni giuridiche, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno persistito in maniera alquanto determinata nel mantenere la distinzione tra garanzia propria e impropria non solo a livello descrittivo ma anche con riferimento alla differente disciplina processuale riservata all'una e all'altra figura di garanzia (363). Abbiamo visto che questa distinzione non è stata priva di conseguenza, ma che ha comportato per un lunghissimo periodo una serie di corollari di straordinaria importanza quali la disapplicazione in ipotesi di garanzia impropria della deroga alla competenza di cui all'art. 32 c.p.c.(364), la più difficile da accettare dato il tenore letterale della norma *de qua*, e poi ancora la disapplicazione dell'art. 108 c.p.c. (365), la differenziazione della disciplina per le impugnazioni (366), e altri aspetti quali quelli legati all'istituto della confessione (367) o all'istituto

(363) Benché la dottrina maggioritaria fosse di questo avviso, non va dimenticato, ad onor del vero che, in epoca assai meno recente si sono avute posizioni lungimiranti della dottrina volte a scongiurare il mantenimento della distinzione tra garanzia propria e impropria in ambito processuale, così, per tutti, Proto Pisani, laddove chiaramente ebbe modo di affermare che l'espressione garanzia impropria appare «imprecisa e assiologicamente foriera di errori e confusioni» (A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, cit., c. 2385).

(364) Cfr. § 2.3

(365) Cfr. § 2.5

(366) Cfr. capitolo III §§ 3.1.-3.3.

(367) Cfr. § 2.1.

dell'interruzione e dell'estinzione nel processo (368). La differenziazione è stata data per insindacabile, salvo rare manifestazioni contrarie in dottrina (369), fino a quando non si è aperto un iniziale varco in questa posizione adamantina assunta dalla dottrina ad opera prevalentemente di certa giurisprudenza sulla scia della disciplina europea della chiamata in garanzia in tema di deroga alla giurisdizione e in relazione ad un concetto europeo di connessione decisamente più ampio di quello adottato nel nostro ordinamento la cui maggiore estensione si è poi riflessa in uno speculare ampliamento del concetto di garanzia, volto all'inclusione delle ipotesi di garanzia impropria e all'eliminazione della tradizionale distinzione in ambito processuale con riferimento alla categoria della c.d. garanzia propria.

Il definitivo superamento di questa situazione di incertezza, tuttavia, si è avuta solo di recente con la decisiva sentenza n. 24707 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, pur con qualche argomentazione non del tutto condivisibile, ha sancito l'eliminazione di ogni possibile distinzione in ambito processuale tra fattispecie tradizionalmente ricondotte alla figura della garanzia propria e fattispecie ricondotte alla garanzia impropria. Questa soluzione ormai richiesta a più voci non solo dalla giurisprudenza che faticava a mantenere una siffatta distinzione alla luce della normativa europea e dei contrasti interni alla stessa Cassazione in materia, ma anche da certa dottrina e da chi si trovava nelle aule di tribunale nella più totale incertezza rispetto alla soluzione da adottare in questo ambito con riferimento ai diversi istituti coinvolti (come, ad esempio, nella scelta del mezzo idoneo ad impugnare), sembra oggi, come era auspicabile nonostante il permanere di alcune posizioni critiche a riguardo in dottrina (370), definitivamente accettata e assorbita

(368) Cfr. § 2.1.

(369) L.VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, cit.

(370) Più in generale, favorevole all'abolizione della distinzione tra garanzia propria e impropria messa in atto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in parola, nella specie con riguardo alla necessità di salvaguardare il *simultaneus processus* e l'uniformità delle decisioni relativamente alle domande principale e di garanzia anche in caso

di garanzia impropria A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 597 ss.; sempre in senso generalmente favorevole R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835 ss.; favorevole con alcune forti incertezze L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss. Auspicava già da tempo un intervento di questo tipo da parte della Cassazione: B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, cit., c. 2195 ss.

Critici nei confronti delle scelte della Cassazione con la pronuncia *de qua* e in particolare con l'eliminazione – per entrambi ancor oggi decisamente necessaria – di qualsivoglia distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, ritenuta in contrasto con le norme in materia e con la loro corretta interpretazione: C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *“Garanzia propria” e “garanzia impropria” – Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 593: «una perfetta parificazione dei regimi cui soggiacciono la garanzia propria e la non-garanzia detta garanzia-impropria (ma non come aggettivo, quasi anzi come avversativo) ci sembra, però, in generale difficilmente predicabile, sicché quella distinzione merita, a nostro avviso, di essere ancora conservata. Non si tratta infatti di due species all'interno del genus garanzia ma di due realtà giuridiche distinte con alcune affinità pratico-economiche soltanto»; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 233 ss.

Con riferimento all'eliminazione della distinzione tra garanzia propria e impropria con riferimento alla deroga *ex art. 32 c.p.c.* critiche negative alla decisione delle Sezioni unite sono state riportate da quegli Autori che non ne hanno condiviso il conseguente ampliamento del concetto di connessione che ne deriva: si veda C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, cit., c. 593 ss.; C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, 2016, cit. Favorevoli, invece, alla soluzione adottata dalla Corte: A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit., c. 597 ss.; L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss.; R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 835.

Quanto alle statuizioni relative all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. ,maggiori sono state le posizioni contrarie in dottrina, anche da parte di quei Commentatori generalmente favorevoli alla posizione della Corte di Cassazione di eliminare la distinzione tra garanzia propria e impropria, e ciò prevalentemente con riferimento all'estensione – per dire il vero non pienamente e chiaramente giustificata dalla Cassazione come abbiamo avuto modo di rilevare trattando dell'argomento al § 2.5 – dell'ambito applicativo di questa norma anche all'ipotesi di chiamata in causa ai fini della mera estensione degli effetti della sentenza al terzo garante: così, infatti, non solo C. CONSOLO, L. BACCAGLINI e F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir*

dalla giurisprudenza (371). E, infatti, non possiamo esimerci a conclusione di questo studio dal verificare un ultimo aspetto relativo alla chiamata in garanzia impropria, ovvero se la decisione delle SS. UU. abbia realizzato ad oggi quell'intervento risolutore in materia ormai non più rimandabile e se, quindi, la susseguente giurisprudenza si sia adeguata a quanto stabilito dalla sentenza n. 24707/2015 o se ne sia successivamente discostata tornando ad adottare il vecchio regime discriminatorio in tema di garanzia impropria.

Sono ormai trascorsi quattro anni da questa innovativa sentenza che ha avuto l'innegabile pregio di semplificare l'approccio a questo istituto e ai profili applicativi spesso confusi e complicati che ne sono derivati, non da ultimo l'intervento della Corte ha fatto sì che si compisse un importante passo per il nostro ordinamento verso l'adozione di una normativa maggiormente in linea con quella europea, aspetto di non poco conto stante l'aumento esponenziale delle transazioni al di fuori dei confini

meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale, cit., c. 593 ss.; S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, cit., p. 233 ss.; ma anche, appunto, A. CARATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, cit.; c. 599-600 e R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 843. Favorevole all'applicazione dell'art. 108 c.p.c. anche alle ipotesi di chiamata in garanzia vera e propria, B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, cit., c. 2195 ss.

Quanto alla fase delle impugnazioni segnala alcune criticità pur non essendo apertamente contrario alle statuizioni della corte di Cassazione in materia L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, cit., p. 548 ss. Favorevoli alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, cit., p. 843 ss. con particolare riferimento alla correttezza nella disciplina che ne consegue in materia di cumulo tra azione di molestia e di manleva la cui *ratio* è da ravvisarsi, secondo l'Autrice, nella possibilità di garantire decisioni omogenee; B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, cit., c. 2195 ss.; S. MATTEINI CHIARI, *Chiamata in garanzia: non opera la regola dell'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato*, cit.

(371) In questo senso, anche L. BACCAGLINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni Unite n. 24707/2015*, 2018, su www.eclegal.it.

statali e spesso e volentieri disciplinate, anche per volontà delle parti, dalla normativa di un paese straniero – dove, vale la pena ricordarlo, non ha rilievo processuale, laddove esistente, la distinzione tra garanzia propria e impropria – con rimandi sempre più frequenti ad interpretazioni di concetti giuridici di provenienza dalla normativa europea.

La soluzione a cui si è infine giunti ci sembra la più corretta e convincente in quanto, pur mantenendo la distinzione tra garanzia propria e impropria a livello meramente descrittivo (sebbene, occorre evidenziare ancora una volta, permangano alcune perplessità circa i confini assai incerti tra le due figure) (372), elimina tutta una serie di ostacoli all'esercizio di determinate facoltà delle parti in materia di chiamata in garanzia impropria – consentite di contro esclusivamente in ipotesi di garanzia impropria – il cui mantenimento costituiva ormai un *vulnus* nella disciplina della chiamata in garanzia con riferimento al rispetto del principio di certezza del diritto e al principio di uguaglianza.

Possiamo a ragione affermare, con un certo entusiasmo stante l'opportunità di dirimere una volta per tutte un aspetto assai problematico con rilievi significanti, come detto, soprattutto appunto in materia di certezza del diritto, che la giurisprudenza successiva pare si sia definitivamente assestata in linea con quanto statuito all'epoca dalle Sezioni Unite. E così sia le seguenti sentenze sia delle Sezioni Unite che delle singole sezioni della Corte di Cassazione (373), così come la

(372) Si rimanda a quanto sostenuto a riguardo nel I capitolo di questo scritto, in particolare ai paragrafi 1.1, 1.3, 1.3.1, 1.5, 1.5.3.

(373) Così Cass. civ., sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5876, cit.; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16590, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2019, n. 485, cit.; Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, cit.; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2018, n. 30420, cit.; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30601, cit.; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29038, su *www.sentenze.laleggepertutti.it*; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017, n. 25822, cit.; Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19993, su *www.dejure.it*; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2016, n. 18779, *ivi*; Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7770, cit.

giurisprudenza di merito (374), hanno confermato, più spesso richiamando direttamente la sentenza in parola o talvolta facendo riferimento a ragionamenti simili in tema ad esempio di normativa europea, e consolidato la riforma avviata dalle Sezioni Unite in materia di garanzia impropria, sia riaffermando i medesimi assunti forniti con la sentenza n. 24707/2015 – quali, ad esempio, la definitiva collocazione della fattispecie del contratto di assicurazione all'interno della categoria della garanzia impropria benché priva di alcun riflesso nella disciplina processuale stante l'avvenuta abolizione della relativa distinzione tra figure di garanzia, o ancora in tema di applicazione dell'art. 32 c.p.c. a tutte le ipotesi di garanzia propria e impropria, e anche il regime di inscindibilità della causa in sede di gravame (375) –, in alcuni casi anche ampliandone la portata attraverso l'applicazione di tale occorso superamento ad altri profili rimasti esclusi dall'intervento rinnovatore della sentenza n. 24707 del 2015 (376), di tal guisa che oggi si può affermare, senza timore di compiere un azzardo e nonostante le residue posizioni critiche a riguardo, l'esistenza a tutt'oggi della figura della garanzia impropria a fini meramente descrittivi e, di contro, definitivamente superata la distinzione in ambito processuale rispetto alla disciplina riservata alla garanzia propria.

(374) Trib. Aquila, 21 dicembre 2016, n. 1025, su *www.dejure.it*; Trib. Perugia, 7 marzo 2018, n. 358, *ivi*; Trib. Salerno, 2 marzo 2018, n. 654, *ivi*; Trib. Roma, 4 ottobre 2017, n. 8002, *ivi*; Trib. Grosseto, 7 giugno 2016, n. 450, cit.

(375) Sono rimaste isolate le due sole pronunce che in materia di impugnazioni hanno adottato il vecchio regime e ritenuto applicabile in ipotesi di garanzia impropria la disciplina dettata per le cause scindibili ex art. 332 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2018, n. 24574, cit. e Trib. Piacenza, 2 maggio 2019, n. 250, su *www.dejure.it*).

(376) Si veda a proposito quanto affermato con Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20898, cit. in tema di procura alle liti (cfr. §. 2.1.1.).

Bibliografia

AA. VV., *Le impugnazioni civili*, a cura di F.P. Luiso e R. Vaccarella, Torino, 2013

F. AGNINO, *Irrilevante la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ai fini della competenza*, nota a Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19714, su *ilprocessocivile.it*

B. AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta, artt. 1490-1499*, in *Il Codice Civile. Commentario*, a cura di F.D. Busnelli, Milano, 2012

G. ALAIA, *Nota in tema di pluralità di parti in appello*, nota a Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1997, n. 4443, in *Giur. it.*, 1997, p. 7 ss.

C. ALLADIO, *Sulla legittimazione del garante improprio ad impugnare la sentenza che decide sulla causa principale*, nota a Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1985, n. 378, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 200 ss.

E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, rist. 1992

- E. ALLORIO, *Arresto per debiti e novità di domanda*, in *Riv. dir. proc.*, 1937, p. 307 ss.
- E. ALLORIO, *Divieto di testimoniare e litisconsorzio*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, II, p. 89 ss.
- E. ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo passivo e impugnazione incidentale*, in *Problemi di diritto*, Milano, 1957, I, p. 515 ss. (dalla *Giur. it.*, 1947, IV, c. 73 ss.)
- G. ALPA, *La responsabilità del produttore e la prova del danno nel D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224*, in *Diritto ed Economia dell'assicurazione*, Milano, 1992, I, 2, 551 ss.
- G. ALPA, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999
- G. ALPA, U. CARNEVALI, F. DI GIOVANNI, G. GHIDINI, U. RUFFOLO, C.M. VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224)*, in *Leggi Commentate*, n. 32, Milano, 1990
- V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954
- V. ANDRIOLI, *Confessione*, in *Novissimo Dig. it.*, Torino, 1959, p. 20 ss.
- V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1961
- V. ANDRIOLI, *Orientamenti giurisprudenziali su la legittimazione ad agire*, in *Foro it.*, 1968, I, c. 2950 ss.
- V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979

- M. ANZANI, *Il valore probatorio della constatazione amichevole nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Resp. civ.e prev.*, 11, 2006, p. 1880 ss.
- A. ATTARDI, *Limiti di applicazione del gravame incidentale tardivo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1965, p. 173 ss.
- A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991
- A. ATTARDI, *Sulle impugnazioni incidentali condizionate*, in *Giur. it.*, 1991, IV, p. 289 ss.
- A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999
- L. BACCAGLINI, *Profili processuali della solidarietà dalla prospettiva del diritto di regresso*, Padova, 2012
- L. BACCAGLINI, *Il processo sulle obbligazioni solidali «paritarie» e l'azione di regresso*, Padova, 2015
- L. BACCAGLINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni Unite n. 24707/2015*, 2018, su www.eclegal.it
- C.E. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, III, Torino, 1998, 457 ss.
- G. BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994
- G. BALENA, *Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 437 ss.

- G. BALENA, *Le novità per il processo civile (L. 8 giugno 2009 N. 69). Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, c. 326 ss.
- G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I e II, Bari, 2015
- G. BACCHELLI, *Osservazioni sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 327 ss.
- G. BARALIS, *Vendita per ragioni di garanzia e vendita per ragioni di bisogno*, in *Riv. notariato*, 2009, 317 ss.
- D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, II, Torino, 1965
- L. BARBIERA, *Garanzia del credito e autonomia privata*, Napoli, 1971
- L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, in *Il Codice civile. Commentario*, Schlesinger-Busnelli, Milano, 2010
- F. BARTOLINI, *Garanzia propria e garanzia impropria: categorie giuridiche prive di effetti?*, su www.processocivile.it
- M. BASCHIERA, *Dialogo antagonista tra la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e corti nazionali: armonizzazione e responsabilità del fornitore-distributore*, *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Padova, 2007, I, p. 80 ss.
- M. BEAUMART, *Haftung in Absatzketten im französischen Recht und im europäischen Zuständigkeitsrecht* Berlino, 1999
- C. BECHIS, *Garanzia propria e garanzia impropria: le Sezioni unite sanciscono la «parità di trattamento» nel processo*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, 2016, su www.elegal.it

- R. BELLÈ, *Tutela in forma specifica della posizione contributiva tra litisconsorzio e automaticità degli accrediti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, p. 793 ss.
- R. BENCINI, *Procura alle liti: l'insegnamento delle sezioni unite*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909, in *Diritto&Giustizia*, 2016, p. 50 ss.
- A. BENVENNU', *Inammissibilità dell'atto di appello: questioni pratiche*, in *Giur. it.*, 2014, c. 2867 ss.
- M. BESSONE, *Prodotti dannosi e responsabilità dell'impresa*, in *Diritto e procedura civile*, Milano, 1971, p. 112 ss.
- E. BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920
- E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936 dove dovresti andare?
- E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, *Struttura dei rapporti d'obbligazione*, Milano, 1953
- G. BIAGIONI, *L'ambito della giurisdizione italiana*, in (a cura di) L. Dittrich, *Diritto processuale civile*, Torino, 2019, p. 122 ss.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 2015
- C. M. BIANCA, *Diritto civile. Le garanzie reali. La prescrizione*, VII, Milano, 2015
- M. BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 117 ss.
- G. BO, *Garanzia*, in *Nuovo. Dig. It.*, VI, Torino, 1937

- A. BONSIGNORI, *Sulla chiamata in garanzia dell'assicuratore*, in *Assicurazioni*, 1960, II, p. 149 ss.
- A. BONSIGNORI, voce *Esecuzione forzata in genere*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1991
- M. BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c.*, su *www.judicium.it*
- M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Torino, 2016
- G. BOZZI, *L'autonomia negoziale nel sistema delle garanzie personali*, Napoli, 1990
- L. BREGGIA, *Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile di cognizione?*, in *Giur. it.*, 2004, c. 1325 ss.
- E. BRIGANTI, *Fideiussione e promessa del fatto altrui*, Napoli, 1981
- M. BRUNIALTI, *Opposizione a d.i. e domanda riconvenzionale in materia societaria prima della L. n. 69/09*, nota a Trib. Ancona, ord., 10 febbraio 2009, in *Società*, 2010, p. 487 ss.
- E. BRUNO, *Il direttore dei lavori è persona di fiducia del committente e deve garantire la corretta esecuzione delle opere*, nota a Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2015, n. 7370 in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 24 ss.
- L. BUSATTI, nota a Corte di Cassazione del Regno, ud. 12 gennaio 1924, in *Foro it.*, vol. 49, 1924, p. 59 ss.
- L. BUTTARO, *Assicurazione contro i danni*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano, 1958

- F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Responsabilità del fornitore alimentare tra colpa professionale e concorso del produttore finale - il commento*, nota a Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2014, n. 15824, in *Contratti*, 2015, p. 891 ss.
- P. CALAMANDREI, *Chiamata in garanzia e giurisdizione arbitrale*, Città di Castello, 1912, (Estr. da *Foro it.*, a. 37, fasc. 18, 1912)
- P. CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia: studio teorico-pratico di diritto processuale civile*, Milano, 1913
- P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in ID., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939
- P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1943
- P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I., Napoli, 1965
- L. CALIENDO, *Chiamata in garanzia e chiamata del terzo responsabile*, in *Giur. it.*, 1937, I, 1, c. 609 ss.
- M. CALVINO, *La responsabilità del produttore e i coobbligati solidali*, in *Diritto ed Economia dell'assicurazione*, Milano, 1993, I, 735 ss.
- R. CALVO, *Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite*, nota a Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 921 ss.
- D. CAMMAROSANO, *Chiamata in garanzia impropria e chiamata del vero legittimato passivo*, Siena, 1982

M. CAMPAILLA, *Alcuni possibili criteri per la qualificazione della chiamata in garanzia del subvettore*, nota a Trib. Napoli, 17 ottobre 1992, in *Dir. trasp.*, 1993, p. 497 ss.

A. CANDIAN, *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità civile (alle origini dell'art. 2740 c.c.)*, in *Scintillae Iuris, Studi in memoria di Gorla*, III, Milano, 1994, p. 1805 ss.

R. CAPONI, *Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione*, nota a Cass. civ., sez. un., 21 gennaio 2005, n. 1238, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2402 ss.

R. CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2 comma, c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2009 c. 283 ss.

R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, e nota a Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309 e Cass. civ., sez. trib., 18 febbraio 2010, n. 3830, in *Foro it.*, 2010, I, c. 1794 ss.

F. CAPPALÀ, *La natura della garanzia per vizi nell'appalto*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2011

V. CARBONE, *Chiamata in garanzia e proposizione dell'appello*, nota a Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, in *Corr. Giur.*, 2016, n. 6, 871 ss.

S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016

A. CARCHIETTI, *Pretesa risarcitoria dell'attore e chiamata di terzo da parte del convenuto: come «scongiurare» il pericolo di una condanna affetta da vizio di ultrapetizione*, nota a Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5057, in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 125 ss.

F. CARINGELLA, G. DE MARZO, *Manuale di diritto civile*, II, *Le obbligazioni*, Milano, 2008

F. CARNELUTTI, *Appunti sulle obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1915, p. 525 ss.

F. CARNELUTTI, *Note in tema di competenza per garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, II, p. 305 ss. e in *Studi di diritto processuale*, I, Padova, 1925, p. 432 ss.

F. CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile*, I, *Del processo di cognizione*, Padova, 1926

F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936

F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1937

F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, V ed., Roma, 1956

F. CARNELUTTI, *Chiamata nel processo del terzo obbligato*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 478 ss.

A. CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. it.*, 2016, c. 586 ss.

A. CARRATTA, *La scienza del processo in Italia all'inizio del XXI secolo*, in *Diritto&Questioni Pubbl.*, 2019, p. 11 ss.

C.L.J. CARRÉ, *Lois de la procédure civile et commerciale*, Parigi, 1880

A. CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in Appendice a F. Gluck, *Commentario alle Pandette*, Milano, 1896, num. 750-752, p. 514

A. CATTANEO, *Codice civile del regno d'Italia cogli argomenti e colla correlazione degli articoli fra loro e con le disposizioni dei codici di procedura civile, di commercio e penale e delle leggi, dei regii decreti e regolamenti che vi hanno rapporto: sono aggiunti gli articoli o paragrafi di confronto dei quattro principali codici civili già in vigore in Italia l'Albertino, l'Austriaco, il Napoletano ed il Francese con alcune note: è pure unita la legge transitoria 30 novembre 1865*, Tipografia frat. Lobetti-Bodoni in Saluzzo (CN), 1868

C. CAVALLINI, *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, Padova, 1998

C. CAVALLINI, *Lodo arbitrale ed impugnazione del terzo*, in *Riv. Dir. proc.*, 2000, p. 404 ss.

M. CENINI, *Garanzie atipiche*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 2013, p. 305 ss.

- A. CERRI, *Intervento « iussu iudicis » e legittimazione ad agire e a contraddire*, in *Foro it.*, 1972, I, c. 486 ss.
- C. CHECCHIELLA (a cura di), *Processo civile*, Milano, 2012
- G. CHINÈ, *Fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia*, in *Giur. it.*, 1996, c. 93 ss.
- G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923 (rist. 1965)
- G. CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Saggi di dir. proc. civ.*, II, *Foro it.*, Roma, 1931, c. 427 ss.
- G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II ed., Napoli, 1935
- G. CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Roma, 1935
- G. P. CHIRONI, *Colpa extracontrattuale*, II, Torino, 1906
- A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, Padova, 1992
- A. CHIZZINI, *Intervento in causa*, in *Dig. (disc. Priv.)*, Torino, 1993, X, p. 23 ss.
- A. CHIZZINI, *Ancora sui limiti di impugnazione incidentale tardiva: la decisione delle Sezioni unite*, nota a Cass., 7 novembre 1989, n. 4640, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 392 ss.
- A. CHIZZINI, sub. *Art. 106*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, Milano, 1997, p. 396 ss.
- A. CICU, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano, 1948

F. CIPRIANI, *Una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario: gli incidenti stradali con pluralità di danneggiati*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 1031, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1262 ss.

M. COLAMONICO, R. ZINGARELLI (raccolte da), *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, Napoli, 1897

M. COMASTRI, *Le Sezioni Unite sull'interruzione del processo litisconsortile conseguente alla chiamata in causa dell'assicuratore*, in *Giust. proc. civ.*, 2014, p. 205 ss.

M. M. COMENALE PINTO, *Spunti in tema di subtrasporto e caricazione del mittente*, nota a Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2483, in *Giust. Civ.*, 2010, p. 2917 ss.

L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980

L. P. COMOGLIO, voce *Procura (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2000

L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, III e IV voll., Torino, 2012

R. CONTI, *Corte di giustizia e responsabilità del produttore, Un passo avanti o (tre) passi indietro nella tutela del consumatore*, in *Corriere giuridico*, Milano, 2002 p. 1144 ss.

C. CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione cosiddetta impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1699 ss., sp. cc. 1700-1702.

C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, 1985

C. CONSOLO, *Due questioni scabre attorno all'art. 331 c. p. c.: inscindibilità della causa litisconsortile nel regolamento di giurisdizione? «perentorietà» e solo indiretta prorogabilità del termine per l'integrazione del contraddittorio?*, nota a Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 1990, n. 10151, in *Giur. it.*, 1992, c. 1433 ss.

C. CONSOLO, F.P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996

C. CONSOLO, *Le sezioni unite sul litisconsorzio alternativo in appello*, nota a Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2002, n. 11202, in *Giur. it.*, 2003, p. 658 ss.

C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2004

C. CONSOLO, *Piccolo discorso sul riparto di giurisdizioni, il dialogo fra le corti e le esigenze dei tempi*, in *Dir. proc. amm.*, 2007

C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Evoluzioni processuali fra translatio iudicii e riduzione della proliferazione dei riti e dei ritualismi*, in *Corr. Giur.*, 2007, p. 745 ss.

C. CONSOLO, *Condebito solidale fra art. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all'art. 471, 2° comma, n. 3 c.p.c. 1865)*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 1701 ss.

C. CONSOLO, *Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale*, nota a Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 968 ss.

C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2017

C. CONSOLO, L. BACCAGLINI E F. GODIO, *Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. it.*, 2016, c. 593 ss.

A. CONVERSO, *Il processo d'appello dinanzi alla Corte d'Appello*, in *Giur. it.*, 1999, c. 661 ss.

C. CORRADO, *Riflessioni a margine degli artt. 334 e 331 c.p.c.*, nota a Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, in *Riv. dir. proc.*, 2008 p. 1422 ss.

P. CORRIAS, *Garanzia pura e contratti a rischio*, Torino, 2006

S. COSTA, *L'intervento coatto*, Padova, 1935

S. COSTA, *Garanzia impropria e spostamento di competenza*, in *Giur. it.*, 1952, I, I c.c., c. 589 ss.

S. COSTA, *L'intervento in causa*, Torino, 1953

S. COSTA, *Su un caso di intervento coatto senza proposizione di domande*, in *Giur. it.*, 1958, I, 2, c. 53 ss.

S. COSTA, *Chiamata in garanzia*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 168 ss.

S. COSTA, *Estromissione dell'obbligato*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino, 1960, p. 1031 ss.

S. COSTA, *Sull'intervento in causa del legittimato senza proposizione di domande*, in *Giur. it.*, 1960, I, 1, c. 427 ss.

- S. COSTA, *Garanzia impropria e spostamento di competenza*, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, c. 589 ss.
- S. COSTA, *Un antiquato istituto mantenuto nei codici del 1865: l'arresto personale per debiti*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, p. 32 ss.
- S. COSTA, *Ancora sull'intervento in causa del legittimato senza proposizione di domande*, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, c. 661 ss.
- S. COSTA, voce *Intervento in causa (Dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 461, ss.
- S. COSTA, *Osservazioni sulla chiamata in causa del terzo quale unico obbligato*, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, c. 1701 ss.
- S. COSTA, *Chiamata del terzo quale unico responsabile*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, Milano, 1979, II, p. 1155 ss.
- S. COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, Torino, 1980
- G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979
- G. COSTANTINO, *Sui poteri dell'interventore adesivo dipendente*, nota redazionale a Cass. civ., sez. un., 24 luglio 1981, n. 4779, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2315 ss.
- G. COSTANTINO, nota redazionale a Cass. civ., sez. lav., 13 febbraio 1982, n. 915, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2276 ss.
- G. COSTANTINO, voce *Litisconsorzio. I) Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990

- G. COSTANTINO, voce *Garanzia (chiamata in)*, in *Dig. Disc. Priv.* (sez. civ.), VIII, Torino, 1992, p. 596 ss.
- G. COSTANTINO, *Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia impropria*, nota a Cass. civ., sez. un., 17 ottobre 1991, n. 10960, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1484 ss.
- G. COSTANTINO, sub. *Art. 106*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, Torino, 1997, I, p. 768 ss.
- S. COSTANZO, *L'efficacia probatoria della Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI)*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Resp. civ.*, 2007, p. 115 ss.
- L. COVIELLO, *L'elezione di domicilio e la chiamata in garanzia*, 1907
- Z. CRESPI REGHIZZI, *Lex rei sitae e disciplina delle garanzie mobiliari nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007
- M. CRISCUOLO, *Rivalse, regressi, surroghe e manleve in materia di r.c.a.*, in *Danno e Resp.*, 1998, p. 972 ss.
- E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, II ed., Torino, 2009
- E. D'ALESSANDRO, *Obbligazioni solidali e appello*, in *Giur. it.*, 2019, c. 456 ss.
- M. D'AMELIO, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile*, M. D'Amelio-E. Finzi (diretto da), Firenze, 1943, p. 438 ss.

- R. D'ARRIGO, *La responsabilità del produttore, profili dottrinali e giurisprudenziali dell'esperienza italiana*, Milano, 2006
- P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942 (rist. 1953)
- P. D'ORTO, *La chiamata in garanzia del terzo, quale unico responsabile del fatto illecito*, in *Nuovo dir.*, 1961, p. 834 ss.
- E. DALMOTTO, *Sui criteri normalmente adottati per individuare i casi di litisconsorzio necessario*, nota a Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1994, n. 10148, in *Giur. it.*, 1995, c. 1501 ss.
- M. DALLA COSTA, *«Appalto per le stampe» e responsabilità dell'appaltatore*, nota a Trib. Roma, 17 dicembre 1996, in *Resp. Civ. e previd.*, 1998, p. 766 ss.
- M. DE CRISTOFARO, *Perpetuatio iurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*, nota a Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2000, n. 12398, in *Corr. giur.*, 2001, p. 914 ss.
- M. DE CRISTOFARO, *Competenza in materia di riassicurazione, presupposti territoriali di applicazione della Conv. Di Bruxelles ed actor sequitur forum rei quale principio cardine del sistema convenzionale*, nota a Corte Giustizia Comunità Europee, 13 luglio 2000, n. 412, in *Int'l Lis*, 2002, p. 14 ss.
- G. DE LUCA, *La garanzia impropria e l'art. 32 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, c. 731 ss.
- A. DE MARTINI, voce *Evizione (Diritto civile)*, in *Noviss. Dig.it.*, VI, Torino, 1964, p. 1069

- G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Napoli, 2014
- P. DE PAEPE, *De la competence en matière de garantie*, in *Etudes sur la Competence civile, septième, etude*, vol. II, Bruxelles, 1892
- V. DE PETRIS, voce *Connessione*. I) Diritto processuale civile, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961
- L. DE PROPRIIS, *Osservatorio sulla Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 604 ss.
- D. DE STROBEL, V. OGLIARI, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private*, Milano, 2008
- A.G. DIANA, *Il procedimento di cognizione ordinaria*, Padova, 2011
- A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993
- A. DI GERONIMO, *Sì all'appello incidentale tardivo del convenuto se il garante impugna la sentenza di I grado*, nota a Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 301, in *Diritto e Giustizia online*, 2012, p. 29 ss.
- A. DI MAJO, voce *Obbligazioni solidali*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 307 ss.
- A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del Codice Civile di Scialoja-Branca* (a cura di F. Galgano), Bologna-Roma, 1988
- M. DI MARZIO, *Procura alle liti «con ogni facoltà»? L'avvocato può chiamare qualunque terzo*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909, su www.ilprocessocivile.it

P. DI MICHELE, *Indispensabile l'appello incidentale condizionato per la riproposizione della domanda di manleva*, nota a Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6782, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 37 ss.

G. DI ROSA, *Efficacia del modulo di constatazione amichevole*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Giudice di pace*, 2007, p. 134 ss.

C. DI SALVO, *La connessione per garanzia*, in (a cura di) L. Dittrich, *Diritto processuale civile*, Torino, 2019

A. DIDONE, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie*, in *Giur. Merito*, 2010, p. 411 ss.

P. DONATO, *La chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio amministrativo risarcitorio*, in *Dir. econ. assicur.*, 2007, p. 769 ss.

U. DRAETTA, C. VACCA, *Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore*, Milano, 1993

E. DURANTE, *Efficacia della confessione resa dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia*, nota a Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2000, n. 3785, in *Giust. Civ.*, 2000, p. 2287 ss.

G. FABBRINI, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, in *Studi in memoria di G.B. Funajoli*, Milano, 1961, p. 429 ss.

G. FABBRINI, *Contributo alla teoria dell'intervento adesivo*, Milano, 1964

G. FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, 810 ss.

- G. FABBRINI, voce *Connessione: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, 1 ss. e in *Scritti giuridici*, I, *Studi sull'oggetto del processo e sugli effetti del giudicato*, Milano, 1989, p. 461 ss.
- G. FABBRINI, *Note in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione*, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, c. 555 ss. e in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1989, p. 213 ss.
- E. FAZZALARI, *Le difese del terzo rispetto al lodo arbitrale*, in *Riv. arb.*, 1992, p. 615 ss.
- E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1996
- M. FERRO, *Regolamento di competenza e domanda di garanzia verso il fallimento*, nota a Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2008, n. 27856, in *Fall.*, 2009, p. 739 ss.
- G. FINOCCHIARO, *Il litisconsorzio nell'azione diretta verso l'assicurazione R.C.A.*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 1031, in *Danno e Resp.*, 2006, p. 1123 ss.
- F. FIORENTINI, *Le garanzie reali atipiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 253 ss.
- G. FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016
- M. FRAGALI, voce *Fideiussione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, 1968
- M. FRAGALI, voce *Garanzia e diritti di garanzia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1969

M. FRATINI, R. GIOVAGNOLI, *Garanzie reali e personali. Questioni processuali*, Milano, 2010

M. FRATINI, R. GIOVAGNOLI, *Garanzie reali e personali. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2010

G. FRANCHI, *Sub. art. 32, della competenza per connessione*, in E. ALLORIO (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, I, 1, Torino, 1973, p. 300 ss.

U. DRAETTA, C. VACCA, *Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore*, Milano, 1993

A. FUSARO, *Note sulla direttiva comunitaria in tema di responsabilità del produttore*, in *Giurispr. Comm.*, Padova, 1987-I

L. GANDOLFI, *Impugnazioni*, nota ad App. Milano, 20 settembre 2006, *Corr. merito*, 2007, p. 2 ss.

B. GAMBINERI, *La denuncia della lite nelle fattispecie di possesso in nome altrui*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 20521 ss.

B. GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano, 2002

B. GAMBINERI, *Giurisdizione italiana e chiamata in garanzia: la garanzia impropria continua a mietere vittime*, nota a Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10891, in *Int'l Lis*, 2003, 3-4, p. 135 ss.

B. GAMBINERI, *Notizie buone, cattive e pessime in tema di garanzia*, nota a Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2005, n. 1748, in *Foro it.*, 2005, c. 2385 ss.

- B. GAMBINERI, *Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2012
- B. GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2195 ss.
- B. GAMBINERI, *L'appello civile (II parte) – Il litisconsorzio in fase di gravame*, in *Giur. it.*, 2019, p. 456 ss.
- F. GALGANO, *Responsabilità del debitore e garanzie del creditore*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. II, a cura di Galgano, Padova, Cedam, 2009, p. 1116 ss.
- G. GANDOLFI, *Nota in materia di vincolatività della confessione di una delle parti nei confronti del litisconsorte non confitente*, nota a Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n.4007, in *Giur. it.*, 2005, c. 3 ss.
- A. GARDELLA, *Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato*, in *Il diritto della banca e della borsa – studi e dibattiti*, F. Martorano, G. Portale, N. Salanitro, Milano, 2007
- C. GARNIER, *De la Garantie en cas d'éviction en matière de vente immobilière*, Toulouse, 1877
- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015
- G. GHINI, *Trasporto con sub-trasporto, Azione diretta o di regresso?*, nota a Trib. Lecco, 25 marzo 1995, in *Dir. maritt.*, 1997, pp. 1969-1979
- A. GIANCOTTI, *Impugnazione incidentale tardiva*, nota a Cass. civ., sez. I, 24 novembre 1988, n. 6311, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, p. 526 ss.

- A. GILI, *Alcune considerazioni in materia di preclusioni alla chiamata in causa del terzo da parte dell'attore*, in *Giur. it.*, 1998, c. 494 ss.
- E. GINEVRA, *Le garanzie contrattuali atipiche sui crediti dell'impresa*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 233 ss.
- G. GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 130 ss.
- A. GIORDANO, *Procura alle liti e garanzia impropria tra diritto alla difesa ed ossimori del formalismo*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909, in *Giur. it.*, 2017, c. 356 ss.
- R. GIORDANO, *Brevi considerazioni sulle modalità processuali della chiamata in causa di terzi*, nota a Trib. Milano, 10 maggio 2005, in *Giur. merito*, 2006, p. 1892 ss.
- R. GIORDANO, *Spese del processo. Nei procedimenti ordinario, di esecuzione, sommario e in camera di consiglio*, Milano, 2012
- R. GIORDANO, *Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; Notes in relation to the trial of opposition to injunctions*, in *Giust. Civ.*, 2013, p. 489 ss.
- R. GIOVAGNOLI, M. FRATINI, *Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti nel giudizio di primo grado e in appello*, Milano, 2008
- C. GIOVANNETTI, *Osservazioni su alcune ricerche modificatrici della giurisdizione verso lo straniero*, nota a Cass. civ., sez. un., 17 maggio 1995, n. 5397, in *Giust. Civ.*, 1996, p. 479 ss.

- G. GIUSTI, *La chiamata del terzo sotto il profilo di garanzia impropria e la raccomandata dell'assicuratore*, in *Nuovo dir.*, 1976, p. 473 ss.
- A. GIUSSANI, *Competenze, riti ed effetti della connessione*, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di M. Taruffo, II ed., Torino, 2000, p. 169 ss.
- G. GORLA, *La compravendita e la permuta*, Torino, 1937
- G. GORLA, «Ratio decidendi», *principio di diritto e «obiter dictum»*, in *Foro it.*, 1964, V, c. 89 ss.
- G. GORLA, *Introduzione*, in *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, in *Quaderni de "Il Foro Italiano"*, Roma, 1996, p. 1 ss.
- C. GRASSETTI, voce *Debiti (Arresto personale per)*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 180 ss.
- B. GRASSO, *Surrogazione legale e solidarietà*, Napoli, 1984
- E. GRASSO, *Della responsabilità delle parti*, in *Comm. c.p.c. Allorio*, I, 2, Torino, 1973
- A. GRAZIOSI, *Brevi note in tema di solidarietà, opponibilità del giudicato ed estensione dell'impugnazione nei giudizi di r.c. auto*, nota a Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5279, in *Resp. Civ. e previd.*, 2009, p. 368 ss.
- P. IANNUCELLI, *La legge francese sulla responsabilità da prodotto difettoso*, in *Danno e responsabilità*, Assago, 1999, p. 383 ss.

- A. IEVOLELLA, *Piogge abbondanti e la fogna straripa: Comune condannato, ma può chiamare in causa il manutentore*, nota a Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15387, in *Diritto e Giustizia online*, 2011, p. 278 ss.
- B. INIZITARI, *La cessione del credito a scopo di garanzia: inefficacia ed inopponibilità ai creditori dell'incasso del cessionario nel fallimento, nel concordato e nell'amministrazione controllata*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, p. 153 ss.
- N. JAEGER, *Corso di diritto processuale civile*, Trieste, 1951
- N. JAEGER, *Diritto processuale civile*, 2° ed., Torino, 1944
- C. JIMENEZ DE PARGA, *Analisi della legge spagnola del 6 luglio 1994 sulla responsabilità civile da prodotti difettosi*, in *Contratto e impresa Eur.*, Padova, 1996, 605 ss.
- S. LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra la garanzia propria e l'impropria*, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, c. 35 ss.
- S. LA CHINA, *La chiamata in garanzia*, Milano, 1962
- S. LA CHINA, *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 466 ss.
- P. LAGHEZZA, *Danni da cose in custodia e litisconsorzio processuale necessario*, nota a Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2001, n. 5165, in *Danno e Resp.*, 2002, p. 39 ss.
- F. LAPERTOSA, *La responsabilità patrimoniale del debitore (artt. 2740 c.c.)*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, II, 1991, p. 491 ss.

- M. T. LATELLA, *L'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 833 ss.
- L. LAUDISA, *Garanzia autonoma e tutela giurisdizionale*, Milano, 1993
- S. LESSONA, *Sulla così detta garanzia impropria*, Città di Castello, 1922, (Estr. da: *Foro it.*, Vol. XLVII, Fasc. XX)
- C. LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano, 1932
- E. T. LIEBMAN, *Difetto di legittimazione passiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, p. 722 ss.
- E. T. LIEBMAN, *Mancata integrazione del giudizio nella chiamata in garanzia*, nota a sent. Corte di Cassazione del Regno, 14 novembre 1927, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1928, p. 3 ss.
- E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1955
- E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2012
- O. LOPES PEGNA, *Collegamenti fittizi o fraudolenti di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2015, p. 397 ss.
- P. LUCAS – CHAMPIONNIÈRE, M. RIGAUD, P. PONT, *Traité des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, et des contraventions à la loi du 25 ventôse an XI*, Parigi, 1841
- A. LUGO – M. BERRI, *Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori*, Milano, 1942
- F. P. LUISO, B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006

F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2009, c. 1568 ss.

F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII ed., Milano, 2015

F. MACARIO, *I contratti di garanzia finanziaria*, in AA. VV., *Scambi su merci e derivati su commodities*, a cura di M. Lamandini e C. Motti, Milano, 2006, p. 754 ss.

F. MACARIO, *Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive*, in *Diritto Civile*, N. Lipari – P. Rescigno (diretto da), A. Zoppini (coordinato da), vol. IV, II, *L'attuazione dei diritti*, Milano, 2009, p. 169

F. MACARIO, *Garanzie personali*, in *Trattato di diritto civile*, R. Sacco (diretto da), *I Singoli contratti*, X, Torino, 2009, p. 379 ss.

F. MACARIO, *La responsabilità patrimoniale oltre il dogmatismo. Spunti per una concezione moderna e funzionalista di principi e regole a tutela del patrimonio e dei diritti dei creditori*, in Rosario Nicolò, N. Lipari (a cura di), Napoli, 2011, p. 307 ss.

C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2016

A. MARIANI MARINI, *Considerazioni in tema di chiamata in causa per garanzia impropria*, in *Rass. giur. umbra*, 1957, p. 782 ss.

A. MARTINELLI, *Applicabilità dell'art. 32 cod. proc. civ. nella ipotesi di chiamata in causa dell'assicuratore*, nota a Cass. civ., sez. I, 16 giugno 1954, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1955, c. 584 ss.

G. MARTINETTO, *Contraddittori*, in *Nov. Dig. It.*, IV, Torino, 1959

- A. MASSARI, *Eventuale modificazione della competenza nel caso di chiamata in garanzia propria e impropria*, in *Arch. Ric. Giur.*, 1947, p. 172 ss.
- F. MASTROPAOLO, *I contratti autonomi di garanzia*, Torino, 1995
- A. MASTRORILLI, *Solidarietà fideiussoria: sul difficile raccordo tra accessorietà ed autonomia processuale*, nota a Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 1991, n. 10398, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 271 ss.
- A. MASTRORILLI, *La garanzia per vizi nella vendita*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2009
- S. MATTEINI CHIARI, *La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario tra chiamato e parti originarie?*, 2018, nota a Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25822, su *ilprocessocivile.it*
- S. MATTEINI CHIARI, *Chiamata in garanzia: non opera la regola dell'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato*, 2019, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 27 novembre 2018, n. 30601, su *www.ilprocessocivile.it*
- L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1895
- S. MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto privato*, P. Rescigno (diretto da), XX, *Tutela dei diritti*, Torino, 1985
- S. MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, I, Milano, 1993
- S. MENCHINI, *La struttura (oggettiva e soggettiva) del giudizio di impugnazione in caso di chiamata in garanzia dell'assicuratore per la responsabilità civile*, in *Il giusto processo civile*, 2012, p. 1087 ss.

- S. MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Scritti offerti dagli allievi a F.P. Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, p. 233 ss. e in *Il giusto processo*, 2016, p. 1071 ss.
- E. MERLIN, *Connessione di cause e pluralità dei “riti” nel nuovo art. 40 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 1021 ss.
- E. MERLIN, *L'estromissione del fornitore di prodotto difettoso nel d.p.r. 224/1988*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 1212 ss.
- E. MERLIN, *Inscindibilità dei giudizi e riproposizione di domande fra litisconsorti nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1290 ss.
- E. MERLIN, *Commento all'art. 32, in codice di procedura civile, diretto Consolo*, Torino, 2013, vol. I, p. 462 ss.
- B. MERLO, *Vendite a catena e garanzia impropria*, in *Giur. compl. Cass.*, 1951, p. 538 ss.
- A. MEROLA, *La responsabilità della P.A. per danni da «insidie e trabocchetti»*, in *Riv. giur. edilizia*, 2010, p. 157 ss.
- F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1947
- G. A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, Milano, 1959
- A. MONDINI, *Il nuovo giudizio sommario di cognizione, Ambito di applicazione e struttura del procedimento*, su www.judicium.it
- A. MONTEL, *Garanzia*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1968

- G. MONTELEONE, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria. Contributo allo studio della responsabilità patrimoniale dal punto di vista dell'azione*, Milano, 1975
- G. MONTELEONE, voce *Intervento in causa*, in *Novissimo Dig. It.* (Appendice), IV, Torino, 1983
- G. MONTELEONE, voce *Garanzia. II) Chiamata in garanzia. Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989
- G. MONTELEONE, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità o garanzia patrimoniale del debitore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1993, I, p. 320 ss.
- G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994
- G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002
- L. MONTESANO, G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2001
- L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II e III, IV ed., Milano, 1923
- M. MULLACE, *Vendite a catena: della tutela del compratore*, nota a Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10112, in *Contratti*, 2001, p. 169 ss.
- F. NAPPI, *Studi sulle garanzie personali. Un percorso transnazionale verso una scienza civilistica europea*, Torino, 1997
- M. NEGRI, *Sull'estromissione dell'obbligato*, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1107 ss.

- R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Commentario del codice civile*, A. Scialoja – G. Branca (a cura di), artt. 2740-2899, Bologna-Roma, 1945
- R. NICOLÒ, in R. NICOLÒ – V. ANDRIOLI – G. GORLA, *La tutela dei diritti, Art. 2740-2899*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1958
- G. OBERTO, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa)*, in *Giur. it.*, 1993, IV, p. 441 ss. e in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 73, *La riforma del processo civile*, I, Roma, 1994, p. 260 ss.
- P. ODDI, nota a Cass. civ., sez. un., 12 giugno 1990, n. 5713, in *Giur. it.*, 1991, p. 12 ss.
- R. ORIANI, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008
- A. PAGANINI, *Nelle cause «inscindibili» il decorso dei termini per l'appello produce effetti nei confronti di tutte le parti*, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 82 ss.
- A. PAGANINI, *Estensione automatica della domanda nei confronti del terzo se unico «destinatario» delle pretese attoree*, nota a Cass. civ. ord., sez. IV, 6 aprile 2016, n. 6623, in *Diritto&Giustizia*, 2016, p. 39 ss.
- A. PAGANINI, *Direttore lavori non responsabile per vizi progettuali se non aveva l'incarico di predisporre o verificare il progetto*, in *Diritto&Giustizia*, 2016, p. 10 ss.
- P. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959

A. PALMIERI, *Pluralità di responsabili e regresso dell'assicuratore: esonero dalla preventiva richiesta di risarcimento*, nota a Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 1998, n. 10804, in *Danno e Resp.*, 1999, p. 192 ss.

D. PALOMBELLA, *Possibile la condanna dell'appaltatore chiamato in causa*, nota a Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2015, n. 12598, in *Diritto & Giustizia*, 2015, p. 44 ss.

V. PANUCCIO, *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Torino, 1955

M. PANTALEO, *Procura speciale generica e poteri del difensore: entro quali limiti rileva la collocazione materiale del mandato ad litem?*, nota a Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19510, in *Giur. it.*, 2011, c. 6 ss.

A. PANZAROLA, *Le Sezioni Unite, L'ordine delle questioni di rito e la domanda «automatica»*, nota a Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22776, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1157 ss.

L. PASSANANTE, *Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Nuova Giur. Civ.*, 2016, p. 548 ss.

P. PELLEGRINELLI, *«Velati» tentativi di ampliare la possibilità di estendere in modo automatico le domande al terzo*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2016, p. 1596 ss.

L. PENASA, *La Corte di Giustizia nega l'efficacia ultra partes degli accordi sulla giurisdizione rispetto all'azione diretta del subacquirente nelle vendite a catena*, nota

a Corte Giustizia Unione Europea, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 543, in *Int'l Lis.*, 2013, p. 17 ss.

C. PERAGO, *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione*, Napoli, 2002

C. PERRELLA, *Sull'inquadramento della chiamata in garanzia dell'actual carrier ed i riflessi sulla giurisdizione in una recente pronunzia della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., sez. un., 10 agosto 1999, n. 579, in *Dir. maritt.*, 2001, pp. 729 ss.

S. PERONGINI, *Le impugnazioni nel processo amministrativo*, Milano, 2011

M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, 1 *Procedura civile*, Torino, 1864

L. PIAZZA, voce *Garanzia*, 1) *Diritto civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989

I. PIETROLETTI, *Se il terreno non è più edificabile il contratto può essere risolto*, nota a Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132, in *Diritto&Giustizia online*, p. 1553 ss.

M. PIGNATTI, *L'immissione in commercio di dispositivi medici: l'attività contrattuale delle aziende sanitarie e profili di responsabilità*, nota a Corte Giust. EU, 19 novembre 2009, n. 288, in *Foro amm. CDS*, 2010, p. 751 ss.

A. PIRONTI, *Subtrasporto ed esclusione della responsabilità solidale tra vettori verso il mittente*, nota a Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2008, n. 245, in *Contratti*, 2008, p. 1029 ss.

- M. POLIGNANI, *Aspetti processuali e sostanziali della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità*, in *Mon. Trib.*, 1959, p. 782 ss.
- L. POLIMENO, *Osservazioni su di una dibattuta questione: può il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro qualificarsi soggetto «assicurato»?* , in *Giust. civ.*, 2001, p. 83 ss.
- L. PONTIROLI, *Garanzia (contratti autonomi di)*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 359 ss.
- M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011
- G.B. PORTALE, *Le garanzie bancarie internazionali*, Milano, 1989
- C.M. PRATIS, *Della tutela dei diritti, La responsabilità patrimoniale*, in *Comm. del codice civile*, VI, Torino, 1976
- L. PRENDINI, *Domanda giudiziale soggettivamente alternativa e impugnazione della sentenza*, nota a Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2002, n. 11202, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1326 ss.
- L. PRENDINI, *L'azione di c.d. regresso del venditore finale fra "garanzia propria" e "garanzia impropria". Profili processuali e comparatistici*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 121 ss.
- A. PROTO PISANI, *Litisconsorzio necessario e diritti anteriormente quesiti*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, p. 480 ss.
- A. PROTO PISANI, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 565 ss.

- A. PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, nota a Cass. civ, 13 gennaio 1984, n. 276, in *Foro It.*, 1985, I, c. 2385 ss.
- A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2015
- A. PROTO PISANI, *I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile*, Milano, 2015
- A. PROTO PISANI, *Appunti sui profili processuali della garanzia*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2201 ss.
- S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935
- G. PUGLIESE, *Legittimazione passiva nell'azione di passaggio necessario*, in *Giur. compl. Cass.*, 1944, pp. 133-135
- M. RAGNI, *La mediazione nel sistema sanitario regionale alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 565 ss.
- G. RAMPAZZI, in AA. VV., *Le riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 1992, p. 1013 ss.
- A. RAVAZZONI, voce *Fideiussione*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992
- A. RAVAZZONI, voce *Garanzia (diritti reali di)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992
- A. RE, M. SALA, nota a Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2012, in *Immobili & Proprietà*, 2013, p. 5 ss.

- G. REALI, *Incidente stradale ed efficacia della dichiarazione confessoria del danneggiante*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Foro it.*, 2007, I, p. 1259 ss.
- S. RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova, 1999
- E. REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938
- E. REDENTI, *Problemi di competenza in cassazione*, in *Riv. Dir. proc. civ.*, 1943, II, p. 81 ss.
- E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1911, rist. 1960
- E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1957
- E. REDENTI, M. VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011
- A. REINSTADLER, *Note minime in tema di garanzia (propria e impropria) e proroga di competenza nel Reg. (CE) n. 44/2001*, nota a Trib. Bolzano, 11 febbraio 2010, in *Giur. it.*, 2011, c. 154 ss.
- P. RESCIGNO, voce *Obbligazioni (nozione)*, in *Enc. Dir.*, XXIX, Milano, 1979
- M. RICCA-BARBERIS, *La sostituzione del venditore al compratore nella causa d'evizione*, Milano, 1923, (Estr. da: *Riv. dir. comm.*)
- M. RICCA-BARBERIS, *Sull'obbligo di difesa nella garanzia*, Modena, 1924 (Estr. da: *Arch. Giur.*)
- M. RICCA-BARBERIS, *La chiamata in causa durante l'evizione*, Torino, 1924

M. RICCA-BARBERIS, *La chiamata in garanzia degli autori del venditore*, Firenze, 1925 (Estr. da: Atti della R. Accademia dei Geroglifici)

M. RICCA-BARBERIS, *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, Torino, 1942

M. RICCA-BARBERIS, *Il contratto a favore di terzi e la garanzia impropria*, Milano, 1957, (Estr. da: *Il diritto fallimentare e le delle società commerciali*, a. 32., n. 1-2, parte 1, gennaio-aprile 1957)

S. RICCARDI, *Intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso; limiti all'impugnazione incidentale tardiva; ipoteca volontaria ed azione revocatoria*, nota a Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1996, n. 7119, in *Giust. Civ.*, 1997, p. 3187 ss.

E. F. RICCI, *Una giurisprudenza non condivisibile sullo strano caso del convenuto che si vuole male*, nota a Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2008, n. 6883, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1411 ss.

E.F. RICCI, *Cancellato il principio della domanda anche nello stranissimo caso del terzo interveniente aspirante suicida*, nota a Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2008, n. 17954, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 556 ss.

E.F. RICCI, *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, nota a Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 975 ss.

G.F. RICCI, *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986

- G.F. RICCI, *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano, 2005
- U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1967
- G. ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012
- S. ROMANO, *Sull'arresto personale per debiti*, in *Riv. dir. proc.*, 1937, p. 175 ss.
- A. ROMANO, *Sulla dubbia utilità della nozione di garanzia impropria e su alcune conseguenze del suo impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 930 ss.
- V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, XIX, a cura di P. Rescigno, Torino, 1985, p. 389 ss.
- M. ROSSETTI, *Il confiteor dell'assicurato? Non basta. Sul modello Cid deve decidere il giudice*, nota a Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Dir. e Giust.*, 23, 2006, p. 12 ss.
- G. ROSSI, *L'avallo come garanzia cambiaria tipica*, Milano, 1962
- G. ROTONDI, *Garanzia*, in *Diz. Prat.*, III, I, 1923
- D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, II, Torino, 1956
- D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962
- G. RUFFINI, *L'intervento nel giudizio arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 1995, p. 647 ss.
- A. RUSSO, *La mancata notifica dell'appello a tutte le parti del processo*, in *Fisco*, 2013, p. 7292 ss.
- E. RUSSO, *Vendita e consenso traslativo*, Milano, 2010

- E. RUSSO, *Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore, artt.- 1471-1482*, in *Il Codice Civile. Commentario*, a cura di F. D. Busnelli, Milano, 2013
- L. SALVANESCHI, *Interesse ad impugnare*, Milano, 1990
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954
- S. SANZO, *Brevi riflessioni sugli effetti della cessione d'azienda e sui presupposti per la individuazione di un rapporto processuale inscindibile*, nota a Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 8219, in *Giur. it.*, 1991, c. 774 ss.
- B. SASSANI, *Coobbligati solidali e giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 768 ss.
- B. SASSANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006
- B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele, esecuzione*, Milano, 2015
- S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile*, F. Vassalli (diretto da), vol. XV, tomo I, IV, Torino, 1963
- S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni generali*, Milano, 1966
- S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000
- S. SCARLATELLI, *Brevi considerazioni tema di rivalsa per infortunio sul lavoro nelle compagnie portuali*, nota a Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 1995, n. 2992, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1111.
- G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998

- P. SCHLESINGER, *L'eguale diritto dei creditori ad essere soddisfatti sui beni del debitore*, Milano, 1995, p. 919 ss
- A. SEGNI, *L'intervento adesivo*, Roma, 1920
- A. SEGNI, *L'intervento volontario in appello*, Sassari, 1920,
- A. SEGNI, *Su l'intervento coatto*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, pp. 141-144
- A. SEGNI, *Intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1962
- T. SEGRÈ, *La connessione nella competenza per materia e valore*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, II, Milano, 1979, p. 871 ss.
- M. SESTA, *Pagamento a prima richiesta*, in *Contratto e Impresa*, 1985, p. 939 ss.
- M. SESTA, *Le garanzie atipiche. Vendita, cessione del credito, mandato a scopo di garanzia, contratto autonomo di garanzia*, Padova, 1988
- G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato di diritto civile*, R. Sacco (diretto da), *Le obbligazioni*, II, Torino, 2011
- R.P. SINISI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 668 ss.
- G. SPADEA, *Note sulla difformità esecutiva nel contratto d'appalto e sui poteri del giudice*, in *Riv. giur. edilizia*, 2007, p. 159 ss.
- V. SPARANO, *Difetto di giurisdizione e garanzia impropria*, in *Dir. giur.*, 1958, p. 402 ss.
- G. STELLA, *Le garanzie del credito*, in *Trattato di Diritto Privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2010

- G. STELLA RICHTER, P. STELLA RICHTER, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile. Coordinata con la dottrina*, II, *Del Processo di Cognizione*, Milano, 2011
- M. STELLA RICHTER, Postilla a *Il Giudizio per danni da incidente stradale e la chiamata del terzo nel processo nel caso dei c.d. tamponamenti a catena*, di D. BRUNI, in *Giust. Civ.*, 1964, IV, p. 358 ss.
- M. STELLA RICHTER, *L'inoppugnabilità*, Milano, 1970
- G. TADDEUCCI, *Esecuzione forzata di sentenza di condanna di chiamata in garanzia impropria*, in *Foro it.*, 1964, I, c. 117 ss.
- M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2015
- P. TARTAGLIA, *I negozi atipici di garanzia personale*, Milano, 1998
- G. TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, c. 323 ss.
- G. TARZIA, *Appunti sulle domande alternative*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 253 ss.
- G. TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1969, p. 156 ss. e in *Problemi di diritto*, Padova, 1989, p. 85 ss.
- G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel giudizio di primo grado*, Milano, 1972
- G. TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 397 ss.
- G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo civile di cognizione*, Milano, 1996

- G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2002
- G. TARZIA, *Le garanzie atipiche (e l'attuazione della direttiva europea sui contratti di garanzia finanziaria)*, in *Fallimento*, 2005, p. 485 ss.
- V. TAVORMINA, in AA. VV., *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corr. Giur.*, 1991
- A. TEDOLDI, *L'onere di appello incidentale nel processo civile*, in *Giur. it.*, 2001, c. 1300 ss.
- A. TEDOLDI, *Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni*, nota a Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2227, e Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1197 ss.
- A. TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2015
- R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, nota a Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 835 ss.
- R. TISCINI, *La distinzione tra garanzia propria e impropria nel pensiero delle Sezioni Unite e nelle applicazioni successive*, *Il Processo*, 2019, p. 241 ss.
- F. TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano, 1975
- F. TOMMASEO, *Estromissione della parte dal processo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XII, Roma, 1989
- A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013
- G. TRAVAGLINO, *Contrasti rimessi alle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 179 ss.

- G. TRAVAGLINO, *Cassazione Contrasti giurisprudenziali*, in *Corr. giur.*, 2016, n. 6, p. 881 ss.
- N. TROCKER, *L'intervento «iussu iudicis» e ampliamento dei limiti oggettivi del giudizio. La chiamata in causa del c.d. vero legittimato passivo*, in *Studi Senesi*, 1980, p. 393 ss.
- N. TROCKER, *L'intervento per ordine del giudice*, Milano, 1984
- G. TUCCI, voce *Garanzia*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, vol. VIII, Torino, 1992
- S. TURATTO, *Condebitore solidale e "interesse all'impugnazione": le Sezioni Unite verso la caduta dell'ultimo limite all'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 689 ss.
- L. VACCA, *Garanzia e responsabilità*, Padova, 2010.
- R. VACCARELLA, *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 97 ss.
- R. VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, p. 144 ss.
- F. VALERIO, *L'esito favorevole dell'appello proposto dall'assicuratore si estende all'assicurato che ne condivide le ragioni*, nota a Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 24707, in *Diritto&Giustizia*, 2015, p. 31 ss.
- S. VENEZIANO, *Ampliamento dell'oggetto del giudizio risarcitorio: domanda riconvenzionale e chiamata in giudizio del terzo*, 2002, in www.giustizia-amministrativa.it

- G. VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 659 ss.
- G. VERDE, *Profili del processo civile*, I, Napoli, 2002
- G. VERDE, *Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 13 ss.
- S. VERNIZZI, *In tema di responsabilità civile nello scontro tra sciatori*, nota a Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, in *Resp.civ.e previd.*, 2010, p. 890 ss.
- L.VIESTI, *La garanzia impropria e la competenza per connessione*, Torino, 1921, (Estr. da: *Giurispr. It.*, vol. LXXIII, disp. 14°)
- S. VINCRE, *Contributo allo studio dell'intervento in appello*, Torino, 2018
- A. VISCO, *Posizione del garante nel processo*, in *Nuovo dir.*, 1941, p. 94 ss.
- A. WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, Leipzig, 1885
- B. WIECZOREK, R. A. SCHÜTZE, *Zivilprozessordnung und Nebengesetze: Grosskommentar*, Berlin, 1994, p. 1684
- M. WINKLER, *Regime di Bruxelles e chiamata in garanzia: una (giusta) inversione di rotta della nostra Cassazione*, nota a Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2009, n. 7991, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 848 ss.
- G. ZANI, *Chiamata in garanzia; Concorso di azioni; Connessione di cause*, Torino, 1938
- M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1941
- Anonimo, *La Legislation Civile, Commerciale et Criminelle de La France Tome XXI*, Parigi, 1830

